LETTERA
ENCICLICA
DEL SOMMO PONTEFICE
BENEDETTO XIV.

Diretta all'Aſſemblea Generale del Clero
Gallicano, illuſtrata, e difeſa

CONTRO L'AUTORE

DE' DUBBJ, O QUESITI

PROPOSTI

AI CARDINALI, E TEOLOGI

*Della Sacra Congregazione
di propaganda*

DA EUSEBIO ERANISTE.

Edizione Seconda.

LUGANO MDCCLIX.

Nella Stamperìa Privilegiata della SUPREMA
SUPERIORITA' ELVETICA nelle
Prefetture Italiane.

AVVISO
AL LETTORE.

E presenti cinque Lettere, che ora soltanto vengono in luce, furono dall' Autore fin dall' anno scorso composte, e dirette ad un suo Amico di Roma, che ne l' avea con calde istanze richiesto, giusta la data, che apparisce in fronte di chiascheduna. Varj sono i motivi, per cui indugiossi finora a pubblicarle. Parve primieramente all' Amico doverle met-

tere, sotto l' esame più severo di Teologi sapienti, e versati nelle materie concernenti la Lettera Enciclica; *nel che non breve tempo si consumò. Credette inoltre esser cosa spediente, e necessaria l' aspettare da lontani paesi alcuni documenti, che molto giovar potevano a convalidare certo punto di grand' importanza, in una di esse posto in totale chiarezza. Quindi sopravenne la morte del S. Pontefice* BENEDETTO, *che fè sospendere più mesi ogni trattato per la stampa. E finalmente altri ostacoli si frapposero; che nulla importa di quì ricordare, cosicchè l' Autore avea quasi perduta ogni speranza, che dovessero più pubblicarsi. Se non che essendo esse avventurosamente cadute nelle mani d' un Cavaliere di gran pietà, e dottrina, amantissimo del vero, e tutto acceso di brama di farlo, per quanto mai gli è possibile, conoscere al Mondo; questi ne prese con tale impegno la cura dell' Edizione, e tanto si maneggiò, acciocchè fosse eseguita, che venne finalmente a capo dè suoi desiderj, e premure. Servì anche a dar più forte impulso alla Stampa lo Scrit-*

to

to infame, che si divulgò manuscritto al tempo di Sede vacante, nel quale tra gli altri capi ripieni d'ingiurie, e strappazzi contro di Persone le più rispettabili; prendesi a maltrattare di proposito uno de' lumi primarj, che adornano il Sacro Collegio, *appunto pel motivo della* Lettera Enciclica, *che quì si difende, della quale se ne spaccia lui stesso per Autore, o almeno per quello, che più d'ogni altro ebbe mano nel preparare, e disporre le materie contenute nella medesima. Quello scritto, dissi, infame, e detestabile diede più forte impulso a promuovere con calore la Stampa delle presenti Lettere, cosa troppo indegna parendo, che un sì gran Personaggio, e lo stesso Sommo Pontefice, che dell'opera sua si prevalse, restassero sì vituperosamente trattati, non che dall'infelice Autore de'* Dubbj, *da quello eziandio (se pure non è il medesimo) della nuova esecrabile Scrittura, per una* Lettera, *che, oltre il carattere venerabile di* Breve Pontificio, *è un capo d'opera di sapienza, e dottrina. Ricevi dunque, saggio Lettore, con pieno aggradimento*

que-

queste cinque Lettere, che oggidì vengono in luce, e da esse raccogli, siccome da un canto la stima grande, che far si dee dell' Enciclica *Pontificia, così dall' altro il giudizio, che deve formarsi della temerità, e impudenza di coloro, che pretesero di censurarla, ed impugnarla.*

IN-

INDICE

Delle Lettere.

LETTERA I.

LETTERA II.

LETTERA III.

LETTERA IV.

tore della Lettera alla Sacra Congregazione, e si dà a conoscere la crassa di lui ignoranza circa le materie, di cui favella.

LETTERA V.

In cui si fa la discussione degli altri due Dubbj, o Quesiti, proposti dall' Autore della Lettera, e si mettono in comparsa gli errori vergognosi; ne' quali è caduto.

LET-

LETTERA PRIMA,

Che serve d'introduzione alle Lettere seguenti.

AMICO CARISSIMO.

1. *Ottobre* 1757.

I. IO non so, se debba rendervi grazie, o dolermi di voi per lo scritto infame, sedizioso, scismatico, che m' inviaste nel passato Ordinario, contenente i dubbj proposti agli Eminentissimi Cardinali, che presiedono alla Sacra Congregazione *de Propaganda*. Se da un canto riconosco per esso, e mi è gratissima, la premura, che dimostrate di ragguagliarmi delle cose più interessanti, che van succedendo in codesta alma Città di Roma; dall' altro voi con esso dato m' avete motivo di tanta pena, ed alterazione di animo, che ne ho risentito, e ne risento pur anche notabile aggravio. Che indegnità! Che impertinenza! Che insoffribile temerità! Chi mai pensato l'avrebbe, carissimo Amico, che tra' Cattolici trovar si potesse Uomo sì presuntuoso, ed ardito, che nulla curando le Umane, o Divine Leggi, postosi sotto de' piedi ogni rispetto verso la Suprema Autorità della Sede Apostolica, della Sacra Congregazione, del Vicario di Gesù Cristo, pigliasse in mano la penna per impugnare, per censurare, e, diciamolo pure, per deridere la Venerabile *Lettera Enciclica* del nostro Santo Padre, diretta all' Assemblea del Clero Gallicano, ch' è a dire, un'Oracolo Pontificio, emanato dopo le più serie, e mature deliberazioni dall' Augusta Cattedra di San Pietro, da quella Cattedra,

che fu costituita da Cristo Maestra infallibile di verità ? Qual più orribile attentato di questo? Un Luterano, un Calvinista, un dichiarato nimico della Sede Apostolica potea far di vantaggio? Chi può mai riflettervi senza sentirsi commuovere ad alto sdegno, ed esclamare a tutta voce, *o tempora! o mores!* E' vero, che l'infelice Autore dell'abbominevole scrittura atterrito dall'enormità dell'eccesso, che commetteva, non ebbe il coraggio di diriggerla immediatamente al Santo Padre; ma piuttosto *Amplissimis*, siccome leggiamo nel titolo, *S. R. E. Cardinalibus*, & *clarissimis Theologis in urbe Praneste Congregatis*; dei quali parla poi nella proposta de' dubbj, come se dessi fossero della *Enciclica Lettera* gli unici Autori. Ma converrebbe essere affatto cieco, o privo del comun senso, per non vedere, che questo fu un miserabile suo pretesto inventato, affine di esprimere con più libertà i sentimenti dell'animo suo maligno. Imperocchè e chi non sa, che la *Lettera Enciclica* è opera del Capo visibile della Chiesa, pubblicata dall' Apostolico suo Trono, munita della Suprema sua Autorità, e inviata in suo nome ai Vescovi della Francia? Poteva per avventura ignorarlo lo sciagurato Scrittore, mentre chiaro apparisce dalla *Lettera* stessa, che impugna? Or da ciò chi non vede, a qual grado sia giunta la temerità di costui? Tutte quelle espressioni, e formole insolentissime, che ha avanzate nel suo detestabile scritto, tutte tendono a ferire, non che i soli Eminentissimi Cardinali, (che pur sarebbe un'eccesso gravissimo) il Sovrano Gerarca, il Sommo Pastore della Chiesa Benedetto XIV. A lui si attribuisce l' avere alterate colla sua *Lettera* le Costituzioni del suo Predecessore Clemente XI. A lui l'avere avuta maggior premura di rendersi benemerito de' Giansenisti, che di conservare il Sacro Deposito della Fede spiegata nella Bolla *Uni-*

geni-

genitus: benemereri potius de Janſeniſtis ſtuduit, quam fidem explicatam in Bulla Unigenitus prædicare. A lui l'averſi prevaluto d' un' economica diſpoſizione ſempre abborrita dalla Chieſa di Dio, ſiccome conſta nelle cauſe di Onorio, e Liberio, dell'Enotico di Zenone, e del Tipo di Coſtante: *ab hujuſmodi Oeconomia abhorruit ſemper Eccleſia Dei, uti factum ſcimus in cauſa Honorii Papæ, in cauſa Liberii, Hoenotici Zenonis, & Typi Conſtantis*. Sopra di lui vanno a cadere quelle accuſe, di aver procurato di mettere al coperto la fama degli Eretici con pregiudizio delle regole, e de' ſentimenti perpetui della Chieſa: di aver malamente inteſa, e applicata la Dottrina dell'Angelico Dottor S. Tommaſo, e ſtabilite riſoluzioni contrarie alle comuni ſentenze de' Dottori, e de' Teologi. Contro di lui finalmente ſono diretti quei ſarcaſmi, quelle ironie, quelle tante altre malediche propoſizioni, di cui va ſparſa da capo a fondo l'infame ſcrittura. Può eſſervi un ſolo Cattolico, che non inorridiſca al penſiero di eccеſſo sì enorme, e non ſenta ribollirſi nelle vene il ſangue contro chi preſunſe d'inſorgere con arroganza sì eſecranda, *adverſus Dominum, & adverſus Chriſtum ejus*.

II. La temerità di coſtui tanto più muove a ſdegno, che va congiunta con una ſomma ignoranza, per cui pretende d'inſegnare, di correggere, di convincer di errore il Santo Padre, e Maeſtro di tutti i Fedeli, ſenza ſapere, coſa ſi dica, o ſcriva, ſenza ben rilevare i ſentimenti della Lettera, che ardiſce d'impugnare, ſenza capire le Dottrine, di cui fa uſo, o per dir meglio, un'abuſo intollerabile. Non v' aſpettaſte quì già, Cariſſimo Amico, ch' io ſia per prendere in mano l'indegna ſcrittura, farne di eſſa un minuto eſame, e notarvi la ſtravolta intelligenza de' teſti della Divina Scrittura, e di San Tom-

A 2 maſo,

maso, e gli sbagli, ed errori grossolani, ne' quali è caduto. Voi stesso abbastanza scoperti gli avrete con quel lume, e discernimento, di cui siete fornito, e gli avrà parimente rilevati ogni persona intelligente, e capace, che abbia prima letta, e ponderata la lettera del nostro sapientissimo Pontefice. Io posso assicurarvi in parola di verità, ch' essendo quì stata letta fin da principio, e riletta con attenzione da Teologi dottissimi, e versatissimi nelle teologiche discipline, tutti di comune consenso la giudicarono un capo d'opera di sapienza, di prudenza, di dottrina: tutti la celebrarono con alte lodi; nè m' è accaduto di udirne un solo, che ritrovasse in essa materia di qualche, avvegnachè leggierissima, critica. E con ugual sentimento di applauso, e di stima, siccome voi ben sapete, fu accolta e in Italia, e in Francia da tutte le persone, cui o la passione, o lo spirito di menzogna non travolge la mente. E' ella dunque cosa soffribile, Amico, che in mezzo a tante acclamazioni di stima fatte dai più sapienti a quella dottissima *Lettera* per sì gran tempo, ardisca ora un misero Teologuzzo, il quale non ha saputo tampoco riferire a dovere il testo dell' Apostolo ai Corinti (a), di porsi all' impresa di screditarla, di combatterla, di censurarla? Se l'infelice non rispetta il Sacro Augusto Carattere del Capo visibile della Chiesa; non doveva almeno per interesse suo proprio rispettare il giudicio del Pubblico, e temere di trarsi adosso le derisioni, e le beffe di tutti i saggi al tempo stesso, che presumeva di mettere in discredito la *Lettera* di

(a) *L'Apostolo scrive* Judæis quidem scandalum: Gentibus autem stultitiam: *e l'Autore l'ha riferito all'opposto*. Gentibus scandalum: Judæis vero stultitiam. *Nè può questo presumersi un fallo del Copista: poichè tutte le diverse Copie, che ho potuto vedere, convengono nella medesima lezione*.

di un Pontefice, che s'è fatto ammirare da tutto il Mondo non solo per le cose grandi, che ha operate; ma ancora per la vasta, e profonda sua dottrina, e scienza della Religione, siccome dicono i Vescovi della Francia (*a*), e di cui per confessione de' medesimi Eretici non ha avuto da gran tempo la Chiesa sul trono di Pietro il più dotto, e versato in ogni genere di erudizione?

III. Voi ben vedete per tanto, Carissimo Amico, quanto intollerabile sia la temerità di questo ignorante presuntuoso Scrittore, per qualunque verso vogliamo considerarla: e potete ancora argomentarne, che a maggiori estremità sarà ella per giugnere, quando repressa non venga con qualche sonoro, esemplare, severissimo castigo. Ne dubitate voi per avventura? Attendetemi, che io spero di rendervi capace di ciò con una osservazione, che voi forse avrete fatta più volte. Le circostanze di questo fatto sono tali, che determinano ogni mente sensata a giudicare, che l'infame scritto sia parto della penna di qualcheduno di que' malcontenti, i quali dopo di avere usate in Roma tutte le diligenze, e tentativi possibili, perchè l'*Enciclica Lettera* formata fosse a norma del loro genio, e dopo di aver impiegati de' forti maneggi in Parigi, affinchè accettata non fosse, se non coll'aggiunta da loro pretesa, e colle determinazioni conformi ai loro privati disegni; non avendo potuto ottenere l'intento, anno declamato altamente contro di essa e in Francia, e in Italia. E senza anche questa sì chiara ripruova, basta leggere lo scritto, ed avere qualche notizia de' fatti succeduti a' giorni nostri, per tosto certificarsi, che non altronde sia egli sortito, che dalla fazione di que' Molinisti, i quali ubriachi degli onori, e glorie dell' illustre lor Società nulla curano le rette sue massime, e gli esempj di umiltà, e di moderazione

(a) *Nella Lettera a lui scritta sull' affare presente*

Cristiana, che risplendono in tanti, e tanti lor Confratelli. Richiamate, Amico Carissimo, alla memoria le condotte di poco rispetto tenute da parecchi di loro verso la Santa Sede; non vi dirò già quelle del passato Secolo, specialmente sotto Alessandro VII., e Innocenzo XI., o ancora del Secolo nostro sotto Clemente XI., ed altri Romani Pontefici; ma quelle sole, che abbiam vedute sotto il Pontificato presente: e da queste argomentate, qual giusto motivo vi sia di temere, che giungano a commettere maggiori eccessi di arditezza, e temerità, qualora raffrenati non vengano con esemplari gastighi. Ricordatevi dei libri, e scritture, che pubblicarono a favore del P. Benzi, malgrado il Decreto del Santo Padre, che vietate rigorosamente le aveva, del famoso libello della *Ritrattazione solenne di Fra Concina*, che ristamparono più volte anche dopo la proibizione di Roma, e l'esecrazione di tutti i buoni Fedeli, della divulgazione, che han fatta pel Cristianesimo del pericoloso libro dell'*Istoria del Popolo di Dio*, nulla curando i divieti non solo de' Vescovi, ed Arcivescovi, ma eziandio della Sede Apostolica. Vi risovvenga, qual conto mai fecero del giudizio Autorevole della Sagra Congregazione, e dello stesso Sommo Pontefice, che rigettò le denunzie fatte delle sentenze ortodosse dei P. P. Berti, e Belleli, cioè della Scuola Agostiniana, e sopra tutto dell'audacia incredibile, onde si opposero al Decreto condannatorio della *Biblioteca Giansenistica*, scrivendo insolentissime lettere per deprimerne, ed annullarne l'autorità, e ristampando in onta di esso il dannato libro col titolo di *Dizionario Giansenistico*. E confrontando poi questi, ed altri coll' ultimo temerario attentato, di cui parliamo, riconoscete l'avanzamento nell'arditezza, che van facendo questi Uomini torbidi, e rivoltosi; e gli eccessi sempre maggiori, che abbiamo a temerne,

se

se con maniere risolute, e forti repressa non venga la loro baldanza.

IV. Giustissima pertanto è stata la deliberazione presa, siccome voi m' assicurate, dal nostro Sommo Pontefice, il quale persuaso dalla necessità di mettere riparo ad un disordine sì scandaloso, ha data commissione, ed ordini pressantissimi al Tribunale del Sant' Offizio di fare perquisizioni severe dei delinquenti: ma che malagevole riesca il discoprirgli, attesi i motivi, che m' accennate, e 'l giuramento fatto da certuno, sopra cui cadeva massimamente il sospetto. Qualunque però sia la difficoltà, che possa incontrarsi nella scoperta de' rei; io non dubito punto, che non si venga finalmente a capo di questo importante affare, quando si adoprino diligenze non ordinarie, e 'l processo si formi senza umano riguardo, e senza badare ai giuramenti, che far si potrebbono dalla parte sospetta; giacchè poco, o niun caso far si può de' giuramenti di Probabilisti, e di Probabilisti, che anno in alto credito i Sanchez, i Tamburini, i Castropalai, e simili altri Scrittori, i quali colle dottrine su gli equivoci, restrizioni, ed amfibologie rendono lecite le attestazioni giurate di falsità perfino ne' più sacrosanti, e rispettabili Tribunali: per il che è necessario nel caso nostro d' servirsi di altri mezzi più efficaci, e valevoli a discoprire la verità: e tai mezzi non mancheranno d' usare i savissimi, e prudentissimi Giudici, destinati a tal' oggetto dal nostro Santo Padre: cui tutti i buoni desiderano lunga vita, e prosperosa salute a vantaggio sempre maggiore della Chiesa Cattolica, da Lui governata con tutta la vigilanza, e saggezza, e illustrata con tante azioni gloriose, e con tante Opere insigni, che ha date alla luce. Se in questa lettera, Carissimo Amico, scritta a scorsa di penna per uno sfogo del mio dolore, qualche cosa col discernimento vostro ritrovate, che vi dispiaccia, lacera-

tela tosto, senza parteciparla neppure ai più stretti confidenti. Ed io frattanto col più sincero sentimento mi protesto ec.

LETTERA II.

In cui, premessa una breve notizia di ciò, che diede occasione alla lettera Enciclica del Sommo Pontefice, si dimostra la sodezza, e la saggezza ammirabile delle sue decisioni.

CARISSIMO AMICO.

Li 29. *Novembre* 1757.

I. IN somma, malgrado tutte le ragioni, che ho saputo addurvi, voi non volete punto acquietarvi al mio parere, e saldo sempre più persistete nell'esigere da me un' accurata, e compiuta risposta dell'infame sediziosa scismatica lettera, scritta contro l' *Enciclica* del nostro Santo Padre, diretta ai Vescovi della Francia: Che farò io dunque, cui tanto preme di non incorrere la vostra disgrazia con una risoluta ripulsa? Mi soggetterò ai vostri voleri, e procurerò di compiacervi nel miglior modo, che mi sarà possibile, attese le grandi occupazioni, onde voi ben sapete, che sono da ogni parte assediato, ed oppresso. Egli è ben vero, Carissimo Amico, che voi con ciò m' obbligate a fare all' indegna *Lettera* un' onore, ch' essa non si merita in verun conto: sendo che non di confutazione ella è degna, ma solamente di abbominazione, di esecrazione, e di essere lasciata eternamente sepolta in quelle caliginose tenebre d'ignominia, e d'infamia, a cui la condannò il Decreto tremendissimo della Sede Apostolica. Voi mi

mi scrivete nell'ultima vostra, che siasi sparso costì e prima, e dopo eziandio la terribile condanna, *come i quattro dubbj proposti non ammettevano alcuna soda risposta*, e che il medesimo sia stato disseminato altresì in qualche luogo di Francia. Se altri, che voi, mel dicesse, vi protesto, che non potrei indurmi a credere, che o l'infelice Autore, o veruno de' suoi parziali potesse mai giugnere a tal'eccesso, non dirò già, di sfacciatagine, ma di accecamento, di giudicar degno di qualche pregio uno scritto, il quale non è altro in verità, se non se un aborto mostruoso di malignità, di malvagia fede, d'ignoranza, di abbagli, ed errori i più grossolani, e sensibili, e, lasciatemi pur dirlo, di scempiaggini, e sciocchezie: di maniera che conviene essere privo affatto d'ogni lume, e discernimento per credere, che *non ammetta risposta*. La risposta, Carissimo Amico, è di già fatta compiutamente, e comparisce ella chiara, e lampante nella stessa *Enciclica* del nostro Santo Padre. Basta fissare attento lo sguardo soltanto su questa savissima, e sensatissima *Lettera*, e porla in faccia all'indegna scrittura del temerario Censore, perchè tosto si vegga, quanto siano miserabili, e sciocche le opposizioni, che ha preteso di farvi. E questo è il motivo, per cui volendo pure, per soddisfare le vostre brame, confutarla distesamente, ho disegnato di esporvi prima sotto degli occhi le decisioni fatte dal Santo Padre; dichiararvi con tutta nettezza, e precisione i venerabili di lui sentimenti; e quindi passare a confrontargli con ciò, che ha detto il petulante Censore: e per tal guisa farvi ravvisare con ogni chiarezza quei caratteri di *malignità*, *di cattiva fede*, *di somma imprudenza*, *di profonda ignoranza*, che risaltano in ogni parte della insolentissima lettera.

II. Ma perchè, Amico Carissimo, abbiate sempre più maggiori argomenti della propensione, e pre-

e premura, che ho di servirvi, e d'incontrare, per quanto mai posso, il genio vostro, a questa fatica voglio aggiugnerne un'altra, che voi per avventura non vi aspettate: ed è di confutare insiememente, almeno ne'punti principali, alcuni Anonimi Scrittori Francesi del numero degli opponenti alla Bolla *Unigenitus*; i quali in quest'anno medesimo han preteso di criticare in alcuni luoghi la medesima *Lettera Enciclica* del nostro Sommo Pontefice, con maggior rispetto però verso l'alta sua dignità, ed il sublime suo merito, di quello abbia praticato l'impudente nostro Censore. Il titolo delle Opere loro è il seguente: 1. *Lettres sur le peché, immaginaire*, scritte sul Mandamento, ed Istruzione Pastorale dell'Arcivescovo di Parigi. 2. *L'Esprit du Nouveau Bref de N. S. P. le Pape Ben. XIV. ec.* 3. *Question importante, si le Bref du Pape Ben. XIV. en reponse aux Eveques de l' Assemblee autorise les refus des Sacraments ec.* Per non divertirmi però troppo dallo scopo mio principale, contro di questi non parlerò, se non se nella dichiarazione dei punti della *Enciclica*, o sia *Breve* del Santo Padre, riservandomi d'impugnare a parte, e separatamente l'Autore dell'*infame lettera*. Ed ecco, Amico mio, l'idea, e 'l disegno dell' impresa a cui mi accingo per ubbidirvi. Io divido la materia in più lettere, che non so per anco quante saranno, se tre, o quattro. Nella prima mi fermerò unicamente nella dichiarazione dell'*Enciclica* di Sua Santità, e nel confutare opportunamente le critiche dei tre accennati Autori Francesi. Nelle altre poi farò l'esame accurato della *lettera infame*, e vi porrò sotto gli occhi vostri le portentose mostruosità, che la rendono esecrabile presso di tutti. E per procedere con chiarezza maggiore, distribuirò le mie lettere in varj paragrafi, giusta la qualità delle materie, o delle osservazioni. Siccome ho cominciato a scrivervi in

lin-

linguaggio Italiano, così proseguirò in questo stesso, che penso sia di vostro maggior genio, e aggradimento. Cominciamo dunque da una breve notizia, che mi sembra importante, di ciò che diede occasione, e motivo alla *Lettera Enciclica*, e dell'effetto, che ha prodotto nel Reame di Francia, per cui fu scritta.

§. I.

Occasione della Lettera Enciclica, e prospero effetto della medesima.

III. Nell'ultima Assemblea Generale del Clero Gallicano, tenuta l'anno 1755., e composta di trenta due tra Cardinali, Arcivescovi, e Vescovi, e di trenta due altri Deputati, trattossi la quistione riguardo alla condotta da tenersi cogli Opponenti alla Bolla *Unigenitus* nell'amministrazione del Sacramento dell'Eucaristia. Tutti convennero nella massima di non esigere *i Biglietti di Confessione*, *o la nomina del Confessore*, siccome erasi praticato, e si praticava tutt'ora in alcune Diocesi. Questa parve loro con ragione un'insolita novità da non introdursi nella Chiesa, e che veniva tacitamente riprovata dal contrario costume delle altre Chiese del Mondo Cristiano. Tutta la controversia versò soltanto intorno al rifiutare, o accordare agli Opponenti il Sacro Viatico, e le regole da osservarsi su questo soggetto. I pareri degl'Illustrissimi Prelati non furono su varj punti uniformi, e si divisero in due partiti, quasi uguali. Diecisette di loro, Capo de' quali, e Presidente dell'Augusto Consesso, era il Cardinale M. de la *Rochefoucault*, cui aderirono ventidue Deputati, spiegarono i lor sentimenti in dieci Articoli: e gli altri quindeci Prelati (*a*) con dieci De-

(*a*) *Nella lettera circolare diretta dall'Assemblea ai Ve-*

Deputati, in otto: cosicchè trentanove erano in tutti da una parte, e venticinque dall'altra: e per tal modo divisi senza mai poter insieme accordarsi persistettero fino al termine del Congresso. Nulla perciò potendosi fissare, o stabilire di positivo ne'punti controversi, atteso che le leggi di quelle Sacre Assemblee richiedono due terzi per lo meno dei voti per la validità dei Decreti, ed essendo già prossimo il fine del tempo a questa prefisso; tutti con unanime sentenza si riunirono in questa deliberazione di rappresentare al Vicario di Cristo, e Capo della Chiesa Universale le differenti loro opinioni, e sottomettersi a quanto stato fosse da lui giudicato, e deciso. Laonde fu data la commissione a Monsignor Vescovo di *Puy* di stendere a tal'effetto la lettera da inviarsi a Sua Santità, la quale fu poscia li 30. Ottobre dell' anno medesimo letta nell'Assemblea, e a pieni voti approvata, e segnata dal Cardinal Presidente. In codesta sensatissima lettera si dichiarano con gran nobiltà di espressioni, ed elevatezza di sentimenti le circostanze, che gli obbligavano a ricorrere alla Santa Sede, il rispetto, e l'amore del Clero Gallicano per la Chiesa Romana, Madre, e Maestra di tutte le Chiese, la discrepanza dei loro pareri, la quale risultava dagli stessi Articoli uniti alla *Lettera*, e la ferma loro fiducia specialmente nella persona del Regnante Sommo Pontefice, che avria co' suoi lumi rischiarate le tenebre, e disgombrate le difficoltà, che gli tenevano divisi di opinione. *Noi ci stimiamo felici*, dicono tra l' altre cose, *che in questi tempi sì critici Iddio abbia dato alla sua Chiesa un Capo tanto versato nella scienza della Re-* li-

Vescovi del Regno di Francia se ne contano sedici: *ma il motivo si è, perchè, durante l'Assemblea, uno dei Deputati fu eletto, e consecrato Vescovo di* Dyon.

ligione, quanto amante della pace, e della concordia. Voi di già, Santo Padre, vi siete fatto amare, ed ammirare ai Popoli della Francia, sì per le testimonianze reiterate della vostra Benevolenza, che per tutto quello, che fatto avete di grande per la Chiesa. Il novello beneficio, che a noi sarà più prezioso di tutti gli altri, che abbiam fin quì ricevuti da voi, metterà il colmo alla riconoscenza, e alla venerazione, di cui la Francia sarà eternamente per voi penetrata ec.

IV. Essendo già per isciogliersi la Sacra Assemblea rimisero i prelati la *Lettera* in mano del Re, affinchè si compiacesse di spedirla egli stesso al Santo Padre, e d'insistere per la risposta: siccome in effetto la spedì li 29. *Decembre* dell'anno medesimo, accompagnata da un' altra sua, ripiena essa pure di espressioni di quel singolare rispetto, e venerazione, che ha ereditata da' suoi Maggiori, verso la Sede Apostolica; e che specialmente conserva verso del nostro Sommo Pontefice, il quale col suo glorioso Pontificato si è conciliata la stima, e l'ammirazione di tutto l'Orbe Cristiano. Ricevuta ch' ebbe il Santo Padre l'una e l'altra ossequiosissima lettera con varj scritti spettanti alla questione, deliberò d'impiegare le cure più seriose dell' animo suo per aggiustare le differenze insorte con una decisiva risposta, che ponesse fine alle controversie, e rendesse la calma alla Chiesa d'un Regno sì benemerito, e sì diletto alla Santa Sede. Deputò primieramente all' esame degli *Articoli* i più dotti Cardinali del Sacro Collegio, i quali e coi lumi loro propj, e col mezzo de' più sapienti, e disappassionati Teologi discussero a fondo la materia, le memorie trasmesse dai quindici, e dai diecisette Prelati, e le ragioni, che militavano, o militar mai potevano per l'una, e per l'altra parte. E quindi poi volle egli stesso, coll' alta sua dottrina, e penetrazione

zione di mente fare dei loro pareri registrati in iscritto un profondo accuratissimo squittinio, riflettendo maturamente sopra tutte le circostanze dei fatti, sopra le varie parti della questione, e sopra i diversi progetti, che si giudicavano più adatti a pienamente risolverla. E dopo più mesi di assidua applicazione, dopo di aver fatto offerire per tal'effetto Orazioni, e Sacrificj all'Altissimo, e dopo di avere con calde preghiere invocato il Divino Spirito, e implorato il Santo suo lume, dichiarò finalmente le ultime sue deliberazioni nella *Lettera Enciclica*, diretta a' Cardinali, Arcivescovi, e Vescovi del Reame di Francia, in data de' 16. *di Ottobre* dell' anno passato 1756. Questa *Lettera*, o sia *Breve* del Santo Padre giunse nelle mani del Re il 27. del detto mese: ed egli, ricevutala con piena riverenza, e sommissione, la fece stampare al *Louvre* li 14. del seguente mese di Novembre; e con altra sua circolare la indirizzò a ciascun Vescovo del suo Regno, perchè eseguisse le Pontificie determinazioni, e regolasse in conformità le sue condotte nel rifiutare, o concedere agli Opponenti il Sacro Viatico. Voi forse, Amico mio, aggradirete di sentire il contenuto di questa Lettera del Re ai Vescovi della Francia, la quale è poco nota in Italia: ed io non voglio privarvi di sì giusta soddisfazione; tanto più, ch' essa può servire per meglio conosere la temerità, e l' imprudenza di quel misero Scrittore, ch' ha avuto l'ardimento d' insorgere contro di un *Breve Apostolico* d' un Pontefice sì venerato, e stimato da un sì gran Sovrano del Mondo. Eccolo.

V. „ M. Vescovo di ..... Il nostro Santo „ Padre, il Papa m' ha inviata la sua risposta „ alla lettera, che l' ultima Assemblea Generale „ del Clero del mio Regno gli scrisse con mio ag„ gradimento li 31. Ottobre, per dimandargli i „ suoi avvisi, ed Istruzioni Paterne sulla diversità

„ di

„ di opinioni, che era succeduta nelle delibera-
„ zioni di quest' Assemblea. Io vi comunico
„ questa risposta . . . . . . (*a*): Ed io mi attendo
„ dal vostro zelo per il bene della Religione, e
„ tranquillità dello Stato, che voi vi unirete alle
„ premure, e ai sentimenti *d' un Pontefice*, *le di*
„ *cui virtù*, *e i di cui lumi sono l' ornamento*, *e*
„ *la consolazione della Chiesa*: e che, per quanto
„ dipenderà da voi stessi, concorrerete colle mi-
„ re, che io mi propongo, per conservare i dirit-
„ ti della giurisdizione, che appartengono alla
„ Chiesa, e per assicurare solidamente il rispet-
„ to dovuto alla Religione, e ristabilire la tran-
„ quillità del mio Regno.

VI. Questo *Breve* in fatti ha prodotti felicissimi effetti, e promossa la *tranquillità*, e la calma in quel sì florido Reame. Il Corpo de' Prelati si è sottomesso alle sagge disposizioni del Santo Padre: gli Opponenti alla Bolla han deposte per la maggior parte quelle prevenzioni, che gli rendevano men disposti a riceverla: I Molinisti, cui più dispiacciono le decisioni del *Breve*, non ardiscono di sparlarne in pubblico per timore del Re, e de' Parlamenti, che invigilano sopra le loro condotte. In somma, siccome scrive un moderno Autore Francese (*b*): *Dio volesse, che un simil Breve fosse stato inviato alla Francia fin dal principio delle turbolenze, che sarebbe stato risguardato fin d' allora come il regolamento più opportuno, e più utile ai bisogni del Regno, e della Chiesa*.

VII. Tal' è, Carissimo Amico, in ristretto la serie istorica della *occasione*, o *motivo* della *Lette-*

ra

(a) *Quì si ommettono due, o tre righe, che nulla servono all' intento.*

(b) *Lettre de M. . . . ou examen impartial ec.* p. 82.

ra Enciclica del nostro S. Padre, e de' salutevoli effetti da essa prodotti. Ora a confusione di chiunque ha avuta l'arditezza di criticarla, ed impugnarla, mi avanzo ad esporvela sotto de' sguardi nel suo vero, e naturale prospetto, in cui dee rimirarsi, e che ci dimostra le savissime intenzioni, e deliberazioni di Sua Santità. Lascierò di riflettere sulla introduzione, o preludio della medesima. Contien questa in poche parole i sentimenti di amarezza, e dolore del Santo Padre nel vedere agitata per tanti anni da divisioni, e discordie la Chiesa d' un fioritissimo Regno: i gemiti, e le lacrime, che sparse aveva dinanzi al trono della Maestà Divina, per impetrare dal Dio della pace una stabile, e soda tranquillità: le cure, e sollecitudini, onde l'aveva sempre mai proccurata dal canto suo: e le lodi, che si meritavano i Prelati dell'Assemblea a motivo della loro attenzione, e travagli per isvellere gli abusi nelle Chiese introdotti, e la pietà, e Religione del Re, che nulla avea mancato di adoperarsi, affine di promuovere, e stabilire la concordia, e la pace. Tutto ciò dunque lasciando da parte vengo al corpo principale, o sostanza della Lettera: e per distinguerla giusta l'ordine delle materie, considererò prima l'autorità, che si attribuisce alla Bolla *Unigenitus*: dipoi il rifiuto de' Sacramenti prescritto: Quindi la Notorietà, che richiedesi per tal rifiuto: in quarto luogo i caratteri di questa notorietà: e finalmente l'applicazione delle Regole assegnate.

§. II.

Autorità, che si attribuisce nella Lettera Erciclica *alla Bolla* Unigenitus.

VIII. Il nostro Santo Padre premette alla determinazione della controversia proposta le seguenti

ti parole: *Tanta est profecto in Ecclesia Dei Auctoritas Apostolicæ Constitutionis, quæ incipit* Unigenitus, *eademque sibi tam sinceram venerationem, obsequium, & obedientiam ubique vindicat, ut nemo fidelium possit, absque salutis æternæ discrimine, a debita erga ipsam subjectione se se subducere, aut eidem ullo modo refragari*. Egli, tralasciati saviamente altri titoli, o appellazioni soggette a litigj, chiama la Bolla *Unigenitus* con quella denominaziene medesima, che data le aveva il suo Predecessore, che la promulgò, *Clemente XI.* nella lettera diretta ad un'altr' Assemblea Generale del Clero Gallicano, tenuta l'anno 1714., cioè *judicium Apostolicum*, che vale lo stesso, che *Apostolica Constitutio*: Siccome in altri luoghi lo stesso Papa Clemente l'appella; ed afferma, tanta essere la sua Autarità nella Chiesa di Diò, e doversele tale venerazione sincera, ossequio; ed ubbidienza, che nessun Fedele possa sottrarsi dalla soggezione ad essa dovuta, o resistervi in qualche maniera, senza esporre a pericolo la sua eterna salute. Questa determinazione del Santo Padre è il fondamento, e la base di tutte l' altre, che seguono. Alla Bolla *Unigenitus* devesi da ogni Fedele la venerazione, l'ossequio, e l'ubbidienza, se la consideriamo anche soltanto come una legge, o un Decreto del Vicario di Gesù Cristo, del Supremo Pastore delle anime, e Maestro della Chiesa Universale, di cui ciascun Fedele è tenuto ad ascoltare umilmente la voce, e sottomettersi alle sue ordinazioni, e comandi. Ma anche più se le deve ogni soggezione, e rispetto, considerando la grande autorità, che già gode in tutta la Chiesa di Dio: atteso che negar non si può da veruno, o mettere in dubbio con qualche soda apparenza di ragione un fatto troppo visibile agli occhi di tutti, ch' ella sia stata ricevuta con sommissione dal Corpo Gerarchico de' Sacri Pastori, che formano, e rap-

presentano principalmente la Chiesa, e generalmente dal Mondo Cattolico: e chi ha preteso fino ai nostri giorni di negare questo fatto, o cavillare su tale accettazione, non altro dovrebbe per ravvisarlo, che aprire ben gli occhi, e sgombrare d'intorno le nebbie di certi pregiudicj, che loro impediscono di vedere una luce troppo chiara, e brillante. Or, ciò supposto, non vi può essere verun Fedele, che non sia strettamente obbligato a prestarvi soggezione, ed ubbidienza in vigore di quel precetto generale, che ci comanda di ubbidire ai legittimi nostri Superiori: precetto chiaramente espresso nella Divina Scrittura con quelle formole assai frequenti: *qui vos audit, me audit, & qui vos spernit, me spernit* ... *Obedite Præpositis vestris, & subjacete eis* ... *Omnis anima Potestatibus sublimioribus subdita sit* ... *Qui Potestati resistit, Dei ordinationi resistit*: precetto, che obbliga di sua natura sotto peccato grave, e *mortale*: siccome è manifesto dalle parole, che aggiugne l'Apostolo: *qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt*: e siccome prova l'Angelico Dottor S. Tommaso nella 2. 2. q. q. 104., e 105. *Peccatum mortale est*, dice il Santo nell'Artic. 1. del secondo luogo citato: *quod contrariatur charitati, per quam est spiritualis vita. Exigit autem charitas Dei, ut ejus mandatis obediamus* .... *In præceptis autem Divinis continetur, quod etiam Superioribus obediatur. Et ideo etiam inobedientia, qua quis inobediens est præceptis Superiorum, est peccatum mortale, quasi Divinæ dilectioni centrarium, secundum illud ad Rom. 13.: qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit &c.*
Il sommo Pontefice, Pastore Sovrano della Chiesa, e legittimo Superiore de' Fedeli pubblica una Costituzione Apostolica, comanda che ognuno vi si sottometta: La Chiesa Universale l'accetta: e di più nella Francia vien fatta *Legge di Stato*. Come dunque potranno scusarsi da grave, e mortale peccato

to coloro, che ricusano d'accettarla, che vi resistono, che vi si oppongono, che negano in somma di prestarle la dovuta soggezione? Se pecca gravemente colui, che nega di soggettarsi ad una legge intimata dal suo legittimo temporale Sovrano, come non peccherà gravemente chi rifiuta di soggettarsi alla legge del suo legittimo Superiore spirituale, e ad una legge già accettata da tutta la Repubblica Ecclesiastica? Non si avverano quì le parole dell'Apostolo, che questi tali, resistendo *potestatibus sublimioribus*, *Dei ordinationi resistunt*, & *ipsi sibi damnationem acquirunt*? Che è quanto per appunto esprime il nostro S. Padre con dire *tanta est in Ecclesia Dei Auctoritas &c. ut nemo Fidelium possit absque salutis æternæ discrimine a debita erga ipsam subjectione se se subducere, aut eidem ullo modo refragari*. (*a*)

(a) *L'Autore del* Peccato Imagin. *su questa conseguenza scrive così p.* 307. " *La proposizione è*
" *falsa nella sua applicazione. Imperocchè quand'*
" *anche fosse vero, che la Bolla sia stata ricevu-*
" *ta da per tutto, non ne seguirebbe, che nessu-*
" *no de' Fedeli potesse far difficoltà di soggettar-*
" *visi, senza esporre a pericolo la sua eterna sa-*
" *lute. Quante ragioni scusabili, innocenti, o an-*
" *che legittime possono far disparire queste idee di*
" *delitto! Il Breve stesso non accorda, che questo*
" *peccato dipenda principalmente dalle disposizio-*
" *ni dell'animo? Or quante circostanze nell' af-*
" *fare della Bolla possono concorrere a rendere in-*
" *nocenti le disposizioni interne dei non sommessi*
" *ec.?* " *Ma egli confonde ciò, ch'è peccato mortale di sua natura, e* per se, *come dicono i Scolastici, con ciò, che può* per accidente *scusare dal peccato. L' opposizione alla Bolla intimata da*

§. III.

Rifiuto de' Sacramenti ai pubblici, e notorj refrattarj alla Bolla.

IX. Dalla premessa proposizione il Santo Padre deduce una conseguenza, che non può essere più naturale, e legittima. I Refrattarj alla Bolla essendo colpevoli d' un grave mortale peccato di disubbidienza, e sommissione ai legittimi loro Superiori, si rendono indegni di partecipare in questo stato dell' Eucaristica Mensa: e perchè la controversia proposta versava sui Refrattarj pubblici, e notorj, che chiedevano il Sacro Viatico, perciò risolve, che a questi tali senza veruna esitanza non si debba accordarlo per la regola generale, ch' esclude dalla Sacra Mensa i pubblici, e notorj peccatori. *Hinc porro consequitur, ut in ea, quæ exorta est controversia, utrum hujusmodi refractariis Sanctissimum Corporis Christi Viaticum expetentibus denegari debeat, sine ulla exitatione respondendum sit, quoties prædictæ Constitutioni publice, & notorie refractarii sint, denegandum eis esse, ex generali nimirum regula, quæ vetat publicum atque notorium peccatorem ad Eucharisticæ Communionis participationem admitti, sive eam publice, sive privatim requirat.* Nulla di più vero, di più giu-

---

un legittimo Superiore, è un peccato di disubbidienza per se stesso, o di sua natura mortale, *siccome abbiam detto con San Tommaso, anzi colla Divina Scrittura; e di questo parla il Santo Padre. Se poi possano darsi circostanze, o ragioni, che diminuiscano la gravità di tal peccato, o anche la tolgano del tutto; questa è un' altra quistione, sopra cui parleremo più abbasso.*

giusto, e di più conforme ai prescritti della Chiesa, e della Teologia. Il Refrattario alla Bolla è un peccatore, poichè tale il costituisce la volontaria, e deliberata sua disubbidienza al legittimo Superiore, e indegno per conseguenza di ricevere in tale stato il Diviniſſimo Corpo di Cristo. Se questo suo peccato sia segreto, ed occulto, pecca egli bensì chiedendo, e mangiando il Divin pane, e, come dice l'Apostolo, si fa reo del Corpo, e Sangue del Signore, e mangia egli stesso il suo giudizio: ma il Sacro Ministro, tutto che sia consapevole del suo reato, non può negarglielo, quando pubblicamente lo chiegga. Allora nè può, nè deve concederglielo, quando pubblico, e notorio sia il suo peccato, comunque, o privatamente, o pubblicamente lo ricerchi. *Circa peccatores*, dice l'Angelico dietro la tradizione de' Padri, e della Chiesa (*a*), *distinguendum est. Quidam enim sunt occulti: quidam vero manifesti, scilicet per evidentiam facti, sicut publici usurarii, aut pubblici raptores, vel etiam per aliquod judicium Ecclesiasticum, aut sæculare. Manifestis ergo peccatoribus non debet, etiam petentibus, Sacra Communio dari*: e lo conferma coll' autorità di S. Cipriano, che così scrive nell'*Epist.* 10.: " pro dilectione tua consulendum me existimasti, quid mihi videatur
" de histrionibus, & Mago illo, qui apud vos
" constitutus adhuc in artis suæ dedecore perse-
" verat; an talibus Sacra Communio cum ceteris
" Christianis debeat dari? Puto, nec Majestati
" Divinæ, nec evangelicæ disciplinæ congruere,
" ut pudor, & honor Ecclesiæ tam turpi, & in-
" fami contagione foedetur. " Questo istesso comprovar io potrei col testimonio di cinquanta, e cento Rituali sì antichi, come moderni, e colle sentenze d'innumerabili accreditati Teologi; se la

(a) 3. *p.* *q.* 80. *art.* 3.

cosa non fosse troppo chiara, e sossrisse qualche difficoltà la decisione Pontificia.

X. Nulla sapendo opporre contro questa parte del *Breve*, che apparenza avesse di verità, l' Autore de l'*Esprit* ha avanzato a capriccio una falsità manifesta. Egli si è infinito, che 'l Sommo Pontefice, seguendo i sentimenti dei Prelati dell' Assemblea del Clero Gallicano, parli quì di un peccato pubblico, e notorio di Eresia, che attribuisca ai Refrattarj alla Bolla: e quindi si mette a difendergli, e purgarli da questa taccia ignominiosa. " Questi, dice pag. 7., senza errar nella „ fede non anno altra colpa, che di non essere „ sommessi ad una Bolla, ch' è un capo d' opera „ d'indeterminazione. Ma quando questa Bolla „ capace fosse di fissare la credenza, che se ne „ può conchiudere contro di quelli, la cui fede „ è pura? " E a tal fine mette in campo quanto ha operato Sua Santità a difesa della Dottrina del Cardinal Noris, di Berti, e Belleli, con che dice *ha convinto tutti i spiriti giudiziosi, che gliOpponenti alla Bolla anno una fede pura, e senza macchia, giacchè essi assicurano con tutte le forze loro, e altamente si protestano di non tenere altra Dottrina, che* l' *insegnata da quei Teologi*: e per tal guisa varie altre cose va ripetendo per dimostrare, che non possono annoverarsi tra gli Eretici. Ma questa osservazione del nostro Autore a che serve mai quì? Non si e trattato nè presso il Santo Padre, nè presso l' Assemblea di Francia del peccato di Eresia; ma del peccato di disubbidienza, certamente gravissimo. In tutto il testo del Santo Padre, già riferito, e in tutto il rimanente della sua lettera v' ha ombra, o vestigio, onde ricavarne, che agli Opponenti attribuisca il peccato di Eresia? E i Prelati medesimi dell' Assemblea, che ricorsero al Papa per lume, e direzione delle loro condotte, anno detta una parola, o fat-

o fatto alcun cenno di questo delitto, o ne' *sieci*, o negli *otto* Articoli, che proposero? A che dunque fingersi a talento un nimico per vibrar contra di esso i suoi colpi? A che impugnare lo scudo per difendere gli Opponenti da un' accusa, che non è loro apposta nè dal Papa, ne dai Prelati? La colpa, che vien loro meritamente imputata, e colpa per se stessa grave, e mortale, è la loro disubbidienza, il loro orgoglio, la lor presunzione di resistere, e di opporsi ad una *Costituzione Apostolica*, e di già ricevuta in tutta la Chiesa: e se tal colpa sia pubblica, e notoria, gli costituisce peccatori pubblici, e notorj, e indegni per conseguenza di essere ammessi alla Sacra Mensa (*a*). Del resto per quanto spetta il reato di Eresia ne parleremo in altro luogo.

 §. III.

(a) *Frivolo, e vano è ciò, che quì dice l' Autore per iscusare la propria, e l' altrui non soggezione alla Bolla, che sia* un capo d' Opera d' indeterminazione; *volendo significare con questo non potersi sapere nè il senso preciso, in cui furono le* 101. proposizioni *proscritte, nè la censura, o qualificazione, che a ciascheduna di esse conviene. Imperocchè se non possono esso, e gli altri socj suoi rilevar di quelle il senso preciso, accettino dunque la Bolla nel senso, in cui l' ha accettata la Chiesa, che infallibilmente è un senso Cattolico, e in nulla discordante dalle Dottrine di S. Agostino, di S. Tommaso, e delle Cattoliche Scuole, siccome tante volte han dichiarato i Sommi Pontefici. Se non possono sapere precisamente, qual censura delle venti, e più, che leggonsi nella Bolla, debbasi dare ad ogni proposizione, se di* malsonante, *se di* scandalosa, *se di* sospetta di errore *ec. Basta, ch' essi accordino, che tutte ne meritano qualcheduna considerate nel senso inteso dai*

XII. Abbenchè nella Francia, generalmente parlando, altra *notorietà* non si ammetta dai Parlamenti, che l'accennata, cioè la *notorietà di diritto*; nulladimeno convengono gli Autori stessi Francesi, che nelle Chiese di quel Reame, siccome in tutte l'altre, si riconosca, e si ammetta, anzi debbasi ammettere l'altra *notorietà*, che si appella di *fatto*, *notorietas facti*: quando tali circostanze vi concorrano, che la riducano ad una *evidenza di fatto*: e di tal sorta sono i casi specificati in seguito dal Santo Padre rispetto ai Refrattarj della Bolla. Laonde in terzo luogo annovera tra i *Refrattarj notorj* coloro, che da se stessi, senza esserne provocati, o richiesti, nel tempo medesimo, che sono per ricevere il Sacro Viatico, spontaneamente dichiarano la propria disubbidienza, e contumacia contro la Bolla: *vel eo tempore, quo Sacrum Viaticum suscepturi sunt, propriam inobedientiam, & contumaciam sponte profitentur*. Questa è un' *evidenza di fatto*, la quale ed è assai più lampante, e tutt'insieme più sicura della stessa *notorietà di diritto*, in cui talvolta può succedere qualche sbaglio. E quì è ben degna di osservazione quella parola *sponte*, con che il Papa saggiamente prescrive, che non debbansi dai Sagri Ministri con interrogazioni, o dimande non necessarie, su tal suggetto vessare, o inquietare i Moribondi. Il fare simili dimande, e ricerche a chi specialmente si trova vicino a morte, è contro il costume, e le regole praticate in tutta la Chiesa: e il Sacerdote dee contenersi nel ben eseguire ciò, che prescrivono i Sacri Rituali in ordine a tali persone, nè estendersi di proprio capo ad interrogazioni, o richieste, che non si esigono da quelli, nè necessarie si credono: altrimenti, come ognun vede, potrebbero tali dimande moltiplicarsi all'infinito: e siccome questi giudica suo dovere di ricercare dall'infermo, se

abbia

abbia accettata la Costituzione *Unigenitus*, così un altro potrebbe dimandare, se abbia accettata la Costituzione *Ex illa die*: un'altro la Bolla, *Omnium sollicitudinum*: e così senza fine.

XIII. La quarta specie di Refrattarj pubblici, e Notorj notata nel *Breve*, è quella, che a primo aspetto sembra lasciare pel rifiuto de' Sacramenti una carriera più libera alle volontà arbitrarie de' Sacri Ministri, le quali sono l'origine, e la cagione di grandi abusi, e disordini. Ma chiunque si porrà ad esaminare con attenzione, e buona fede le proposizioni, e i termini del Testo Pontificio, vedrà, che l' Santo Padre con gran saggezza ha caratterizzata talmente, e circostanziata codesta *notorietà*, che poi in fine viene a ridursi all'*evidenza di fatto*. Riuniamo quivi le differenti circostanze, che devono, secondo il Breve, concorrere, affinchè il rifiuto de' Sacramenti sia giusto, e legittimo. La prima è, che sappiasi con evidenza, che abbia taluno nel corso di sua vita commesso qualche atto manifestamente opposto al rispetto dovuto alla Bolla: *qui in anteactæ vitæ decursu aliquid evidenter commisisse noscuntur manifeste oppositum venerationi, obsequio, & obedientiæ eidem Constitutioni debitæ*. La seconda: deve ancora constare, ch' ei moralmente perseveri in questo atto di contumacia, disubbidienza, o contraddizione alla Bolla, cosicchè non siavi motivo alcuno di credere, che siasi ravveduto, che abbia ritrattato, o rivocato, o disapprovato quant' egli fece: *in eoque facto moraliter perseverare*. La terza finalmente, che tutto ciò noto sia, e manifesto, dimanierachè non sia per anco cessato lo scandalo pubblico, che quindi è derivato: *quod ita vulgò cognitum est, ut publicum scandalum inde exortum non adhuc cessaverit*. Nulla di più giudizioso, e alla verità più conforme potea stabilirsi per impedire gli abusi gravissimi, che nascono dal

lascia-

lasciare in arbitrio di ognuno il giudizio della *notorietà di fatto*. Quando tutte, e trè le prescritte circostanze nel caso nostro concorrano, allora la certezza della *notorietà*, che quinci ne risulta, ella è equivalente alla certezza della *notorietà giuridica*, o all'*evidenza di fatto*, le quali, secondo le regole assegnate dai Sacri Canoni, e dalle leggi politiche, costituiscono alcuno un delinquente pubblico, e notorio, che merita di essere punito colle pene, o Ecclesiastiche, o Civili, o dall'une insieme, e dall'altre. *In his enim casibus*, son parole dell'Enciclica, *eadem omnino adest certitudo, quæ habetur de iis factis, super quibus judex sententiam tulit, vel saltem alia suppetit moralis certitudo prædictæ similis, & æquipollens*. La decisione è sì giusta, e sì ben fondata, che i tre mentovati Autori Franzesi nulla han saputo produrre in contrario, se non qualche cavillazione su i termini non ben intesi, o spiegati, della quale non dee farsene conto veruno. Ma dessa condanna lo sciagurato Scrittore dell' *infame Lettera*, che sul fondamento dell'autorità di alcuni Teologi, de quali anche ha travisato il legittimo sentimento, ha preteso nel *quarto quesito* di stabilire il rifiuto de' Sacramenti sopra d' un piano sconosciuto da tutta l' antichità, e riprovato dalle leggi Ecclesiastiche, e Civili. Ma di ciò diffusamente a suo luogo.

§. V.

Caratteri necessarj per discernere la notorietà del fatto, di cui si tratta, dagli altri.

XIV. Quì è dove, Carissimo Amico, tutti, e trè gli Autori Francesi anno preso un grande abbaglio nell' intelligenza del *Breve* del nostro Sapientissimo Pontefice, e preteso perciò di ritrovare

re contraddizione ne' detti suoi, e fondare un discorso totalmente alieno dalla sua mente, e dalla verità. Trascriviamo le parole del *Breve* prima di confutargli: *in quo tamen præ oculis habenda est differentia, quæ intercedit inter notorium illud, quo merum aliquod factum deprehenditur, cujus facti reatus in ipsa sola externa actione consistit, ut est notorietas Usurarii, aut concubinarii; & aliud notorii genus, quo externa illa facta notari contingit, quorum reatus ab interna ETIAM animi dispositione PLURIMUM pendet: de quo quidem notorii genere nunc agitur. Alterum enim illud gravibus sane probationibus evinci debet: sed alterum gravioribus, certioribusque argumentis probari oportebit.* Che ne ricavano da questo testo gli Autori accennati? Che per sentimento del Papa la sola opposizione alla Bolla, comecchè volontaria, e deliberata, non sia per se stessa peccato, contro quello, che aveva stabilito da prima: ma che solo divenga peccato a motivo di qualche disposizione dell'animo, estranea, e diversa dalla volontaria, e deliberata opposizione alla Bolla, la quale la corrompa, e la renda malvagia. Laonde ne inferiscono, che quand' anche fosse notorio, o *notorietate juris*, o *evidentia facti*, che qualcuno si oppone deliberatamente alla Bolla, la mera sua opposizione, o resistenza non basti a costituirlo pubblico, e notorio peccatore; ma inoltre richiedasi, che sia pur notoria quella rea disposizione, che lo muove a contradirvi, o resistervi. Questo è, nè altro può essere, il senso delle loro parole, atteso tutto il loro discorso, e la contraddizione, che di ritrovare pretendono ne' detti di Sua Santità (a). Ma questa è una prava, e stravolta in-

(a) *L' Autor della* Quest. import. *così scrive p. 6.* „ *L' usure, e le concubinage sont des crimes de* „ *leur nature. L' opposition a la Bulle n' est pas cri-*

intelligenza della mente, e delle parole del nostro S. Padre. Tanto è lungi, ch'ei punto si contraddica nelle sue decisioni, che anzi dagli stessi termini della sua dottrina ne apparisce la perfetta consonanza: e l'avrebbero certamente quegli Autori veduta, se la passione, o l'impegno non avesse loro annebbiata la vista, o lasciato meglio riflettere su quelle due voci *etiam*, e *plurimum*, ch' esposte si leggono nella stessa regola. Il Santo Padre ha detto, e ha detto benissimo, che bisogna distinguere due generi di peccati, che possono divenire pubblici, e notori: altro, che consiste nella sola azione esteriore sensibile, e crassa, e che però facilmente discernersi, *cujus facti reatus in ipsa sola externa actione consistit*, siccome e il peccato dell'Usurario, e del Concubinario, *ut est notorietas Usurarii, & Concubinarii*, che ferisce facilmente la vista, nè ammette ignoranza, che possa scusarlo: altro, la notizia della cui pravità dipende *ancor molto* dalla notizia dell'interna disposizione dell'animo di chi lo commette: *& aliud notorii genus, quo externa illa facta notari contingit, quorum reatus ab interna etiam animi dispositione plurimum pendet*. Laonde suppone, che l'uno, e l'altro fatto esteriore sia per se stesso, o, come dicon le Scuole, *objective* peccato, e peccato mortale, e da questa parte vadano entrambi

del

---

criminelle par elle meme ec. e pag. 7. pour etre „ en droit de traiter un homne de pecheur pu„ blic, a titre d'Opposant a la Bulle, deux cho„ ses sont absolument necessaires, outre la noto„ riete de son Opposition. Il faut tout à la fois & qu' une disposition criminelle soit le principe de cette opposition, & qu' il y ait une vraie notorietè sur cette disposition criminelle, ec.: " *e così dicon gli altri due, de' quali mi dispenso dal riferire le parole.*

del pari. Ma non si può dire lo stesso, se li consideriamo l'uno, e l'altro *subjective*, riguardo al soggetto, che li commette. Per avere certezza di un peccato del primo genere, basta, che abbiamo certezza dell' atto esteriore, imperocchè nulla essendo, che possa escusare la sua reità, colla certezza dell'atto si ha parimente la certezza del peccato. Ma non è così degli atti del secondo genere, che possono ammettere scuse, o ragioni, dalle quali viene o diminuito, o tolto il formale reato. Per giudicare con fondamento del reato lor *subbiettivo*, convien attendere eziandio alla disposizione dell'animo, da cui l'atto esterno procede: sendo che può succedere, che la disposizione dell' animo sia o innocente, o in qualche modo scusabile. Laonde, se anche divenga bastantemente notoria l'esterna azione, questa ad ogni modo non basta a costituirlo pubblico, e notorio peccatore, quando non sia altresì bastantemente notoria la rea disposizione dell'animo. Mi spiegherò con quello stesso esempio, di cui servesi, come che ad altro proposito, l' Autore della *Quest. import.*, ed ha una grandissima affinità col caso nostro. Siavi un figliuolo disubbidiente, e contumace al proprio Genitore. La disubbidienza, siccome abbiam detto, *objective*, e di sua natura è peccato mortale, perchè è contro l'ordine stabilito da Dio. Tuttavia possono darsi ragioni, per cui il figlio non obbedendo in questo, o in quel caso, ed opponendosi ai voleri del Padre, non pecchi, o almeno sia scusato da grave peccato: per esempio, se giudicasse, per errore invincibile, che il Padre non potesse comandargli la tale, o tal cosa, se credesse di aggravare la sua coscienza coll'eseguirla ec. In tal caso la sua disubbidienza non nascerebbe, da una rea disposizione di animo, ma da un'altra cagione, che per errore invincibile non lo costituisce peccatore: onde, se anche sia pubblico, e noto-

notorio l' atto esterno della sua disubbidienza, non per questo solo deve dirsi peccatore notorio. Allora soltanto potrà giudicarsi tale, quando per un concorso di varie circostanze si renda pubblica, e notoria la rea disposizione dell'animo suo, che lo muove a resistere, e disubbidire a colui, cui è tenuto prestare soggezione, e ubbidienza. E lo stesso può dirsi a proporzione di chi abbia pubblicamente profferita una proposizione non esattamente Cattolica, e di altri simiglievoli casi, la di cui malizia non è sì evidente, come ne' casi di un pubblico *Usurario*, o *concubinario*, che diventano facilmente notorj, è non ammettono scusa alcuna legittima, che possa giustificarli nè dinanzi a Dio, nè dinanzi agli Uomini.

XV. Da ciò potrete raccogliere, Amico, con quanta avvedutezza abbia soggiunte il S. Padre quelle parole: *Alterum illud* (notorii genus) *gravibus sane probationibus evinci debet: sed alterum gravioribus, certioribusque argumentis probari oportebit.* Quando anche si tratta di peccati materiali, e grossolani, che *facile incurrunt in oculos*, si deve avere grande avvertenza nel formar giudizio della loro *notorietà*: poichè alle volte succede, che *notorj* da taluno si pensano, mentre in effetto realmente nol sono. Per tal motivo Papa Alessandro III. consultato da un Vescovo, se deferire dovesse alle appellazioni fatte da certuni, che si giudicavano pubblici adulteri, e percussori di Chierici, rispose di nò: ma aggiunse incontanente, che bisognava usar ben attenzione per non prendere abbaglio intorno la loro notorietà: *quum multa* (*a*) *dicantur notoria, quæ non sunt, providere debes, ne quod dubium est, pro notorio videaris habere.* E questo avverte il celebre Panormitano nel suo Commentario del detto Testo num. 2.: *Nota*, dice, *non esse*

(a) *C. Consul extra. de Appel.*

esse de facili procedendum super aliquo tanquam notorio: quia multa dicuntur notoria, quæ non sunt: quia notorium non facile comprehenditur sensu corporis, sed judicio boni intellectus: adeoque etiam periti titubant, an, & quando factum dicatur notorium. Unde alibi dicit Glossa: de notorio loquimur, & quid sit notorium, ignoramus. E ben con ragione; poiche, se il *notorio*, secondo i Giuristi, deve avere tai caratteri chiari, e manifesti, *quod non possit aliqua tergiversatione celari, aut alio modo juris suffragio excusari*, ognuno ben vede, non esser frequenti quei casi, che non possano in qualche guisa celarsi, o con qualche apparente pretesto scusarsi. Per questo nel Rituale di *Meaux*, stampato l'anno 1738., e in quello di *Eureux* dell' anno 1741. si prescrive ai Curati, che debbano aver gran cautela, e circospezione nel negare i Sacramenti a quegli stessi, che si credono pubblici Usuraj, o Concubinarj, quando pubblicamente li chiedono, per la difficoltà, che v'è di ben discernere anche in questi la verace notorietà del loro peccato. Che però con gran ragione ebbe a dire il nostro Santo Padre, che eziandio la *notorietà* di tal sortà di peccatori *gravibus sane probationibus evinci debet*.

XVI. Ma se tanta avvertenza usar ci conviene, trattandosi ancora della *notorietà* di fatti grossolani, e sensibili, e che da se stessi si manifestano; quanto maggiore dovrà ella essere di quei favellando, che molto dipendono dalle interne disposizioni dell' animo, le quali sfuggono la vista, e difficilmente si rendono palesi, e palesi d' una maniera, che *non possint aliqua tergiversatione celari, aut alio modo juris suffragio excusari*? Sarà certamente necessario, che la notorietà di codesti fatti *gravioribus*, come dice Sua Santità, *certioribusque argumentis probetur*. Un grave moderno Canonista (a), parlando

(a) *Zipeo Anal. jur. de Sent. Excom.*

do de' pubblici percussori di Chierici, osserva, che per essere qualcuno notoriamente scomunicato, ed escluso perciò dai Sacramenti, non basta, che sia notoria la percussione; ma deve inoltre essere anche notoria l'ingiustizia della medesima, *notoriam non tantum debere esse ex facto percussionem, sed & ipsam injuriam*. Imperocchè può darsi, che abbia percosso il Chierico per sua necessaria difesa, o ignorando, che fosse Chierico, o trasportato da un subitaneo movimento, che prevenne l'uso della ragione. Se dunque riguardo d'un fatto, che per altro è assai sensibile, tanto ricercasi per una notorietà, che indegno lo renda della Comunione dei Fedeli, e de' Sacramenti della Chiesa; molto più sarà di bisogno per la notorietà d'altri fatti, che sono men sensibili, e materiali, e molto *più gravi*, *e più certi* dovranno essere gli argomenti, che cospirino a *comprovarla*, sicchè possa giustamente negarsi la Sacra Comunione a chi pubblicamente la dimanda. Per tal guisa venendo al caso, di cui si tratta, per la notorietà d'un fatto, onde possa negarsi agli Opponenti alla Bolla il Sacro Viatico, che dimandano, sarà duopo, che consti, e sia pubblica non solamente la loro Opposizione, ma eziandio la prava disposizione dell'animo, che gli muove ad opporsi: stante che può darsi, che il principio movente ad un tal'atto non sia già o 'l rifiuto di soggettarsi alla Chiesa, o ai loro Superiori legittimi, o uno spirito di arroganza, o di orgoglio, onde si persuadano di meglio intendere le verità Cattoliche, che tutto il Corpo de' Sacri Pastori ec.: ma qualche altro principio, per le circostanze, che l'accompagnano, o innocente, o almeno scusabile: per cagione di esempio: possono alcuni men periti, e versati nelle materie darsi a credere, che la Chiesa non abbia parlato ancora a sufficienza sulla Bolla, o non siavi per essa il comune consenso della medesima,

 o non

o, non sia stata da essa accettata: e tanto più possono entrare in tal persuasione, mentre sentono ciò ripetersi continuamente da persone da loro riputate e dotte, e pie. Possono altri apprendere, che la Bolla sia di pregiudizio a certe preziose verità, approvate in tutta la Chiesa, e che favorisca errori manifesti: e l'uso, o abuso continuo, che della Bolla e fanno certuni, possono confermargli nei vani loro timori; poichè odono da loro tutto giorno dirsi, e ridirsi, che la Bolla abbia canonizzate le dottrine Moliniane, e le massime della Morale rilassata, e condannate le dottrine di Sant'Agostino, e di S. Tommaso, dai Concilj, dai Pontefici, e da tutto il Mondo Cattolico venerate. Possono ancora altri per simile errore esser prevenuti, che 'l Papa sia stato dagli artificj di alcuni ingannato nelle materie di certi fatti concernenti la Bolla: e così discorrendo. Si aggiungano le diverse condizioni di persone semplici, idiote, ignoranti, che per la loro professione, e talento sono fuori della portata di aver la nozione di Bolla, e Costituzione: lo stato de' Contadini, Artigiani, Soldati, e Donniciuole in moltissime congiunture, a quante prevenzioni per errore è esposto! Ma si dirà mai, che tali errori non possano essere, rispetto almeno di molti, in qualche modo innocenti, o scusabili? Si pretenderà, che la loro ignoranza non possa essere *invincibile*: mentr' è di cose, che non appartengono al loro stato? Ma se si ammetta *ignoranza invincibile*, come pare, che debbasi ammettere, almeno in una gran parte, e forse nella maggiore di essi, ecco tolta dall'animo quella *rea disposizione*, da cui dipende il reato *subbiettivo* della opposizione, o non sommissione alla Bolla: poichè una tale ignoranza, a detta di S. Tommaso, e di tutti i Teologi, *causat involuntarium*, senza il quale non v'ha eccato: e per legittima conseguenza ecco tolta

ezian-

eziandio la notorietà del reato, che poteva coſtituirgli pubblici peccatori. In fatti ſi ſono mai riſguardati come Sciſmatici, e pubblici Peccatori i Franceſi, che nel Secolo ottavo per un'errore, o innocente, o ſcuſabile ricuſarono di accettare i Decreti del ſettimo Concilio Generale, e ſecondo Niceno, in ordine al culto delle Sacre Imagini? S' è mai conſiderato come indegno de' Sacramenti il Ven. Card. Bellarmino con altri Teologi, che anno creduta ingiuſta per errore di fatto certa condanna, pubblicata dal ſeſto Concilio Ecumenico? O furono indegni de' Sacramenti tutti i Padri del ſeſto Concilio, che, ſecondo il ſentimento del medeſimo Bellarmino, per errore di fatto s' avviſarono di pubblicare la detta Cenſura? Non già certamente; perchè ſi preſume, che la reſiſtenza, ovvero oppoſizione di queſti, e di altri non naſceſſe da una perverſa diſpoſizione di animo, ma da altri innocenti princìpj, o da errore, ed ignoranza invincibile. Perchè dunque non ſi potrà, e non ſi dovrà preſumere lo ſteſſo di molti almeno tra gli opponenti alla Bolla?

XVII. Che ſe pur anche l'oppoſizione di alcuni provenga da errore, o *ignoranza vincibile*, queſta, è vero, non gli fa eſenti da colpa; ma nondimeno quanti Theologi credono, che l' ignoranza tolga la *pertinacia dell' animo*, che coſtituiſce principalmente la *rea diſpoſizione* di chi ricuſa di ſottometterſi ai voleri del legittimo ſuo Superiore! Onde anche per queſta parte, ſecondo eſſi, viene a ceſſare, od a ſcemarſi di molto quel peccato, ch' eſſerre dovrebbe l' oggetto della pubblica notorietà: Perchè in tal caſo ſarebbe bensì notoria la ſua oppoſizione alla Bolla: ma notoria non ſarebbe quella prava diſpoſizione, che la corrompe, e la rende una formale contumace diſubbidienza. Ma laſciando d' inſiſtere ſu queſta ignoranza *vincibile*, ſopra cui ſarebbero da farſi più oſ-

fervazioni, che neceffarie non fono all'intento noftro: non devono tutti convenire, che, parlando generalmente, non fia di tutti il ben difcernere, e l'afficurarfi, quando fiano malvagie le interne difpofizioni dell'animo, donde nafce l'oppofizione alla Bolla, e quando nò, ma o innocenti, o fcufabili almeno da colpa mortale? E molto più il difcernere, e l'afficurarfi della notorietà d'un tal fatto, cofìcchè fi poffa giuftamente rifiutare il Sacro Viatico agli Opponenti, che lo dimandano in pubblico? Per quefto il Santo Padre con gran ragione ebbe a dire, che la notorietà di tai fatti *gravioribus, atque certioribus argumentis probari oportebit*.

§. VI.

Confeguenza, che rifulta dalla regola ftabilita.

XVIII. Se la regola ftabilita dal noftro Santo Padre è certiffima, ed incontraftabile, come tal'è fuor d'ogni dubbio, che altro ne dobbiamo raccogliere, fe non fe quello appunto, ch'ei ne raccolfe, ed efpreffe colle parole, che feguono nella fua *Lettera Enciclica*. *Ea vero, quam fupra innuimus, certitudo minime adeffe dicenda eft in aliis cafibus, in quibus crimen nititur conjecturis, præfumptionibus, incertifque vocibus, quæ originem fuam plerumque debent hominibus aut malo animo affectis, aut qui præjudicatis opinionibus, vel partium ftudiis ducuntur: quibus dum fides habetur, fatis compertum eft tum præteritorum temporum, tum ætatis noftræ experientia, quot modis homines errare, & falli, ac in trafverfum agi contingat.* Il Santo Padre con quefte parole prefcrive ai Sacri Miniftri, che nei rifiuti del Sacro Viatico agl'infermi, che lo dimandano, non fi appoggino

fopra

ſopra ſemplici congetture, ſopra ſoſpetti vaghi, ſopra rumori incerti. Egli riprova le perſone mal intenzionate, che ſi laſciano preoccupare la mente da falſo zelo, da'pregiudizj; da prevenzioni verſo le ſentenze della loro ſcuola, da ſoverchia premura di ſoſtenere il loro partito, e da ſimili altri principj, che ſono l'origine funeſta d'infiniti errori, ed inganni. Queſte regole, dice l'Autore del *Peccato Imaginario* pag. 336. *ſono belliſſime*: ma non ſolamente ſono belliſſime, ma ancora ſolidiſſime, e fondate ſulla diſciplina della Chieſa, e ſulle maſſime dell'equità, e della ragione: e noi vedremo nell'Eſame del *Quarto Queſito* dell'Autore dell'*infame lettera*, che ha preteſo di roderle con dente maligno, e avvelenato dalla paſſione, qual ſia la ſua ignoranza, e temerità nel volerne ſoſtituire dell'altre ignote, anzi riprovate da tutte le leggi Eccleſiaſtiche, e Civili, pei gravi ſconcerti, e diſordini, che ne ſeguirebbono. Qualora per formar giudizio della notorietà del fatto, e per rifiutare i Sacramenti a chi pubblicamente li chiede, non ci atteniamo ad una certezza, almeno morale, della medeſima; ma diaſi luogo alle ſole congetture, preſunzioni, rumori, ſoſpetti; a quanti sbagli, ed errori ſi viene ad aprire una larghiſſima porta! Quanti innocenti ſaranno trattati da pubblici Peccatori, e puniti colle pene ſpirituali, e temporali, che non anno meritato! Quanti diſordini è neceſſario, che ſuccedano nello Stato, e nella Criſtiana Repubblica! Noi gli abbiamo veduti, Cariſſimo Amico, codeſti diſordini, e turbolenze, e compianti con amare lagrime nel fioritiſſimo Regno della Francia. Uno dei più impegnati Difenſori della Bolla, cioè Monſignor Languet, Arciveſcovo di Sens, aveva detto in una ſua Lettera dei 14. *Luglio* 1740. ſcritta a *M. de la Fare*, *che la maggior diſgrazia, che arrivar poteſſe al Reame, ed alla Chieſa di Fran-*

 cia,

cia, ſarebbe lo ſpingere tant' oltre le coſe di rifiutare la Sacra Comunione agli Appellanti, e che tal ſeparazione preteſa da Monſignor Veſcovo di Laon, non era ſecondo lo ſpirito, e le maſſime di Sant' Agoſtino, e tendeva a precipitare la Francia in abiſſi, donde nòn ſarebbeſi più trovata l' uſcita. Prevedeva il prudente Arciveſcovo, che coll'aprire queſta ſtrada ſi dava luogo a prendere per regola de' rifiuti le congetture, le preſunzioni, i rumori, i ſoſpetti, donde ſarebbero nati infiniti torbidi, e ſciagure. Ma alle ſue parole non ſi preſtò orecchio da molti: e ſi volle inoltrarſi con zelo impetuoſo, e poco conſiderato fino a queſta eſtremità. Per lo meno però contentati ſi foſſero i Sacri Miniſtri di rifiutare ſoltanto i Sacramenti a coloro, ch' erano già diffamati nel pubblico per contumaci Oppoſitori, e prevaricatori dei loro doveri, o il peccato de' quali era manifeſto, e paleſe *notorietate juris*, o *evidentia facti*. Nò: s' è voluto eziandio dar luogo in queſta materia ai ſoſpetti, alle congetture, alle preſunzioni; ch' è lo ſteſſo, che rendere arbitraria la diſciplina, ed aprire un campo ſpazioſo alle calunnie, e ad ogni ſorta di delazioni, o accuſe, dettate dall'intereſſe, e dalla malignità. E quindi, aperta codeſta porta, migliaja, e migliaja di perſone ſono divenute *ſoſpette* di Gianſeniſmo, di Queſnelliſmo, di oppoſizione alla Bolla, e indegne perciò de' Sacramenti. " La Divota, dice il' Autore dell' *examen*
„ *impartial*, *pag.* 49., che recitava le ſue preghie-
„ re in lingua Franceſe, e non era aſcritta ad
„ alcuna Confraternità: Il Prete, che non dice-
„ va con voce aſſai baſſa il Canone della Meſſa:
„ la Maeſtra di Scuola ſgraziatamente imbroglia-
„ taſi col Vicario: la Dama della Parrochia, che
„ avea l'eſteriore mortificato, e penitente: tutti
„ queſti, ed altri innumerabili divennero violente-
„ mente ſoſpetti, per non dire convinti, del pec-

cato

„ cato di Gianfenifmo, " e della difubbidienza, o non fommeffione alla Bolla: e tutto il Mondo fi trovò ripieno di Gianfenifti, di opponenti, di trafgreffori delle loro obbligazioni, con una confufione indicibile, con diffenfioni, diffapori, perturbazioni, tumulti, che han lacerata quella nobiliffima Chiefa, e con eftremo cordoglio ferite le vifcere amorofe del piiffimo noftro Pontefice, e cavate tante lagrime dagli occhi fuoi, e tanti gemiti dal fuo cuore, penetrato dalla compaffione di mali sì gravi.

XIX. Ma di mali sì gravi, Amico mio Cariffimo, chi è poi la prima origine, e la principale cagione? Quegli Uomini *aut malo animo affecti, aut qui præjudicatis opinionibus, vel partium ftudiis ducuntur, quibus dum fides habetur, fatis compertum eft, tum præteritorum temporum, tum ætatis noftræ experientia, quot modis homines errare, & falli, ac in tranfverfum agi contingat*. Sono, lafciatemi pur dirlo più chiaramente, que' molti tra i Molinifti, i quali pretendono di far trionfare col mezzo della Bolla *Unigenitus* le loro dottrine, ed il loro partito. Fino da' primi giorni, che promulgata fu quella Venerabile Coftituzione, fi videro, e fi udirono le fefte, e i trionfi, ch' effi ne fecero, quafi che da effa foffero ftate autorizzate le loro opinioni fulla grazia, e fu varj punti della Morale, ed erette in dogmi di fede. Dentro l' anno fteffo, in cui pubblicoffi, ebbe a dolerfi Monfignor Vefcovo di *Metz*, che
„ nella fua Diocefi fotto le apparenze d' un zelo
„ fenza termini per le decifioni di Sua Santità,
„ v' erano perfone, che fi davano la libertà d' in-
„ terpretare a grado loro la fua Cenfura, di cui
„ effe fi facevano come uno fcudo, per foftenere
„ le novità dei loro fiftemi full' economia della
„ grazia, e per accreditare la corruzione della lo-
„ ro morale, la quale ha fempre per effi un' at-
„ trativa invincibile, malgrado il difcredito Uni-

„ versale, in cui è caduta, e i fulmini della Chiesa ;
„ da cui è stata sì di sovente, e sì solennemente per-
„ cossa. " (a) Pochi anni dopo il Cardinal di Noa-
giles attestò " di aver delle prove per le tesi pubbli-
„ che, e scritti impressi, che i Difensori della Mo-
„ rale rilassata si prevalevano apertamente della cen-
„ sura delle 101. *proposizioni* per erigere le loro novel-
„ le opinioni in dogmi di fede, come se avesse il Pa-
„ pa proscritta la dottrina di S. Agostino, e di San
„ Tommaso; e non temevano di assicurare, che la
„ Chiesa Romana autorizzava quegli errori, e rilas-
„ samenti, che ha condannati più volte, ed è cer-
„ to, che non approverà giammai. " E in una let-
tera scritta allo stesso Santo Padre Clemente XI. do-
po di avere accennato ciò, che della Costituzione
spargevano calunniosamente gli Eretici, soggiunse:
„ Ciò, che vie più sensibilmente ci affligge, è 'l ve-
„ dere, che si trovano tra noi Theologi, i quali
„ avendo più in vista gl' interessi proprj, che quei
„ della Santa Sede, e più passione per far domina-
„ re le loro opinioni, che di sostenere la gloria della
„ Chiesa, anno fatto quasi il medesimo abuso del-
„ la Costituzione. Anno avuta la temerità di pub-
„ blicare sotto il nome Venerabile della Santa Se-
„ de i medesimi errori sul dogma, sulla Morale,
„ sulla disciplina, che i Sovrani Pontefici sono sta-
„ ti obbligati di proscrivere coi più chiari contrasse-
„ gni del loro risentimento, e della loro indigna-
„ zione. " E così proseguisce a lungo a descrivere,
che difendevano tesi pubbliche, che stampavano
libri, nei quali colla Bolla alla mano combat-
tevano, e dichiaravano dannate le dottrine di
Sant' Agostino, e di San Tommaso sulla predesti-
na-

(a) *Io riporto quì l' autorità di questi, e così nel-
le seguenti Lettere di altri Soggetti, in qualità
di semplici testimonj di un fatto: nel che non può
darsi loro eccezione.*

nazione, sulla grazia per se stessa efficace, sulla differenza delle due allianze, e sopra varj altri punti di dogma, e di Morale, e sostenevano come canonizzate dalla Bolla le sentenze Moliniane; e varj errori, e opinioni lasse, da loro già adorate, e difese.

XX. Prevenuti dunque i seguaci di Molina, e della rilassata Morale da queste false idee, tutte l'altre dottrine, che alle loro si oppongono, han creduto, e credono pure tuttora, che opponganſi alla Bolla *Unigenitus*, e siano per conseguenza o Eretici, o almeno *sospetti* di eresia, e di opposizione alla Bolla quei, che le difendono. E quindi han traveduti, e travveggono innumerabili Opponenti, e Giansenisti, che spacciano francamente per tali, e però meritevoli di tutte quelle pene, e castighi, onde son puniti i Refrattarj. Senza, che io v'arrechi cento, e mille esempj, siccome potrei, di questa loro condotta *tum præteritorum temporum*, *tum ætatis nostræ*, senza che io vi presenti sotto degli occhi ciò, che han detto gli Autori della *Biblioteca*, *e del Dizionario Giansenistico* dei *Noris*, dei *Berti*, e *Belleli*: dell' Arcivescovo di Tours Monsignor di *Rastignac*, dei *Genetti*, *Serry ec.*, e di tanti, e tanti altri, fissate soltanto lo sguardo su quello, che ha scritto in questi ultimi anni di tanti buoni Cattolici il P. Zaccaria nella sua *Storia Letteraria*. Non dà egli al M. R. P. Rottigni Benedettino l'avviso, *di attenersi alle determinazioni della Santa Chiesa, ch' è la regola viva, che Gesù Cristo ci ha lasciata de' nostri sentimenti*: qui Ecclesiam non audierit, sit tibi Ethnicus, & Publicanus? Non gl'inculca, che *vorrebbe, che ben s'intendesse questa sentenza*: *perchè dove non è vera ubbidienza alla Chiesa di Dio, ivi non è, nè può essere vera carità verso Dio?* (a) Eccovi dunque, a giudizio del

(a) T. 4. p. 371.

del P. Zaccaria *un disubbidiente alla Chiesa*, e un pubblico Peccatore, che vien da lui caritatevolmente ammonito, non per altro motivo certamente, se non perchè il P. Rotigni è contrario alle Moliniane opinioni. Non ha detto, che 'l Padre Berti *insegna le stesse dottrine, che furono prima insegnate da Lutero, da Calvino, e poi da Giansenio?* (a) Eccovi a detta sua un Luterano, un Calvinista, un Giansenista, tuttocchè sia stato dichiarato Cattolico nelle sue dottrine dal nostro Santo Padre. Non ha accusato il Reverendissimo P. Migliavacca (su que' fondamenti, che voi ben sapete), *di avere scritta una Lettera piena di villanie ec. contro la Bolla* Unigenitus, *onde protestasi, che, finchè avrà fiato, non lascierà, viva Dio, di riprovare gli errori, che la Chiesa Romana riprova?* (b) Eccovi, se a lui diam retta, un pubblico, notorio contumace Opponente alla Bolla. Ma voi, Carissimo Amico, giacchè ho toccato tai punti, dovete avere ancora la sofferenza di udire un testo del lo stesso Autore contro i Domenicani di Francia, trascritto da un Tomo della sua Storia, pubblicato in questo medesimo anno 1757., donde forse meglio rileverete, quanto sia opportuna al bisogno l' avvertenza del nostro Santo Padre. Così dunque scrive *T.* 10. *p.* 455.

XXI. „ L'Anonimo (che senza dubbio è un „ Molinista), che nel 1727. rispose al Domenicano, „ Autore del *Tomismo Trionfante* " (dopo il Breve di Benedetto XIII., che approva la sentenza de'Tomisti sulle materie della Predestinazione, e della Grazia, e gli anima a sostenerla, e a difenderla) „ dopo avere nella nona lettera fatto un „ terribile novero di eccessi de'Padri Domenicani „ in materia di Appello, così soggiugne al suo Av„ versario: " *Io sono in istato di provarvi, che de'* vo-

(a) *Ivi p.* 290. (b) *T.* 9. *p.* 221.

vostri 175. *Conventi di Francia non ve n' ha* 15. *che non siano quasi interamente GUASTI. Io ho le mie memorie belle, e preparate per ciò: queste memorie sono conclusioni presso voi difese, scritti dettati nelle vostre Case, atti di appello delle vostre Comunità, sentenze date contro di voi, Pastorali di Vescovi, e Vescovi Cattolici, che vi condannano* (nella guisa, che i due Arcivescovi di Vienna, e di Sens condannarono Berti, e Belleli) *processi fatti da' Magistrati, giuridiche attestazioni di molti Vicarj Generali, e di altre persone costituite in dignità.* " E „ dopo il 1727. com' ella è ita? In grandissima „ parte si è seguito, come dianzi: e sono in ista„ to io pure di provarlo con simili documenti. „ Or diamo a tutti i Conventi 12. sole persone, „ quante secondo le Bolle ce ne dovrebbono esse„ re, qual portentoso numero di Appellanti avre„ mo noi? " Fin quì il P. Zaccaria, che poscia anche soggiugne tanto aver fatto i PP. Domenicani *per disprezzo dell' Autorità Pontificia*. Ecco dunque, se crediamo a lui, e all'altro Molinista Scrittore, un numero immenso di opponenti alla Bolla, e di peccatori notorj: ecco una pubblica accusa avanzata come certissima; e fondata su che? Su vani sospetti, su congetture ridicole, su presunzioni capricciose, in somma non in altro realmente fondata, siccome già è stato provato, che sulle Dottrine dei Domenicani vere, e Cattoliche, ma contrarie a quelle de' Moliniani: attesochè e gli Appelli di alcuni pochi sono da gran tempo affatto cessati, e nelle *Tesi*, di cui fan menzione, e *scritti* sì pubblici, che *dettati nelle case private*, non altro apparisce, se non la difesa della Predestinazione gratuita, della Grazia da se stessa efficace, o alcuna di quelle sentenze, che la Santa Sede obbligò il P. Ghezzi a confessare per Cattoliche, e ritrattare quanto avea detto in contrario. La stessa accusa, che si dà in Francia ai Domeni-

nicani, sì dà parimente ai Benedettini, agli Agostiniani, ai Padri della Congregazione dell'Oratorio, e ad altri moltissimi, sicchè compresi eziandio gli aderenti, o seguaci di queste scuole, che sono in grandissimo numero, è necessario, giusta le idee de' Molinisti, che tutta la Francia sia ripiena di Gianseniani, di Quesnelliani, di pubbici Opponenti alla Bolla, che, siccome peccatori notorj, o *sospetti*, debbonsi escludere dalla partecipazione de'Sacramenti (*a*). Che ve ne pare, Amico mio? Non sarebbe ella così, se la Chiesa fosse regolata a piacere, e talento de' Molinisti. Ma sia pur benedetto mille volte, e mille il nostro Santo Padre, che ben prevedendo i disordini, e i mali gravissimi, che quindi ne verrebbero contro la verità, e la giustizia, saggiamente avvisò, che nel formar giudizio della notorietà del peccato degli Opponenti, non si dovesse prestar credenza *hominibus aut malo animo affectis, aut qui præjudicatis opinionibus ducuntur*, per non precipitare in errori, ed abbaglj perniciosissimi alla pubblica quiete, e tranquillità.

§. VII.

Applicazione delle regole prescritte ne' casi dubbiosi.

XXI. Dopo le regole stabilite sul peccato, e sul-

(a) *Queste stesse calunnie si spargono francamente pure in Italia: e si danno a credere alla gente di buona fede: ed io posso attestare tra gli altri casi, che non sono tre anni, che un gran Cavaliere di pietà, e di merito, per le impressioni ricevute da certuni, ebbe a dire d' una rispettabile religiosa Comunità in un congresso:* que'Religiosi sono assai degni, ed esemplari, ed io loro vorrei bene, se non fossero Giansenisti.

sulla notorietà del peccato degli Opponenti alla Bolla necessaria per potersi loro rifiutare i Sacramenti, si avanza il Santo Padre a farne l' applicazione pei casi dubbiosi, e ad istruire quei Parrochi, o Ministri della Chiesa, i quali, chiamati ad amministrare 'l Sacro Viatico, per valide, e prudenti congetture stanno esitanti, e dubbiosi, se quei, che 'l dimandano, siano del numero degli Opponenti, e però debbano, o nò, conferirglielo: e prescrive per questi una regola certa da seguirsi nella pratica, *certam subnectimus agendi regulam*. Primieramente, dice, osservare si deve, se l'infermo, che chiede il Viatico, sia stato per l' avanti comunicato dal Curato della sua Parrocchia, specialmente nel tempo di Pasqua. Imperocchè, se in vita non gli fu negata la Sacra Comunione, questo servirà di argomento, per dover giudicare, che o quegli colpevoli non è di peccato, o per lo meno, che non sia stato riputato Peccatore realmente notorio: donde ne segue, che non possa negarsegli negli estremi di sua vita il Pane Eucaristico, che dimanda, purchè dopo l'ultima sua Comunione non avesse commesso qualche fallo, per cui abbia contratta la nota, e l'infamia di pubblico, e notorio peccatore, *juxta præmissa*, conforme a ciò, che s' è spiegato di sopra, parlando delle condizioni richieste per una vera, e reale notorietà.

XXII. Questa osservazione, che è giustissima, non era stata, per quanto apparisce, ben avvertita da alcuni Vescovi della Francia, e del Ceto di que' medesimi, che proposero le loro controverse questioni a Sua Santità. E però sembra, che vi fosse della contraddizione, o incoerenza nelle loro condotte; mentre non negavano, o sapevano, che non si negavano dai Curati agli Opponenti alla Bolla i Sacramenti della Chiesa in vita: e poi credevano doversegli negare nelle angustie

della morte. Attesochè, se si reputa alcuno indegno de' Sacramenti in morte, perchè, essendo medesime le circostanze, non avrà a riputarsi anche in vita? e se tale non si reputa in vita, e se gli dispensano i Sacramenti, perchè poi si potrà rifiutarglieli in morte, specialmente ordinando il primo Concilio Niceno, e la disciplina della Chiesa, che usare si debba special cura di non lasciar morire gl'Infermi senza i Sacramenti (*a*)? Io so bene, che uno di que' Prelati assai rispettabile (*b*) si è studiato in una sua *Pastorale Istruzione* di assegnare la ragione di questa differente condotta. Ma, se m'è permesso di dire con ischiettezza il mio sentimento, non mi pare, che conchiuda, e che tolga l'incoerenza. Il nostro Santo Padre, coerentissimo in tutte le sue decisioni, prescrive quanto abbiam riportato. Onde stabilisce, qual regola certa, che trattandosi di persone anche sospette di non aderire alla Bolla, se siano state ammesse alla Sacra Mensa in tempo di sanità, e nulla succeda di nuovo, non debba negarsi loro il Sacro Viatico nel tempo d'infermità, e di morte. E la ragione è evidente: poichè, qualora non si cangiano le circostanze, v' ha, tutto il fondamen-

---

(a) *Le parole del Can. 13. del Concilio Niceno son queste:* De his, qui ad exitum veniunt etiam nunc, lex antiqua, regularisque servabitur, ita ut si quis egreditur de corpore, ultimo & necessario Viatico minime privetur. Quod si desperatus, & consecutus Communionem .... iterum convaluerit, sit inter eos, qui communionem orationis tantummodo consequuntur. Generaliter autem omni cuilibet in exitu posito, & poscenti sibi Communionis gratiam tribui, Episcopus probabiliter ex oblatione dare debebit.

(b) *Monsignor Arcivescovo di Parigi.*

mento di preſumere, che almeno baſtantemente notorio non ſia il ſuo peccato: mentre ſe deſſo foſſe notorio, ſarebbe ſtato rigettato già prima dalla partecipazione del Corpo di Criſto.

La regola del Santo Padre può illuſtrarſi colla Dottrina d' un moderno Autore Franceſe dei più moderati, che mi ſia accaduto di leggere, e che in più luoghi condanna l'oſtinazione di chi ricuſa di accettare la Bolla (*a*) " Riguardo, ſcriv' egli
" *T.* 3. *p.* 143. ec. agli Opponenti alla Bolla, o
" eſſi ſono ſemplici Chierici, o Laici, ovvero Sa-
" cerdoti. Se non ſono, che ſemplici Chierici, o
" Laici, quando dopo di eſſere ſtati convinti di
" oppoſizione ec., han goduto in ſeguito de' dirit-
" ti comuni agli altri Fedeli, e ſono ſtati ammeſſi
" in pubblico alla Sacra Menſa, ſi deve preſume-
" re a favore della loro innocenza, e che abbia-
" no depoſti i primieri ſentimenti, e fatta peni-
" tenza del loro fallo: ciò, che baſta, perchè non
" ſi poſſa rifiutar loro pubblicamente la Comunio-
" ne in vita, e molto meno alla morte. Imper-
" ciocchè ſeguendo la diſciplina di tutti i Secoli,
" e le Leggi Eccleſiaſtiche, la Chieſa ha ſempre
" uſata indulgenza maggiore verſo i moribondi,
" che verſo le perſone ſane. Che ſe le perſone
" convinte ſiano Sacerdoti, o dopo di ciò anno
" eſercitate pacificamente le funzioni del loro Or-
" dine, e ſono ſtati interdetti, o ſoſpeſi. Se ſono
" rimaſi in poſſeſſo pacifico del loro ſtato, ed an-
" no continuato nell' eſercizio delle Sacre loro
" Funzioni, ſenza che uſcita ſia contro di loro
" ſentenza alcuna di proibizione, di ſoſpenſione,
" di Scomunica; non v'ha in queſto caſo il me-
" nomo preteſto per rifiutare loro alla morte il Sa-
" cro Viatico. In fatti un Sacerdote, che venga
" interdetto dalle Funzioni del ſuo Ordine, con-
" ſer-

(a) *L' Autore del* Traitè des Refus ec.

„ serva ancora nella disciplina presente il diritto
„ di pubblicamente dimandare la Comunione ec.
„ Ma se non è stato interdetto; se il suo Superio-
„ re l'ha lasciato nell'esercizio delle sue Funzio-
„ ni; se ha continuato ad offerire all' Altare il
„ Divin Sacrifizio della Messa; sarebbe un rove-
„ sciare tutte le regole, e distruggere la Polizia
„ Ecclesiastica, il rifiutargli alla morte pubblicamen-
„ te il Viatico. " Fin quì il moderno Scrittore tutto
conformemente ai prescritti del Sommo Pontefice.

XXIII. Ma come si diporterà il Parroco nel caso nostro, se gli manchi il detto fondamento di presunzione legittima? Il Papa lo dichiara nel paragrafo, che segue, in questi termini. Se concorrano, dice, contro l' Infermo presunzioni, ed indizj gravi, ed urgenti, per cui il Sacro Ministro non possa ragionevolmente deporre il suo scrupolo; allora, *remotis arbitris*, senza testimonj, convien riconvenire da solo a solo l' infermo, e con dolci, e mansuete parole, non già disputando con lui, o volendo convincerlo, rappresentargli i motivi, che rendono sospetto il tenore di sua vita, pregandolo, e scongiurandolo, che si ravveda, almeno in un tempo, da cui dipende l'eterna sua sorte, e dichiarandogli, ch'egli dal canto suo è pronto ad amministrargli il Santissimo Viatico, e che anzi glielo amministrerà per ubbidire alla Chiesa, la quale, oltre la cura di evitare i pubblici scandali, procura d'impedire l'infamia di chi non è pubblicamente riconosciuto peccatore: ma egli frattanto si guardi dal farsi reo d' un nuovo, ed orribile peccato, ricevendo indegnamente il Corpo, e Sangue del suo Signore. In una parola la condotta, che deve in questo caso tenere, il Sacro Ministro, riducesi ad una visita amorosa dell' Infermo, e ad una segreta caritatevole rimostranza su i propj doveri: premessa la quale deve abbandonarlo al giudizio di Dio, e

con-

conferirgli il Santo Viatico, che dimanda.

XXIV. Gli Autori più volte accennati del *Peccato Imaginario*, e della *Question import.*, han trovato, che ridire su questa regola. Essi la credono capace di produrre gravi sconcerti, di somministare i mezzi ad un zelo fanatico di tormentare i poveri moribondi, e dar formento agli abusi, che possono farsi della medesima. Ma tutte le meschine loro opposizioni far si potrebbono ugualmente pei casi, ne' quali è certissimo, che il Sacro Ministro deve portarsi in tal guisa, per cagion di esempio, se egli fondatamente dubitasse, o temesse, che l'infermo fosse un usurario, o che la Donna, che tiene in casa, fosse sua concubina, e simili. Non sarebbe duopo in tali casi, e la carità non l'obbligherebbe a premettere quei caritatevoli avvisi, che il Santo Padre prescrive? Perchè dunque non si potranno fare altresì trattandosi di un dubbio fondato, se l'infermo sia un Opponente alla Bolla, e però reo di grave mortale peccato di disubbidienza nel Divin Tribunale? Che poi taluni possano abusarsi della Dottrina, e lasciarsi trasportare da un zelo fanatico nell'interrogare, vessare con soverchie ricerche il moribondo; che ne segue da diò? O cosa mai può conchiudersi? L'abuso, che si fa della regola, non cangia punto la sua rettitudine: e il Santo Padre suppone, e presume, che quella stessa prudenza, e carità, ond' egli è animato, animerà parimente gli altri Sacri Ministri della Chiesa. Questa regola del nostro Sommo Pontefice tanto più rispettar si doveva dai mentovati Scrittori, ch' ella è tutta conforme a quanto fu stabilito da' Sinodi, e Rituali della Francia, dei quali eccone alcuni.

XXV. Nel Sinodo di *Langres*, tenuto l'anno 1404. si legge questo Decerto: " Si aliquis se offerat Sacerdoti ad accipiendum Corpus Christi, & Sacerdos sciat [non però per notorietà pub-

blica) illum esse excommunicatum propter ali-
„ quod forte factum, ut quia ille percussit, præ-
„ sente Sacerdote aliquem Clericum, aut Præs-
„ byterum, aut aliquid tale, vel aliud enorme
„ peccatum commisit: & Sacerdos nescit, quod
„ ille sit confessus & absolutus; in tali casu Sa-
„ cerdos *loquatur secrete* cum prædicto volente re-
„ cipere Sacramentum, & dicat: *Amice, tu scis,*
„ *quod fecisti tale quid, propter quod tu es ex-*
„ *communicatus: caveas, quid tu vis facere? Tu*
„ *enim si accipis Corpus Christi, sumes in tuam*
„ *damnationem*. Persuadeat sibi (illi), quod de-
„ sistat a perceptione Sacramenti. Quod si ille non
„ vult desistere, tunc Sacerdos sibi (illi) mini-
„ stret: quia in publicis negotiis Sacerdos non
„ debet illos excludere &c. "

XXVI. Nel Rituale di S. Omer del 1641. al titolo *de Sacramento Eucharistiæ* così prescrivesi. „ Quoad peccatores occultos attinet, opus est di-
„ stinctione. Nam si ita occulte petant, ut possit
„ iis absque ulla infamiæ nota Eucharistia dene-
„ gari, utique deneganda est. Si vero petant ita
„ publice, ut sine nota non possint præteriri,
„ utique communicandi sunt .... Ceterum *pri-*
„ *vatis admonitionibus* adniti debet Parochus, ut
„ ab illo deinceps indignæ communionis flagitio
„ deterreat. "

XXVII. Nel Rituale di Auranches del 1741. ove determinatamente si parla circa la Comunione degl'infermi, si ha questa ordinazione: " Ca-
„ vendum in primis, ne cum aliorum scandalo
„ deferatur (Sacrum Viaticum) ad publice indi-
„ gnos...... Nisi de eorum pænitentia, &
„ emendatione constet, & publico scandalo prius
„ satis fecerint. Quod quidem ut competenter
„ executioni demandetur, Ministris Eucharistiæ
„ summa cautione opus est. Unde si *Pastores ti-*
„ *meant*, ne tales peccatores impudenter, & pro-
„ terve

„ terve Sacram Communionem petant, eos *privatim*, *&* *remotis testibus* ab infando illo sacrilegio deterrere enitantur. “

XXVIII. Il Rituale di Bourges, stampato l'anno 1746. per ordine di Monsignor Cardinale de la *Rochefoucault*, dichiarasi con queste parole. “ Se un „ Curato avesse motivo di credere, che peccatori scandalosi non denunziati fossero per presentarsi alla Santa Comunione, egli procurerà di *prevenirgli*, rappresentando loro *con dolcezza*, *e carità* tutto l'orrore del passo, che meditano. „ Se tuttavia egli non possa distornargli, consulterà noi, o i nostri Vicarj Generali, quando „ abbia tempo di farlo . . . . . Altrimenti si determinerà secondo il principio, che abbiamo „ stabilito, “ cioè, che, non essendovi notorietà sufficiente, debbano comunicarsi: e le medesime regole estende eziandio alla comunione degl' infermi. Questo stesso Decreto si trova trascritto *ad litteram* nel Rituale ancora di Soissons del 1753. E da tutto ciò apparisce la consonanza ammirabile della regola, assegnata dal nostro Santo Padre, coi Decreti della Chiesa.

Conchiusione della Lettera Enciclica.

XXIX. Assegnate dal Sommo Pontefice le sodisfime, e sensatissime regole, che abbiamo fin quì descritte, e spiegate, conchiude la sua *Enciclica* con una grave esortazione ai Sacri Pastori della Francia, perchè si prevalgano ne' casi occorrenti di questo metodo con tanta maggior sicurezza, che ei nulla ha risparmiato di diligenza, e di studio sì nell'esaminare, e discutere accuratamente gli *Articoli* proposti, sì nel ponderare i sentimenti, e gli scritti de' Cardinali, e Teologi sopra di ciò consultati, sì nell'eseguire tutto ciò, ch' era bisognevole, ed implorare con ardenti voti

il lume celeste. Onde confida, che mediante il Regio favore, e la premura de Sacri Pastori nel secondare le sue mire, ed intenzioni, *nobilissimæ Galliarum Ecclesiæ &c. suum pristinum decorem retinuisse, & perturbatam ad tempus tranquillitatem citò recuperasse lætentur:* il che, la Dio mercè, come già vi dissi, è seguito felicemente con somma lode, e gloria del nostro Santo Pontefice, e singolar consolazione di tutti gli Uomini di buona volontà.

XXX. Tal' è, Carissimo Amico, la celebre lettera Enciclica del nostro Santo Padre Benedetto XIV. Or fatemi ragione voi stesso: non è egli vero ciò, che v' ho detto fin da principio, non v'esser bisogno di prendersi la pena di confutare l'infame Scrittura del novello temerario Censore: poichè la *confutazione è già fatta*, *ed apparisce bella, e lampante* nella medesima Lettera Pontificia? Confrontate pure questa Lettera coi miserabili, e sciocchi *quesiti*, e li vedrete tosto pienamente sciolti, dissipati, distrutti. Nulladimeno, giacchè a voi così piace, m'assumerò io stesso di farne il confronto nelle seguenti mie lettere, e coi lumi delle più sode, e sane dottrine disgombrare le tenebre di malignità, d' impudenza, d' ignoranza, di mala fede, che formano l'unico vero carattere dello scritto, e dello Scrittore. E frattanto sono ec.

LET-

LETTERA III.

In cui si dimostra la malignità, la passione, la pessima fede, e l' imprudenza dell' Autore dell' Infame Lettera, scritta contro l' Enciclica del N. S. Padre.

CARISSIMO AMICO.

Li 15. Decembre 1757.

I. VEngo a soddisfare all' impegno, che preso mi sono con Voi, Amico Carissimo, nell' ultima mia, di farvi chiaramente, e distintamente conoscere coll' *Enciclica* in mano di Sua Santità i gravissimi eccessi, che ha commesso il temerario Scrittore dell' infame *Lettera*, indiritta agli Eminentissimi Cardinali di *Propaganda*. Il nostro Santo Padre, che l' ha condannata, proibita, e riprovata con tutto il giusto risentimento dell' animo suo, ci dichiara in breve nel Decreto le pessime detestabili sue qualità; cioè contener essa *assertiones respective falsas*, *temerarias*, *scandalosas*, *multimode injuriosas*, *contumeliosas*, *impudentes*, *captiosas*, *seditiosas*, & *schismati faventes*. In effetto molto ben le convengono tutte queste marche d' ignominia, e d' infamia, che furonle impresse per dimostrarla un scritto de' più abbominevoli, ed esecrandi: e basta soltanto fissare in essa gli sguardi, per restarne incontanente più che abbastanza persuaso, e convinto. Giacchè dunque, Carissimo Amico, nella mia precedente altro non feci, ch' esporvi con precisione, e nettezza la Venerabile *Lettera Enciclica* del nostro Santo Padre, e dissipare su' varj punti le inette opposizioni di alcuni Autori Fran-

cesi, m' accingo in questa, e nell' altra, che seguirà dappresso, non vi dirò di pigliarne la difesa, di cui non abbisogna, ma di mettervi in chiaro le imposture, e calunnie del novello indegno Censore, che d'impugnarla pretese, e le proposizioni *false*, *temerarie*, *scandalose per molti capi*, *ingiuriose*, *contumeliose*, *impudenti*, *capziose*, *sediziose*, *e scismatiche*, di cui *l' infame lettera* va da capo a fondo ripiena: in somma rappresentarvela qual' è in verità, un' aborto mostruoso dell' umano ingegno, un dettato della passione, dell' astio, dello spirito di livore, e di vendetta, che travolse lo Scrittore al più enorme orribile eccesso di porsi sotto de' piedi il rispetto dovuto alla suprema Apostolica Autorità, ed insultarla con maniere le più temerarie, e scandalose. E per ridurre ad alcuni capi particolari quant' ho divisato di scrivervi a questo effetto, rileverò in primo luogo la *malignità dell' Autore*; quindi la *pessima sua fede*: dipoi le *impertinenti cose*, che in essa sparse: e affinchè meglio ravvisar voi possiate, quale stata sia la sua insana passione, vi darò in quarto luogo a conoscere la di lui *imprudenza*, ed *acciecamento* nel vibrare contro l'*Enciclica* le sue avvelenate saette, che tutte si rivolgono a' danni suoi, e de' suoi aderenti. Questo sarà il soggetto della presente mia lettera, riserbandomi a dimostrarvi in un' altra la sua profonda, e vergognosa *ignoranza* di ciò, che scrive. Cominciamo dalla prima.

§. I.

Malignità del Censore, che risulta dall' infame sua Lettera.

II. La malignità dell' animo con tal chiarezza apparisce nell' infame lettera, scritta contro il *Breve*

Breve del nostro Santo Padre, che può dirsi a tutta ragione, formar essa il carattere proprio, e particolare del suo Autore, cosicchè a lui solamente convenga, e non a verun'altro, ch'ebbe pur l'ardimento di porsi a criticarlo. Tutti, e tre gli Autori Francesi, da me mentovati più volte nella lettèra precedente, anno, non v'ha dubbio, gravemente mancato ai loro doveri, procurando di attaccarlo su' varj punti, che non erano di lor gradimento. Ma finalmente convien confessarlo, se lo spirito del partito travolse la mente loro; sicchè non riflettessero a ciò, che riflettèr dovèvano, non si può ad ogni modo asserire, che nei loro scritti comparìscano tratti di malignità, o di reo talento e contro degli Eminentissimi Cardinali, della cui opera, e consiglio si prevalse il Sommo Pontefice per la decisione delle differenze, insorte tra i Vescovi dell' Assemblea di Francia, e moltò meno contro dello stesso Santo Padre, di cui anzi parlano con gran rispetto, e procurano eziandio di giustificare le rette intenzioni. L'Autore del *Peccato Imaginario*, comecchè forse più libero, o men contenuto degli altri due, lo chiama un Papa *il più giudizioso*, *e più illuminato*, *e prudente*, confessa, che la *Posterità avrà a commendare la sua sapienza*, *e 'l suo merito*: protesta, che i *sentimenti del di lui cuore sono i più nobili*, *e i più degni di un Vicario della carità di Gesù Cristo*, *e non si possono ammirare abbastanza*: e cose simili va ripetendo. Al modo stesso favella di lui l'Autore dell'*Esprit* ec., dicendo, che *ha fatte cose gradite agli occhi del Signore*: che *devesi rendere giustizia alle buone intenzioni di Sua Santità*: che *s'è mostrato più prudente*, *e più illuminato degli altri ec.*: e così a un dipresso favella parimente l'Autore della *Question Importante*: e, generalmente parlando, posso, Amico, attestarvi, ch' essendomi accaduto di leggere varie scritture, e

libri pubblicati in questi ultimi anni dalla parte degli *Opponenti*: in tutti ho osservato del gran rispetto verso del nostro Santo Padre, che riconoscono, e confessano dei più illuminati, e più dotti, che abbia avuto da lungo tempo la Chiesa, ripieno di saggezza, di prudenza, di erudizione, di lumi singolari; per non far quì menzione delle lodi, che gli anno date anche Autori Luterani, e Calvinisti.

III. Ma non può già dirsi altrettanto dell'Autore dell' infame Lettera. Egli, perduto ogni rispetto e verso i Cardinali, e verso il medesimo Sommo Pontefice, altro non fa nell'abbominevole suo scritto, se non se sfogare il suo rio talento, il suo astio, la sua malignità con maniere, siccome le più indecenti, così le più velenose. Codesta *malignità* ci fu specialmente in lui notata dal nostro S. Padre nel Decreto condannatorio, e proibitivo della sua lettera, dicendo, che *per assertiones reprobatas carpere, atque traducere ausus est rectissimam agendi rationem eorum Cardinalium, quorum Nos consilio, & opera usi sumus, ubi actum fuit de conscribenda Epistola Encyclica: idemque contra ipsam Epistolam nostram Encyclicam audendo, nos etiam, qui eam conscripsimus, MALIGNITATIS suæ jaculis petere non veretur*. Ha dunque il temerario Scrittore dimostrata la sua *Malignità* e contro i Cardinali consultori, e contro lo stesso Capo Supremo della Chiesa, che fu dell'*Enciclica* il vero Autore. E voi di ciò, Amico, potete di leggeri chiarirvene scorrendola dal principio fino al fine, e riflettendo sui capi principali, che vi propongo.

IV. Comincia egli a palesarla nella stessa direzione, che fa dell' insolentissima sua Lettera. Affine di mordere i Cardinali, che concorsero coi loro pareri a rischiarare le materie, e risolvere le differenze de' Prelati Francesi, ei la indirizza

Am-

Amplissimis S. R. E. Cardinalibus, *&c. Clarissimis Theologis &c.* della Congregazione de *Propaganda*, quasi che il Papa deputata avesse questa Sacra Congregazione per esaminare, e discutere i dubbj proposti dal Clero Gallicano: mentre ognuno sa, ed è certissimo, che tal commissione fu data ad alcuni Cardinali de' più dotti, e versati nelle discipline Teologiche, scelti dal Sacro Collegio, e non a quella Congregazione. Il motivo di questo infingimento voi lo sapete, Carissimo Amico, e risulta abbastanza dall' istessa sua Lettera. Il maligno Scrittore sfogar voleva l'astio dell'animo suo, conceputo contro di quella Sacra Congregazione, la quale per deliberare intorno al metodo più profittevole da tenersi negli studj de' Missionarj, che s'inviano per il Mondo a propagare la fede tra i Teologi, che consultava per tal'effetto, non aveva ammesso veruno dei Partigiani della sua scuola, e senz' ascoltare] il parere di questi era già per fissare, e stabilire la regola da osservarsi. Una siffatta non curanza di tai Teologi accese di sdegno, e di furore l'Autore della *Lettera*: onde accopiando insieme i Cardinali, ed i Teologi, che cooperarono all' *Enciclica*, e quei, che attendevano a formare un nuovo metodo di studj per gli allievi di *Propaganda*, tutti in un fascio insulta, maltratta, deride con modi i più indegni, e sacrileghi. Per questo motivo il Censore pieno di cruccio, e dispetto, dopo di aver proposti i suoi sciocchi quesiti, si avanza ad esigere, che siano dai Cardinali risolti, *antequam Methodum studiorum proponant Alumnis de Propaganda fide*. Per questo ardisce di suggerire con insoffribile audacia, e con insultanti espressioni ciò, che apprendere dovranno i Candidati, *ex nova methodo studiorum Praeneste longis vigiliis elaborata*, purchè *in dicta methodo inseri non omittantur, quæ docuit Apostolus, &c.* Per questo ancora quella temeraria pretesa, che per
inse-

insegnare ai banditori del Vangelo, quanto ricerchi da loro l'offizio, che assumono, debbansi *in nova methodo* ben dichiarare le sentenze, che apporta, di S. Agostino, e di S. Tommaso. Non sono questi contrassegni evidenti di quel livore maligno, che gli rode le viscere?

V. Ma proseguite pure a leggere, che tratti vie più velenosi, e maligni vi si presenteranno alla vista. Qual'astio, e qual malignità mai non spira quel dubbio, che muove, e di cui dimanda l'esplicazione: *utrum hæc* (che opposto aveva con grande arditezza, ed insieme con grande ignoranza) *cum iis, quæ insinuata sunt in Littera Encyclica conveniant, explicabunt sapientissimi Cardinales Præneste congregati, quos Benedictus XIV. Consiliarios adhibuit pro dicta Littera Encyclica, quosque gloriari vidimus pro pace Galliæ restituta, pro fœdere concordiæ inter Catholicos, & Jansenistas inito, quod a sæculo nullus Romanorum Pontificum, nullus Theologorum tentare, non dicam perficere, conatus est*. Qual' amaro fiele non vomita nell' altro dubbio, che in seguito propone: *at num bono fidei, vel potius Religionis detrimento pax, & concordia cesserint, congruo tempore disputabitur a Romanæ Curiæ Theologis, quos spiritus assentationis non tenet, & nova Theologia, ad hæreticorum auram captandam accomodata, transversum non egit &c.?* Ma sopratutto non vi sembra scritta più, che coll' inchiostro, con vipereo veleno quell'ultima derisoria proposizione, onde chiude l'infame sua lettera: *Horum dubiorum solutio petitur, & expectatur ab Amplissimis Cardinalibus, a spectatissimis Theologis, quorum fides, & rerum Theologicarum doctrina omnibus in Urbe nota est, & prædicatur in Universo Mundo, sive pro Littera Encyclica pacem Ecclesiæ Gallicanæ afferente, sive pro methodo studiorum mox edendo ad fidelium ædificationem, ad hæreticorum, & Atheorum* (conversionem), *remoto ti-*

to timore a quibusdam male præconcepto, qui di-ctam novam methodum odio habent, quique cum Vincentio Lirinensi cap. 9. in rebus Theologicis ad novitatem rei reclamandum putant, creduntque semper retinendam antiquitatem, & explodendam novitatem.

VI. Se non che si può dire, che fin quì lo sciagurato Scrittore colle mentovate malediche proposizioni non attacchi di fronte, ed investa, se non gli Eminentissimi Cardinali, e Teologi della Sacra Congregazione de *Propaganda*, i quali ebbero parte coi loro consigli, e dottrine nell' affare dell'*Enciclica*: ma egli non fu pago di questo solo abbominevole delitto: mentre non ebbe nemmen orrore di scagliare pur anche a dirittura *Malignitatis suæ jacula*, le sue maligne saette contro del medesimo Sommo Pontefice, che fu 'l vero, e solo Autore di quella sì rispettabile lettera. Codesto sì orribile attentato in più maniere rende esso manifesto, e palese: e primieramente nel titolo stesso dell' infame suo Scritto, in cui finge, che i dubbj, i quali poi descrive, vengan proposti contro l'*Enciclica* da persone zelanti della purità della fede Cattolica, *ab aliquibus fidei Catholicæ zelatoribus*, affinchè i Missionarj, che sono per annunziare il Vangelo nell' Universo Mondo, non si dipartano dalla regola della fede, che devono insegnare, *quo Alumni* (della Congregazione de *Propaganda*) *fidem per universum orbem disseminaturi a fidei regula non declinent, & in annuntiatione Evangelii ab Ecclesiastica traditione non discedant*: con che significare presume, che nell'*Enciclica* siano stati alterati i dogmi di nostra Santa Fede, le Costituzioni di Papa *Clemente XI.* ricevute, ed approvate dalla Chiesa, e le regole inviolabili della tradizione, siccome più chiaro apparisce da quanto scrive nella risposta al primo quesito. Che indegnità! Innanzi. Ardisce in se-

condo

condo luogo di accusare e i Cardinali, e il Sommo Pontefice di avere approvata un' Economia la più vituperevole, di tacere, ed occultare le formole adoperate dalla Chiesa *in explicatione Mysteriorum fidei*, fino col paragonare tal' Economia all'*Enotico di Zenone*, *e al Tipo di Costante*, Decreti, che sempre mai furono abborriti, e detestati nella Chiesa di Dio: e aggiunge ciò, che ben può dirsi *cane pejus*, *& angue*, per mordere tutti loro con dente rabbioso, e attossicato, che tanto fecero più premurosi, e solleciti di rendersi benemeriti de' *Giansenisti*, che di predicare la fede di già spiegata nella Bolla *Unigenitus*: *benemereri potius de Jansenistis studuerunt*, *quam fidem explicatam in Bulla* Unigenitus *prædicare*. Che sfrontatezza! Innanzi ancora. In terzo luogo altra accusa avanza l'indegno Scrittore nella risposta al terzo quesito, che non meno palesa l'animo suo malvagio, cioè, che per provvedere alla fama degli Eretici, *ad consulendum famæ hæreticorum*, non abbiano nè i Cardinali, nè 'l Papa avuto riguardo, o rispetto alle regole più sacrosante, e al sentimento perpetuo, e invariabile della Chiesa: e, addotta a tal fine la legge dei Santi Pontefici *Leone*, e *Gelasio*, che obbligava i Manichei alla Comunione sotto ambedue le specie del pane, e del vino, pretende, che affatto opposta sia stata la condotta tenuta da loro nella Lettera *Enciclica*, ove grandemente s'inculca di mantenere illesa la riputazione degli Eretici: *quæ in Littera Encyclica tantopere servanda sarta tecta inculcatur*. Che temerità intollerabile! Ponderateli alquanto, Amico Carissimo, questi tratti troppo visibili di malignità tanto enorme, e vedrete, se 'l nostro Santo Padre abbia avuto giusto motivo di farne speciale menzione nel Decreto condannatorio dell' *Infame Lettera*.

§. II.

§. I I.

Mala fede dell' Autore della Lettera.

VII. Se 'l petulante Cenfore ha fatto conofcere al Mondo la malignità dell'animo fuo nell' attaccare l'*Enciclica* del noftro Santo Padre, non ha certamente men dimoftrata la *mala fede*, onde ftudiato fi è d'impugnarla, e combatterla, aggiugnendo, variando, travolgendo i veri, e legittimi fenfi della medefima, ficcome più a conto tornava de' fuoi iniqui difegni di farle perdere la ftima, ed il credito, ch' erafi meritamente acquiftato preffo di tutti. E quì fpecialmente, Amico, dovete tenere dinanzi agli occhi quella faviffima, e fenfatiffima Lettera, per meglio difcernere gli artificj, le frodi, le impofture, e menzogne dell'infelice Autore. Il noftro Sommo Pontefice, rifpondendo ai dubbj propofti dalla Generale Affemblea del Clero Gallicano intorno al rifiuto del Sacro Viatico agli Opponenti alla Bolla, avea premeffo, qual bafe, e fondamento delle fue rifoluzioni, *tanta effere nella Chiefa di Dio l' autorità della Coftituzione Apoftolica* Unigenitus, *e doverfele tal fincera venerazione, offequio, ed ubbidienza, che neffun fedele potea fottrarfi dalla foggezione alla medefima, o in qualche modo refiftervi, fenza efporre a pericolo la fua eterna falvezza.* Nulla di più era neceffario di premettere, per quindi ftabilire fodamente la decifione della queftion controverfa: ed ogni altra aggiunta farebbe ftata foverchia all'intento, e fuor di propofito: ficcome avrete veduto dall' efpofizione già fattavi nella mia precedente. Ma coloro, cui non piacque quefto contegno, il quale non s' accordava co' loro mire, e coi loro privati intereffi, han declamato fortemente contro di quella propofizione,

ne, pretendendo, che Sua Sanità dovesse esprimersi di vantaggio, e dichiarare eziandio, che la Bolla *Unigenitus* fosse una *regola di fede*, un *giudizio dommatico della Chiesa Universale*, o cosa simile, e in conseguenza *Eretici* tutti que', che non l'accettavano, e su questa pretesa l' Autore dell'*Infame Lettera* ha inventate nella risposta al *primo quesito* tre evidenti imposture: la prima delle quali si è, che la Bolla *Unigenitus* sia stata ricevuta da tutta la Chiesa, come *regola di fede*, e così pur dichiarata dalla Sede Apostolica: *ab Ecclesia universali tamquam fidei regula accepta, & in Sede Apostolica ita pariter declarata*. Dell' impostura di questo fatto voi rimarrete chiarito nell'esame, che ne farò nella lettera susseguente. La seconda è, che la Bolla *Unigenitus* sia predicata nell'*Enciclica solum tamquam lex Ecclesiæ conducibilis, MUTATIONIBUS obnoxia*. E questa è un' aperta menzogna, che così si predichi nell' *Enciclica* quella Bolla, mentre non solo nel luogo citato, ma neppure in tutto il rimanente v'ha un' sola parola, che la dichiari, o la insinui *mutationibus obnoxiam*, nè altro di essa si esprime, se non quanto ho già riportato, *tanta est profecto in Ecclesia Dei auctoritas Apostolicæ &c.* Ma la terza impostura, che pubblica francamente nella risposta medesima al primo quesito, è ancora più vituperosa dell' altre due. Recitiamo le sue parole: *Et cane pejus, & angue abstinetur a confitenda FIDEI REGULA, quam Clemens XI. non sine Jansenistarum indignatione in Bulla* Unigenitus *contineri inquit, & universam Ecclesiam docendo prædicavit in Bulla incipiente* Pastoralis, *edita anno* 1718. Notate bene tutte le sue parole. Quì chiaramente afferma, che papa Clemente XI. abbia detto nella Bolla *Unigenitus*, e confermato, ammaestrando tutta la Chiesa nella Bolla *Pastoralis*, contenersi in quella Costituzione la *Regula*

della

della Fede: ond' abbia gravemente mancato al suo dovere il nostro Santo Padre tralasciando di attribuirle questa denominazione, o titolo. La sfacciataggine, e mala fede del Censore quì giungono agli ultimi termini. Chi mai potrebbe indursi credere in udirlo a parlare con tal confidenza, ed animosità, che non avesse una totale sicurezza del fatto, che asserisce, e non potesse comprovarlo coi testi alla mano i più chiari, e lampanti? E pure questa è una falsità patentissima, di cui ognuno può di leggeri accertarsene. Scorrete voi, Amico, quelle due Pontificie Costituzioni, e specialmente la seconda, su cui più insiste il Censore, e ch' è una dichiazione dell' autorità della prima; e vedrete, se possa essere più spacciata la sua menzogna. Questa formola, o denominazione di *regola di fede* in nessun luogo dell' una, o dell' altra Bolla ritrovasi: ed io provoco l'ardito Censore ad assegnarmene un solo, ove così sia chiamata: e aggiugnerò di vantaggio, che nè tampoco potrà assegnarne un solo, in cui o gli abbia dato quel Pontefice un titolo equivalente, o possa da esso ricavarsi con sodo fondamento di verità, tale essere stato il preciso di lui sentimento. Anzi dirò di più, che tutte l'espressioni di Papa Clemente intorno al carattere della sua Bolla, e 'l rispetto, e sommissione, ch' esige per essa, non altro significano, se non se quello stesso, ch' esprime il nostro Santo Padre in quel primo già trascritto periodo. Nel numero 2. della Bolla *Pastoralis*, parlando Clemente XI. di quei, che l'aveano con sommissione accettata, dice, che *plures debita submissione complexi sunt*. Nel num. 5. null' altro ricerca per esser vero figlio della Romana Chiesa, se non *Constitutioni nostra debitam, & omnimodam obedientiam*, nella guisa che nella Costituzione *ex illa die* con formole ancor più caricate avea detto, che 'l suo Decreto do-

vesse

vesse osservarsi *exacte*, *integre*, *absolute*, *inviolabiliter*, & *inconcusse* sotto pena della separazione dalla comunione della Chiesa. Non con altri termini chiama gli Opponenti alla Bolla, se non *aperte inobedientes*, *notorie contumaces*, *ac refractarios*: siccome pure i trasgressori dei Decreti su i Riti Cinesi vengono chiamati nella Bolla. *Ex quo singulari*, *inobedientes*, *captiosi*, *perditi*, *contumaces*. In somma in tutta la Bolla *Pastoralis* non v' ha un' espressione sola, su cui possa il Censore legittimamente fondare la sua pretensione, che la Costituzione *Unigenitus* sia stata caratterizzata, come *Regula Fidei*: e che perciò il nostro Santo Padre siasi opposto in qualche guisa a quella Bolla, così non chiamandola.

VIII. Tanto è vero ciò, Carissimo Amico, che l'Autore spesse fiate accennato dell' *Esprit* ec. dalla conformità appunto, che passa tra l' espressioni di Clemente XI. nella Bolla *Pastoralis*, e quelle di Benedetto XIV. nella *Enciclica*, prende motivo di mettere pur questa in un'odiososo prospetto. Udite, com' ei favella alla pag.13." Non „ v'ha, egli dice, a temere (per quello, che Sua „ Santità scrive nel *Breve*), che i Nimici della „ pace trovino l'adito, e il fondamento di rendere „ perpetue le turbolenze, e le dissensioni? Essi diranno, che siccome le Lettere *Pastoralis Officii* „ (che non furono ricevute nella Francia) di„ mandavano per la Bolla *Unigenitus* un' intiera „ ubbidienza, *omnimodam obedientiam*; il *Breve* „ altresì (del Santo Padre) afferma, che nessun „ Fedele possa sottrarsi da questa sommissione, o „ resistere in maniera veruna, *nullo modo refragari*. Se le Lettere *Pastoralis Officii* anno detto, „ che la Bolla era un giudizio ricevuto in tutto „ il Mondo Cristiano; il *Breve* parimente dichia„ ra, ch'essa abbia un'autorità assai grande nel„ la Chiesa di Dio. Se le Lettere *Pastoralis Of-*

„ *ficii*

„ *ficii* ordinavano di rompere i legami di Comu-
„ nione cogli Opponenti: il *Breve* pure stabilisce,
„ che senza esitanza debba loro rifiutarsi il Sa-
„ cro Viatico. Finalmente l' uno, e l' altre, il
„ *Breve*, e le Lettere *Pastoralis Officii* trattano i
„ non Accettanti da *Refrattarj*, e da *pubblici*
„ *Peccatori*. " Altrettanto con più brevità pronun-
zia l' Autore del *Peccato Imaginario pag. 306.*,
cioè, " che 'l Santo Padre Benedetto XIV. ripe-
„ te oggidì sulla Bolla *Unigenitus* ciò, che avea
„ prima detto Clemente XI. nelle Lettere *Pasto-*
„ *ralis* con quelle parole, *animabus pretiosissimo*
„ *Christi Sanguine redemptis certum parare potest exi-*
„ *tium*. " Sicchè questi Scrittori han ravvisata,
e confessata la perfetta consonanza tra le Lettere,
o Bolla *Pastoralis*, e 'l *Breve*, o l' *Enciclica* del
nostro Santo Padre. E frattanto l'indegno Censore
non ha avuto ribrezzo di pubblicare con aperta
menzogna un' opposizione totale dell'una coll'al-
tra. *Sic mentiris*, lasciatemi pur rivolgere contro
di lui quel rimprovero, che fu fatto da Papa Cle-
mente VIII. ad un altro, *sic mentiris coram Pon-*
tifice! e dirò ancora *contra Pontificem!*

IX. Non vi pensaste però, che a queste sole ri-
stringansi le sue imposture. Nel secondo quesito
un' altra ne inventa, ch' è coerente, e può dir-
si lavorata sul medesimo tornio dell' ultima or
ora considerata. Il dubbio, che propone, si è: *utrum*
fidei Praeconibus ad evitandam sive haereticorum, *sive*
infidelium perturbationem, *liceat uti Œconomia re-*
ticendo, & *occultando formulas ab Ecclesia in ex-*
plicationem mysteriorum fidei usurpatas? E risponde,
che *hanc Œconomiam* di tacere, ed occultare le
formole adoperate dalla Chiesa nella spiegazione
de' Misterj della Fede, *approbarunt anno praeterito*
Amplissimi Cardinales in Littera Encyclica, *in qua*
benemereri potius de Jansenistis studuerunt, *quam*
fidem explicatam in Bulla Unigenitus *praedicare*.

E Voi

Voi ben vedete, Amico, che l' Autor quì suppone, che siavi una *formula* usitata, e adoperata nella Chiesa, nella quale contengasi la fede spiegata nella Bolla *Unigenitus*, e che tal formola non possa trascurarsi, o nascondersi, per evitare la turbazione degli Eretici, o degl'Infedeli, trattandosi di spiegar loro i Misterj della nostra Santa Fede. Ma non è questa doppia palpabile falsità? Imperocchè e dov' è questa formola, che sia in uso nella Chiesa di Dio? Chi l'ha prescritta? Chi l'ha intimata, e ordinato ai Missionarj, che debbano valersene, spiegando i Misterj della Fede, senza riguardo alcuno allo scandalo, o turbamento degl' Infedeli? La produca egli, se può, questa formula, questa ordinazione, o comando: e se produrla non può, siccome non può certamente, riconosca almeno la sua temerità, la sua pessima fede nel parlare sì franco, quasi che l'una, e l'altra fosse pubblica, e notoria a tutto il Mondo. Io gli dirò, ove si trova la formola; e il formolario prescritto dalla Chiesa ai Missionarj destinati a predicare il Vangelo ne' Paesi Orientali, e formola, che devono solennemente giurare, e ad essa per espresso comando della Sede Apostolica puntualmente attenersi nella spiegazione de' Misterj della nostra Religione. Legga egli la Costituzione *Ex illa die*: legga l'altra Costituzione *Ex quo singulari* che la vedrà: e nell' una, e nell' altra a chiare note proposta. Vedrà verso il fine della prima, *formula juramenti, sicut præmittitur, præstanda est a Missionariis, quæ sequitur: ego N. Missionarius &c. præcepto, & mandato Apostolico super ritibus, & ceremoniis Sinensibus &c., plene, ac fideliter parebo, illudque exacte, absolute, & inviolabiliter observabo, & absque ulla tergiversatione adimplebo. Si autem (quod Deus avertat) quoquo modo contravenero, toties, quoties id evenerit, pœnis per prædictam Constitutionem imposi-*

positis me subjectum agnosco, ac declaro. Ita, tactis sacrosanctis Evangeliis, voveo, & juro &c. Vedrà nell'altra la stessa formola di Papa Clemente XI., ma ampliata con alcune addizioni, per chiudere ai contumaci ogni sutterfugio, e pretesto di trasgredire le ordinazioni fatte dalla Chiesa contro que' riti dichiarati idolatrici, e superstiziosi.

X. Ma quì ancora osservate, Amico, un' altra impostura, infinta a disegno di dar più colore, ed apparenza alla prima, cioè, ch' essendo stata diretta l'*Enciclica* a convincere gli errori de'Giansenisti, dovea apertamente esprimere la confessione della fede intorno la Bolla: *quæ quum directa fuerit ad convincendos Jansenistarum errores, præseferre debuit explicitam fidei confessionem, secundum illud Apostoli &c.* Che dite, Amico mio, di questa riflessione del nostro ingenuo Censore? Non vedete voi quì un'Uomo, il quale acciecato dalla sua passione scrive ciò, che gli vien sulla penna, senza riguardo alla verità, e senza rispetto al giudizio del Pubblico? Non è chiaro fino dalla stessa direzione dell'*Enciclica*, che dessa non fu scritta per convincere gli errori de'Giasenisti, ma unicamente per rispondere ai Cardinali, Arcivescovi, e Vescovi del Clero Gallicano radunati nell'ultima Assemblea? E da tutto il progresso della Lettera non costa ad evidenza, ch' altro non era, nè poteva essere lo scopo delle sue determinazioni, se non se di soddisfare ai dubbj di quegl' illustri Prelati, e por termine con un finale giudizio alle differenze insorte tra loro in ordine ad alcuni punti di disciplina, sopra di cui interrogato l'avevano? E in faccia di cosa sì chiara, e visibile per fino a' ciechi, l' Autore della Lettera non teme d'infingere, che l' *Enciclica* fu diretta *ad convincendos Jansenistarum errores?* Chi può mai trattenere i movimenti d' un giusto sdegno alla vista di siffatte imposture?

XI. Non è men solenne la calunnia, che apparisce nella risposta al *terzo quesito*, ove fingendo, che la controversia, proposta dai Vescovi a Sua Santità, risguardasse gli Eretici, dopo di avere accennate le premure, e diligenze usate dalla Chiesa per discoprire gli occulti Manichei, che corrompevano coi loro esecrandi errori l'animo de' buoni Fedeli, soggiugne, che tutto all' opposto nella lettera *Enciclica* con grande ardore s'inculca di mettere al coperto la fama degli Eretici, *quæ in Littera Encyclica tantopere servanda sarta tecta inculcatur*. Che dovrò mai dire di sì patente menzogna? Nella lettera *Enciclica* tanto s'inculca, *tantopere inculcatur* di conservare più, che sia possibile, la riputazione degli *Eretici*? Se nè tampoco ne fù fatta parola dai Prelati dell' Assemblea, che ricorsero al Papa per la risoluzione dei loro dubbj? E tutte le loro dimande furono intorno agli *Opponenti* alla Bolla, che risguardavano unicamente quai pubblici Peccatori, e la condotta da tenersi con loro nell'amministrazione del Sacro Viatico?

XII. Ma eccovi un'altra impostura, che mi si appresenta nella stessa risposta al *terzo quesito*. Dimanda il Censore, *utrum liceat Missionariis de Propaganda fide Sacramenta ministrare iis, contra quos gravia, & urgentia militant indicia de hæresi?* E risponde: *hoc concesserunt Amplissimi Cardinales &c. Verumtamen hoc semper negavit S. Mater Ecclesia, quæ pro nihilo habuit famam hæreticorum, quos de hæresi suspectos detegi coram fidelibus voluit, etiam per negationem Sacramentorum*. E la prima prova, che ne arreca, è questa: *id clarissime evincunt leges Canonicæ in cap. in FIDEI FAVOREM de hæreticis in 6.*: sicchè in questo capo, a detta sua, *chiarissimamente* rinvenire si deve l'espresso comando d'indagare, e scoprire alla presenza de' Fedeli i sospetti di Eresia, eziandio col rifiuto de' Sacramenti, che *coram fidelibus*

essi

essi ricercano. Ora si consulti il luogo addotto, e si vedrà, che di ciò neppure si fa parola, comecchè ivi appunto si tratti di sospetti di Eresia. Ivi soltanto prescrivesi la regola da osservarsi dagl' Inquisitori della fede in ordine a tali persone, quando vengono denunziate, e si forma loro il Processo. Ed ecco il testo della Decretale: *in fidei favorem concedimus, ut in negotio Inquisitionis hæreticæ pravitatis excomunicati, & participes, vel socii criminis ad testimonium admittantur, præsertim in probationum aliarum defectu, contra hæreticos, credentes, fautores, receptatores, & defensores eorum, si ex verisimilibus conjecturis, & ex numero testium, aut personarum tam deponentium, quam eorum, contra quos deponitur, qualitate, ac aliis circumstantiis sic testificantes falsa non dicere præsumentur.* Sicchè la sua chiarissima prova è una chiarissima menzogna. *Idque*, aggiugne per maggior conferma l'Autore, *luculentissime ostendit historia Manicheorum sub S. Leone, & S. Gelasio, qui occultos Manicheos, eosque de hæresi infami vage suspectos detegendos &c. voluerunt &c.* Anche quì manca di buona fede il nostro Censore. I Santi Leone, e Gelasio *voluerunt detegi Manicheos*, perchè sparsi occultamente in Roma, ed in altre Città, insinuavano le loro esecrande Eresie, e corrompevano con pratiche le più abbominevoli i costumi de' buoni Cristiani. *Circa vage suspectos de hæresi infami* nulla nel Decreto si stabilisce.

XIII. Osservatene un'altra, Carissimo Amico, che risulta dalla maniera, ond' esprimesi l'Autore dell'*infame lettera nel quarto quesito*. Dopo di avere esposta la questione, se debbansi da'Missionarj amministrare i Sacramenti ai Peccatori, i quali, sebbene non sono notorj, militano ad ogni modo contro di loro gravi indicj di peccato i risponde: *Affirmant Eminentissimi Cardinales in littera Encyclica, perperam intellecta doctrina S. Tho-*

mæ in 3. p. q. 80. quam extendere non dubitant etiam ad hæreticos, contra quos graves sunt hæresis suspiciones. Dimando: può esservi alcuno, che in leggendo questo periodo, non concepisca tosto, che gli Eminentissimi Cardinali, o per dire con verità, il Sommo Pontefice abbia addotta dal luogo citato la sentenza dell' Angelico Dottor S. Tommaso: e quindi dopo di averla malamente intesa, ed applicata ai Peccatori indiziati di qualche delitto, l'abbia estesa eziandio agli Eretici? Non è questo il senso ovvio, e naturale, che risulta dalla sua proposizione? Eppure questa è una falsità inventata a genio, e capriccio: e basta prendere in mano l'*Enciclica* per accertarsene appieno. Quivi nè si apporta sentenza alcuna di S. Tommaso non solo dalla questione 80. della terza parte, ma da nessun luogo delle Opere sue: e molto meno si estende la di lui dottrina agli Eretici, i quali nè tampoco son nominati. Non è degna d' ogni rimprovero tale infedeltà del nostro Censore?

XIV. Se non che nella stessa risposta al *quarto quesito* un'altra infedeltà egli ha aggiunta più ancor meritevole di riprovazione. *Negant*, scrive, *passim Doctores* (quanto avea detto il S. Padre), *qui deneganda putant Sacramenta peccatoribus gravibus, & urgentibus peccatorum indiciis laborantibus apud Laymanum in tract. 4. c. 6., ubi citat Ricardum &c. Paludanum &c. Henriquez &c. Suarez. disput. 67. sect. 6.* Io qui non considero l'autorità, che possono avere codesti Scrittori nella controversia, di cui si tratta; ma rifletto soltanto sulla mala fede del nostro Autore in citargli. Egli allega la sentenza del *Laimano*, che non riferisce, se non i detti quattro: e sopra d'una citazione di soli quattro Teologi stabilisce la massima generale, *negant passin Doctores, & Theologi &c.*, quasi che il Laimano recati ne avesse un gran numero a

con-

confermazione della sua dottrina. Ma, lasciando anche da parte questa superchieria, che sarebbe mai, se il Censore non avesse fedelmente addotta l' opinione del Laimano? State attento. Il testo del Laimano, siccome l' abbiamo nell' Edizione di Venezia dell' anno 1706., è il seguente: *Adde tertio: Propter PUBLICA quoque, & VEHEMENTIA criminis indicia, quæ VIOLENTAM præsumptionem inducant, sanctissimam Eucharistiam negandam esse., donec INFAMIA LABORANS se purgaverit.* Vi sembra, Amico mio; che l' asserzione del Laimano punto corrisponda alla massima, che il Censore di stabilire pretese contro di ciò, che prescrivesi nell'Enciclica? Egli nel quesito dimanda, se debbansi rifiutare i Sacramenti ai Peccatori, i quali, comunque non siano peccatori notorj, *licet non sint notorii peccatores*, contro di loro però militano gravi indicj di peccato, *contra eos tamen gravia militant indicia peccati*: e null' altro: e conformemente alla dimanda risponde, che *negant passim Doctores, & Theologi, qui deneganda putant Sacramenta peccatoribus gravibus, & urgentibus peccatorum indiciis laborantibus apud Laymanum &c.* Ma tale è forse il sentimento del Laimano, attese le sue parole, da me fedelmente trascritte? Il Laimano di quali indicj favella? D'indicj pubblici, e veementi, *publica, & vehementia*: d' indicj, che inducono una presunzione violenta, *quæ violentam præsumptionem inducunt*: d' indicj, che cagionano una pubblica infamia, o diffamazione, *donec infamia laborans se purgaverit*. Sa egli, che siano presso de' Giuristi, e Canonisti siffatti indicj? Essi insegnano, che indici di tal sorta equivalgono ad una *notorietà di diritto*, per cui si possa condannare il reo presunto alle pene tassate dalle leggi. " Suspicio violenta est, quæ cogit Judicem ad cre-
" dendum, nec qualicumque tergiversatione refel-
 " li

„ litur &c....... Suspicio *violenta*, & præsum-
„ ptio *juris*, & *de jure* coincidunt in idem con-
„ vertibiliter. Utrique hoc convenit, quod contra
„ *talem præsumptionem* non admittitur probatio di-
„ recta; quæ tamen admittitur contra suspicio-
„ nem vehementem, ... Et hæc suspicio *vio-*
„ *lenta*, seu præsumptio juris, & de jure sufficit,
„ ut reus præsumptus damnetur ad pœnam ordi-
„ nariam (*a*). " Mettete dunque la risoluzione del Laimano a confronto del quesito, e della risposta del nostro Autore; e vedrete quanto sia ella diversa, e con qual buona fede abbia esso recata l' opinione del Laimano.

XV. Io voglio supporre, che 'l Censore non abbia consultati *in fonte* i tre Autori dal Laimano citati, *Riccardo*, *Paludano*, ed *Enriquez*. Ma chi mai potrà persuadersi, che non abbia almen letto il P. *Suarez*, e disaminata la sentenza d' un Teologo di tanto credito nella Molinistica Scuola? Vediamo pertanto, cosa dica il P. Suarez sulla nostra questione, ad oggetto soltanto di convincere la sua poca buona fede nel riferirlo. Questi nella detta *Disp.* 67. sopra la *terza parte* della somma di S. Tommaso così prima scrive nella sezione 5. " Doctores citati (l'Angelico Maestro,
„ ed altri) absolute docent, ut Eucharistia possit
„ negari peccatori publice petenti, necessarium
„ esse, ut peccatum sit *publicum vel juridice*,
„ *vel publica notitia facti*, *quæ juridicæ manife-*
„ *stationi æquivaleat* (ed è quello appunto, che
„ insegna il nostro Santo Padre nell'Enciclica):
quod

(*a*) *Passer* de Hæret. in lib. 56. *Decret.* Cap. ut Inquis. q. unica n. 36., e 38., *ove riferisce in conferma l'autorità di Eimerico*, *del Penna*, *e d' altri molti Dottori citati dal Farinacio* de Hæres. q. 187.

„ quod SOLUM contingit, quando tam PUBLI-
„ CUM est delictum, ut nulla tergiversatione
„ possit celari: nec D. Thomas hic aliam assignat
„ regulam, nec alii DOCTORES GENERATIM
„ aliam tradunt “. Sicchè per sentimento, e dottrina del P. Suarez, di S. Tommaso, e generalmente degli altri Dottori, non v'ha regola da osservarsi nel rifiutare la Sacra Comunione ad un Peccatore, che pubblicamente la dimanda, se non che allora possa farsegli un tal rifiuto, quando il peccato sia pubblico, e notorio, o *giuridicamente*, per sentenza di un Giudice competente, o per una *pubblica notizia* del fatto, la quale equivalga ad una manifestazione giuridica. Tale dunque in questi casi è la regola da seguirsi necessaria, e indispensabile, regola riconosciuta, e confessata dal P. Suarez, e comprovata da lui stesso coll'autorità di S. Tommaso, e generalmente di tutti i Dottori: e ognuno vede, che questa regola è apertamente contraria a quanto pretende l'Autore dell'*infame lettera*, il quale non ammette necessaria la notorietà o di *diritto*, o di *fatto* (*licet non sint notorii peccatores*), a lui bastando i soli gravi indicj, o congetture del peccato, *contra eos tamen gravia militant indicia peccati*.

XVI. Che se tale è la dottrina del P. Suarez con tanta fermezza, e chiarezza stabilita nella 5. Sezione; potremo mai dire, ch' una diversa ne abbia egli insegnata nel §. 6. citato dal Censore, e siasi sì dappresso contraddetto? Nessun per certo giugnerà ad asserirlo: e però è duopo ridurre ciò, che insegna nella *sesta sezione* al senso della dottrina insegnata nella *quinta:* e ne abbiamo perciò in questo stesso luogo un sodo fondamento. Imperocchè cosa quì scrive l'esimio Dottore? Dimanda egli, *utrum hoc Sacramentum dandum sit hominibus de crimine aliquo suspectis?* E dopo di aver distinti due modi, in cui la questione

ſtione può intenderſi, il primo de' quali nulla ſerve al propoſito noſtro, venendo al ſecondo dice: „ circa poſteriorem partem Soto abſolute docet „ non poſſe negari hoc Sacramentum alicui pro„ pter ſolam criminis ſuſpicionem. Sed diſtinctio„ ne opus eſt, quam ſignificat Gloſſa in cap. *Di„ xit Dominus*, ubi diſtinguit triplicem ſuſpicio„ nem, temerariam, probabilem, *violentam*. " E dopo di avere rigettata non ſolo la prima, ma eziandio la ſeconda, cioè, la *ſuſpicione probabile*, come inſufficente; paſſando alla terza ſcrive: *tertia ſuſpicio, quæ VIOLENTA eſt, & probabili ratione deponi non poteſt, ſufficit ad negandum Sacramentum &c.* E quindi, confermata la ſua aſſerzione coll' autorità, e colla ragione, ſoggiunge: „ hæc vero doctrina intelligenda eſt juxta princi„ pia ſuprapoſita. Nam ſi *ſuſpicio* (violenta) ſit „ *publica*, ſufficit ad negandum Sacramentum pu„ blice. Si vero ſit privata, & occulta, ſufficiet „ ad negandum Sacramentum occulte, *non tamen* „ *publice*. Aliqui vero limitant hanc doctrinam, „ ut non procedat in articulo mortis &c. Quæ „ doctrina mihi non diſplicet: quia eſt pia, & „ non tam eſt limitatio, quam *declaratio commu„ nis ſententiæ*. Nam, ut diximus, eo in caſu ſi„ gna occurrunt, quæ ſuſpicionem enervant. "

XVII. Da queſta Dottrina del P. Suarez riſulta chiaramente, che per negare la Sacra Comunione ad un Peccatore, che pubblicamente la chiede, debba eſſere la ſoſpicione del ſuo peccato e *pubblica*, e *violenta*, dimodochè venga eſſo perciò ad eſſere pubblicamente diffamato; e rimettendoſi il *Suarez* a quanto avea inſegnato di ſopra, deve eſſere per eſſo notorio il ſuo peccato d' una notorietà, o pubblica notizia di fatto, *quæ juridicæ manifeſtationi æquivaleat*. Per tal motivo, perchè ne' moribondi, che chiedono il Sacro Viatico, concorrono d'ordinario tai contraſ-

ſegni

segni di ravvedimento, che snervano presso del Pubblico la notorietà, o sospicione violenta del loro peccato, non bisogna loro negarlo: e questa non è una limitazione; ma una dichiarazione della comune sentenza dei Dottori, *non tam est limitatio, quam declaratio communis sententiæ*. Si può affermare, che questa sia la sentenza esposta dall'Autore dell'*Infame Lettera*, il quale positivamente esclude la notorietà del peccato, e vuole, che i soli gravi indicj sieno bastevoli per negare i Sacramenti, e lo stesso Sacro Viatico ai Moribondi, che lo dimandano? Ma si può altresì mai credere, che non abbia egli veduta tutta questa Dottrina del P. Suarez, contraria alle sue idee, e pretensioni? Nulladimeno francamente pronunciò, che il P. Suarez *apud Laymanum* sosteneva la dottrina, ch'ei promoveva, affine d'impugnare l'*Enciclica*, dando con ciò una pruova, o testimonianza novella di quella mala fede, onde riempì lo scritto suo di tante altre menzogne.

§. III.

Impertinenze, che s'incontrano nell' infame Lettera.

XVIII. Voi certamente stupite fuor di modo, Amico Carissimo, nell'osservare tante imposture, e menzogne sparse in uno scritto di sole tre pagine: ma stupirete per avventura vie più, se rifletterete pur anche, che tutto il rimanente è ripieno o di sentenze, o di espressioni affatto impertinenti al soggetto, e fuori d'ogni proposito, in riguardo al disegno perverso, che si prefisse l'Autore, d'impugnare l'*Enciclica Pontificia*; ed offuscare quel credito, che si era acquistato nel Mondo Cattolico. Una lettera in fatti la più saggia, la più sensata, la più uniforme alle regole

le della Chiesa, ai principj della Teologia, e ai dettami della stessa ragione naturale, non si poteva in altra guisa combattere, se non o con imposture, o con impertinenze: e così ha fatto per appunto l'infelice Censore. Fissate l'occhio nella sentenza di S. Tommaso, che arreca nella risposta al *primo quesito*, e ripete da poi più stessamente, cioè, che 'l precetto di confessare la fede obbliga, *quando per ommissionem hujus confessionis subtraheretur honor debitus Deo, & etiam utilitas proximis impendenda: puta si aliquis interrogatus de fide taceret, & ex hoc crederetur, quod fides non esset vera, vel alii per ejus taciturnitatem averterentur a fide*, coll'altra, che vi aggiunge di Papa Innocenzo I. *veritas, cum non defensatur, opprimitur*. Ha egli intesi, e rilevati i sentimenti di queste due autorità? Ha riflettuto allo scopo, che si propose, e doveva unicamente proporsi il Sommo Pontefice coll'Enciclica? Ma se tanto ha capito, se a tanto ha riflettuto, perchè mai produrre in campo quelle sentenze, che nulla appartengono all'intento? E di che si tratta, e trattar si dovea nell'*Enciclica*, se non di risolvere i dubbj intorno all'amministrazione del Sacro Viatico, ch'erano stati proposti al Santo Padre dalla Generale Assemblea del Clero Gallicano? E mentre di ciò soltanto trattavasi, era obbligata Sua Santità a fare una confessione della Fede, di cui non fu in verun modo interrogata, o porsi a stendere una Dissertazione a difesa di verità, che poste non erano in controversia, per adempiere il precetto *Confessionis fidei, ne subtraheretur honor Deo, & utilitas proximis impendenda*? Può mai darsi pretesa più impertinente, e più sciocca di questa?

XIX. Per qual fine mai il Censore nella risposta al *secondo quesito* allega l'Autorità dell'Apostolo nell'Epistola a Tito, *ut potens sit exhortari in doctrina sana, & eos, qui contradicunt, arguere?*

Pre-

Presume egli per avventura, che non sia *dottrina sana* l'esposta nella *Lettera Enciclica* intorno alla notorietà richiesta per rifiutare i Sacramenti a chi si oppone alla Costituzione *Unigenitus?* O che per essere *Dottrina sana*, dovesse dirsi piuttosto, che non ricercasi per negargli noterietà alcuna; ma che bastano i soli sospetti, o congetture, e su queste escludere pubblicamente dalla Sacra Mensa gli Opponenti, *licet non sint notorii peccatores?* Sarebbe questa per verità una presunzione d' Uomo insensato, e che non altro si meriterebbe, se non le beffe, e le fischiate di tutte le persone di qualche discernimento.

XX. A che serve la storia, che accenna nellà risposta del *terzo quesito*, de'Manichei accennati di sopra, e la legge, che fecero per discoprirgli, i due Santi Pontefici Leone, e Gelasio, di obbligare i Fedeli a comunicarsi sotto le specie del pane, e del vino da quelli abborrito? Imperrocchè sa egli cosa fossero i Manichei, gli errori escrandi, che sostenevano, e le abbominazioni più nefande, che praticavano? Non erano essi Eretici già dichiarati da tutta la Chiesa, e dagli stessi Pubblici Magistrati condannati a rigorosissime pene, per isfuggire le quali si occultavano con tutto lo studio, e procuravano secretamente di avvelenare coi loro pestilentissimi dogmi l'animo de'buoni Fedeli? E che? Vorrebbe egli forse darci ad intendere, ch' Eretici parimente, ed Eretici di sì pessima condizione siano tutti gli Opponenti alla Bolla? Ma chi gli ha dichiarati finora per Eretici, se non i Molinisti, che non sono certamente la Chiesa, e taluni de' quali non anno men bisogno di loro di sottomettersi umilmente, ed ubbidire ai Decreti della medesima?

XXI. A che serve quella patetica esortazione, che dopo i suoi quesiti ardisce di fare agli Eminen-

nentissimi Cardinali di *Propaganda* di ben istruire gli Alunni di quella Sacra Congregazione, se *tanquam Missionarios teneri externam fidem confiteri, & defendere, etiam effuso sanguine, ubi fides periclitatur, vel ad instructionem aliorum fidelium, sive ad confirmationem, vel ad reprimendam infidelium insultationem*? E così l'altra non men presuntuosa, che aggiugne: *immo docendi sunt de præcepto fidei articulos prædicandi, licet infideles, & Eretici commoveantur, & scandalum patiantur.* Pretende egli forse, che i Missionarj abbiano debito di andar divulgando tra gl'infedeli, ed Eretici le opinioni di Molina, quasi altrettanti Articoli di nostra Fede, e difenderle *etiam effuso sanguine?*

XXII. A che serve quella sentenza dell'Apostolo: *corde creditur ad justitiam: ore autem confessio fit ad salutem: dicit enim Scriptura: omnis, qui credit in illum, non confundetur?* Ovvero quella di Sant'Agostino *de Fide, & Symb.*: " quandoquidem in sempiterna justitia regnaturi, a præsenti sæculo maligno salvi esse non possumus, nisi & nos ad salutem proximorum nitentes etiam ore profiteamur fidem, quam corde gestamus?" Vuol'egli per avventura, che per far ogni giorno la professione di nostra Fede, in vece del Simbolo Apostolico, recitiamo la Costituzione *Unigenitus?* Oppure, che i Missionarj, i quali vanno pel Mondo a predicare il Vangelo, interrogati di ciò, ch' essi credono, e annunziano, spieghino in faccia de' Popoli, e de' Tiranni la Bolla, e dicano, che ivi tutta si contiene la loro fede? Se tanto egli non ricerca da loro, per qual fine, o disegno mai con sì grande impegno, e calore raccomanda agli Eminentissimi Cardinali di ben inculcare agli Alunni di *Propaganda* quelle sentenze o di S. Paolo, o di Sant'Agostino, o di S. Tommaso, che fuor d'

ogni

ogni dubbio parlano della pubblica professione di fede di quei dogmi, senza la notizia de' quali non v'ha salute?

XXIII. Voi siete già infastidito, Carissimo Amico, di tante impertinenze, e di tante cose fuor di luogo, fuor di proposito, lontanissime, più che 'l Cielo, e l'Inferno, dallo scopo del Censore, che apparisce nella sua lettera. Ma dovete avere la pazienza di udirne altre due, che non sono men'osservabili. Potete mai darvi ad intendere, che serva punto all'intento suo quel detto di S. Girolamo: *sit inter nos una fides, & illico pax sequetur; omittamus Hæreticorum patrocinium: & nulla erit inter nos contentio*. S' egli non è persuaso, o significare non voglia, che la Lettera Enciclica abbia divisa l'unità della Fede Cattolica: se non pretende, che i Cardinali, ed il Papa abbiano preso il patrocinio degli Eretici, il che sarebbe frenesia di un pazzo da catena; il detto di S. Girolamo tanto fa al proposito, quanto, per valermi della volgar espressione, la Luna coi cancri.

XXIV. Ma che dirò poi dell'ultima sentenza di Vincenzo Lirinese, che accenna soltanto, e con che chiude l'infame sua Lettera, cioè *in rebus Theologicis ad novitatem rei reclamandum, semperque retinendam antiquitatem, & novitatem explodendam*? In questo luogo, siccome di sopra notai, l'Autore se la piglia massimamente contro degli Eminentissimi Cardinali per il nuovo metodo, che meditavano, da introdursi negli studj della Santa Congregazione di *Propaganda* a maggior profitto, e vantaggio de' Missionarj, e della Fede Cattolica, che anno a disseminare, e predicare nell' Universo. A che dunque produrre l'avvertimento, che trattandosi dei dogmi della nostra Santa Fede *debbasi ritenere mai sempre l'antichità, e rigettare la novità* delle dottrine? Il metodo di ben studiare appartiene anch'esso ai dogmi della nostra fede, così che chi

ne

ne ritrova qualcuno più adatto al bisogno, o all' utilità de' prossimi, abbia a riputarsi un novatore, un' Eretico, che abbandona la venerabile antichità della Chiesa per tener dietro ai proprj capricci? Questa sarebbe la cosa più leggiadra, e più stravagante del Mondo, e per verità una foggia di pensare, che *ab orbe condito* non sarebbe più caduta nella mente di alcuno. Io tuttavia, Amico mio, vi dirò, che e quest' ultimo sentimento, e tanti altri dell' Autore dell' *Infame Lettera*, servono molto, anzi moltissimo: ma sapete a che servono? Servono a me per confonderlo altamente, e per far conoscere a lui, ed al Mondo la sua imprudenza, e inconsideratezza, onde somministrò l'armi, che si rivolgono a ferire e lui stesso, e que' suoi aderenti, de' quali follemente ha creduto colla sua lettera di sostenere la causa: siccome vi dimostrerò nel seguente paragrafo.

§. IV.

Imprudenza, ed inconsideratezza dell' Autore della Lettera.

XXV. Io vi attesto, Carissimo Amico, in parola di verità, che fino dalla prima volta, che m' avvenne di leggere l' *infame Lettera*, rimasi fuor di me stesso soprafatto dallo stupore, riflettendo oltre alla temerità, ed insolenza dell' Autore, alla somma di lui imprudenza, e prodigioso acciecamento nel toccar tasti, ed avanzare proposizioni, che una Dramma sola di giudizio bastar poteva, perchè passar le dovesse sotto un' altissimo silenzio. Già vel notai in altra mia, e vel ripeto pur di presente, che le circostanze di questo fatto son tali, che determinano ogni mente sensata a giudicare, che l' abominevole scritto sia parto della

della penna di qualcheduno, (chiunque poi precisamente egli sia) di que' malcontenti, i quali dopo d' aver impiegate in Roma tutte le diligenze, e tentativi possibili, affinchè l' *Enciclica* formata fosse a norma del genio loro, e dopo d' aver messi in opera i più gagliardi maneggi, perchè accettata non fosse in Parigi, e dai Vescovi del loro partito; non avendo potuto ottenere l' intento, proruppero in alte declamazioni contro di essa e in Francia, e in Italia, e in Roma medesima, in cui voi stesso, siccome mi attestate già in una vostra, ne udiste colle proprie orecchie i lamenti. E senz' anche sì forti riprove, basta leggere lo scritto, ed avere qualche notizia de' fatti, occorsi a nostri giorni, per accertarsi ben tosto, che non altronde è sortito, che dalla fazione Moliniana. Or, ciò supposto, agevole vi sarà di comprendere, che l' imprudenza, e cecità dell' Autore non poteva giungere più oltre, nè rendersi più visibile di quello apparisce nell' *infame sua Lettera*. Poiche chi mai sarà, che non vegga, che tutti i dardi avvelenati, che vibra contro l' Enciclica del nostro Santo Padre, vengono a ritorcersi, e ricadere sopra di lui, e sopra di parecchi aderenti suoi, a motivo delle condotte, affatto simiglievoli a quelle degli Opponenti, tenute da loro riguardo altre Pontificie Costituzioni non men venerabili della Costituzione *Unigenitus*? Io già di passaggio ve n' ho dato qualche cenno nelle osservazioni precedenti. Ma voi potrete meglio comprenderla, Amico mio, codesta imprudenza dell' Autore, se prenderete in mano le tante Bolle, emanate dalla Sede Apostolica sul soggetto de' Riti, e Ceremonie Cinesi, e Malabariche, dichiarate Idolatriche, e superstiziose, e le porrete dirimpetto alle due Bolle *Unigenitus*, e *Pastoralis Officii*. Voi vederete, che le Bolle, che anno condannate, e proibite quelle cerimo-

 nie,

nie, e ordinato di non permetterle in conto alcuno, non parlano con minor chiarezza, ed energia, nè intimano minori pene, e castighi di quello si legge nelle dette due Bolle, spettanti la causa Quesnelliana: e che anzi le espressioni, e formole, che in quelle s' incontrano, sono ancora più forti, più significanti, più espressive della mente, e volontà de' Romani Pontefici, e dell' obbligazione strettissima di prestarvi una totale ubbidienza, *quovis contrafaciendi colore, seu prætextu penitus sublato*. Voi vedrete, che in codeste Bolle si tratta di mantenere la purità della Religione Cristiana, e di rigettare pratiche, e riti contrarj alla Dottrina Evangelica, e di conservare in tutto il Sacro Deposito di certe verità più preziose, e importanti. Voi vedrete nella Bolla *ex quo singulari*, che la disubbidienza, e contumacia dei difensori de' Riti Cinesi, non è per lo meno niente inferiore a quella degli Opponenti alla Bolla *Unigenitus*, nè men riprovata dalla Santa Sede, e dai Sommi Pontefici. Imperocchè se gli Opponenti sono chiamati *inobedientes, contumaces, refractarii*; essi pure si chiamano *inobedientes, captiosi, contumaces, perditi, refractarii*. Voi vedrete, che se gli Opponenti persistono da molti anni nel ripugnare alla Bolla *Unigenitus*; da molti, e più anni ancora resistono all' altre Bolle i difensori de' Riti, senza che nè le Scomuniche, nè i formolarj, che sono stati obbligati di sottoscrivere con giuramenti solenni, nè tanti altri tentativi, adoperati dalla Sede Apostolica, abbian potuto piegarli all' adempimento dei loro doveri (*a*). XXVI.

(a) *Quì si avverta alle falsità, che spaccia francamente il P. Zaccaria nel Tomo* 10. *della Storia, pubblicato in quest' anno* 1575. *pag.* 455. *ove scrive*: La pretesa disubbidienza non può cominciare, che dall' anno 1715., nel qua-

XXVI. Tanto voi chiaramente vedrete, Amico mio, confrontando le Bolle Pontificie dell'

 una,

---

quale Clemente XI. fece la ſua Bolla *Ex illa die:* perciocchè queſta è la prima formale Coſtituzione Pontificia ſu i Riti Cineſi (*pretendendo, che i Decreti del* 1704. *, e* 1710. *ſiano ſtati condizionati*): nè paſſa il 1742., nel quale il ſapientiſſimo Regnante Pontefice pubblicò la ſua *Ex quo ſingulari*, avendo egli ſteſſo avute chiariſſime prove dell' obbedienza de' Miſſionarj Geſuiti alla Bolla. *Potrebb' egli parlare con più intrepidezza, ſe non altro ſcriveſſe, che la ſemplice, e netta verità? Eppure ſono tutte impoſture quelle, che avanza. E' falſo, che la Bolla* Ex illa die *ſia la prima formale Coſtituzione ſu i Riti Cineſi, e che 'l Decreto del* 1704. *ſia ſtato condizionato, e ippotetico: ed egli, affermandolo con arditezza vituperevole, viene ad opporſi a quanto deciſe Papa Clemente XI. nel* 1710. *dichiarando, ch' era* aſſoluto, e che la cauſa era finita*; e viene ad opporſi eziandio al ſuo P. Reverendiſſimo Generale, che ricevè, come tale, il Decreto intimatogli. Legga egli il Bollario di Papa Clemente* XI.*, e vedrà pag.* 513. *la ſeguente deciſione* : die 25. Septembris 1710. Sanctiſſimus D. N. in cauſa Rituum &c. decrevit, & declaravit reſponſa alias in cauſa ejuſmodi ab eadem Congregatione data, & a Sanctitate Sua die 20. Novembris 1704. confirmata, & approbata &c. ab omnibus, & ſingulis, ad quos ſpectat, inconcuſſe, & inviolabiliter &c. ſub cenſuris &c. obſervanda eſſe, ac potiſſimum non obſtante quacumque appellatione &c. *E queſto Decreto eſſendo ſtato d'*

ordi-

una, e dell' altra parte. E vedrete eziandio, che tutte le scuse, e pretesti, che anno saputo addurre i difensori de' Riti per giustificare, o coprire la loro disubbidienza, sono o le medesime, o di egual tempra di quelle, che anno addotte, o che adducono gli Opponenti alla Bolla. Essendo dunque per lo meno uguale la causa degli Opponenti, e dei Difensori de' Riti, fissate, Amico, lo sguardo sopra quanto scrive l' Autore dell'*infame Lettera*, e rilevatene, se possa essere più manifesta, e visibile la di lui somma im-

---

ordine di Sua Santità intimato da Monf. Assessore del S. Officio al P. Generale della Compagnia, questi rispose: che riceveva colla dovuta venerazione i sentimenti, e comandi di Sua Santità, e lo pregava ad assicurare Sua Santità, che si conformerebbe ad essi, e gli eseguirebbe colla maggior attenzione, e farebbe tutto 'l possibile, perchè con ugual puntualità fossero eseguiti anche dagli altri tutti della Compagnia. *E' falso parimente, che* la disubbidienza non passi l'anno 1742. attesocchè *anche negli anni posteriori fino al presente, si è proseguito sulla carriera di prima, e vi sono memorie recenti, e deposizioni fatte in Roma l' anno passato d' un Padre Minore Osservante, e d' un Vescovo Francese, Visitatore di quelle Missioni, esistente oggidì in quella Capitale del Cristianesimo; ed io medesimo posso attestare d' essere stato assicurato l' anno scorso di questo stesso dal pio, e zelante Missionario Gio. Pietro di Mantova, venuto ultimamente dalla Cina, e già ora passato a miglior vita, mentre colà ritornava, il quale avea radunati molti autentici documenti da comprovar questo fatto.*

imprudenza, e cécità nell' indirizzare contro l' *Enciclica*, e gli Opponenti que' colpi maligni, che ritornano in dietro a danno suo, e de' suoi aderenti. Considerate tutti, e quattro i *quesiti*, che propone agli Eminentissimi Cardinali. Nel primo s'imputa con atroce calunnia agli Autori dell' *Enciclica* di non aver fatto quel conto, che far doveano, della Bolla *Unigenitus*, non riconoscendola qual regola di fede immutabile, ma cangiandola in una legge, utile bensì, ma soggetta a mutazioni, *mutationibus obnoxiam*. Questa è una falsità patente, poichè nulla di ciò v' ha nell' Enciclica; ma è bensì una verità lampante, e certissima, che tanto pretesero i Fautori de' Riti Cinesi delle Bolle Pontificie, che li dichiarano Idolatrici, e superstiziosi: e ne abbiamo di ciò un testimonio *omni exceptione majus*, nella Costituzione *ex quo singulari*, ove leggesi, che *inobedientes, & captiosi homines exactam ejusdem Constitutionis observantiam se effugere posse putarunt ea ratione, quod illa præcepti titulum præfert, quasi vero non indissolubilis legis, sed præcepti mere Ecclesiastici vim habuerit*. E in appresso: *perinde ac ipsa supremam Apostolicæ Sedis decisionem non contineret, & id, de quo agitur, non ad Religionem spectaret; sed quid per se indifferens foret, aut quædam VARIABILIS disciplinæ ratio*. E quivi sì, che in conseguenza ha luogo quella sentenza di S. Tommaso, che apporta il Censore: attesochè trattandosi di cose spettanti alla Religione, e d' un culto superstizioso, e idolatrico, *urget Divinum præceptum adigens fidei Præcones ad fidem publice confitendam, ne subtrahatur HONOR DEBITUS DEO, & utilitas proximis impendenda*: siccome pure quel detto di Papa Innocenzo I. *Veritas*, una verità sì importante, e necessaria alla salute di que' Popoli ravvolti nelle tenebre dell' Idolatria, *cum non defen-*

 satur,

XXVIII. Io non m' estendo di vantaggio su tal confronto, che voi far potrete a bell'agio, ponderando il restante dell' infame Scrittura. Ma conchiuderò la presente lettera con due riflessioni, che opportune mi sembrano, e resultano dal fin quì detto. La prima è intorno alla comparsa odiosa, e indecente, in cui parecchj Moliniani, e dietro loro l'Autore dell' *infame Lettera*, anno posta la Bolla *Unigenitus*, e la felice memoria del piissimo Pontefice Clemente XI., che la promulgò, presso degli Opponenti, e presso ancora i Nimici della nostra Santa Fede Cattolica. Siccom' essi fin da principio si diedero a credere, che quella Bolla favorevole fosse alle loro opinioni, e che anzi le approvasse, e canonizzasse; tutti i loro maneggi, tutti i loro tentativi impiegarono tosto, ed impiegano tuttora, per farle col mezzo suo prevalere nel Mondo Cattolico, ed erigerle in altrettanti dogmi di fede. E quindi, per venire più facilmente a capo di questo loro disegno, si posero a promuovere, ed esaltare quanto mai han potuto, le prerogative, e l'autorità di questa Bolla, di spacciarla per un *giudizio propriamente, e rigorosamente dommatico*, per una *regola della nostra fede*, ed attribuirle altri caratteri, che mai non le avea dati la Sede Apostolica, e Papa Clemente XI., che la pubblicò; affine di meglio stabilire con questo, e autorizzare le loro sentenze, decantando dappertutto a piena bocca, che desse erano quelle medesime, che la Bolla approvava colla condanna delle 101. Proposizioni, estratte dal Libro del P. Quesnel, e dichiarando per Eretici, e per Novatori tutti coloro, che ripugnavano di abbracciarle, o difendevano contrarie Dottrine. Che n'è succeduto da ciò? Ch'essi anno offuscata la riputazione, e la fama del glorioso Pontefice Clemente XI. presso dei Luterani, dei Calvinisti, e d' altri Nimici della Cattolica

Religione, e confermati maggiormente gli *Opponenti* nella loro ostinata resistenza a detta Bolla. Imperocchè, dando tutti questi credenza ai vanti, e pretese loro, che risuonare facevano per ogni parte, si persuasero di leggeri, che quel Santo Pontefice abbia di fatto colla sua Bolla consacrate, ed approvate le Moliniane opinioni, ch' essi abborriscono, e che la Romana Chiesa le avesse adottate coll'abbandonare le dottrine sempre per l'addietro tenute, e venerate dei Padri, e specialmente di Sant' Agostino, e di San Tommaso. Per il che a tutta ragione potrebbe di loro dolersi altamente quel pio Pontefice, e ripetere ciò, che disse Giacobbe ai crudeli suoi Figlj: *Turbastis me, & odiosum fecistis me Chananeis, & Pherezeis.*

XXIX. L'altra riflessione, che far voi dovete, Carissimo Amico, è sulla diversa condotta, che anno tenuta, e che tengono molti Molinisti riguardo alla Bolla *Unigenitus*, e l' altre Bolle non men venerabili, e rispettabili de' Romani Pontefici, e dello stesso Papa Clemente XI. Per collocare quella Bolla nel più alto posto d'onore, e di riputazione, e per promuoverne il rispetto, per farla accettare da tutti puramente, e semplicemente, che non anno essi fatto, e non fanno pure oggidì? Sarebbe senza dubbio lodevole il loro zelo per tal' oggetto impiegato, quando nascesse da quel nobile giusto motivo, onde nascer dovrebbe, cioè dal rispetto, ed ubbidienza, che deve ogni Fedele al Vicario di Gesù Cristo, e Capo visibile della Chiesa. Ma bramate voi di vedere con totale chiarezza, che punto non deriva da tale motivo, ma dall' unica premura, e passione di mettere in credito le proprie opinioni, di sostenere il partito, di avvantaggiare i privati loro interessi? Considerate quanto mai diversamente si diportino, trattandosi dell'osservanza d'

altre

altre Bolle, Brevi, o Decreti Pontificj. Voi già dalla Costituzione, *Ex quo singulari*, e dall'altra *Omnium sollicitudinum*, che ne comprendono più altre, rilevar potete, qual resistenza abbian fatto alle Costituzioni su i Riti della Cina, e sulle superstizioni Malabariche, e quali, e quanti mezzi abbiano inutilmente adoperati i Sommi Pontefici per costringerli ad ubbidirvi. Ma senza ricorrere a quelle Bolle, eccovi sotto degli occhi un' argomento ovvio, palmare, decisivo nell' *infame Lettera*, scritta contro l'*Enciclica* del nostro Santo Padre. Quanto zelo non dimostra l' Autore per la venerazione, e rispetto, che si deve alla Costituzione *Unigenitus*, e perchè non restino in un' apice solo pregiudicate, o trascurate le sue disposizioni, fino ad esiggere, che venga riconosciuta per *Regola della nostra Fede*, e spacciare per Eretici formali quei, che di accettarla ricusano? Ma egli, che tanto zelo manifesta pel rispetto di quella Bolla di Papa Clemente XI. qual rispetto poi mostra per il Breve, o Lettera Enciclica *ex omnibus* di Papa Benedetto XIV., Poteva egli scrivere contro di essa una Lettera più irriverente, più insultante, più maligna, più contemeliosa? Poteva egli attentar di vantaggio, affine di screditarla, e renderla oggetto di avvilimento, e dispregio? Come dunque va la bisogna? Se Clemente, che pubblicò la Bolla *Unigenitus*, fu Vicario di Cristo, Capo, e Maestro della Chiesa Universale; non è altresì Benedetto XIV., che pubblicò la sua Enciclica, del pari Vicario di Cristo, Capo, e Maestro della Chiesa Universale? Perchè dunque tanta riverenza, e venerazione per l'una; e tanta irreverenza, e disprezzo per l'altra? Perchè tanto zelo, e premura per l'osservanza di quella, e tant' astio, e malignità per impedire l'osservanza di questa? Non è visibile al pari del Sole,

che

che altro riguardo non si ha in una sì differente condotta, che al proprio interesse? Che non si misura la venerazione, o il dispregio pei Decreti della Sede Apostolica se non se a norma de' particolari vantaggi, che unicamente si cercano, e sì procurano per tutte le vie possibili, comecchè tra se ripugnanti, e contrarie? Fatemi Voi ragione, Amico Carissimo: non è questo un'argomento, una dimostrazione evidente, infallibile, ineluttabile, che dovrebbe convincere ogn' animo anche più appassionato, e prevenuto a favore di chi opera d' una maniera sì irregolare, e riprovata dalle Divine, ed Umane Leggi? Tanto per ora vi basti: e mi protesto ec.

LETTERA IV.

In cui si pongono all'esame i due primi dubbj, o quesiti, proposti dall' Autore della Lettera alla Sacra Congregazione, e si dà a conoscere la crassa di lui ignoranza circa le materie, di cui favella.

CARISSIMO AMICO.

Li 29. Dicembre 1757.

I. BEn mi persuado, che non lieve impressione ne abbia prodotto nell'animo vostro l' ultima mia Lettera, Amico Carissimo, considerando gli enormi gravissimi eccessi, in cui la passione più smodata, e furiosa trasportò l' infelice Autore dell' infame Scrittura, diretta contro la Venerabile *Enciclica* del nostro Santo Padre. Altra idea in fatti essa non risveglia nella mente di chiunque la legge, e la pondera con qualche at-

ten-

tenzione, se non se quella, che vi divisai, d'una incredibile malignità, d'una detestabile mala fede, d'una estrema impertinenza insieme, ed imprudenza di chi la compose, e pubblicò. Tale è appunto il giudizio, che ne anno formato tutte le persone illuminate, che l'anno letta: e in questi ultimi giorni m'è accaduto di vederlo confermato da uno Scrittore Oltramontano, il quale, dopo di averne data qualche generale notizia, così riflette: *Quante osservazioni vi sarebbono da fare sopra d'uno Scritto, ch'è visibilmente lavorato sul conio dell' insolenza, e della malignità. Più che si legge, più si comprende, che desso è un colpo da disperato. Coloro, che l'anno fabbricato, arrischiano tutto per sempre: perchè troppo essi risentono, che 'l frutto, che anno preteso ritrarre dalla Bolla* Unigenitus, *e dai loro intrighi, scampa lor totalmente dalle mani ec.* Così egli. Ma se mal non m'avviso, crescerà molto più in Voi l'abborrimento, e lo sdegno contro dell'infelice Scrittore, qualora vi dia a conoscere accompagnata a tante sue pessime qualità una profonda ignoranza, che le rende vie più degne di esecrazione, e di orrore. Sarebbe stato senza dubbio un delitto gravissimo, e meritevole d'ogni più severo esemplare castigo in qualunque più dotta, e intelligente persona il porsi all'impresa d'impugnare una *Lettera Enciclica* del Vicario di Gesù Cristo, del Supremo Pastore, e Maestro della Chiesa, dalla cui bocca deve pendere ossequioso ogni Fedele, e ricevere con umiltà, e venerazione gli oracoli, senza nemmen replicare una sola parola, se non di sommissione, e di rispetto. Ma qual temerità sarà poi, qual delitto, se chi presume contr'ogni dovere di contradirvi, sia un'ignorante, uno sciocco, che altro capitale non abbia, se non d'una portentosa arditezza, e impudenza, nè altro ingegno, o talento dimostri, se non d'inventare menzogne, e

spac-

ſpacciare impoſture. Un tal' ignorante, Amico mio, ſi è appunto l'Autore dell'*Infame ſediziosa Lettera*: E voi lo ravviſerete aſſai chiaro dalle oſſervazioni, che ſon per farvi ſu i *quattro queſiti* da lui propoſti, affine di ſcreditare l'*Enciclica*. Io le dividerò, ſeguendo l'ordine di eſſi, in altrettanti paragrafi; e vi farò toccare con ambe le mani, che in neſſuno ha ſaputo addurre coſa, non dirò vera, ma che nè tampoco abbia qualche apparenza di verità: e che anzi in tutti affatto è caduto in errori i più groſſolani, e vergognoſi. Cominciamo dal primo.

§. I.

Oſſervazioni ſul primo dubbio, e quiſito.

II. Da quanto l' Autore della *Lettera infame* ſcrive nel primo *dubbio*, o *queſito*, che agli Eminentiſſimi Cardinali, e Teologi della Congregazione di *Propaganda* preſenta da riſolverſi, con ogni chiarezza riſulta, pretender egli, che la Bolla *Unigenitus* chiamar ſi dovea nell' *Enciclica* di Benedetto XIV. *regula fidei*, regola della Fede, e come tale proporſi, e farſene una pubblica confeſſione: A tal' oggetto aſſeriſce, ch' eſſa ſia ſtata così accettata *ab Eccleſia Univerſali*, e così pur dichiarata *in Sede Apoſtolica*. E all' oggetto medeſimo aggiugne non poterſi giudicare, ſe non coſa la più biaſimevole, l'averſi ommeſſo nell' *Enciclica* di eſprimere, e confeſſare qual *Regola di fede* una Bolla, che Papa Clemente XI. nella ſua Coſtituzione *Paſtoralis* avea detto, e predicato, che la conteneva, in qualità di Dottore, e Maeſtro inſegnando alla Chieſa Univerſale codeſto Articolo: per il che concitata eraſi l' indignazione de' Gianſeniſti: *Et cane pejus, & angue abſtinetur a confitenda fidei regula, quam Clemens XI., non ſine Janſeniſtarum indignatione in* Bul-

Bulla Unigenitus *contineri inquit, & Universam Ecclesiam docendo prædicavit in Bulla incipiente* Pastoralis &c.

III. Or questa sua pretesa non è solamente un frutto della sua malignità, e pessima fede, sicome già mostrai nella precedente mia lettera, ma ancora della sua profonda ignoranza, vergognosa in qualunque Teologo; ma troppo più in chi ha l'arditezza di alzar tribunale, e pronunziare sentenze contro del Supremo Pastor della Chiesa, e censurare i suoi Decreti, e le sue decisioni. Per darvela, Amico, a conoscere da tutti quei lati, onde si può rimirare, fingiamo prima, che 'l titolo di *Regola di Fede* convenga realmente alla Bolla *Unigenitus*, e che per tale stata sia dichiarata da Papa Clemente XI. o nella Bolla *Pastoralis*, o in qualche sua *Lettera*, o *Breve*. Era per questo tenuto *Benedetto XIV.* a farne menzione nella Risposta alle difficoltà propostegli dall' Assemblea Generale del Clero Gallicano, sicchè, non facendola, venisse a contravvenire ad un suo preciso dovere? Chi mai può asserirlo, che abbia in capo qualche filo di discernimento, e di senno? Tenete pure, Amico mio, ben fisso dinanzi agli occhi ciò, che v'ho altrove notato, e chiaro apparisce dall' *Enciclica* medesima, ch' altro non era, nè esser poteva il disegno del nostro Santo Padre, se non se di calmare la dissensione di pareri, e comporre le differenze insorte tra quei Prelati in riguardo all' amministrazione del Sacro Viatico agli Opponenti. Che altro dunque per tal fine facea di mestieri, se non ch' egli premettesse soltanto ciò, che serviva a stabilire sodamente la risoluzione de' dubbj, di cui era richiesto? E tanto per appunto ei fece premettendo quelle parole: *Tanta est profecto in Ecclesia Authoritas Apostolicæ Constitutionis, quæ incipit* Unigenitus, *eademque sibi tam sinceram venerationem*,

nem, obsequium, & obedientiam ubique vindicat, ut nemo Fidelium possit, absque salutis aeternæ discrimine, a debita erga ipsam subjectione se se subducere, aut eidem ullo modo refragari. Egli per tal guisa diede alla Bolla tutte quelle prerogative, che necessarie erano per un sodo fondamento delle sue deliberazioni. Ogn' altra aggiunta, o dichiarazione era affatto impertinente al soggetto, fuor di luogo, fuor di tempo, e che ad altro non avrebbe servito, che a suscitar nuove brighe, e perpetuar le discordie.

IV. Ma oltre a ciò in questo fatto ben dimostra il Censore la sua grande imperizia dello stile usitato presso de' Romani Pontefici nel mentovare le Bolle dei loro Predecessori. Egli si adira, e freme, perchè il nostro Santo Padre, facendo parola della Bolla *Unigenitus*, non l'abbia chiamata con altro titolo, se non d' una Costituzione Apostolica, *Apostolicæ Constitutionis*. Ma questo non è forse l'uso, e 'l costume de' Sommi Pontefici, quand' anche rammentano Bolle, che risguardano dogmi di fede, di non chiamarle con altro nome, se non se di *Costituzioni Apostoliche*? Legga egli la Bolla *Ad sanctam* di Papa Alessandro VII. confermativa, e declarativa di quella di Papa Innocenzo X. *Cum occasione*, intorno le cinque famose Proposizioni Gianseniane. Legga le due Bolle. *Ex quo singulari*, e *Omnium sollicitudinum* di Benedetto XIV., le quali parecchie altre de' suoi Predecessori ne contengono, e confermano: e vedrà, che a tutte non altro titolo, o nome si attribuisce, se non di *Apostoliche Costituzioni*. E pure chi potrà mai negare, che ad esse con assai maggior fondamento, che alla Bolla *Unigenitus*, competa l'essere Regole di fede? Poichè espressamente, e distintamente notano, e condannano errori, che devono rigettarsi da tutti i Fedeli, e per esse veniamo a determinatamen-

te

te sapere il grado di malignità, che a ciascheduna proscritta proposizione in particolare conviene. E perchè dunque in grazia de' Molinisti avrebbe dovuto il nostro Santo Padre alterare questo sì ordinario costume de' Pontefici Romani, e chiamare nel suo *Breve* la Bolla *Unigenitus* non semplicemente una *Costituzione Apostolica*, ma una *Regola di Fede*, quand'anche ad essa adattar si potesse codesta prerogativa? Non dimostra il petulante Censore con tal pretensione d'ignorare affatto quelle pratice, ch' esattamente si osservano nella Curia Romana?

V. Il vero però si è, Carissimo Amico, ch' egli ignora eziando i caratteri, che convengono alle Bolle de' Sommi Pontefici. Tutte fuor d'ogni dubbio le Bolle, o Decreti, che si promulgano dal Vaticano a vantaggio de' Fedeli meritano un' alta sincera venerazione, e rispetto, e a tutte deve prestare soggezione, ed ubbidienza chiunque ha premura di stare unito con quella Cattedra, che fu costituita da Cristo per Maestra di verità. Ma non a tutte si può, e si deve egualmente attribuire la medesima dignità, il medesimo titolo, o denominazione: e in specie alla Bolla *Unigenitus*, comunque ella sia di grandissima autorità nella Chiesa, non conviene tuttavia, nè può convenire in rigore, e propietà il carattere, e 'l nome di *Regola di Fede*; cosicchè il pretendere, che tale ella sia, debba dirsi lo stesso, che 'l non avere alcuna idea, o nozione del vero significato di que' termini. Un gran Personaggio di somma autorità, e de' più dotti, e più versati nella cognizione della qualità, e merito de' Pontificj Decreti, (che per giusti riguardi lascio di nominare) ebbe a dire, non è molto, che forte stupivasi, come in Francia vi fosse qualche Vescovo, il quale desse 'l titolo di *Regola di fede* alla Bolla *Unigenitus*: mentre *in Italia non v'era*,

se

se non al più qualche *ignorante, che cader potesse in questa illusione*. Or questo *ignorante*, Carissimo Amico, si è appunto tra gli altri l' Autore dell' *infame Lettera*, il quale non solo è *caduto in questa illusione*, ma inoltre la fa risuonare altamente, ed è giunto per fino all' insolenza eccessiva di censurare l' *Enciclica* del Sommo Pontefice, perchè non l' ha così dichiarata: e se voi ben rifletterete da un canto alla forza, e significazione propria d' una *Regola di Fede*, e vi porrete dall'altro a ponderare la qualità della Bolla *Unigenitus*, vi chiarirete di leggeri, che non altri, se non un grand' ignorante, poteva altrettanto presumere.

VI. E vaglia il vero: cosa propriamente significa la parola di *Regola*, e di *Regola di fede*, e qual'idea risveglia nella mente? Il nome di *Regola*, siccome quivi si prende, importa lo stesso, che una direzione, una dichiarazione, un dimostramento di qualche cosa. Chi dice *Regola*, dice un lume, che rischiara, che istruisce, che insegna ciò, che in particolare far ci conviene, o schivare, s' è Regola di Polizia, e disciplina: ovvero ciò, che bisogna credere, o condannare, s' è regola, che concerna la fede. E però deve ella generalmente essere chiara, distinta, precisa, che non lasci l'animo fluttuante, ed incerto, ma venga con facilità, e sicurezza di non errare ravvisata, ed intesa da coloro, cui deve servire di guida, e di Regola. Codesta condizione necessaria ad ogni regola, molto più è indispensabile nelle regole di fede, ove la Chiesa spiega i suoi sentimenti intorno qualche dottrina, proponendola o perchè sia dai Fedeli creduta, come rivelata da Dio, o perchè sia rigettata, come contraria alla rivelazione Divina. Se i misterj, di cui esigge da noi la credenza, sono superiori al nostro intendimento; la proposizione almeno, che ne fa, dev' esser chiara,

ra, e distinta, poichè per tal guisa uniformasi ai disegni di Cristo, che ci lasciò nella Chiesa un Giudice visibile, ed infallibile, capace di dissipare tutti i nostri dubbj, e incertezze nell' intelligenza della sua Divina parola o scritta, o trasmessa per mezzo della tradizione. Dal che poi ne segue, che chi contradice ad una tal regola, o dogma chiaramente dalla Chiesa proposto, o rifiuta di accettarlo, abbia a considerarsi, *sicut ethnicus*, *& Publicanus*, come uno straniero, un Eretico, e degno di tutte quelle pene, che furono contro degli Eretici stabilite. Così per cagione di esempio *Regole di fede* si chiamano, e sono que' tanti Canoni, ch' esposti si veggono nel Sacrosanto Concilio di Trento, ed espressi chiaramente con quelle parole, *si quis dixerit &c. si quis &c.*, *anathema sit*. Poichè ognuno, che gli legga, conosce tosto, ed intende determinatamente, che questa, o quella dottrina sia Cattolica, e da tenersi, ovvero Eretica, e da fuggirsi. Così parimente nella Bolla di Papa Innocenzo X., confermata da Papa Alessandro VII. noi vediamo, e sappiamo precisamente, qual sia il vizio, e la malignità delle cinque famose proposizioni, cioè, che la prima sia *temeraria*, *empia*, *ed Eretica*, la seconda, la terza, e la quarta siano similmente condannate come *Eretiche*: e la quinta in un senso sia *falsa*, *temeraria*, *e scandalosa*: e in un'altro anche *Eretica*. Onde abbiamo un lume chiaro, e sicuro per discernere distintamente gli errori, che dobbiam riprovare, e le verità contrarie, che dobbiamo abbracciare, e tenere siccome Cattoliche, e rivelate da Dio. Lo stesso possiamo dire del Decreto di Papa Alessandro VIII., che condannò due proposizioni, qualificando la prima com' *Eretica*, e proibendola sotto le censure, e pene tassate contro gli Eretici: e la seconda come *scandalosa*, *temeraria ec.*, *ed erronea*, e come tale

G proi-

proibendola sotto pena della scomunica da incorrersi *ipso facto* da chiunque la insegnasse, o difendesse. (*a*)

VII. Di tal sorta dunque, o carattere deve essere una Bolla, o un Decreto Pontificio, affinchè possa dirsi, parlando con proprietà, *Regola di fede*. Ma di tal sorta, o carattere non è certamente la Bolla *Unigenitus*, comecchè *per altro degnissima di sincera venerazione, ossequio, e rispetto*, o noi vogliamo considerare la materia di essa Bolla, o il senso delle proposizioni ivi condannate, o finalmente le qualificazioni, o censure, che non sono alle proposizioni, se non *respective*, e in *globo*, come suol dirsi, applicate.

VIII. Se noi consideriamo primieramente la Bolla quanto alle materie generali, che comprende, in essa si condannano, è vero, cento, ed una proposizioni estratte dall'Opera *Le Nouveau Testament ec.* di Pascasio Quesnello: ma nessuno dirà mai, che tutte siano errori contrarj alla fede, o alla rivelazione Divina. Ve ne sono senza dubbio di Eretiche, e che *rinnovano antichi errori*, e *spezialmente delle cinque famose proposizioni*, siccome parla la stessa Bolla. Ma molte ancora ne sono, che risguardano o la pura disciplina, o la Polizia Ecclesiastica: e però saranno bensì o *temerarie*,

(a) *Questa è la famosa proposizione del* peccato filosofico, *la quale, malgrado la proibizione Pontificia, e la scomunica annessa, pur troppo s'insegna, e si difende anche oggidì o formalmente, o equivalentemente: ed il P. La Croix, che scrisse dopo il Decreto, ha avuto ciò non ostante il coraggio d'insegnare i principj, che necessariamente la inferiscono, e la stessa formale Dottrina colla variazione, o aggiunta di un solo termine, che vi lascia tutto il veleno, per cui fu condannata.*

rie, o *Ecclesiæ*, *& ejus praxi injuriosæ*, *in Potestates sæculi contumeliosa*, *Schismati faventes &c.*: ma non già Eretiche, o contrarie ai dogmi di nostra Santa Fede: e di quelle stesse, che non appartengono alla disciplina, o Polizia Ecclesiastica, non si possono, nè si devono tutte chiamarsi altrettante eresie, o errori formali contro la fede: attesochè lo stesso Papa Clemente dichiara, che tutte non le condanna com' Eretiche; ma come o *falsas*, o *malesonantes*, *captiosas*, *scandalosas*, *perniciosas &c. suspectas*, o con altre simili note, le quali sono bensì marche d' infamia, che degne le rendono di riprovazione, ma non si possono perciò giudicare eresie. Posto ciò, io non veggo, come si possa da alcuno attribuire assolutamente alla Bolla *Unigenitus* la denominazione di *Regola di fede*, o anche di Bolla propriamente *Dogmatica*, senza confondere i caratteri, e le qualità proprie delle Bolle Pontificie. Udiamo, come su questo la sentano i Teologi di maggior grido, ed autorità nella Chiesa.

Il sapientissimo Vescovo Melchior Cano nel *lib.* 5. *de locis Thelogicis cap.* 5. ragionando dei caratteri de' Decreti, e giudicj solenni de' Romani Pontefici, e de' Concilj, i quali *toti Ecclesiæ proponuntur*, *& cum obbligatione etiam credendi*, dice così: " Sed animadvertendum est diligentius
,, & quæ natura rerum sit, & quæ verborum pro-
,, prietas, & pondus. Nimirum enim Ecclesiasticæ
,, doctrinæ, quam amplecti etiam tenemur, non
,, idem est gradus, nec omnia judiciorum Decre-
,, ta eodem loco habenda sunt .... Id dicimus:
,, nec omnia, quæ aut juris, aut Conciliorum vo-
,, lumina continent, doctrinæ Christianæ esse ju-
,, dicia, *nec omnia rursum doctrinæ judicia, fidei*
,, *censuras esse*. Multa siquidem ad sanam Eccle-
,, siæ disciplinam attinent, quæ fidei Decreta non
,, sunt. " E non molto dopo stabilisce questa re-

gola per discernere i Decreti di fede, o dogmatici. " Si quidquam *expresse*, & proprie a fidelibus
„ firmiter credendum, aut tamquam dogma fidei
„ catholicæ accipiendum dicatur, vel aliis simili-
„ bus verbis. " E nel *lib.* 12. *cap.* 6. avverte, che allora i Decreti della Chiesa sono di fede, e di dogma stabilito, *cum & absolutam veritatis Catholicæ exhibent formulam, & notas quoque certissimas, quibus hæreses contrariæ dijudicentur.*

Al modo stesso ragiona su tal materia il chiarissimo P. Maestro Orsi in varj luoghi della sua dottissima Opera *De Romani Pontificis Authoritate;* ma spezialmente nel *lib.* 3. *cap.* 42. fino al 48., ove confutando l'obbjezione, che produceva Monsignor Bossuet dalle Bolle di Niccolò III., e Giovanni XXII. sulla Povertà de'Francescani, prova, che la Bolla *Exiit* del primo *non ea mente condita est a Nicolao III., ut tamquam regula fidei Catholicæ susciperetur*: e lo dimostra riflettendo sopra varie condizioni, che si esiggono da' Teologi, perchè dommatiche, o regola di fede siano le Costituzioni Pontificie, ed allegando spezialmente l'autorità di Giacomo Cardinale di Santa Prisca, che fu poscia Sommo Pontefice col nome di Benedetto XII. Per non allungarmi di troppo vi rimetto ai luoghi accennati dall'erudito Scrittore, e solo addurrò un' osservazione, che propone tra l' altre appoggiata al sentimento del detto Cardinale, cioè, che per aver la giusta idea d' una Bolla dommatica non basta, che si propongano, e si enunzino in essa alcuni capi di cose, appartenenti alla fede, mescolati con altri, spettanti alla disciplina, o Polizia; nè che si fulmini la sentenza di scomunica contro color, che non l'accettano; ma è duopo, che le cose di fede siano espressamente determinate, come altrettanti Articoli di fede: *quod Ecclesia expresse determinet*

(sono

(sono parole del Cardinale di S. Prisca) *quod tale quid sit tenendum sicut pertinens ad fidei articulum, determinans, quod dicentes, & tenentes contrarium sicut haetetici sunt, haeretici sunt habendi*. E ciò, che dicesi delle Bolle nel definire punti di fede, dee dirsi similmente delle Bolle nel condannare errori contrarj alla fede. Per il che se in una Bolla si condanneranno tesi miste, parte delle quali possano appartenere alla fede, e parte alla disciplina, benchè i difensori delle medesime siano dichiarati contumaci, ribelli, e scomunicati, ciò non ostante ella non sarà mai *dommatica*, o *Regola di fede*, qualora gli errori contrarj alla Fede non saranno *espressamente determinati*, e coloro, che a siffatte decisioni ripugnano, non verranno proscritti, o tenuti per Eretici.

IX. Del medesimo parere sono i Canonisti, che anno trattato di questa materia. Addurrò unicamente il testo del Van espem, il quale così scrive (*a*): " Bulla *Dogmatica* proprie dicitur a dogmate, seu doctrina, quae per Bullam *tamquam fide credenda*, & populo proponenda definitur, vel e contrario tamquam *haeretica* proscribitur. Hoc modo sumpta Bulla *Dogmatica* nequaquam comprehendit Constitutiones, aut Decreta, quibus morum disciplina, vel Ecclesiastica Politia, sive aliqua ad illam pertinentia praescribuntur. Similes enim Constitutiones, seu Decreta, non tam *Dogmatica*, quam *disciplinae Decreta* dicuntur. Hac distinctione utens Synodus Tridentina, Decreta ad disciplinam morum spectantia inter Decreta Reformationis retulit, & speciatim a Decretis Dogmaticis, quibus fidei Articuli continentur, separavit ... Fatendum quidem est Decreta quaedam, licet dumtaxat ad disciplinam pertineant, atque ita pro tempo-

 rum,

(a) *P.* 5. *l.* 1. *§.* 1.

„ rum, locorum, & personarum diversitate varia,
„ & mutationi obnoxia, posse esse *conducibilia ad*
„ *fidei, & doctrinæ puritatem* conservandam, &
„ stabiliendam: sed tamen quia nullum fidei dog-
„ ma tamquam a Deo revelatum proponunt, aut
„ definiunt, proprie dici non possunt *Decreta Dog-*
„ *matica*, *aut Decreta fidei* (ovvero *Regulæ fidei*)
„ nulli mutationi, aut variationi obnoxia, sed in-
„ ter Decreta disciplinæ referenda sunt, quæ pro
„ temporum, locorum, aut personarum conditio-
„ ne ad conservandam fidei integritatem, & pu-
„ ritatem possunt esse convenientia ... Dum igi-
„ tur quæstio est de Bullis dogmaticis, *illæ dum-*
„ *taxat vere dogmaticæ dicendæ sunt*, quibus cer-
„ tum, & determinatum dogma ut credendum,
„ vel ut rejiciendum fidelibus proponitur. " Ponderate, Amico Carissimo, con attenzione tutte queste dottrine, e vedrete, se alla Bolla *Unigenitus* possa convenientemente, e propriamente adattarsi il titolo, e il carattere di *Regola di fede*. (*a*)

X. Mol-

(a) *Con queste comuni dottrine de' Theologi, e Canonisti si può determinare quel punto, che l'Autore dell'* infame Lettera *accenna nella risposta al primo quesito. Egl' impone temerariamente al Sommo Pontefice di aver detto, anzi predicato nella* Enciclica, *non altro essere la Bolla, che una legge conferente alla Chiesa, soggetta a mutazioni*, Bulla *Unigenitus &c.* in Encyclica prædicatur solum tamquam lex Ecclesiæ conducibilis, mutationibus obnoxia: *poichè nulla affatto di ciò espresse il Santo Padre. Ma tuttavia io gli dirò, che quantunque non v'abbia proposizione delle molte estratte dal libro di Quesnel, ed esposte nella Bolla, che non sia meritamente proscritta; ad ogni modo la materia di alcune, che appartengono specialmente alla*

X. Molto meno poi la Bolla *Unigenitus* può chiamarsi *Regola di fede*, se noi riflettiamo al senso delle proposizioni in essa condannate. Siccome abbiam notato, quello, che costituisce una *Regola*, di qualunque sorta ella sia, e ne forma il proprio carattere, si è il dimostrare con precisione, e chiarezza ciò, che deve farsi, o fuggirsi, di modo che, s' ella è *Regola di fede*, noi veniamo col suo lume a conoscere, e sapere distintamente, e con sicurezza di non ingannarsi, la verità, che abbiamo a credere come rivelata da Dio, e così proposta dalla Chiesa, e rigettare l'errore contrario, senza pericolo di confondere l' una coll'altro, o quello, che positivamente è un'errore contro la Fede, con quello, che tale non è; ma o una verità mal' espressa, o una proposizione equivoca, o sospetta, o temeraria. Ora il senso, in cui furono le cento, e una proposizioni dalla Santa Sede dannate, almeno riguardo una gran parte di esse, non è sì netto, e chiaro, che possa farsene da noi un sicuro, ed accertato discernimento. Più ve ne sono, le quali non presentano alla vista un senso cattivo, ed erroneo, il quale dipende dall' unione di varie circostanze, che poco son conosciute, anzi al comun de'Fedeli affatto ignote. La Sede Apostolica, che le ha condannate, intese senza dubbio il senso vizioso, che contenevano,

 e lo

alla disciplina, può essere mutationi obnoxia, *cosicchè cessando, o variandosi le circostanze, che degne le resero di condanna, non più siano riprensibili, e viziose: sopra di che recar potrei qualch' esempio; ma per iscansare le contese, e i litigi soverchi, tralascio di produrlo, rimettendomi in questo, e in tutto 'l rimanente, al giudizio della Sede Apostolica.*

e lo ricavò da molte serie, e mature riflessioni, che fece sulle Opere di *Quesnel*, dallo stato, e scopo dell'Autore, dalle dottrine antecedenti, e conseguenti, dalla connessione d'una proposizione coll'altra, e da varj altri principj, e circostanze, a cui ebbe più riguardo, che alle sole materiali espressioni, le quali pajono talvolta a prima vista innocenti. Ma questo senso determinato, e preciso, in cui furono intese, non ci è stato finora palesato, e proposto, sicchè sappiamo tale essere, e non altro il senso corrotto, e vizioso di questa, o di quella proposizione. Le Assemblee Generali del Clero Gallicano del 1714., e del 1720. procurarono, è vero, di esplicarlo, ed assegnarlo, e lo stesso han fatto più Vescovi, e valenti Theologi. Ma oltre che non convengono tra loro nel fissare il vero senso di varie proposizioni, onde quello, che taluno ha creduto un senso malsano, od erroneo, è stato riputato da altri ortodosso, e Cattolico (*a*); la loro dichiarazione, o interpretazione non è di tale, e tan-

ta

(a) *Noi di ciò abbiamo tra gli altri un' esempio nell'* Istruzione *fatta dall' Assemblea del Clero Gallicano del* 1714., *ove si mette nella Classe delle Dottrine, da cui si pretende, che debbano guardarsi i Fedeli, che* 'l timor sopranaturale dell'Inferno lasci 'l cuore attaccato al peccato; *così essi intendendo il senso delle due proposizioni 61., e 62. della Bolla. Donde ne segue, che questa* Istruzione *decida l'opposta sentenza, che 'l* timore sopranaturale dell' Inferno non lascia il cuore attaccato al peccato, e colpevole dinanzi a Dio. *Eppure questo non può essere il senso legittimo delle due proposizioni dannate: mentr' esso è la Dottrina di Sant' Agostino, e di*

San

ta autorità, che sia capace di stabilire pienamente, e fermamente la credenza di ogni Fedele, siccome sarebbe quella, che uscisse dalla Cattedra di San Pietro, Maestra di quanto dobbiamo credere. Ma i Sommi Pontefici anno avuto i lor

---

San Tommaso, difesa da Scuole Cattoliche, e da moltissimi Autori e Francesi, e Italiani, sotto gli occhi degli stessi Romani Pontefici: è però Dottrina punto non intaccata nella Bolla, secondo la solenne protesta, che ne ha fatta lo stesso Papa Clemente XI. nella Lettera Pastoralis, *ove al n. 3. apertamente dichiara*, non fuisse per Constitutionem proscriptas sententias, quæ docentur in Scholis. *Lo stesso può dirsi in riguardo al senso, che applicò la stessa Assemblea alle proposizioni 70., e seguenti, che concernono la lezione dei Sacri Libri, il quale per mio avviso non ben si accorda con quello, che vi assegnò un Personaggio d'assai maggior autorità, cioè 'l Regnante Sommo Pontefice Benedetto XIV. nel lib.* 6. De Synod. Diæcef. *cap.* 10. *E in qual senso poi, certamente lontano dalle intenzioni dei Sommi Pontefici, e della Chiesa, non s'intendono dai Molinisti, e dai Fautori della Morale rilassata le molte proposizioni, che spettano alle materie della grazia, della carità, della differenza delle due Alleanze, della condotta de' Sacri Ministri coi Peccatori recidivi, mal'abituati, consuetudinarj? Chi potrà mai dire, che abbiano essi rilevato il vero legittimo senso delle proscritte proposizioni inteso dalla Chiesa, mentre le dottrine, ch'essi perciò riprovano, sono anzi nella Chiesa con applauso comune de' Fedeli insegnate, e autenticate eziandio dalla medesima Chiesa coi più chiari contrassegni di stima, e di onore?*

lor giusti motivi per non assegnarcelo, o approvare con assenso positivo veruna delle interpretazioni già fatte da' Vescovi, e da' Teologi. A loro basta, che i Fedeli ubbidienti a' legittimi Superiori accettino la Bolla, che ad essi propongono, già dal Corpo Gerarchico della Chiesa accettata: e tengano tutti per fermo, ed infallibile, che nessuna di quelle ortodosse verità, che prima di essa Bolla s'insegnavano nella Chiesa, e si sostenevano nelle Cattoliche Scuole, spezialmente Agostiniana, e Tomistica, è stata mai punto intaccata, o in qualche foggia pregiudicata: ed aspettino, ch'ella più si dichiari sul vero senso delle proposizioni proscritte, se a lei piacerà di farlo. Ma noi frattanto non potendo con certezza sapere, quale sia precisamente codesto vero senso inteso dai Sommi Pontefici, nè potendo noi stessi fissarlo senza timore di prendere abbagli, come mai avremo a riconoscere nella Bolla *Unigenitus la regola della nostra fede*, che ci guidi con sicurezza, e ci dimostri le verità rivelate da Dio, che creder dobbiamo?

XI. Quello però, che sopratutto comprova, non potersi chiamare la Bolla *Regola di fede*, si è la maniera, onde furono le cento, e una proposizioni dannate. Sono tutte esse bensì censurate, *tamquam falsæ*, *captiosæ*, *malesonantes*, *piarum aurium offensivæ*, *scandalosæ*, *perniciosæ*, *temerariæ &c.*, ed eziandio *erroneæ*, *hæresi proximæ*, *ac demum hæreticæ*: ma tutte queste censure sono pronunziate *in Globo*, o *Respective*, siccome leggesi nella Bolla: ed il senso di questa parola *respective* ci viene assegnato dallo stesso Papa Clemente XI. nel Breve *de' 20. Novembre 1716.*, ove dice così: *Censuris variis, quas respective, ut ajunt; hoc est singuli* (articuli) *eorum saltem aliquam merebantur, injustas usitato more &c. proscripsimus*: e lo ripete nella Bolla *Pastoralis*, dicendo: *Constitu-*

stitutionem promulgavimus , in qua plures noxios articulos ex eodem libro excerptos censuris variis, quas respective, *ut ajunt*, *hoc est singuli aliquam saltem earum notatos, pro hujusce Sanctae Sedis more proscripsimus*. Essendo dunque così *in globo* dannate, e proscritte con varie censure le cento, e una proposizioni, o Articoli estratti dal libro del P. Quesnel, noi non sappiamo, qual sia la censura, o la nota, che a ciascheduna di esse in particolare convenga, secondo il giudizio, che ne ha formato il Sommo Pontefice, e la Santa Sede, se di *falsa*, se unicamente di *malsonante*, se di *temeraria*, o di *perniciosa*, se di *prossima all' errore*, o formalmente *Eretica*, e così discorrendo delle altre fino al numero di ventiquattro. E così pur non sappiamo, quante ne siano di ciascuna specie, a quante debba attribuirsi una sola delle qualificazioni riferite, a quante più insieme, e quali esse siano determinatamente: poichè la Bolla non ci porge il lume per codesto discernimento. Confesso di buon grado non essere necessario, che tutti i Fedeli conoscano distintamente la nota, o qualità della censura, che merita ciascheduna proposizione: ma non possono tampoco conoscerla, ed applicargliela i Sacri Pastori, e i più sapienti Teologi, almen con certezza, e senza esporsi al pericolo di allontanarsi dal sentimento della Sede Apostolica. E noi abbiamo esempj di applicazioni delle censure, che ne fecero alcuni Vescovi, che furono rigettate da' Sommi Pontefici, e molto più dell' abuso intollerabile, che su questo punto ne han fatto, e ne fanno alcuni Theologi, i quali per meglio autorizzare le loro opinioni, applicano a lor talento le censure di *erronee*, e di *Eretiche* a certe proposizioni, le quali forse non saranno state qualificate nella Bolla, se non come di *malsonanti*, o *capziose*. E chi è, che non vegga, quanto mai

sia

sia difficile di farne un'applicazione giusta, e uniforme alla mente del Sommo Pontefice, che in termini generali espresse le censure, senza spiegarsi di vantaggio, e però non essere se non se una temerità di chi al di lui giudizio non manifestato pretende di sostituire il suo proprio, appropriando alle proposizioni le note, che gli vanno più a grado?

XII. Or questa indeterminazione di note, o censure ella è per mio credere l'argomento più decisivo per provare, che la Bolla chiamar non si possa *Regola di Fede*. Imperocchè per convenirle una tale denominazione, giusta l'idea, che abbiamo premessa, della natura di *Regola*, duopo sarebbe, che c'istruisse, e divisasse positivamente non la sola malignità in genere delle proposizioni dannate, ma i gradi eziandio della malignità medesima, i quali sono molto differenti l'uno dall'altro, di maniera che di ventiquattro censure, che nella Bolla si trovano, a riserva delle ultime, tutte l'altre non costituiscono le dannate sentenze oggetto contrario alla fede, comunque ne esprimano qualità viziose, e vituperevoli. Come mai potrà dirsi *Regola di Fede*, se non illumina, non dimostra, non ci fa discernere ciò, che è di fede, o contrario alla fede da ciò, che non lo è: ma ci lascia su questo nell' ambiguità, e nell' incertezza, cosicchè non altro v'ha di certo, e sicuro, per confessione degli stessi M. M. Languet, di Bissi, di Charanys, e di altri, se non che tutte insieme le proposizioni meritano qualcuna qualificazione di quelle, ch' esposte furono nella Bolla. Può servire a maggior dichiarazione di ciò l'esempio d'un Giudice, il quale supponiamo, che condanni cento persone accusate, e provate ree di varj delitti, e pronunzi contro di loro la sentenza in siffatta maniera dicendo, che le condanna *respettivamente al merito*,

rito loro, alla pena pecuniaria, all' esiglio, alla galera, alla forca, alla ruota, alle fiamme. Codesta sì generale sentenza chi mai chiamar la potrebbe *regola di Giustizia*? Attesochè non si saprebbe per essa determinatamente la pena dal Giudice ad ogni reo stabilita, e i Ministri, o esecutori rimarrebbero necessariamente fluttuanti, e dubbiosi senza poterne fare la distribuzione convenevole con sicurezza, o anche probabilità di uniformarsi alla mente del Giudice. Si applichi questo esempio al caso nostro, e si vedrà, se la Bolla *Unigenitus*, che appunto in tal guisa pronunzia le censure sulle cento, e una proposizioni *Quesnelliane*, possa a ragione appellarsi *Regola di fede*. Ben è vero, e voi dovete attentamente notarlo, Carissimo Amico, che in tutto non vale la parità della detta sentenza del Giudice, con quella, che far sogliono più d' ordinario i Sommi Pontefici: stantechè quella sarebbe biasimevole, e inutile per l' effetto preteso: la dove le sentenze, che così formano i Sommi Pontefici condannando le ree dottrine con censure, o qualificazioni conglobate, o *respettive*, anno le sue grandi utilità, e sono conformi alla pratica osservata eziandio nella Chiesa antica, ai Decreti del Concilio di Costanza, alle Bolle di Leone X. contro gli errori di Lutero, e ad altre molte de' Pontefici più recenti: sopra di che legger potete, se vi aggrada, il mentovato Monsf. Languet nella sua quinta Lettera nu. 137. e seg., ove tratta diffusamente di questa materia.

XIII. Queste ragioni parvero di tal peso, e forza agli stessi più fervidi, e zelanti impugnatori degli Opponenti alla Bolla, che ingenuamente confessarono di non potersele attribuire il titolo di *Regola di Fede*. Tuttavia alcuni pochi di loro, volendo pure in qualche modo dare a quelli la nota di *Eretici*, pensarono di chiamarla *Regola*

in

in ordine della Fede. Io non mi fermerò nel confutare questa sottigliezza capricciosa, che non ha verun sodo fondamento, e che resta bastevolmente confutata dalle osservazioni già fatte. Qualunque differenza imaginare si voglia tra la *Regola di Fede* propriamente detta, e la *Regola nell'Ordine della Fede*; convien trovare nell'una, e nell'altra ciò, che costituisce una *Regola*, ciò, che ne forma il suo proprio, e particolare carattere. Convien dunque, che l'una, e l'altra sia intelligibile, e intesa da chi deve servire di *Regola*: conviene, che l'una, e l'altra sia una guida, un fanale, un dimostramento o di quello, che si deve credere, come di fede, o di quello, che si deve rigettare, come contrario alla fede. Ora la Bolla *Unigenitus* non si spiega con maniera chiara, e precisa nè quanto al vero legittimo senso delle proposizioni dannate, nè quanto alle censure, o qualificazioni, che a ciascheduna proposizione convengono: sicchè restiamo incerti, e dubbiosi e intorno l'oggetto determinato della sua decisione, e intorno la qualità del vizio, che corrompe ogni proposizione. Laonde ella è sì poco capace della denominazione di *Regola in ordine della Fede*, che del titolo assoluto di *Regola di Fede*.

XIV. Se le addotte ragioni non bastano ancora a confondere lo Scrittore dell' *infame Lettera*; bastar perlomeno dovrebbe l'autorità, e il sentimento, ch' ebbero della Bolla quei medesimi, cui più dovea premere di rilevarne il merito, e le prerogative. Nella terza mia Lettera, se ben vi rimembra, Carissimo Amico, io vi ho rappresentata l'insigne impostura del Censore nell' asserire francamente, che Clemente XI. nella Bolla *Pastoralis* abbia detto contenersi nella Costituzione *Unigenitus* una *regola di fede*, e per *tale l' abbia predicata ammaestrando tutta la Chiesa*. Ma ora di

di vantaggio vi aggiungo, che non l'ha così mai chiamata, nemmeno in tanti *Brevi*, *Lettere*, o Decreti, che scrisse, e pubblicò su questo soggetto della sua Bolla. Io ne ho trascorsi coll'occhio, quanti ne ho potuto trovare nel gran Tomo del Bollario di questo Papa, ed altrove, e in nessun luogo m'è avvenuto d'incontrare questo titolo, o denominazione di *regola di fede*, o anche di *regola in ordine della fede*. Esso non apparisce nè nella lettera da lui scritta a Lodovico XIV. Re di Francia nell'inviargli la sua Costituzione l'anno 1713., nè nell'altra allo stesso diretta gli 8. Marzo 1714., nè nel Breve dei 17. del medesimo mese, ed anno all' Assemblea Generale del Clero Gallicano in risposta alla Lettera, a lui inviata coll' accettazione della Bolla, o in altri *Brevi*, o Decreti dello stesso anno. Così pure non leggesi nelle *Lettere*, o *Brevi* degli anni susseguenti o a Monsignor Reggente Duca d'Orleans, o ai Cardinali *Polignac*, e *Bissi*, comecchè già espresso si fosse con questi Cardinali, di dichiarare, *quo loco habeat illam Constitutionem*. In somma non si addurrà da tutti i documenti, che ci restano di quel gran Pontefice, un luogo solo, ove le abbia dato quel titolo, che sì francamente pretende, e sì alto decanta il bugiardo Censore (*a*). Clemente si contenne mai sempre

(a) *Deridevole al pubblico troppo egli si renderebbe, se nella disperazion di trovare il preteso titolo in verun* Breve, o Decreto *di Papa Clemente XI., presumesse ricavarlo, e fondarlo su quelle generali espressioni, che talvolta adoprò parlando o della Dottrina di Quesnel, o della Bolla, per cagion d'esempio, che in quel libro vi sono* noxia zizaniorum semina, *che si procura, che* perniciosæ institutionis

pre nel chiamarla o *Costituzione*, o *giudicio Apostolico*, o con altro simile vocabolo, e nell'esiggere unicamente un' intiera ubbidienza alla medesima, riconoscendo gli Accettanti *tamquam veros obedientiæ filios*, e trattando gli Opponenti da *Refrattarj*, e da *Contumaci*, che *Constitutioni obedientiam præstare nolebant*: e questo è il solo delitto, che loro rinfaccia, senza mai nominare o *Eresia*, o *errore contro la fede*. E nella stessa maniera si sono contenuti i di lui successori fino al presente felicemente Regnante Benedetto XIV.

XV. Che se dai Romani Pontefici passiamo a considerare il sentimento del Regno, e della Chiesa di Francia, per cui fu specialmente promulgata la Bolla, il titolo di *Regola di fede* non le fu attribuito nè dall' accennata Assemblea del Clero del 1714., o nella *Lettera* al Papa, o nell' *Istruzione* pei Vescovi del Reame, nè da quella del 1720., nè da' Prelati radunati nel 1730., i quali non vollero neppure appellarla un *giudizio dommatico*, ma le diedero la sola denominazione d' un *giudizio della Chiesa in materia di Dottrina*. *Giudizio dommatico*, è vero, chiamata fu nel Concilio Provinciale di Embrun: ma forse que' PP. non presero in tutto il rigore il significato di questo

---

tionis contagium pertranseat de gente in gentem: *che si doleva* Gregem in viam perditionis sensim abduci, *o altre*: *poichè simiglievoli espressioni s'incontrano in cinquanta, e cento Decreti Apostolici, che dir non si vorranno certamente* Regole di fede; *come nel Decreto d' Alessandro VII. contro le lasse, e scandalose proposizioni de' moderni Casisti*; *nella Costituzione d' Innocenzo XI. contro il perniciosò libro di* Amedeo Guimenio, *e in altre senza numero*.

questo termine (*a*): E così in generale, a riserva del Vescovo di Chaloons (il di cui Mandamento fu tosto soppresso per ordine del Parlamento di Dyon), e di alcuni altri in piccolissimo numero, non si trova, che gli altri Prelati nè uniti, nè separati abbian creduto di poter attribuire alla Bolla il carattere di *Regola di fede*. Dirò ancor di vantaggio, che secondo le leggi stabilite nel Reame di Francia, non si può dare alla Bolla il titolo o di *regola di fede*, o di *regola in ordine alla fede*, o anche di *giudizio dogmatico della Chiesa*: ma soltanto, o di *Legge della Chiesa, e dello Stato*: o di un *giudizio della Chiesa universale in materia di Dottrina*. Queste sono le sole qualificazioni autorizzate dalle leggi del Regno, e che permettono i Parlamenti: e tanto, dopo inteso il parere più comune de' Vescovi, si determinò nell' *Articolo* 3. della Dichiarazione del 1730.: e il Re significò agli altri Prelati del Regno con una Lettera Circolare dei 22. *Luglio* 1731., facendo loro sapere, ch' ei non approvava, che si desse alla Bolla *Unigenitus* la denominazione di *Regola di fede*, e che ognuno dovesse attenersi all' espressioni di *giudizio della Chiesa Universale in materia di Dottrina*. E secondo questo Decreto, nella risposta, che fece Monf. Cancelliere ai Deputati del Parlamento di Roano 2. *Settembre* 1753., confermando la detta denominazione di *giudizio della Chiesa* ec., assicurò i Deputati, che Sua Maestà *non permetterebbe giammai, che se le dessero altre qualificazioni*. Lo stesso finalmente ordinò la Maestà Sua nell' anno 1756. volendo, che fosse accettata, e rispettata la Costituzione: purchè però *non si chiamasse Rego-*

H *la*

(a) *Questo stesso può dirsi dei Prelati dell' ultima Assemblea, i quali così parimente la chiamarono.*

la di fede. Da questo comprendasi, quanto spacciata sia l' ignoranza, e impostura dell' Autore dell' *infame Lettera*, che franco asserisce essere stata ricevuta la Bolla, come *regola di fede* della Chiesa Universale: *Ab ecclesia Universali tamquam fidei regula accepta*.

XVI. Io ben m' avviso, che voi, Carissimo Amico, non lascierete di opporre a tutto ciò la qualificazione di *Regola di Fede* data alla Bolla *Unigenitus*, ed espressa chiaramente nel *Capo* 2. del Concilio Romano celebrato sotto Papa Benedetto XIII. in questi termini: *Curandum est, ut Constitutio a San. Mem. Clemente XI. edita, quæ incipit* Unigenitus, *quamque Nos uti ejusdem FIDEI REGULAM agnoscimus, ab omnibus cujuscumque conditionis, & gradus, omnimoda, ac debita obedientia, & executione observetur*. E quindi mi farete osservare, che a questo testo verisimilmente abbia voluto alludere l' Autore della *Lettera infame* con quelle parole, *Bulla* Unigenitus *ab Ecclesia tamquam fidei regula accepta, & in SEDE APOSTOLICA ita pariter declarata ec.*

XVII. Che dovrò quì rispondervi, Amico Carissimo? Potrò io parlar chiaro, e con tutta libertà a difesa della verità, e confusione della menzogna? Parlerò sì, e parlerò liberamente, giacchè a così parlare mi obbliga l' indegno Scrittore, e il tacere altro non sarebbe, che dare un maggior fomento, ed appoggio all' impostura. Così è, quanto voi dite, e divisate: ed io pure sono del parer vostro, che l' Autore infelice abbia voluto colle mentovate parole insinuare quel testo del Concilio Romano. Ma perchè mai non si espresse più apertamente? Perche non addurlo a conferma della sua pretensione, e andare a ricercarlo piuttosto, ed infingerlo nella Bolla *Pastoralis*? Possiamo noi credere, Amico, ch' ei non avesse notizia del Concilio, o non sapesse, che

ivi

ivi appunto si ritrovava quella denominazione data alla Bolla *Unigenitus*, che tanto premevagli di mettere in comparsa, e farla valere a confutazione dell' *Enciclica*? Eh, lo sapeva egli pur troppo: ma pensò con fina malizia, che più a conto tornavagli di dissimularlo, o non farne espressa menzione, che di esporlo alla pubblica veduta. Temette egli, e ben con ragione, che mettendolo in vista, fosse anzi per recare pregiudizio alla causa sua, che promuoverla, e sostenerla. Temette, che proponendolo avessero ad insorgere contro di lui migliaja di testimonj, e rendere più manifesto un fatto, che da alcuni si studia di tenerlo più occulto, che mai sia possibile. Temette in fine, che il nostro Santo Padre, che fu presente a quel Concilio, ed è pienamente consapevole di quanto ivi passò su questo punto, giustamente irritato dalla sua temeraria presunzione, avesse a svelare autorevolmente l' intrigo, e smascherare l' impostura. Il fatto, diciamolo pure, è abbastanza manifesto, e palese. Nel Decreto di quell' Augusto Consesso, che fu formato, letto, e approvato dal Sommo Pontefice Benedetto XIII., e dagli altri Vescovi, o Prelati, che v' intervennero, altro non v' era su tal punto, se non se, *curandum est ab omnibus Episcopis, & animarum Pastoribus, ut Constitutio a Sanc. Mem. Clemente XI. edita quæ incipit* Unigenitus, *ab omnibus cujuscumque conditionis, & gradus omnimoda, ac debita obedientia, & executione observetur*. Quel membro del periodo, che leggesi tra la parola *Unigenitus*, e *ab omnibus*, cioè, *quamque Nos uti ejusdem fidei regulam agnoscimus*, vi fu intruso, ed aggiunto posteriormente la persona di cui si fa il nome, ma è bene di tacerlo. (a) In Roma è già a molti nota codesta

a) *Aggiugnerò, che si sa pur anche il luogo, e la stan-*

sta alterazione del testo: è nota in varie parti d'Italia: ed è nota altresì nella Francia, e pubblicata colle Stampe da varj Scrittori: de' quali chi fa aperta menzione dell' *addizione inserita dopo il fatto, senza essere stata nè proposta, nè deliberata, nè approvata dal Concilio*: chi chiaramente attesta, che *la qualificazione aggiunta di Regola di fede, non era punto nel Decreto tal quale fù letto, e stabilito nel Concilio*: Chi la biasima come un' *insigne furberia di chi falsificò gli atti del Concilio*: e chi in altri modi lo stesso insinua, e dichiara. Per tal motivo l'Editore del Trattato *de Gratia* del Tournelly, stampato in Parigi l'anno 1748. rapporta alla pag. 392. del T. 1. ec. il Canone del Concilio Romano, come fu veramente dai Padri di esso steso, ed approvato, senza l'aggiunta che poi vi fu intrusa, cioe *ut Constitutio a S. M. Clemente XI. edita, quæ incipit* Unigenitus, *ab omnibus cujuscumque conditionis, & gradus omnimoda, ac debita obedientia, & executione observetur*.

XVIII. Da quì potete, Amico, comprendere, qual fede si meriti Monf. Laffitau, il quale nella sua *Storia della Costituzione*, venendo a parlare del Concilio Romano, in tal guisa ci rappresenta il fatto lib. 5. pag. 190. " Tra i Decreti, " che vi furono fatti intorno il Dogma, uno " fu, che la Bolla *Unigenitus* dovea da tutti es" sere tenuta *per regola di Fede*, proibendo tut" ti i Libri MS., o stampati contro di essa. Al" lora (notate) vid달si il Papa, e il Sacro Col" legio coi Vescovi suburbani, e con un gran " numero di Prelati uniti in Concilio, riconosce" re nella Bolla *Unigenitus* la *Regola della nostra cre-*

---

stanza precisa, ove fu tramata, ed eseguita la vera frode, e la qualità delle persone, che corruppero l'indegno impostore.

„ *credenza.* “ Poteva egli spacciare con aria più „ franca una solenne certissima falsità? Ma molte, e molte di simili alterazioni, e infedeltà ne' racconti s' incontrano in quella *Storia*, per cui già e in Francia, e in Italia ella è screditata abbastanza.

XIX. Ma frattanto, Amico mio, l' indegno Autore dell' *infame Lettera* non lascia di prevalersi di questo fatto, comecchè ignorare non ne possa l' impostura. E' vero, ch' egli per gli accennati motivi non si avanzò a produrre il testo], ed insistere sul medesimo per combattere, giusta il maligno suo disegno, più validamente l' *Enciclica Pontificia*. Ma che? S' ei tanto maliziosamente non fece, non v' ha, Amico mio, tutta la ragione di credere, che siano un giorno per farlo altri pari suoi, e valersi di quell' autorità, come di un arma la più poderosa contro dei loro Avversarj? Lasciate, che scorrano trenta, o quarant' anni, sicchè più non sopraviva veruno di quei, che furono presenti al Concilio, ed anno sicura contezza di quanto seguì su tal affare: E vedrete qual' uso sapranno essi farne a loro vantaggio, e quanto sapranno con quel testo promuovere la propria causa, senza che più veruno abbia in mano testimonianze irrefragabili, onde obbligarli a tacere. Imperocchè e quai testimonj potransi allora allegare, cui non siano per dare eccezione? Forse, che persone degnissime di fede [aveano già saputa di certo, ed attestata l' alterazione seguita del Concilio? Ovvero, che si trova eziandio notata, ed avvertita da Autori contemporanei? Ma che gioverà tutto ciò? Essi risponderanno, che gli Oppositori fingono a talento le testimonianze di persone, che più non vivono: onde non si deve prestare ad essi credenza alcuna. Quanto agli Scrittori, che già l'anno notata nei libri loro, diranno, che sono Giansenisti, che mentiscono senza vergogna contro le verità più pal-

pabili: che il testo si legge bello, e lampante nel Capo secondo del Concilio Romano: che Monsig. *Laffitau* ha pubblicato quel fatto nella sua *Storia della Costituzione*, ristampata in Roma, e dedicata alla Santità di Benedetto XIV., senza che veruno l'abbia contradetto: e mille altre belle cose andranno dicendo, e inculcando, sicchè renderanno credibile al Mondo una certa, e sicurissima impostura. Affinchè dunque in nessun tempo la falsità mai prevalga, e trionfi sempre la verità, e una verità di grand' importanza, che far mai dovremmo noi, Carissimo Amico, se non andare a gettarsi supplichevolì ai piedi del benignissimo nostro Santo Padre, e scongiurarlo per quell'amore, e zelo, che ha sempre avuto per la verità, e per l'onore della Sede Apostolica, a non permettere, che possa mai in alcun tempo la menzogna nascondersi, e autorizzarsi col testo di quel Concilio, ch' egli onorò colla sua presenza, e illustrò co' lumi singolari di sua erudizione, e dottrina; e giacchè l' Autore dell' *infame lettera* ebbe l'arditezza, comecchè con astuzia, e malizia, di abusarsene, paghi egli il fio della sua temerità, ed abbia il dispiacere, e lo scorno di vedere con autorità suprema, e irrepugnabile svelata un'impostura, che tanto gli preme, che occulta rimanga.

XX. P. S. Dopo di avere terminato questo paragrafo, ecco capitarmi felicemente quattro documenti, i quali con tal'evidenza dimostrano l'alterazione fatta nella stampa del testo del Concilio Romano, che per mio avviso non vi deve esser più verun dubbio. A maggior luce di ciò dovete riflettere, Amico, che il Concilio Romano fu celebrato nel mese di Maggio del anno 1725., e la stampa del Concilio non fu pubblicata per la prima volta in Roma, se non dopo i 25. di Ottobre dell'anno medesimo: per il che, qualora sianvi edizioni di quel Decreto, di cui si tratta,

fatte

fatte antetiormente dai Molinisti senza quella clausula di *Regola di fede*; questo è un argomento irrefragabile, che dessa frodolentemente inserita fu nell' edizione Romana. Or così per appunto passa la cosa. Tre edizioni noi abbiamo del Decreto fatte dai Molinisti, e pubblicate dentro i mesi di Giugno, e di Luglio del 1725. cioè quattro mesi, o circa prima della stampa Romana, nelle quali non v'ha la clausula, che in questa fu intrusa.

XXI. La prima Edizione del Decreto fu fatta in Tolosa dai Padri della Compagnia di Gesù, giusta l'esemplare del Decreto, che fu loro spedito da Roma in un foglio volante, stampato a due colonne, in una delle quali v'è il testo Latino, e nell'altra la versione Francese. Un'esemplare se ne conserva nell' insigne libreria di San Germano à Prati di Parigi, di cui vi presento la Copia tal quale fu a me trasmessa nella forma seguente.

„ Decretum Concilii Romani Præsidente SS. „ Benedicto Papa XIII. depromptum ex sessione „ habita in Basilica Sancti Petri. V. Idus Maii „ MDCCXXV.

„ Cum ad professionem fidei Catholicæ inte- „ gre, inviolateque retinendam, & custodiendam „ necessarium summopere sit, ut succrescentes „ per hæc recentia tempora circa eandem fidem „ errores a Sede Apostolica damnatos fideles om- „ nes vigilanti studio præcaveant, & abominen- „ tur: idcirco ab omnibus Episcopis, & anima- „ rum Pastoribus tota sollicitudine curandum est, „ ut Constitutio a S. M. Clemente XI. edita, „ quæ incipit *Unigenitus*, ab omnibus cujuscumque „ conditionis, & gradus debita, & omnimoda „ obedientia, & executione observetur.

„ Si quem itaque cognoverint, sive Dioecesa-
„ nus, aut Provincialis sit, sive exterus, de Con-
„ stitutione prædicta non bene sentire, aut male
„ loqui, in eum pro sua pastorali potestate, &
„ jure procedere, & animadvertere non negli-
„ gant: & ubi remedii efficacioris opus esse sen-
„ serint, ad Sedem Apostolicam pervicaces tales,
„ & Ecclesiæ rebelles deferant.

„ Invigilent etiam libros contra dictam Con-
„ stitutionem editos, aut falsas doctrinas in dicta
„ Constitutione damnatas propugnantes, perquire-
„ re; sibique tradi curent.

„ Segue la traduzione Francese ec. . . . . .
. . . .
. . . . ec.

„ Collationne par les Conseillers du Roy No-
„ taires au Chatelet de Paris soussignes sur une fe-
„ ville imprimee, & inseree entre les pages qua-
„ tre, & cinquieme d' un Volume in quarto por-
„ tant pour titre. *Concilium Romanum in Sacro-
„ sancta Basilica Lateranensi celebratum anno uni-
„ versalis Jubilæi* 1725. *a Sanctissimo Papa Bene-
„ dicto XIII. Pontificatus sui anno* 1. *Romæ, ex
„ Typographia Rocchi Bernabò, anno* 1725. *sump-
„ tibus Francisci Giannini suæ Sanctitatis Bibliopo-
„ læ. Cum Privilegio Summi Pontificis*: apres qu'
„ il eut été observé qu' au dos de la D. feuille
„ imprimée en ecrit, en ecriture pure, & ce
„ qui suit: l' Extrait de ce Decret a été Impri-
„ mé a' Toulouse par les Soins des Jesuites de
„ cette Ville là, dans l' etat qu' ils le recuret de
„ Rome: Le *fidei Regulam* ne s' y trouve point;
„ ce qui confirme qu' il a eté ajoutè aprés la Col-
„ lation sans aucune signature. Le tout represen-
„ té, & rendù ce Jourdhuy huit Mars 1758. Rayé
„ au mot nul.

„ Signè &c. XXII.

XXII. Questo documento, siccome voi ben vedete, Carissimo Amico, è affatto decisivo dell'alterazione fatta al Decreto del Concilio nell'Edizione Romana. Ma eccone due altri non meno valevoli a comprovare l'alterazione medesima. Dentro il tempo di sopra accennato, più mesi prima dell'Edizione di Roma, si stampò in Lovanio lo stesso Decreto del Concilio in un foglio spiegato ad uso di Editto per ordine di Monsignor Arcivescovo, e Cardinale di Malines, il quale lo fece affiggere in tutti i pubblici luoghi di quella Città sul principio del mese di Luglio, e in questo pure non apparisce vestigio della nota clausola intrusa poi nel Concilio Romano. Una Copia di tal'Editto si trova nell'Appendice alle Memorie della Costituzione toccanti i Paesi Bassi Austriaci, stampate due anni sono in Olanda in quattro Tometti in ottavo.

XXIII. Il terzo documento si ha da una stampa del Decreto inserita da un' Autore Molinista in una sua Lettera diretta all'Assemblea del Clero di Francia l'anno 1725. Lo scopo di chi scrisse, si è di ricavare dalle sole espressioni di *omnimoda obedientia* contenute nel Decreto del Concilio, che Papa Benedetto XIII. avea riconosciuta la Bolla *Unigenitus* per Costituzione *Dommatica*: e su quelle parole fa tutta la forza: contrassegno evidente, che nel Decreto da lui ricevuto non v'era la clausola di *Regula fidei*, che avrebbe deciso codesto punto. Questa Lettera, che è di 40., e più pagine in quarto, è assai rara: ma si trova nella Raccolta di varj Scritti appartenenti alla Bolla, ed è mentovata altresì dall' Autore della Storia della Costituzione Tom. IV. Che vi pare, Amico mio, di tali documenti? Non provano essi con tutta quella evidenza, che possa mai desiderarsi in materie di fatti, l'interpolazione, che fatta fu del Decreto nell' Edizione Romana?

XXIII. Bramate ancor di vantaggio? Eccovi un' altro documento non men decisivo dei tre mentovati. Noi abbiamo il Diario di quanto passò tra i Padri del Concilio Romano, siccome su altri, così sul punto della Costituzione *Unigenitus*. L' Autore di esso è Monsignor Formaliari, Vicario Generale dell' Arcivescovo di Bologna, che fu presente al Concilio, e lo diede alla luce in un Libretto, ch' ora è rarissimo. Questi dunque riferisce, quanto trattossi circa il Decreto, che parla della Costituzione, e lo dichiara ne' seguenti termini alla pag. 84.: *Settima Congregazione Presinodale Venerdì* 11. *Maggio* 1725. " -- Quindi si „ cominciarono a leggere i Decreti da Monsig. „ Fini, e sopra quello della Costituzione *Unigetus*, circa il farsi nuova Pubblicazione della medesima, tutto il Consesso a viva voce disse: „ *Placet*. Ma il Signor Cardinale Salerno oppose „ alle parole nel Decreto, *excipiatur ubique*, & „ *observetur debita cum reverentia*, suggerendo, che „ si dovesse lasciare, e levare la suddetta parola „ *excipiatur*, per non far nascere qualche dubbio, che la detta Costituzione non sia stata per l' addietro ricevuta, ed accettata dappertutto, come pur troppo pretendono i refrattarj di Francia. A questa opposizione rispose il Papa, che „ non recava alcun pregiudizio la detta parola *excipiatur*. Ma poi venendo il Signor Cardinale Saleno spalleggiato dal Signor Cardinale Polignac, il „ Papa comandò di mettere il partito, se si dovesse lasciare detta parola, che in fine colla „ maggior parte de' voti si levò. Poscia il medemo Signor Cardinale Salerno oppose, che si dovesse anco levare la parola *debita*, allegando, „ che anche i Refrattarj di Francia pretendevano „ di accettare detta Costituzione *debita cum reverentia*, restringendo essi il loro obbligo a tal „ qual rispetto conforme il loro sentimento catti-

„ vo

„ vo ec., onde bisognare, che si trovasse altro
„ termine più universale, e più obbligatorio: al
„ che si oppose il Papa dicendo di non volerlo
„ fare: perchè in tutti i Concilj sì Provinciali,
„ che Ecumenici si era praticata detta parola: al
„ che aderirono alcuni Signori Cardinali, fra i
„ quali il Signor Cardinal Corradini: onde aven-
„ do soggiunto il Signor Cardinal Pereira, che si
„ dicesse *debita*, *&* *omnimoda reverentia*, a ciò
„ acconsentì Sua Santità, e tutto il Consesso: e
„ così si accordò il Decreto. " Questa relazione
di Monsignor Formaliari di quanto trattossi nel
Concilio Romano intorno il Decreto spettante la
Costituzione *Unigenitus*, corrisponde esattamente
al manoscritto stesso dal celebre P. Maestro Belle-
li, che fu altresì presente al Concilio, e si con-
serva nella *Biblioteca Angelica* de' RR. PP. Ago-
stiniani di Roma. Dopo tutto ciò vada ora l'Au-
tore dell' *infame Lettera* a pubblicar francamente,
che la Bolla *Unigenitus* sia stata *ab Ecclesia tam-
quam fidei regula accepta*, *&* *in Sede Apostolica ita
pariter declarata*.

§. II.

Osservazioni sopra il secondo quesito.

XXIV. Tutto il disegno del secondo dubbio,
o quesito, e della risposta, che ne assegna l'Auto-
re dell' *infame Lettera*, tende unicamente a con-
fermare sempre più le imposture del primo, e di-
mostrare, che i Cardinali, e il Sommo Pontefi-
ce anno taciuto nell' Enciclica, ed occultato ciò,
che duopo era di spiegar chiaramente per adem-
piere i precisi loro doveri. *Utrum fidei Praeconibus*
(così lo propone) *ad evitandam sive haereticorum*,
sive infidelium perturbationem liceat uti oeconomia,
reticendo, *&* *occultando formulas ab Ecclesia in ex-
pli-*

plicatione mysteriorum fidei usurpatas? E in tal foggia risponde: " Hanc Oeconomiam approbarunt
„ anno præterito Amplissimi Cardinales in littera
„ Enciclica, in qua benemereri potius de Jansenistis
„ studuerunt, quam fidem explicatam in Bulla
„ la *Unigenitus* prædicare. Sed ab hujusmodi oeconomia
„ semper abhorruit Ecclesia Dei, uti factum
„ scimus in causa Honorii, in causa Liberii,
„ Hoenotici Zenonis, & Typi Constantis.
„ Satis in historia Ecclesiastica vulgata sunt hæc,
„ sed non satis perpensa in littera Encyclica, quæ
„ cum fuerit directa ad convincendos Jansenistarum
„ errores, præseferre debuit explicatam fidei
„ confessionem, secundum illud Apostoli &c. "

Io già, Carissimo Amico, nella precedente mia Lettera v' ho divisato abbastanza la malignità, l' impostura, l' impertinenza, e l' imprudenza dell' Autore, che da questo testo con vivo lume risaltano. Per farvi ora conoscere eziandio la sua ignoranza rifletterò più su quello, che di significare pretese, che su quanto con chiarezza abbia detto. Suo pensiero è d' insinuare, che i Cardinali, e il Papa fossero astretti da un debito preciso di esprimere nell' *Enciclica*, che la Bolla *Unigenitus* era una formola, o dichiarazione dei Misterj di nostra Fede già adoperata, e posta in uso dalla Chiesa: attesochè tali erano le circostanze, che concorrevano allora, che non poteva ciò o tacersi, o occultarsi senza contravenire al precetto, che obbliga in certi casi a far professione pubblica della nostra fede: e per questo motivo in due luoghi della sua lettera ripete, e vuole, che sia ben osservata la dottrina dell'Angelico Dottor San Tommaso dell' *art.* 2. *q.* 3. 2. 2., ove parla sul Precetto di professare la fede. E a tal fine quivi adduce gli esempj di Liberio, e di Onorio, di Zenone, e di Costante, che asserisce non essere stati *satis perpensa* dagli Autori dell' *Enciclica*.

XXV.

XXV. Voi ben vedete, Amico Cariſſimo, non eſſere ſiffatta accuſa del petulante Cenſore in altro fondata, che ſopra di una falſità manifeſta, cioè che la Bolla *Unigenitus* ſia una formola, o regola di Fede adoperata dalla Chieſa per eſplicare i Miſterj della credenza noſtra. Pure fingiamo, per meglio riconoſcere la profonda ſua ignoranza, che tanto ſia vero; e che alla Bolla convengano in realtà quelle doti, che le attribuiſce; avrebbe perciò il Santo Padre mancato in qualche modo al dover ſuo, laſciando di farne profeſſione nell'*Enciclica*? E qual' altro ſe non chi non abbia neppure una leggiera, e ſuperficiale notizia delle Teologiche dottrine, può tanto affermare? Che inſegna ſu tal propoſito quel Santo Maeſtro, al cui tribunale appella la cauſa l' ignorante Cenſore? Recitiamo le ſue parole del citato Articolo ſecondo. " Confeſſio fidei, dice ,, nel corpo, cum ſit quoddam affirmativum, non ,, poteſt cadere, niſi ſub præcepto affirmativo. ,, Unde eodem modo eſt de neceſſariis ad ſalu- ,, tem, quo modo poteſt cadere ſub præcepto af- ,, firmativo Divinæ Legis. Præcepta autem affir- ,, mativa, ut ſupra dictum eſt, non obligant ad ,, ſemper, etſi ſemper obligent: obligant autem ,, pro loco, & tempore ſecundum alias circum- ,, ſtantias debitas, ſecundum quas oportet actum ,, humanum limitari ad hoc, quod ſit actus vir- ,, tutis. Sic ergo confiteri fidem non ſemper, ,, neque in quolibet loco eſt de neceſſitato ſalu- ,, tis, ſed in aliquo loco, & tempore, quando ,, ſcilicet per omiſſionem hujus confeſſionis ſub- ,, traheretur honor debitus Deo, & utilitas pro- ,, ximis impendenda; puta, ſi aliquis interrogatus ,, de fide, taceret, & ex hoc crederetur vel ,, quod non haberet fidem, vel quod fides non ,, eſſet vera, vel alii per ejus taciturnitatem ,, averterentur a fide. In hujuſmodi enim caſi-

,, bus

„ bus confessio fidei est de necessitate salutis. “

XXVI, Tale è la Dottrina dell'Angelico Dottore. Ora intende il Censore, e penetra il senso di codeste parole, e quant' egli insegna sul presente soggetto? Il precetto della confessione della fede, a detta sua, non obbliga *semper*, ma soltanto *pro loco*, *&* *tempore secundum circumstantias debitas*, quando tali circostanze concorrano; che omettendolo, ne resterebbe pregiudicato l'onore a Dio dovuto, o l'utilità, che sia necessario di procacciare ai nostri Prossimi. Ma erano tali per avventura le circostanze, che concorrevano per obbligare il Sommo Pontefice a far menzione speziale di quelle prerogative, che si ascrivono dall'Autore alla Bolla *Unigenitus*? Anzi per opposito le circostanze esigevano, che punto non si facesse quella dichiarazione; poichè questo in guisa alcuna non era, (e l' abbiamo già avvertito più volte) lo scopo, cui tendevano le dimande della Generale Assemblea de' Prelati di Francia, e in conseguenza neppur dovea essere quello del Santo Padre nella Risposta. Quanto egli esprime nel primo paragrafo con quelle parole, *tanta est in Ecclesia Dei &c.*, era onninamente bastevole all'intento suo di stabilire il fondamento d' una giusta, soda, e autorevole decisione dei dubbj proposti, ed ogni altra aggiunta sarebbe stata soverchia, e fuor di proposito; anzi il fomento di nuove dissensioni, e discordie. E qual' *onore* mai *a Dio dovuto* rimase per questo contegno di Sua Santità *pregiudicato*, o qual *utilità dei prossimi impedita*, se anzi colla sua Enciclica ha maggiormente promosso l'onore di Dio, e i vantaggi de' Prossimi colla pace; e tranquillità, che ha ristabilita nella Chiesa di un floritissimo Reame? V'ha dunque cosa, che tacciare si possa nella sua condotta, come men coerente alla dottrina dell' Angelo delle Scuole, ch' è quel-

quella stessa, che insegnano tutti gli altri Teologi. (*a*)

XXVII. Ma, perchè più chiaro ancora veggiate, Amico, l'acciecamento dell'insolente Censore, e che non altro, se non se la passione, e l'astio conceputo contro l'*Enciclica* gli reggono la penna, dimandategli un poco, perchè non riprenda, e censuri al modo stesso la condotta di Papa Clemente XI.? Di già vi ho notato a suo luogo,

---

(a) *Io stimo superfluo di quì addurre in conferma i sentimenti dei Teologi più accreditati, che spiegano la mente del Santo Dottore: Tuttavia non lasciamo di addurne almeno un solo, cioè, del Padre Valenza, il quale* disp. 1. in 2. 2. quæst. 3. punc. 2. *sul detto luogo di San Tommaso scrive.* " Subtrahi honorem debitum Deo *in proposito est Deum vel affici ignominia, vel etiam in aliquo casu negligi magnum aliquem honorem Dei, qui ex fidei confessione potuisset ad illum pervenire. Quo circa illud verbum* subtrahendi *accipiendum est hoc loco vel* contrarie, *vel etiam* privative, *in casu, quo opportunitas suppetebat augendi maxime honorem Dei. Alterum dubium est, quid sit etiam hoc loco* subtrahi proximis utilitatem debitam; *non confitendo fidem? Respondetur esse illos aut privari magno commodo spirituali, quando per confessionem alicujus facile traherentur ad fidem in casu, quo alias non potest illis opportune provideri, aut etiam illos preverti, nisi quis fidem suam confessione tueatur, & confirmet* " *Fin quì il Valenza. Consideri l' Autore questo commentario della Dottrina di S. Tommaso, e vegga, se cosa alcuna vi sia, che favorisca l' assurda sua pretensione.*

go, che questo gran Pontefice nella Lettera scritta ad un'altra Adunanza Generale del Clero Gallicano, e in tante altre sue Lettere, Brevi, e Decreti, in cui parla della Bolla *Unigenitus*, non ha mai fatta quella professione, che esige dal nostro Santo Padre il miserabile Autore, anzi non l'ha mai pur anche chiamata *Regola di Fede*, ma soltanto o *judicium Apostolicum*, o *Apostolica Constitutio*, siccome l'ha pur chiamata nella sua *Enciclica* Benedetto XIV. Dimandategli dunque, perchè non rivolge anche contro di quel Pontefice que'strali pungenti, quelle mordaci espressioni, che avventa contro di questo? E son sicuro, ch' ei nulla saprà che rispondervi per ricoprire, o scusare in qualche maniera la sua malignità, e la sua ignoranza. Imperocchè se Papa Clemente non mancò al suo dovere *reticendo, & occultando* quelle formole, che pretende *ab Ecclesia usurpatas in explicatione mysteriorum fidei*; come potea scrivere, che v'abbia mancato Papa Benedetto? Se a Clemente non si può rinfacciare di avere seguita un' Economia, *a qua semper abhorruit Ecclesia Dei*, come mai ha arditezza di rinfacciarlo al nostro Santo Padre? Non è evidente, ch' egli scrive alla ventura, e si lascia guidar la mano da quella passione, che totalmente l'accieca? Ma più evidente ancora vi si renderà, considerando gli esempj, ond' ei procura di confermare la proposizione.

XXVIII. „ Ab hujusmodi, scrive, oeconomia „ semper abhorruit Ecclesia Dei, uti factum scimus in causa Honorii Papæ, in causa Liberii, „ Hoenotici Zenonis, & Typi Constantis. Satis „ in Historia Ecclesiastica vulgata sunt hæc, sed „ non satis perpensa in Littera Encyclica &c. " Questo paragone dei detti esempj coll'Enciclica è una delle maggiori iniquità dell'Autore, ed insieme un più chiaro argomento della sua profonda

da ignoranza. Tai fatti non solamente non furono da lui *satis perpensa* per addurli nel caso nostro, ma *nullo modo perpensa*, anzi dirò con più verità *penitus ignorata*. Imperocchè tanto sono essi diversi, e lontani dal soggetto dell'Enciclica, e dalle circostanze presenti, che nessun'altro, se non un'inconsiderato, uno sciocco potea produrli in scena. Io quì, Carissimo Amico, non mi stenderò ad esporvi nel suo giusto prospetto codesti fatti di Liberio, di Onorio, dell'Enotico di Zenone, del Tipo di Costante, ai quali l'Autore poteva aggiugnere anco L'*ectesi* di Eraclio, poichè giudico questa fatica affatto soverchia, ed inutile al bisogno di confutarlo, e dargli a conoscere, che non sa quello si scriva. Voi li potete leggere diffusamente descritti in *Natale Alessandro*, nei Volumi del Reverendissimo P. Orsi, e in mille altri Scrittori della Storia Ecclesiastica: e forse anche senza questi sussidj ne avrete una cognizione sufficiente. Voi già saprete, che Liberio sottoscrisse, giusta l'opinione più comune, non alla seconda, ma alla prima formola Sirmiense, la quale, comunque non contenesse errore, passava sotto silenzio la voce *Omousion* consecrata dal Concilio Niceno, ed eziandio alla sentenza di condanna contro di Sant'Atanasio: che circa Papa Onorio v'ha tra gli Autori gran discrepanza di opinioni, se, e quale realmente stata sia la sua colpa, e che, secondo la più ricevuta, mancò al proprio dovere con una connivenza, attese le circostanze, assai biasimevole, senza quì rammentarvi le varie sentenze, o che gli atti del sesto Concilio furono falsificati, o che il Concilio medesimo non fu ricevuto dalla Sede Apostolica, che fino alla promulgazione de' Canoni, o che la Lettera di Onorio sia stata alterata da' Monoteliti nella Greca traduzione, o di quei finalmente, che ad altre maniere si attengono per giusti-

ficarlo. Già noto vi sarà, che la Chiesa detestò sempre mai l'*Enotico*, o Decreto unitivo di Zenone, e 'l *Tipo* di Costante, perchè questi due Principi, abusando inconsideratamente della podestà ricevuta da Dio sugli affari del secolo, stesero la sacrilega mano sulle cose, che 'l medesimo Iddio ha riserbate alla podestà, e giudizio de' Sacerdoti, il primo col voler soppressa la memoria del Sacro Concilio Calcedonese, e coperte sotto silenzio quelle voci, che ferivano a morte l'Eutichiana Eresia, *ex duabus*, *& in duabus naturis Christum subsistere*: il secondo coll'ordinare (siccome poc'anzi fatto aveva coll' *Ecthesi* il suo Predecessore Eraclio), che in tutto il suo Impero non più parlar si dovesse nè d' una, nè di due operazioni, e volontà di Gesù Cristo, con che veniva, per quanto era dal canto suo, a distruggere il Dogma Cattolico.

XXIX. Tutto ciò, come suppongo, essendo a Voi noto, Carissimo Amico, su questi fatti, voi avete in mano, onde confondere, e deridere ancora l'ignoranza, e l'arditezza insieme del mal' avveduto Censore nel farne mostra a discredito dell' *Enciclica* del Sommo Pontefice, senza che duopo siavi di ulteriori discussioni, e confronti. Imperocchè cosa ne risultava da quegli Editti, o Decreti, che imponevano ai Popoli silenzio su i punti accennati, promulgati per esempio dall'Imperatore Zenone, da Costante, da Eraclio? Che in vigore di essi non si poteva più parlare di certe verità di fede, le quali s' impugnavano dagli Eretici: che non si poteva più predicare, insegnare, difendere un dogma certissimo della Cattolica Religione, cioè, che in Cristo sianvi due nature, due volontà, due operazioni, e combattere, e impugnare coloro, che lo negavano. Il *Tipo*, disse il Concilio Lateranense sotto S. Martino I., *condanna al silenzio un dogma de' nostri*

stri Padri, un dogma Ortodosso. Questo era il suo delitto (siccome altresì quello dell' Enotico): ed era perciò un' azione santa, e doverosa il resistere intrepidamente a quei Decreti, e le persecuzioni, cui per tal motivo soggiacque il Papa San Martino, sofferte erano per la giustizia, e per la fede. Ma qual mentecatto vi sarà mai, che dica, che 'l nostro Sommo Pontefice abbia colla sua Enciclica condannato al silenzio *un dogma de' nostri Padri, un dogma ortodosso, un dogma di fede?* Dica pure, se può, il presuntuoso Censore, qual sia quel dogma, quella verità della Fede Cattolica, che non è permesso di più insegnare, o difendere dopo l' *Enciclica*, o qual' errore contro la Fede, che non si permette di più impugnare, o combattere? Se a tempi di Eraclio, e di Costante si fosse fatta questa interrogazione a qualche Cattolico, *ecco*, avrebb' egli incontanente risposto, *ecco la verità di Fede, che non si potrà più predicare, o difendere; che v' abbiano in Gesù Cristo due volontà, due operazioni: ecco l' errore, che non si potrà più combattere: che in Cristo siavi una sola volontà, una sola operazione*. E perciò e l' *Ectesi*, e 'l *Tipo*, e così pure l' *Enotico* erano Editti malvaggi, e detestabili. Ma potrà il Censore dire altrettanto dell' Enciclica del nostro S. Padre? D' un' Enciclica, che lungi dall' imporre silenzio sopra alcun dogma della nostra Religione, non ha avuto altro oggetto, se non di calmare le discordie pericolose per la Chiesa, di comporre le differenze insorte tra i Prelati della Francia circa un punto di disciplina, senza la cui dipendenza si possono predicare, e si predicano oggidì, come per innanzi, tutte le verità della fede, e si combattono tutti gli errori, che alla fede ripugnano.

XXX. Ma non posso già persuadermi, Amico Carissimo, che 'l Censore sia stato sì privo

di mente, che non discernesse pur esso l'enorme divario, che passa tra questi fatti. A che dunque inventò egli quelle sue menzogne, che *Amplissimi Cardinales* anno approvato coll' Enciclica un' Economia sempre abborrita nella Chiesa! A che mette egli in campo la condotta di Liberio, e d'Onorio, e i Decreti di Zenone, e di Costante? A che mai infinge, che l' Enciclica era diretta *ad convincendos Jansenistarum errores*, e che perciò dovea professarsi in essa pubblicamente *fidem explicatam in Bulla Unigenitus*? A che finalmente inculca la sentenza dell' Apostolo San Paolo a Tito, che 'l Vescovo, e 'l Predicatore del Vangelo deve essere *potens exhortari in doctrina sana*, & *eos qui contradicunt*, *arguere*? A che mai tutto ciò, e il restante della sua Risposta? Eh, Amico mio, le sue mire vanno assai più avanti di quanto a prima vista apparisce, e abbastanza rilevansi da tutto il complesso della sua lettera. Ei pretende, siccome prima insinuato l'aveva, che il Papa dichiarare dovesse la Bolla una *Regola di Fede*, un giudizio, o Decreto formalmente, e propriamente dogmatico, una Costituzione semplicemente necessaria *in explicatione Mysteriorum Fidei*, per ben ispiegare, ed intendere i Misterj di nostra fede. Pretende, che l'esplicazione, che far ne dovea Sua Santità, fosse tutta conforme alle idee, che anno formate più Molinisti: che dicesse, che quella Bolla non è un Decreto sensato, e ragionevole, com' essi dicono pur troppo, se non nel loro sistema, che la Dottrina della grazia per se stessa efficace sia la grande Eresia condannata nella Bolla, e la sentenza dell' equilibrio, e della grazia indifferente, e versatile il grande Articolo di fede da essa autenticato, e doversi perciò risguardare com' Eretico chiunque la rigettava. Pretende, che la *Dottrina sana*, in vi-

vigor della Bolla, sia unicamente quella, che nelle scuole loro s' insegna, e in conseguenza proibire si dovesse nell'*Enciclica* di più insegnare nelle Cattoliche Scuole, che sia stata in ogni tempo necessaria per ottener la salute la notizia più, o men chiara, e distinta del nostro Divin Salvatore: che sianvi peccatori sì acciecati, e indurati nella malizia, che vengano per colpa loro privati di quegli ajuti interiori, che Iddio comunica agli altri: che per essere giustificato nel Sacramento della Penitenza siavi duopo di qualche amore, almeno iniziale, di carità; che nel negare, o differire il beneficio della Sacramentale assoluzione abbiasi a tenere altra regola da quella, che insegnano, e prescrivono i loro Casisti. Questi, e simiglievoli contrarj punti di Dottrina, che moltissimi Molinisti, della Bolla abusandosi, altamente sostengono con essa Bolla alla mano, pretende il nostro Autore, che Benedetto XIV. nella sua *Enciclica* confermar dovesse, e dichiararli come altrettanti dogmi Cattolici da notarsi *in explicatione Mysteriorum fidei*: e perchè tanto non fece, per questo si avventa contro di lui pieno di dispetto, e furore, e lo rimprovera di aver procurato piuttosto *in littera Enciclica benemereri de Jansenistis, quam fidem explicatam in Bulla* Unigenitus *prædicare* con un' economia, *a qua semper abhorruit Ecclesia Dei*.

XXXI. Ma diasi pur pace il furibondo Censore. Benedetto XIV. non è di tal tempera, che per far piacere ai Molinisti voglia intendere, e spiegare la Bolla a modo loro; ma secondo la dottrina sempre approvata nella Cattolica Chiesa, e da' suoi Predecessori, de' quali con tanta sua gloria segue le illustri vestigia. Quelle Dottrine, che tanti Molinisti pensano errori, condannati dalla Bolla, tali non sono, che nell' alterata loro fantasia: ed anzi debbono dirsi pre-

ziose verità, le quali, anzichè essere state intaccate punto dalla Bolla, sono approvate, e confermate dai Romani Pontefici, e dalla Chiesa. Per una compiuta, e ineluttabile riprova di ciò bastar dovrebbe il Decreto pubblicato dal Sommo Pontefice Benedetto XIII. (cui per altro tanto fu a cuore di sostener l'onore, ed il credito della Bolla *Unigenitus*) contro i calumniatori delle sentenze della Scuola Tomistica, e de' PP. Domenicani, che a ragione si pregiano d'insegnarle giusta la vera mente del loro Santo Dottore, e Maestro Tommaso. Questo Decreto uscito l'anno 1724., che comincia *Demissas preces*, è già notissimo; ma è bene di quì addurne qualche tratto a confusione del troppo pretendente Censore, ed anche a conferma della poca sincerità di Monsig. Lassitau nel dar relazioni dei fatti. *Tantum abest* (dice Sua Santità, ai PP. Domenicani parlando) *ut vicem vestram doleamus* (per le calunnie, che si apponevano, e si appongono tuttora alla Scuola Tomistica) *ut vobis potius gratulemur, quod hac etiam in parte causa vestra ab hujus Sanctæ Sedis rationibus sejuncta esse non potuerit ..... Illud potius jure mirandum, quod tam præpostero consilio in hac causa locus esse potuerit* (di calunniare le sentenze, sostenute dai PP. Domenicani). E dopo la lode della Dottrina illibatissima di San Tommaso; *magno igitur animo*, proseguisce, *contemnite, dilecti Filii, calumnias intentatas sententiis vestris de Gratia præsertim PER SE, & AB INTRINSECO efficaci, ac de GRATUITA Prædestinatione ad gloriam sine ulla prævisione meritorum, quas LAUDABILITER hactenus docuistis, & quas ab ipsis SS. Doctoribus Augustino, & Thoma SE HAUSISSE, & VERBO DEI, SUMMORUMQUE PONDIFICUM, & CONCILIORUM Decretis, & Patrum dictis consonas esse schola vestra gloriatur. Tum igitur bonis, & rectis corde satis*

CON-

CONSTET, ipsique Calumniatores, nisi DOLUM loqui velint, satis perspiciant S.S. Augustini, & Thomæ inconcussa, sanctissimaqu. dogmata nullis prorsus antedictæ Constitutionis (Unigenitus) *censuris esse perstricta; ne quis imposterum eo nomine calumnias struere, & dissensiones serere audeat, sub canonicis pœnis districte inhibemus. Pergite porro Doctoris vestri opera sole clariora, sine ullo prorsus errore conscripta ec. inoffenso pede decurrere.* (a)

XXII. Da questo *Breve* del Sommo Pontefice più cose risultano direttamente opposte alle idee, e pretensioni dell' Autore dell' infame lettera. Risulta primieramente, che le sentenze Tomistiche, e specialmente sulle materie capitali della grazia, e della Predestinazione, non sieno state nemen leggermente toccate, o pregiudicate dalla Bolla *Unigenitus*: Siccome pel testimonio di Benedetto XIV., nè tampoco intaccate furono le sentenze del Cardinal Noris, e della Scuola Ago-

(a) *Monsignor Laffitau nella sua Storia della Costituzione ne dà di tal* Breve *questa sola, e secca notizia alla pag.* 266. : " *Compose* (*Benedetto XIII.*) *dice, una Bolla ... In cui „ proibiva di asserire tanto in voce, quanto „ in iscritto, che l'* opinione *della Grazia „ efficace per se stessa, e quella della Predestinazione alla gloria indipendentemente da ogni previsione di meriti, abbiano qualche conformità cogli errori condannati nella Bolla Unigenitus.* " *Si confronti questa notizia con quanto dice nel detto Breve il Papa, e si vedrà, se Monsignor Laffitau abbia con fedeltà, ed esattezza rappresentato il tenore, e la forza di esso Decreto.*

ſtiniana ſu queſte, ed altre materie. Riſulta in ſecondo luogo, che ſiano in conſeguenza ſpacciati calunniatori tutti coloro, i quali collo ſcudo della Bolla in mano preſumono di tacciare come o Gianſeniſtiche, o ſoſpette di errori contro la fede le ſentenze, che ſi difendono, e inſegnano nella Scuola Tomiſtica dai PP. Domenicani, e calunniatori non meno di queſti, che della medeſima Santa Sede, e della Chieſa Romana. Ma tutto ciò è poco. Riſulta in terzo luogo, che le Dottrine difeſe dai P.P. Domenicani, e dai veri Tomiſti, maſſimamente ſulle dotte materie della grazia, e della Predeſtinazione, non ſiano ſoltanto o permeſſe, o tollerate nella Chieſa, come ſono le Moliniane Dottrine, ma poſitivamente approvate, e autenticate dalla Sede Apoſtolica (*a*). Tanto è manifeſto dalle eſpreſſioni del *Breve* Pontificio. Dichiara il Sommo Pontefice eſpreſſamente, che le ſentenze dai veri Tomiſti difeſe intorno la grazia *per ſe*, *& ab intrinſeco* efficace, e la gratuita Predeſtinazione *ſine ulla prævisione meritorum*, che avevano finallora con lode inſegnate, *quas laudabiliter hactenus docuiſtis*, ſiano ricavate dai Santi Dottori della Chieſa Agoſtino, e Tommaſo, ſiano conformi alla parola di Dio, ai Decreti de'Sommi Pontefici, e de'Concilj, e ai detti de' Padri, ſiccome ſe ne pregia la Tomiſtica Scuola, *& quas ab ipſis Sanctis Doctoribus Auguſtino, & Thoma ſe hauſiſſe, & Verbo Dei, ſummorumque Pontificum, & Conciliorum Decretis, & Patrum dictis conſonas eſſe Schola veſtra gloriatur*. Non pago di ciò chiama le

(a) *Queſto ſteſſo dee dirſi delle Sentenze de' Padri Agoſtiniani, Benedettini, e di altri moltiſſimi riguardo de' punti medeſimi: poichè quanto alla ſoſtanza convengono con quelle de' Domenicani.*

le dottrine di que' due Santi Dottori, che i Tomisti insegnano come proprie, e genuine di loro, *inconcussa*, *sanctissimaque dogmata* senza dubbio della Cattolica Religione; ed esorta con ardore i Tomisti medesimi a proseguire a difonderle, sicuri di non errare, siccome niuno errore si trova nelle Opere del loro Santo Maestro, *sole clariora*, *sine ullo prorsus errore conscripta*. Che ne segue da ciò? Che per illazione legittima abbia a dirsi tutto l'opposto delle sentenze Moliniane, poichè essendo l'une, e l'altre tra se stesse contrarie, se quelle dei veri Tomisti vantano le prerogative, che ad esse attribuisce Benedetto XIII., è necessario, ch' esse manchino a quelle de' Molinisti; e però queste non siano conformi nè ai sentimenti dei due Santi Dottori Agostino, e Tommaso, nè alla parola di Dio, nè ai Decreti dei Sommi Pontefici, e dei Concilj, nè ai detti dei Santi Padri.

XXXIII. Io tuttavia, Carissimo Amico, mi asterrò dall' imprimere queste note ignominiose alle Molinistiche opinioni, che tollerare si devono, finchè piaccia alla Chiesa di tollerarle. Dirò piuttosto, che il mentovato *Breve* di Benedetto XIII. a favore delle sentenze Tomistiche, fu ampiamente da lui confermato nella celebre Bolla *Pretiosus*, e da' suoi successori Clemente XII. nelle sue Costituzioni *Verbo Dei*, e *Apostolicæ Providentiæ*, e Benedetto XIV. felicemente Regnante nel *Breve* diretto l'anno 1753. all'Accademia di Tolosa, nel quale approva la proibizione, e condanna da essa fatta d' una Tesi esposta da un Teologo Molinista contro la sentenza Tomistica intorno la mozione di Dio ec. E da tutto ciò ne conchiuderò contro l'Autore dell' *infame Lettera*, che non possono essere nè più insussistenti, e chimeriche le sue pretensioni di erigere in dogmi di fede col mezzo della Bolla le sentenze della Scuola

la

la Molinistica, nè più vergognosa la sua ignoranza, e più sfacciata la sua temerità d'insorgere contro l'*Enciclica* del nostro Santo Padre, perchè nulla ha stabilito in essa di favorevole ai suoi disegni.

XXXIV. Io pensava da principio di far in questa stessa lettera anche l'esame degli altri due Dubbj; ma, essendo cresciuta più di quanto m'andai figurando, perciò mi riservo ad esaminargli in un' altra, che sarà infallantemente l'ultima.

LETTERA V.

In cui si fa la discussione degli altri due dubbj, o quesiti proposti dall'Autore della Lettera, e si mettono in comparsa gli errori vergognosi, ne' quali è caduto.

CARISSIMO AMICO.

Li 17. *Gennajo* 1758.

I. ECcomi con quest' ultima mia a darvi il compimento della fatica per istanza vostra intrapresa, e insieme quella soddisfazione più piena, che mai dare vi possa, coll' esame, e confutazione degli altri due *Dubbj*, o *Quesiti*, proposti dall'Autore dell' *infame*, *sediziosa*, *scismatica Lettera* scritta contro la Venerabile *Enciclica* del nostro Santo Padre. Ben mi persuado, che voi a quest' ora e dalla stessa *Enciclica* esposta nel suo vero, e naturale aspetto, e dalle osservazioni già fatte nella terza, e quarta mia lettera sulla malignità, pessima fede, impertinenza, imprudenza, e ignoranza, che lo sciagurato Censore visibilmente dimostra nello scritto suo, avrete rilevato abbastanza non essere stata se non una

una mera scempiaggine di tutti coloro, i quali, per quanto voi stesso mi assicuraste, lo andavano vantando per Roma qual cosa *pregevole, e che non ammetteva risposta*. Se io altrettanto udito avessi da alcuno, vi attesto ingenuamente, che non avrei potuto trattenermi dal gettarmegli addosso, e stringendolo bene con alcuni de' prodotti argomenti, dopo avergli chiusa in bocca ogni replica, l'avrei licenziato colle beffe, e fischiate. Voi ora potete farlo in mia vece, Amico Carissimo, se mai più vi accadesse udire da taluno un simile vanto, e spezialmente dopo che avrete lette le Osservazioni sopra gli ultimi due Quesiti, che spero saranno accolte da voi con quell' aggradimento medesimo, onde accoglieste già tutte l' altre.

§. I.

Osservazioni sul terzo dubbio, o quesito proposto dall' Autore dell' infame Lettera.

II. Il terzo dubbio, che propone l' ignorante presuntuoso Censore, è questo: *Utrum liceat Missionariis de Propaganda fide Sacramenta ministrare iis, contra quos gravia, & urgentia militant indicia de hæresi?* La risposta, ch' egli vi assegna, è alquanto prolissa, ed io quì non la riporterò: poichè quanto ella contiene fu da me altrove riferito, e intieramente dissipato, e distrutto col dar a conoscere chiaramente, che quanto ei scrive, altro non è, che un complesso mostruoso di malignità, d' imposture, e d' impertinenze. Laonde, lasciando essa risposta da parte, mi fermerò piuttosto nell' esame, e confutazione di ciò, che pretende d' insinuare, e che, attese le circostanze, e ciò, che va replicando più volte nel rimanente della sua lettera, è l' unico

ogget-

oggetto del suo quesito, cioè, che gli Opponenti alla Bolla siano da considerarsi come tanti Eretici, e che per tali considerar si doveano dagli Eminentissimi Cardinali, e dal Sommo Pontefice nell' *Enciclica*, e trattarli perciò senza remissione veruna coi più duri, ed aspri modi. Leggete in fatti, Amico Carissimo, tutta da capo a fondo l'infame Scrittura, e vedrete, se vi possa essere il menomo dubbio, che tale non sia per appunto il suo disegno. Nella stessa risposta al Quesito, che dice? *Hoc concesserunt Amplissimi Cardinales ad consulendum famæ hæreticorum*, cioè degli Opponenti; giacchè di questi parla l' *Enciclica*: e in progresso: *nullatenus consulto famæ hæreticorum, quæ in littera Encyclica tantopere servanda sarta tecta inculcatur*. Nel restante della Lettera quasi ad ogni passo così gli appella. Di Eretici parla nella direzione, o titolo; ai quali oppone i zelanti della Cattolica fede, *ab aliquibus fidei zelatoribus*: di Eretici nel primo dubbio, ove dimanda, se sia lecito ai Missionarj *articulos fidei occulere, dum versantur inter hæreticos*: di Eretici nel secondo, *utrum fidei Præconibus ad evitandam sive Hæreticorum, sive infidelium perturbationem liceat uti Oeconomia &c.*: e nella Risposta ad altri non allude se non ad Eretici. E così dopo i Quesiti ripete a piena bocca gli odiosi nomi di *Eretici*, e d' *Infedeli*, l'obbligazione de' Missionarj di predicare, e professare la nostra Santa Fede dinanzi gl' *Infedeli*, e gli *Eretici*, e di lasciare il patrocinio degli *Eretici*, valendosi a tal fine della sentenza di S. Girolamo, *sit inter nos una fides, & illico pax sequetur: omittamus Hæreticorum patrocinium, & nulla erit inter nos contentio*. In somma egli è sì evidente dall' *infame lettera*, che l' Autore risguarda come verissimi Eretici gli Opponenti, e pretende, che al modo stesso doveano riguardarsi

dai Cardinali , e dal Papa , che converrebbe essere privo d' ogni lume per non ravvisare codesta sua mira.

III. Or questa pretesa dell'Autore, che non è sua propria, ma comune agli altri del suo partito, non è che un'effetto della sua ignoranza, se non vogliamo dire piuttosto della sua passione, che gli fa travedere per cose vere, e reali quelle, che non sono se non sogni, e chimere della sua fantasia. Io ben m' avveggo , che a questa mia risoluta proposizione si risentiranno altamente coll'Autore tutti i suoi aderenti, e forse perciò daranno a me stesso il titolo di *Eretico*, o di difensore di *Eretici*. Ma io mi rido di tutti i loro schiamazzi , e sostengo francamente , ch'essi non possono tenere, e chiamare *Eretici* gli Opponenti, se non contro tutte le regole della ragione, dell'equità, e del rispetto eziandio , che devono avere ai Tribunali Eccelsi della Chiesa. Io condanno gli Opponenti in tutto ciò , che meritano di essere giustamente condannati , e in che gli condanna la Chiesa, al cui giudizio mi sottometto. Condanno la loro disubbidienza a'superiori legittimi , la loro resistenza ad una Bolla già accettata dalla Chiesa : il loro orgoglio nel credere di meglio intendere la Costituzione *Unigenitus*, che tanti, e tanti altri Soggetti per ogni titolo riguardevoli, i quali l'anno accettata . Ma condanno insiememente coloro, che, malgrado i Decreti della Sede Apostolica, si prendono la libertà incredibile di dare a loro talento l' ignominiosa nota di Eretici a quelli, che non furono per anco riconosciuti , e dichiarati per tali dalla Chiesa, al cui Tribunale solamente appartiene di giudicarli. E molto più condanno la temerità intollerabile dell' Autor dell'*Infame Lettera*, che ha per ciò ardito di censurare l'*Enciclica* del nostro Santo Padre. IV.

IV. Che in effetto la Chiesa non abbia per anco riconosciuti, e dichiarati Eretici gli Opponenti alla Bolla, noi ne abbiamo argomenti sì chiari, e irrefragabili, che convincere dovrebbono ogni mente più prevenuta contro di loro. Scorriamo tutte le Bolle, o Brevi, o Decreti, che uscirono dalla Santa Sede pel corso di quarantacinque anni su questa causa: e troveremo bensì condannata in più luoghi la loro disubbidienza, e contumacia nel ricusar di accettare la Bolla *Unigenitus:* gli vedremo chiamati *disubbidienti*, *contumaci*, e *refrattarj*, o con altre simiglievoli voci, ma non mai col nome di *Eretici*. Chi più gli avrebbe così nominati di Papa Clemente XI., che siccome fu 'l Promulgatore della Bola, così aveva tutta la premura, e l'impegno di sostenerne l'onore, ed il credito? E nulladimeno non mai adoperò egli contro degli Opponenti, o Appellanti questo termine ignominioso, pago di riprovare soltanto *illorum damnabilem inobedientiam*, siccome già altrove notammo, e di riprenderli, come *inobedientes*, *contumaces*, *refractarios*. In due luoghi soli de' tanti suoi Decreti sul presente soggetto mi è avvenuto d' incontrare la parola di *Novatores*, onde gli appella, cioè nel *Breve* del 20. *Novembre* 1716. diretto agli Arcivescovi, e Vescovi della Francia; e nella Bolla, o Lettera *Pastoralis Officii* del 1717.: ma da quanto ne' detti luoghi egli stesso soggiunge, è evidente, che ei non prende quel termine nel proprio significato di Eretici. Nel primo luogo dice così: *adduci minime potuerunt Novatores, hoc est perpetui Ecclesiæ, & pubblicæ tranquillitatis perturbatores, ut audaciam frangerent suam, decretisque nostris acquiescerent*: dal che si vede, avere avuta Papa Clemente l'avvertenza di tosto spiegare, e dichiarare, cosa dinotare intendeva con quella voce di *Novatori*, restringendone

il

il significato, e confermando con ciò, che non gli teneva per *Novatori* nel senso, in cui sogliono chiamarsi gli Eretici. Nel secondo luogo parimenti, ove una volta *Novatores* li chiama, chiaro apparisce da quanto si ha nel §. 4., non essere suo disegno di volerli spacciare com' *Eretici*. Imperocchè non altro peccato loro ascrive, se non se d' orgoglio, di disubbidienza, e di mancanza di carità. Recitiamo le sue parole. *Publice modo, & coram universa Ecclesia monitos facimus, ne sibi ulterius de falsa exactioris disciplinæ fama blandiantur. Neque enim vera virtus absque humilitate, pietas absque obedientia, Christiana demum perfectio absque charitate potest consistere. Porro quæ humilitas? Sensum proprium communi fratrum sententiæ; quin & Supremæ B. Petri Cathedræ judicio obstinate præferre. Quæ obedientia? Apostolicis Constitutionibus reluctari. Quæ tandem Charitas? Injuriis, & contumeliis agere, rixas, & contentiones ubique disseminare. Agnoscant igitur Divini Luminis irradiante fulgore, quam gravibus coram Deo, & Ecclesia reatibus, & periculis involvantur.* Chi può mai persuadersi, che Papa Clemente XI., che rinfaccia agli Opponenti codesti reati, non avrebbe loro altresì rinfacciato quello di Eresia, quando di tal peccato gli avesse giudicati colpevoli?

V. Collo stesso riguardo si sono diportati mai sempre verso degli Opponenti alla Bolla i Successori di Papa Clemente XI. fino al presente felicemente Regnante Sommo Pontefice Benedetto XIV., il quale non con altro nome gli appella, se non con quello, che in realtà si sono meritati, cioè di *Refrattarj*, che *a debita erga Constitutionem* Unigenitus *subjectionem se se subducunt*: onde perciò li riconosce bensì come peccatori, ma non come Eretici: e altronde sappiamo non aver egli mai avuto, o considerato

to

to per Eretico Monsignor di *Chailus* Vescovo di *Auxerre*, ch' è stato uno de' più dichiarati Opponenti alla Bolla, siccome nè tampoco per tale l'anno mai risguardato altri insigni Personaggi di Roma, ed anche de' più sapienti Cardinali, i quali se da un canto riprovavano la sua renitenza nell'accettare la *Costituzione*, ammiravano dall'altro le doti, e prerogative, ond' era fornito. Se dunque la Chiesa Romana, ch' è il Giudice Supremo, da cui tutti i Fedeli devono prendere la norma nei loro giudicj, non ha finora sentenziati per Eretici gli Opponenti, non sarà una temerità la più vituperevole di quei privati, che si arrogano il diritto, che a lei sola appartiene, e gli spacciano francamente e nel volgo, e ne' scritti con quel sì odioso vocabolo?

VI. Tanto più degna di biasimo apparisce questa loro arditezza, che viene altresì riprovata dalla condotta, e dai sentimenti dei più illustri, e più ragguardevoli Prelati del Reame di Francia. In tutte le Assemblee Generali del Clero Gallicano tenute dopo la Bolla, e dopo l'accettazione della medesima, fatta l'anno 1714., non si ritrova, che giammai gli Opponenti siano stati considerati, o trattati com' Eretici, o come rei di qualch' errore contrario alla Fede (*a*); ma solamente come disubbidienti, e refrattarj: e i Prelati

(a) *Noi abbiamo tra gli altri il testimonio reso a M. Reggente l'anno 1717. da più di trenta Vescovi in questi termini espresso*: nel mezzo di questa diversità apparente noi abbiamo tuttavia la consolazione di poter dire, che tutti abbiamo la medesima fede, il medesimo zelo contro l'errore, il medesimo amor della pace, e dell'unità, e tutti siamo penetrati ugualmente dal medesimo spirito verso la Santa Sede.

lati dell' ultima Assemblea, quantunque si divisi di opinione tra loro sopra altri capi, si riunirono su questo punto importante di non fare alcun rimprovero agli Opponenti sulla loro Fede. Gli accusano di disubbidienza, di pertinacia, di peccato; ma non di eresia, o di errore contro la credenza Cattolica. Questo fatto, ch' è incontrastabile, e che chiaramente risulta dalla lezione degli atti di quella sacra Adunanza, e dagli Articoli inviati colla Lettera a Sua Santità dai 64. Assessori, cioè, 32. Vescovi, e 32. Deputati; questo fatto, dissi, non può essere d' un maggior peso? attesochè non è in verun modo credibile, che non fossero per far menzione di qualch' errore alla fede contrario, se scoperto realmente l'avessero negli Opponenti.

VII. Il concorde sentimento dei Vescovi più illuminati della Francia intorno alla sana credenza degli Opponenti forse ancor meglio rilevasi dai Decreti fatti dal Re in qualità di Protettore della Chiesa; dopo di averli consultati più volte. Egli, siccome attesta, fu assicurato da loro, che nelle contese, che bollivano, non si trattava di punti di fede, ne' quali non v'era discrepanza di pareri; e in vigore di tal dichiarazione li 7. di *Ottobre* 1717. pubblicò un Decreto, col quale impose silenzio ai due partiti degli Accettanti, e degli Opponenti: ed ecco le parole del Decreto:
„ Noi tanto più volentieri prendiamo questa de-
„ liberazione (d' imporre silenzio alle parti), che
„ ci è stata ispirata, e suggerita da molti Prelati
„ del nostro Reame, quanto che sappiamo, che
„ quei medesimi, i quali sono comparsi fino al
„ presente i più opposti gli uni agli altri nella
„ loro condotta, anno dichiarato più volte in
„ presenza del nostro Carissimo, e dilettissimo
„ Duca di Orleans, *che non v'era tra loro diversi-*
„ *tà veruna di sentimenti in ciò, che appartiene al-*
„ *la Fede*: e questa consolazione, che ci vien da-

 „ ta

„ ta da Dio in mezzo delle turbolenze, che ci
„ affliggono, diviene un nuovo motivo per inter-
„ porre la noſtra ſovrana Autorità, dopo una di-
„ chiarazione, che ci accerta, *eſſere la Fede in*
„ *tutta ſicurezza*, ed eſſere per conſeguenza, ſic-
„ come inutile, così pericoloſo turbare la pace
„ della Chieſa colle diſpute in tempi, in cui ſi
„ deve ſperare, che i Veſcovi uniti ſul dogma
„ troveranno ben toſto i mezzi di comporſi altre-
„ sì perfettamente ſulle difficoltà, che rimango-
„ no ancor da appianarſi. "

VIII. Una tal dichiarazione fu confermata da quel Sovrano li 5. *di Giugno del* 1719. nella ſeguente forma. " Noi, dice, avremmo da princi-
„ pio eſortati i Veſcovi, che parevano eſſere di
„ ſentimenti diverſi, a ſpiegarſi tra loro, e a con-
„ venire ſopra di ciò, che riſguardar poteva i
„ dogmi della fede: ma benchè abbiano eſſi at-
„ teſtato, che, *la Dio mercè*, *non v'era tra loro di-*
„ *verſità alcuna di ſentimento riguardo tutto ciò*,
„ *che appartiene alla fede*; noi abbiamo ancora tro-
„ vati degli oſtacoli ad una tranquillità perfetta
„ ec. " In conſeguenza di quello il Parlamento di Parigi con un Decreto dei 9. *Agoſto* 1719. ſoppreſſe lo ſcritto d' un Veſcovo del Moliniano partito, che pretendeva eſſervi la fede intereſſata nelle conteſtazioni degli Accettanti cogli Opponenti: e ne allegò per ragione, ch' egli tanto aſſeriva ſenza fondamento, e *contro l' unanime teſtimonio di tutti i Veſcovi, i quali d' accordo affermavano, che nulla v' era in quelle differenze, che intereſſaſſe la fede.*

IX. Tutti i Veſcovi di Francia, che reſſero le reſpettive loro Chieſe dopo l' anno 1719. parlarono ſempre collo ſteſſo linguaggio degli Opponenti, a riſerva ſolamente di uno, o due appaſſionati Moliniſti, de' quali non ſi deve far conto: e così pure della ſteſſa maniera parlano tutte le leggi del Reame dopo di quel tempo promulga-

te,

te, e vietano agli Accettanti di chiamare, o trattare gli Opponenti da Novatori, e da Eretici, non volendo, che siano con altri nomi chiamati, se non di contumaci, di sediziosi, di perturbatori della pubblica quiete, che sono appunto que' medesimi, onde li chiamarono i Sommi Pontefici. Queste sono le proprie espressioni, siccome dei due Decreti mentovati, così di quello dei 4. *di Agosto* 1720. dei 24. *di Marzo* 1730. dei 24. Settembre 1731., e dei 29. *Aprile* 1752. E secondo questi regolarono tutte le occorrenti loro determinazioni i Parlamenti del Regno. Se dunque per tanti documenti è certissimo, che la Chiesa non riconosce, e non tratta gli Opponenti da Eretici, non devono giudicarsi presuntuosi, e temerarj que' privati, che, preferendo il proprio giudizio a quello della Chiesa, gettano loro di continuo sul volto quella nota obbrobriosa, e con franchezza incredibile pretendono, che tutti abbiano a così reputargli, e chiamargli?

X. Per convincere però pienamente della loro o ignoranza, o malignità questi uomini arditi, e massimamente l'Autore dell' *infame lettera*, sarà bene di meglio disaminare quest' accusa, e mettere in chiara luce una verità, (che non è di poca importanza, attese le conseguenze, che quindi ne ritraggono i fautori di Molina, e della Morale rilassata), colle dottrine de' Theologi, e con alcuni fatti innegabili. Cosa è l'Eresia, e cosa è duopo, affinchè alcuno possa con ragione dirsi Eretico? L'Angelico Dottor S. Tommaso di questo argomento trattando nella 2. 2. *q.* 11. *art.* 2. insegna così, e la sua dottrina è quella degli altri Theologi: " De hæresi nunc loquimur, se-
" cundum quod importat corruptionem fidei Chri-
" stianæ. Non autem ad corruptionem fidei Chri-
" stianæ pertinet, si aliquis habet aliquam falsam
" opinionem, in his, quæ non sunt fidei . . . .

„ sed solum, quando aliquis habet aliquam fal-
„ sam opinionem circa ea, quæ ad fidem perti-
„ nent: Ad quam aliquid pertinet dupliciter,
„ uno modo directe, & principaliter, sicut arti-
„ culi fidei: alio modo indirecte, & secundario,
„ sicut ea, ex quibus negatis sequitur corruptio
„ alicujus articuli fidei. Et circa utrumque po-
„ test esse hæresis. " La distinzione, che quì fa
S. Tommaso, vien da lui chiaramente spiegata
nella *Lezione* 4. sopra 'l Capo 11. della prima
Epistola ai Corintj, ove parla in tal guisa: Per-
„ tinet aliquid ad disciplinam fidei dupliciter.
„ Uno modo *directe*, sicut articuli fidei, qui per
„ se credendi proponuntur. Unde error circa hos,
„ secundum se, facit hæreticum, si pertinacia
„ adsit . . . Quædam verò indirecte pertinent ad
„ fidei disciplinam, in quantum scilicet ipsa non
„ proponuntur, ut propter se credenda, sed ex
„ negatione eorum sequitur aliquid contrarium
„ fidei: sicut si negetur Isaac fuisse filium Abra-
„ hæ, sequitur aliquid contrarium fidei, scilicet
„ Sacram Scripturam continere aliquid falsi. Ex
„ talibus autem non judicatur aliquis hæreticus,
„ nisi adeo pertinaciter perseveret, quod ab errore
„ non recedat, etiam viso quid ex hoc sequitur.

XI. Posta questa Dottrina del Santo Maestro, comune presso dei Teologi, io affermo, che gli Opponenti alla Bolla non si possono reputare, e chiamare Eretici, o vogliamo noi considerare ciò, che appartiene alla Fede *Directe*, *&* *principaliter*, in quanto ch' essi neghino qualche Dogma, o Articolo, che *per se* si propone a credere dalla Chiesa; o vogliamo considerare ciò, che alla Fede appartiene *indirecte*, *&* *secundario*, in quanto che si oppongano a qualche verità, donde poi nasca, ch' essi rigettino qualche Dogma di fede: ed io m' impegno di provarlo quanto all' una, e all' altra parte con argomenti sì forti, che chiuda-
no

no ogni adito a qualunque replica soda, e sensata. Cominciamo dalla prima, che è la principale, e forse la sola, che sia posta in contesa dagli Avversarj.

XII. In prova dunque pienissima, che gli Opponenti sostengano tutti gli Articoli, o Dogmi, insegnati dalla Chiesa Cattolica, e rigettino tutti gli errori alla Fede contrarj, da essa rigettati; noi abbiamo alcuni fatti, che sono decisivi a loro favore. Il primo è questo. Le due già accennate Generali Assemblee del Clero Gallicano, la prima del 1714. di quaranta Vescovi composta: l' altra del 1720. di cento, accettando la Bolla *Unigenitus*, giudicarono di dover dichiarare, e specificare nell'*Istruzione Pastorale*, e nel *Corpo di Dottrina* quegli errori contro la Fede, che per loro sentimento venivano riprovati, e condannati colla Bolla: e questo stesso poi fecero altri o Arcivescovi, o Vescovi nei loro Mandamenti. Gli errori, che furono spezialmente notati, e ne' quali fu più unanime il loro consenso, sono i seguenti: cioè: " che la Bolla condanna gli errori
,, di coloro, i quali pretendono, che la grazia
,, del nostro Signor Gesù Cristo è necessitante:
,, ch'ella distrugge l'uso, e l'esercizio del libero
,, arbitrio: che non vi si può resistere, o che
,, non vi si resiste giammai: che la volontà è
,, puramente passiva: che 'l timore delle pene
,, eterne è malvaggio, e che rende i peccatori
,, ipocriti, e magiormente colpevoli: che altri
,, non siano veramente nella Chiesa, se non i
,, Santi, ed i Giusti: che 'l peccato mortale se-
,, para i cattivi dalla Chiesa, e priva i Pastori
,, del loro carattere, e della loro autorità, e del
,, diritto di esercitare validamente le loro fun-
,, zioni. " Questi, e simili furono gli errori esposti dai Prelati di Francia, come riprovati, e condannati dalla Bolla. Ora gli Opponenti tutti

d'accordo fecero, e fanno le più solenni proteste, che non sostengono un solo di quegli errori, che gli riprovano, e gli condannano nella guisa, che gli ha condannati, e gli condanna la Chiesa, che si uniscono in ciò intieramente agli Accettanti nel detestargli, che sono tutte imposture, e calunnie de' Molinisti, e di alcuni Vescovi di quel partito, le accuse, che sopra di essi furono loro apposte: e sono giunti fino a disfidare il Vescovo di Marsiglia tra gli altri, perchè provasse le imputazioni, che loro faceva, chiedendo di essere giudicati sopra di ciò ne' Tribunali competenti, ed obbligandolo, quando non provasse la verità delle accuse, a riparare il loro onore ingiustamente offeso, e soggiacere alle pene tassate dalle Leggi contro de' Calunniatori.

XIII. Le proteste medesime, che fecero gli Opponenti più volte su gli errori, ad essi imputati nelle materie della grazia, e nelle altre accennate, anno fatto altresì intorno a quelli, che risguardavano l' amministrazione del Sagramento della Penitenza, e le anno fatte risuonare spezialmente in occasione della celebratissima *Istruzione Pastorale sulla Giustizia Cristiana*, pubblicata da un'Accettante della Bolla *Unigenitus*, cioè da Monsignor di *Rastignac*, Arcivescovo di Tours. Che questa *Istruzione* sia in tutte le sue dottrine Ortodossa, e Cattolica, non l'anno negato, se non l' Autore del *Dizionario Gianfenistico*, il P. Zaccaria, e i Difensori della Morale rilassata. Ma contro di loro l'anno riconosciuta com' una fedele Dichiarazione dei sentimenti della Chiesa le Sacre Congregazioni di Roma, e tutto il savio Mondo. L'applauso universale, ond' essa è stata accolta e nella Francia, e nell'Italia: le molte edizioni, che fatte ne furono in varie parti; l' aggradimento, che ne dimostrò tutta Roma, sono argomenti irrefragabili a favore di questa insigne salutevole

vole Istruzione. Ora tutti gli Opponenti con unanime consenso anno protestato, e protestano, che sulle materie, di cui ella tratta, non tengono, nè fanno professione di altra dottrina: e tra gli altri la dichiarò il mentovato Monsignor Vescovo di *Auxere*. E a maggior riprova di questo tradussero ultimamente nella lingua Francese, e ristamparono in Parigi l'Opera Latina, pubblicata dal P. Daniele Concina Domenicano, intitolata *De Sacramentali Absolutione impertienda, aut differenda recidivis consuetudinariis*, la di cui dottrina è in tutto affatto conforme a quella di Monsignor Arcivescovo di Tours.

XIV. Il secondo fatto, che prova invincibilmente la nostra proposizione, si prende dalla condotta, che tennero i Prelati del Concilio Provinciale di Embrun nella condanna di Monsignor di Scannem, Vescovo di Sennez. E' già notorio, che questo Concilio fu spezialmente adunato per esaminare, e discutere la causa di questo Vescovo, uno de'più impegnati Appellanti della Bolla, e che da esso fu condannato, e deposto dal suo Ministero. Questo è un atto de'più solenni, che siasi fatto nel Reame di Francia contro degli Appellanti, e Opponenti nella di lui persona: e però, se in verità fosse stato scoperto in loro qualch' errore ripugnante alla Fede Cattolica, fuor d' ogni dubbio sarebbe stato specificato nella sentenza di condannazione. Leggasi dunque la sentenza pronunziata in quel Concilio contra Monsignor di Señez, e leggasi ancora il *Breve* del Sommo Pontefice, che la confermò: e non si troverà nell' uno, e nell'altra, se non delitti spettanti alla soggezione, che mostrar doveva Monsignor di Soañem alla Sede Apostolica col sottoscrivere il Formolario di Alessandro VII., accettare la Bolla *Unigenitus*, e impedire la lezione de' libri del P. Quesnel; senza che siavi notata o qualche verità

di fede da lui negata, o qualch' errore contro la fede da lui difeso. In effetto, se giudicato l'avessero i Padri del Concilio per Eretico, non l'avrebbero licenziato senz' obbligarlo a farne la ritrattazione, nè creduto degno d'essere ammesso alla Sacra Comunione, che gli fu amministrata nella Chiesa medesima di Embrun dopo la sua condanna, e prima, e dopo il suo esiglio.

XV. Il terzo fatto risulta dai famosi *dodici articoli*, che furono presentati l'anno 1725. al Sommo Pontefice Benedetto XIII. dall'Eminentissimo Cardinal di Noaglies a nome suo, dei Vescovi suoi aderenti, e di tutti gli Appellanti, o Opponenti, affine di aggiustare le differenze, che passavano riguardo l'accettazione della Bolla, coll'approvazione, che di essi fatta ne avesse Sua Santità. Questi articoli, ch'espongono la dottrina, che nelle controverse materie insegnano, e sostengono gli Opponenti, sono tutti ortodossi, e il Papa, dopo di avergli fatti esaminare, ed esaminati egli stesso con tutta l'accuratezza, gli approvò, ed era già per pubblicare il Decreto di approvazione, il quale avrebbe posto fine ad ogni controversia, e restituita alla Chiesa di Francia la calma: ma i nimici della pace, che penetrarono il suo disegno, posero sossopra e Cielo, e Terra per impedirne la pubblicazione, e misero in opera tante machine, (*a*) che 'l Sommo Pontefice fu ridotto all'impossibilità di far ciò, che voleva, e alla dura necessità di far ciò, che non voleva. Comunque però non sia stato publicato il Decreto approvativo dei 12. *Articoli*, dalla lezione-

(a) *Si possono vedere queste machine, che adoprarono i Molinisti per frastornare la pubblicazione del Decreto in più Autori, che ne anno parlato.*

ne di questi, che trovansi stampati in più libri, chiaro apparisce, che nulla essi contengono, che non sia ortodosso, e non esprima quelle verità, che sono per lo meno le più ricevute, ed approvate nella Chiesa: ed io provoco gli Avversarj ad assegnarmi in essi una dottrina sola, e provarmi, che insegnata ella non sia da Scuole Cattoliche. Monsignor *Laffitiau* Scrittore tutto consacrato al partito Moliniſtico, nella sua *Storia della Costituzione* ha avuto il coraggio di spacciare, che quegli articoli *tutti erano equivoci, sospetti d' un cattivo senso: che alcuni erano falsi per le troppo generali espressioni, nelle quali erano concepiti: che altri insegnavano manifesti errori: che molti* (quasi fossero cinquanta, o cento) *davano luogo a necessarie conseguenze, ma perniciose: E che più erano contrarj ai sentimenti comuni dei Teologi, e alla libertà delle Scuole Cattoliche*. Nulla v' ha di veridico in questa sua relazione: ed ogni persona dotta, che legga gli *Articoli* senza pregiudizj, o prevenzioni, non altro vedrà, se non che non corrispondono alle idee, e sentenze de' Molinianі sulle respettive materie. Già molti Opponenti, ed anche dottissimi Prelati anno fatte le più valide difese dell' ortodossia de' medesimi, così che gli Avversarj han dovuto tacere senza replicare in contrario una parola. Bastar dovrebbe per una difesa convincentissima, prima che i Vescovi del Concilio di Embrun non ardirono di muovere alcuna querela a Monsignor di Sennez, sostenitore impegnatissimo dei 12. Articoli, che sopra di essi avea confutati i sentimenti de' Molinisti, e di Monsig. di Marsiglia, che gli favoriva: e inoltre, che Papa Benedetto XIII. già approvati gli aveva, e gli teneva costantemente come verità da non porsi in contesa, siccome egli si dichiarò: e noi abbiamo da una lettera di Monsignor Cardinale di Polignac dei 3. Maggio 1725., ch' egli

cedeva con suo dispiacere alle opposizioni gagliarde, che se gli facevano, ma che per altro era d' accordo con Monsig. Cardinal di Noaglies, il quale non altra dottrina espose nei detti Articoli, se non se quella, che teneva egli stesso, e tutti gli Opponenti, che si protestarono in chiari termini non sostenerne alcun' altra. Solamente per darne un qualche saggio riporterò quì i due primi Articoli fedelmente tradotti nell' Italiana favella, donde si potrà raccogliere, qual giudizio formare si debba delle censure, che ha fatte e di questi, e degli altri dieci Monsignor *Laffitau*, con altri. Il primo si è: *Dopo il peccato di Adamo non v' ha chi possa ottenere la vera giustizia, e la salute eterna senza la fede d' un Mediatore, e Redentore, più, o meno svilluppata, e distinta, giusta la differenza de' tempi, e delle persone.* Il secondo: *La Legge di Moisè non dava colla sua propria virtù la grazia, ch' è necessaria per adempiere i comandamenti di Dio.* V'ha in tali proposizioni *equivoco*, o *sospetto* fondato *di cattivo senso?* Sono esse *false per le troppo generali espressioni?* Insegnano forse *manifesti errori?* E non anzi la pura purissima dottrina dei Santi Dottori Agostino, e Tommaso, e delle loro Scuole, anzi dirò la comune stella Chiesa? *Danno esse luogo a necessarie perniciose conseguenze?* Sono esse *contrarie ai sentimenti comuni de' Teologi?* seppure per Teologi non s'intendano altri, che i soli Molinisti? Che può mai soffrire, che tali note s'imprimano a verità le più certe? (*a*) XVI.

(a) *Sembra, che Monsig.* Laffitau *abbia prese di pianta queste censure dei* 12. *Articoli da un Vescovo appassionato Molinista, cioè Monsignor di Xaintes, che le espresse ne' medesimi termini. Or giacchè questi notò spezialmente gli* articoli, *che pretendea contenere* errori manifesti; *mi si permet-*

XVI. Ma ecco un quarto fatto, che, a mio parere, è 'l più evidente, e decisivo di tutti gli altri, e a tutti aggiugne una forza ineluttabile. Esso

---

metta di quì riferirli, affinchè meglio apparisca l'ortodossia de' medesimi. Tali articoli sono, a detta sua, il quinto, *il* settimo, *e sopra tutt' il* quarto. *Descriviamoli dunque, e resterà ognuno convinto, che gli Avversarj traveggono vergognosamente* manifesti errori, *ove non v'è, se non dottrina Cattolica, o in nulla discordante dalle dottrine, che tra i Cattolici s'insegnano. Ecco il quinto*: Più Teologi celebri sostengono senza pericolo di errore, che i ciechi, e gl'indurati nella malizia, siano talvolta privati, in castigo dei precedenti loro peccati, d' ogni grazia interiore: ma non si può dire per questo, che coloro i quali, essendo privi d' ogni grazia, commettono dei peccati considerabili, non siano colpevoli per essi dinanzi a Dio. *Questa dottrina* è sostenuta in effetto da molti Teologi Cattolici: ed io la tengo per verissima. *Verrò dunque ad essere perciò un'Eretico? Può essere, che così mi tengano i Molinisti: ma spero, che così non mi terrà mai la Chiesa. Innanzi. Il settimo articolo è questo*: Il rapporto di tutte le nostre azioni a Dio è di precetto, e non solamente di consiglio, e non basta, che le nostre azioni vi tendano interpretativamente. *Se questa proposizione s'intenda secondo il senso, che più naturalmente presenta, non solo non è un'*errore manifesto, *ma anzi è un* manifesto errore *il sentire diversamente: poichè dopo le proposizioni dannate sul precetto della carità da Alessandro VII., Innocenzo XI., ed Alessandro VIII., è infallibile darsi un precetto affermativo, che ci obbliga*

Esso ricavasi dal giudizio, che ha fatto la Sede Apostolica, e i Romani Pontefici della Dottina dell'Eminentissimo Cardinal Noris, e dei Padri Berti,

---

ga di riferire a Dio noi stessi, e le nostre azioni, precetto, che, secondo S. Tommaso, non si distingue da quello della carità. Se poi la proposizione s' intenda nel senso di que'Teologi, che insegnano, darsi un precetto, che sempre obbliga a riferire ogni qualunque nostra azione in Dio, cosicchè senza questo rapporto sia ella accompagnata da qualche colpa almen di veniale ommissione; questa è una sentenza, ch' è fondata in più testi della Divina Scrittura, e de' Santi Padri, e s' insegna da Teologi Cattolici, e da'Vescovi piissimi in molte Pastorali Istruzioni, senza che v' abbia finora contradetto la Chiesa. Ma qual' è mai il quarto, *che* sopratutti gli altri *si vuole una Dottrina* manifestamente erronea? *Desso altro non è, se non la dottrina contraria alla Moliniana sentenza dell'* equilibrio, *la quale non solo non è mai stata autorizzata dalla Chiesa, che anzi approvò le opposte dottrine di S. Agostino, e di San Tommaso, ma soltanto tollerata. Eccolo*: Nello stato di natura corrotta, affinchè giudicar si possa, che il libero arbitrio dell' Uomo o pecchi, o meriti, non è necessario, che v'abbia una facilità uguale per il bene, e per il male, e una ugual propensione per l'una, o l'altra parte, nè uguali forze nella volontà. *Ben intesa, e capita che sia questa proposizione, ella contiene una dottrina verissima, e insegnata dalle più celebri Scuole Teologiche del Mondo Cattolico, e confermata dall' esperienza medesima: nè vi può essere, chi la tratti da* manifesto errore, *se non chi abbia la mente ingombrata, e dirò anche accie-*

Berti, e Belleli nelle materie controverse, e della conformità con esse della Dottrina degli Opponenti, attestata dai Vescovi stessi più dichiarati contro di loro. Più volte, come ognuno sa, sono state accusate di Bajanismo le Opere Norisiane, e deferite dagli Emoli Molinisti al Tribunale supremo della Sede Apostolica, perchè fossero condannate. La discussione, e l'esame di esse fu fatto dalla Sacra Congregazione replicatamente con tutta l'accuratezza, e con tutto il rigore; ma nulla mai vi scoprì, che meritevole fosse di proibizione, o censura: onde, rigettate le accuse de' più ostinati Avversarj, lasciaronsi pacificamente godere di quel credito, che si erano acquistato. Di ciò, oltre la pubblica fama, ne abbiamo un testimonio superiore a qualunque eccezione, cioè il Regnante Sommo Pontefice nel *Breve* diretto all'Inquisitore Generale di Spagna, che inoltrato si era a porne alcune nell' Indice dei libri proibiti. *Quid dicendum erit*, scrive egli, *cum ea* (Opera) *Bajanismi, & Jansenismi nota careant, & carere constat post multiplicatum super eis examen in hac Suprema Inquisitione Romana, cui Summi Pontifices pro tempore viventes præsunt, quique mox recensita examina suo calculo approbarunt. Quæ mox subdemus, non ex historiis, non ex Authoribus uni, vel alteri parti faventibus, sed ex monumentis, quæ ex Archivio Supremæ Romanæ Inquisitio-*

---

ciecata dalle sole idee Molinistiche. Che se quelle proposizioni, cui non può darsi nota di sorta alcuna, si tacciano da errori manifesti, *che dovrà poi dirsi della dottrina contenuta negli altri 7.* Articoli, (*che solo per brevità tralascio*) *a' quali non si è creduto di apporre siffatta censura? Il discreto Leggitore ben può facilmente raccorlo.*

tionis ad nos deferri fecimus, deprehenduntur. E così segue a descrivere e gli Esami, che ne furono fatti, e l'Ortodossia delle sue dottrine con essi riconosciuta, e giudicata con più sentenze della Sagra Congregazione, approvate dai Romani Pontefici, protestando solennemente di non essere per soffrire giammai, che i di lui libri fossero esposti nell'Indice espurgatorio di quella Inquisizione. (a) Quanto operano i Molinisti per ottenere la censura delle sentenze insegnate dal Noris; tanto anno poi rinnovato ai giorni nostri contro le Opere dei PP. Berti, e Belleli, Teologi essi pure Agostiniani. Le loro sentenze furono similmente accusate di errore contro la Fede, e denunziate alla Sede Apostolica da un Canonico Molinista Franzese, e dall'Arcivescovo di Vienna in Francia, cui si aggiunse l'Arcivescovo di Sens nelle accuse. E il nostro Santo Padre ordinò ne fosse fatta una rigorosa disamina da più insigni Teologi, e Cardinali: siccome fu eseguito. Ma dopo il più severo squittinio, rigettò la Santa Sede le accuse: e le denunziate Dottrine, che altre non erano, se non quelle del Cardinal Noris, e dell'Ordine Agostiniano, furono riconosciute come sane, e Cattoliche. Ma ciò, che in questo fatto è più notabile, si è, che gli Accusatori di Berti, e Belleli, il Canonico Gorgue, e i due Arcivescovi di Vienna, e di Sens insistendo per la proibizione delle loro Opere, con-

(a) *Io penso di far cosa grata ai Leggitori, trascrivendo intiero questo passo del Sommo Pontefice: poichè contiene una relazione chiara, e distinta di questi fatti, la quale non si ha esposta altrove nè con pari distinzione, nè munita d'una tanta autorità. Onde porremo il Testo Pontificio nel fine di questa lettera.*

confessarono solennemente, che non altre erano le loro sentenze, se non se quelle stesse, che si sostenevano dagli Opponenti alla Bolla, e assicurarono l' intera loro conformità per la cognizione perfetta, che avevano di quanto insegnavano, di maniera che non è possibile, non che di negare, di mettere anche in controversia codesto fatto. Il testimonio medesimo ne anno reso comunemente i Molinisti, e tra gli altri il P. Zaccaria, che perciò nel Tomo 4 della sua *Storia Letteraria* ha tentato di deprimere, e screditare, quanto più seppe, il giudizio della Sede Apostolica, fingendo di credere, ch' esso sia stato il sentimento di alcuni privati Censori, e non già della Sacra Congregazione, nel cui Tribunale fu trattata la causa di que' due Teologi, e del sapientissimo nostro Sommo Pontefice, che ne approvò la sentenza. L' argomento, che quindi si prende, non ammette risposta. Imperocchè, se la dottrina dell'Eminentissimo Cardinale Noris, dei due Padri Berti, e Belleli, e dell'ordine Agostiniano non è punto diversa sulle controverse materie dalla dottrina, che sostengono gli Opponenti; siccome quella è stata giudicata dalla Santa Sede immune da ogni taccia, e sospicione di errore; per necessaria legittima conseguenza il giudizio medesimo deve formarsi della dottrina degli Opponenti; e però i Molinisti devono chiudere eternamente la bocca su questo punto, quando temerariamente non vogliano opporsi al giudizio della Cattedra di verità, a trattare cogli Opponenti da Eretici gli Agostiniani, i più accreditati Teologi di Roma, e di Italia, e del restante del Mondo Cattolico, e i Cardinali della Sacra Congregazione, e il medesimo Sommo Pontefice: poichè tali in effetto tutti esser dovrebbono, se Eretica fosse una dottrina chiara, e distinta, ch' essi sostengono come ortodossa, e cattolica.

So

So bene, che il P. Berti pretese di assegnare nella sua *Apologia* la differenza tra le dottrine sue, e de'suoi Agostiniani, e quella degli Opponenti, spiegando le proposizioni censurate dalla Bolla nel senso, che, a suo parere, e di altri ancora in gran numero, fu riprovato dalla Sede Apostolica, e attribuendolo agli Opponenti. Ma questi si sono altamente lagnati di lui con pubblici scritti, che abbia loro apposto con evidente falsità ciò, che non men di lui stesso detestano, e condannano, e le loro querele tanto più devono giudicarsi ragionevoli, e giuste, quanto che il P. Berti si finse a talento sentimenti da loro sostenuti, senz' aver prima disaminati, anzi nè tampoco letti i loro scritti, siccome da lui stesso ricavasi. Ma seppure su questo ricusasse taluno di prestar fede agli Opponenti, non deve bastare a dissipar ogni dubbio il fatto da noi prodotto dei due Arcivescovi di Vienna, e di Sens, che attestano la perfetta conformità delle dottrine degli uni, e degli altri? In grazia si rifletta alquanto più su questo nobile avvenimento.

Monsignor di Saleon Arcivescovo di Vienna nel 1717. denunzia alla S. Sede i libri dei PP. Berti, e Belleli come infetti degli errori di Bajo, e Giansenio, e di que' medesimi, che si tenevano dagli Appellanti, attestando per la cognizione distinta, che ne aveva, l'identità totale delle dottrine. La Santa Sede rigetta le accuse dell' Arcivescovo: riconosce come ortodosse le sentenze di que'due Agostiniani, e di tutto il loro Sacro Ordine, e dà al P. Berti licenza di farne l' Apologia, che si stampa di consenso del Papa nella Stamperia Vaticana, munita di tutte le più autentiche approvazioni. Gli Appellanti di Francia da ciò ne ricavano, e con pubblici scritti manifestano, che le loro dottrine venivano perciò giustificate dalla Sede Apostolica: poichè altre realmen-

mente non erano, se non le stesse di Berti, e Belleli, e dell'Ordine Agostiniano, se non ch' essi per la maggior parte, nello spiegare l' efficacia della grazia aderivano alla sentenza della fisica predeterminazione, difesa dalla Scuola Tomistica. *Noi protestiamo*, dicono ad una voce (N. B.) *in faccia del Cielo, e della terra, senza timore d' essere smentiti da alcuno, che sopra gli Articoli, i quali vengono accusati di errore da Monsignor di Saleon, e giustificati dal P. Berti, non abbiamo altra dottrina, se non se quella di codesto Religioso, e dell'Ordine Agostiniano, di cui ha preso la difesa. Il suo trionfo è 'l nostro, dacchè, per confessione di Monsignor di Saleon, la nostra dottrina non è punto diversa della sua ec.* Queste proteste sono divulgate colle stampe in tutta la Francia, senza che un Vescovo solo creda di potervi contradire, o convincerle di falsità. Anzi Monsignor Languet Arcivescovo di Sens, uno de' più capitali nimici degli Opoonenti, non solo non le mette in contesa, ma ancora le ratifica, le conferma espressamente, e servesi delle medesime per combattere con tutto 'l vigore le dottrine di Berti, e Belleli, e indurre la Santa Sede a proscriverle, come contrarie ai dogmi Cattolici stabiliti, siccom' egli pensa, nella Costituzione *Unigenitus*: e sopra ciò scrive una forte lettera a Papa Benedetto XIV., ove afferma, ", che sulla libertà, sul-
,, la grazia, sulla possibilità de' comandamenti,
,, sulla volontà di Dio, e la Redenzione di Cri-
,, sto ec. sul sistema delle due dilettazioni ec.,
,, essi (Berti, e Belleli) sostengono i medesi-
,, mi sentimenti, e fanno le medesime rispo-
,, ste, che questi *Eretici* " (così chiama gli Opponenti): e poi soggiugne: *Noi, che in tanti anni di disputa abbiamo acquistato con una frequente sperienza un' esatta cognizione delle sottigliezze, e finezze di questa Setta, abbiamo*

potuto vedere col più vivo dolore le medesime astuzie, e raggiri impiegati ne' scritti di questi due Religiosi. Papa Benedetto XIV. non fa caso alcuno di queste sue rimostranze, e nemmeno le giudica degne di risposta: e Monsignor di Sens torna a replicare un'altra più ardita lettera, ove con maggior enfasi, e forza ripete le cose già dette nella prima. Ma neppure a questa fu data dal nostro gran Pontefice risposta veruna.

Or, ciò supposto, ecco l'argomento, che ne risulta, chiaro, e insolubile, per provare la sana credenza degli Opponenti, esposto in questo sillogismo. *La dottrina dei PP. Noris, Berti, e Belleli, e dell'Ordine Agostiniano sulla libertà, sulla grazia, e sull' altre materie controverse, non è nè Eretica, nè sospetta di alcun' errore contro la fede.* Questa proposizione è certissima pel giudizio, che ne ha fatto la Santa Sede, le Sacre Congregazioni, i Cardinali, e Teologi di Roma, i Sommi Pontefici, e tutti i Vescovi dispersi pel Mondo Cattolico, che anno sempre riconosciuti, e riconoscono gli Agostiniani per buoni Cattolici. *Or le dottrine di questi sulle accennate materie sono quelle medesime, che si tengono, e difendono dagli Opponenti*. Questa proposizione altresì è indubitabile pel testimonio formale, reso alla Santa Sede dai loro stessi nimici, ed accusatori Monsignori Arcivescovi di Vienna, e di Sens, e di altri informatissimi per la lunga esperienza delle loro dottrine, ai quali perciò, anzi che ad ogni altro prestar si deve credenza, secondo le regole della ragione, e del giusto discernimento. *Adunque la dottrina degli Opponenti sulle controverse materie non è nè Eretica, nè sospetta di alcun' errore contro la Fede*. La conseguenza è legittimamente dedotta dalle premesse, nè può essere negata da alcuno.

XVII. Una conferma validissima dello stesso argomento è la Ritrattazione, che la Santa Sede

ha

ha obbligato di fare in questi ultimi anni al P. Nicolò Ghezzi della Compagnia di Gesù. Quest' Autore nel suo libro intitolato, *Principj della Filosofia Morale ec.*, trattò dei punti principali, spettanti le dottrine Gianseniane, e con tale occasione notò di errore, e di conformità colle Eresie di Giansenio varie sentenze sostenute da Cattolici Autori, e spezialmente dalla Scuola Agostiniana, le quali pure si tengono dagli Opponenti. Rilevata ch' ebbe la Sede Apostolica questa solenne ingiustizia, era già in procinto di condannare, e proibire assolutamente quell'Opera: ma pei maneggi, che fatti furono gagliardissimi, usò coll' Autore d' una condiscendenza non ordinaria, cioè d'ingiugnergli di far solamente una *Dichiarazione*, e *Protesta* ec., con che correggesse, e ritrattasse ciò, che poteva esser di scandalo agl' incauti, e d'ingiuria ad Autori Cattolici. La dichiarazione fu fatta a norma di quanto aveva prescritto la Sacra Congregazione, che la dettò: e da essa rileviamo chiaramente, che varie sentenze, le quali da' Moliniani si spacciano com' Erronee, e Giansenistiche, non sono realmente tali a giudizio della Santa Sede, e farsi, così chiamandole, a Cattolici Dottori una grave ingiuria, ch'essa non vuol tollerare in guisa alcuna. E quali sono queste sentenze? Quelle medesime, che si difendono dai testè mentovati Noris, Berti, Belleli, da tutto l' Ordine Agostiniano, e da moltissimi altri Teologi, e che per testimonianza non sospetta dall'Arcivescovo di Vienna Monsignor di Saleon, si difendono altresì dagli Opponenti. Sono: che *Iddio non potesse crear l' uomo con quella stessa concupiscenza, cui nasce ora soggetto: che non debba dirsi la concupiscenza indifferente all'offesa, e alla difesa: che si può sostenere senza taccia essere il peccato Originale motivo della riprovazione, anche in que' reprobi, ai quali fu rimesso: che S. Agostino non ab-*
 bia

bia ammessa una geazia necessitante, e *che la sua dottrina*, *su queste materie spezialmente*, *sia quella della Chiesa*: *che non sia Gianseniano* il sistema de' Teologi, che, *riponendo l'efficacia della Grazia Divina nella dilettazione celeste*, *superiore di gradi alla tereena*, *rigettano nondimeno le cinque proposizioni di Giansenio*: siccome appunto le rigettano cogli Agostiniani, e con altri Teologi Cattolici gli Opponenti, i quali dichiarano per calunniatori spacciati que', che gli accusano di sostenerle. Queste, ed altre sentenze, che tralascio, tacciate dal P. Ghezzi com' erronee, e Giansenistiche, sono certamente Cattoliche, e Ortodosse, per sentimento della Santa Sede, che obbligò il P. Ghezzi a ritrattare quanto su di esse aveva detto con offesa della verità, ed oltraggio de' Cattolici Autori, che le difendono: donde ne segue, ch'essendo esse pure difese dagli Opponenti, non si possono per tal motivo trattare da Eretici senza un manifesto disprezzo de'Sovrani Tribunali della Chiesa.

XVIII. Dopo fatti sì luminosi, e irrefragabili, che potrà mai dire, Carissimo Amico, l' Autore dell'infame Lettera, e con esso lui tanti altri aderenti suoi, che vogliono a tutto costo tradurre per *Eretici* gli Opponenti alla Bolla? Altro non veggo, che possano rispondere, se non, che le loro dottrine quelle realmente non siano, che furono in tante guise giustificate dalla Chiesa Romana, e ch' essi mentiscano protestando altamente, che siano affatto le medesime. Ma primieramente per tanto asserire non è necessario, che diano una mentita sul volto a due Arcivescovi di Vienna, e di Sens, e ad altri ancora, che anno fatta una confessione la più solenne, e più chiara dell' identità delle sentenze degli uni, e degli altri? Ma inoltre non è ella questa un' ingiustizia apertissima, contraria a tutte le regole dell'equità Cristiana, e che non potranno difendere in nessun Tribu-

bunale del Mondo? S' essi dar non vogliono fede alle loro proteste; dunque sono strettamente obbligati a recare contro di loro, non già ciarle, o accuse in aria, non già prove infinte a capriccio, o fondate sulle false loro prevenzioni, ma argomenti di tal sorta, che possano convincerli di menzogna dinanzi a qualche Giudice competente, il quale, udite le ragioni dell' una, e dell' altra parte, e libratele con giusta bilancia, senza impegni, o passioni pronunzj contro di essi la sentenza. Questa è la regola tenuta dalla Chiesa nel dar giudizio del reato di Eresia: regola, che fu spezialmente nel caso nostro assegnata dal gran Pontefice Innocenzo XII., il quale decretò, che nessuno potesse tradursi coll'odioso nome di *Giansenista*, o di *Eretico*, se prima non fosse stato convinto *coram judice*, e constasse di aver sostenuta, o insegnata qualcuna delle cinque famose proposizioni. Ma questa regola sì saggia, sì giusta, e creduta sì necessaria a prevenire le calunnie, si osserva ella mai dai Molinisti verso dei loro contraddittori? Chi può, Amico mio, persuadersela, mentre vediamo tutto giorno i fatti contrarj? si chiamano francamente Giansenisti gli Opponenti, e cogli Opponenti i Domenicani, gli Agostiniani, i Benedettini, e tutti quanti mai sono, che rigettano le loro opinioni. Così anno fatto l' Annato, il Daniele, il de Meyer, ed altri ne'libri, che han pubblicato, e così fanno i lor seguaci e colla voce, e ne'scritti, e nelle pubbliche tesi. E se loro dimandasi con qual ragione, o diritto diano questo titolo ai loro Avversarj? Essi non producono già sentenze, o giudizj contro di loro pronunziati da que'Tribunali, cui spetta di giudicarli; ma sogni, e chimere della loro mente, o falsità patentissime. Si figurano, che la Grazia per se stessa efficace tolga il libero arbitrio, e sia un' Eresia: prendono per errori manifesti quelle veri-

tà, che sono sempre state ricevute nella Chiesa: spiegano malamente, e a lor talento le altrui sentenze: moltiplicano miserabilmente gli equivoci, e le questioni di sole parole: e supponendo discoprire in qualche testo cose alla fede repugnanti, senz' attendere la sentenza, o dichiarazione della Sede Apostolica, si avanzano a formarne eglino stessi il giudizio, e collocarne l'Autore nella *Biblioteca*, o *Dizionario Giansenistico*. "Hodie" (dice opportunamente su questo il Filalette Romano, che rispose ad un'altra infame Lettera, scritta contro il Decreto della proibizione della *Biblioteca Giansenistica*) " non parum abest, quin
„ accusetur, vel in suspicionem vocetur; sed accusatur reipsa, & in suspicionem Jansenismi vocatur, quicumque repudiato, ut licet, ac decet,
„ Molina, doctrinam tuetur sanioris scholæ Augustinianæ. Incredibilis est enim omnium imperitorum accusandi libido, qui jam poene in
„ Symbolo Apostolico videntur sibi Jansenismum
„ videre. Neque possum non mirari Cardinali Thomasio viro sancto, atque eruditissimo, qui Laderchio in suspicionem venit Jansenismi. Itaque, si, ut quispiam locum habeat in Bibliotecæ
„ Jansenistica, sufficit eum semel accusari, aut in
„ suspicionem adduci Jansenismi; illi uni locum
„ non habebunt, qui Molinam sequuntur: illi
„ uni, qui, quæ Molinianis non placent, oderint
„ opiniones .... Vide, quid agant, cum puriori
„ Augustinianæ scholæ sunt Episcopi imbuti doctrina, Nonne hos ipsos audacissime oppugnant,
„ & calumniose traducunt? Non ignoras tu quidem, quæ acta non ita pridem sunt adversus
„ Turonensem Archiepiscopum, virum doctissimum, imprimisque studiosum Sedis Apostolicæ.
„ Hunc, quod edita *de Justitia Christiana* Pastorali Institutione, quasdam docere videtur Augustinianas opiniones, & malignis censuris, editis-

„ tisque ribellis furiosissime appetiverunt, & Con-
„ stitutionis *Unigenitus* violatorem, fautoremque
„ Baji insimulare non dubitarunt." Leggete,
„ Amico, il restante di quella bellissima Lettera,
e sempre più rimarrete persuaso, che, se i Moliniani impongono sì facilmente errori contro la fede a persone, che sono indubitatamente Cattoliche, non deve recar maraviglia, se gl'impongono altresì agli Opponenti, che quantunque non siano discordanti dalla Chiesa quanto agli Articoli, ch' ella propone da credere, si rendono tuttavia biasimevoli per la loro resistenza alla Bolla, che falsamente credono essere di pregiudizio alle verità di fede sempre dalla Chiesa professate.

XIX. Quì però non voglio dissimulare, che un' Autore Moderno Molinista, che studiossi di rispondere alle *Lettere Pacifiche*, nelle quali parimente difendesi la sana credenza degli Opponenti, vedendosi stretto, e provocato dall'Avversario ad assegnare qualche errore dalla Chiesa dannato, che fosse da essi sostenuto, pretese di ritrovarlo nella *quinta proposizione* di Giansenio; cioè, *Semipelagianum est dicere Christum pro omnibus omnino hominibus mortuum esse, aut sanguinem fudisse*, affermando, ch'essa appunto dagli Opponenti insegnavasi nel senso Giansenianо. Ma quest' Accusa del Moliniano Scrittore è la più valevole difesa della purità della loro fede. Imperocchè non altro dicono gli Opponenti intorno questo soggetto, se non quanto s'insegna impunemente da molti Autori Cattolici sotto gli occhi de' Sommi Pontefici; nè l'Autore gli combatte con altri argomenti, se non con que'medesimi, onde i Molinisti combattono il senso, che vi si applica dagli Agostiniani, ed anche da parecchi Tomisti dietro Sant' Agostino. Io non mi stenderò in dimostrarlo. Già è stato risposto più che abbastanza al Novello Accusatore, e si è fatto vedere con chiarezza, che

gli Opponenti non altro senso rigettano, se non se quello, che applicano ai testi della Scrittura su questo particolare i Molinisti, per cui fanno dipendere l'efficacia della morte di Cristo, e della volontà, che ha Dio della nostra salute, dal libero arbitrio dell'Uomo. Del rimanente essi si dichiarano, e dichiarati si sono più volte, che, tolto questo senso, abbracciano gli altri, che s' insegnano nelle Scuole o degli Agostiniani, o de' Tomisti. Dal che è necessario inferire, che se anche su questo stesso articolo, che solo credette di poter obbiettare agli Opponenti l'Autore *della Refutazione*, sana e la loro credenza, molto più lo sarà su tutti gli altri, ne' quali nulla trovò di apparente, onde trattargli da Eretici.

XX. Benchè duopo non sia d' altri argomenti a riprova d'una verità da tanti lati luminosa, lasciate ad ogni modo, Amico Carissimo, che un'altro ne aggiunga, il quale, siccome fu sempre presso di me di peso grandissimo, così lo sarà, se mal non mi appongo, parimente presso di voi. Prendesi questo dalla condotta, che ha tenuto, e tiene cogli Opponenti la Chiesa, ed i Vescovi manutentori, e custodi delle Cattoliche verità. La condotta prescritta dai Sacri Canoni ai Tribunali Ecclesiastici verso gli Eretici, o sospetti di Eresia, voi la sepete, si è, di citargli giuridicamente, d'interrogargli su i dogmi che tengono, di esaminare le loro risposte, e, se sono convinti di errore, obbligargli a detestarlo, e ritrattarlo con formole particolari. Tanto si pratica coi Protestanti Luterani, o Calvinisti, e con ciascun' altro o Eretico, o sospetto di eresia ne' Tribunali della Chiesa; ma si e mai praticato, o si pratica altrettanto cogli Opponenti alla Bolla? Non v'ha un solo esempio, in cui qualcuno di questi o in Francia, o altrove sia stato o da' Vescovi, o dagl'Inquitori, o da altri chiamato in giudizio a render conto di sua credenza pel motivo di sua Opposizione,

esa-

esaminato sui punti di fede, e obbligato a ritrattarsi di qualch' errore ad essa contrario, che prima tenesse (*a*). Tuttociò, che lor si domanda, è, che accettino la Bolla. Questo è l' unico punto, che da loro ricercasi: e quando abbian essi pronunciate queste parole: *io ricevo la Bolla: io mi sottometto alla Costituzione*, si lasciano in pace godere tutti i diritti de' buoni Cattolici, senz' astringerli o a ritrattar qualch' errore, o a far professione di qualche dogma, che non credevano, o a cangiar di linguaggio, di credenza, di condotta. Questa pratica costante de' Vescovi, e de' Tribunali Ecclesiastici non è dessa un' argomento decisivo della persuasione, in cui sono, che gli Opponenti non abbiano errore alcuno contro la fede?

XXI. Ed ecco, Carissimo Amico, che considerando, noi giusta la dottrina dell'Angelico Dottore, gli Articoli, o verità, che *directè*, *& principaliter* appartengono alla fede, sì l' Autore dell' *infame Lettera*, che gli aderenti suoi commettono una manifesta ingiustizia contro degli Opponenti, risguardandoli, e trattandoli com' Eretici. Ma forse troveranno essi, onde fondare l' accusa nell' altra parte della Dottrina del Santo Maestro di sopra trascritta, che possa alle volte esser taluno Eretico *indirectè*, *& secundario*, negando qualche verità, dal cui rifiuto *sequatur corruptio alicujus articuli fidei?* Nemmeno. Imperocchè e quale puo mai essere questa verità, che neghino gli Opponenti, e negando la quale neghino parimente qualche articolo di fede? Per quan-

(a) *Ognuno ben intende, ch' io parlo del comune degli Opponenti: mentre non nego, che tra loro possa esservi qualch' Eretico, o sospetto di Eresia, nella guisa, che se ne danno in altri paesi Cattolici.*

quanto si rifletta, e si specoli, non altro addurre potrebbesi, se non la loro stessa contumacia, o non sommissione alla Bolla *Unigenitus*, donde ricavasi, che gli Opponenti non riconoscano nel Sommo Pontefice quell' autorità, che pei chiari testimonj della Divina Scrittura fu conferita da Cristo a San Pietro, ed a' suoi successori, ovvero l'indeffettibilità della Chiesa nelle sane dottrine: verità, che amendue senza dubbio sono dogmi di fede. Ma questa non è conseguenza, che o veggano, o venga ammessa da un solo. Essi tutti protestansi (*a*) ad alta voce di essere attaccati col cuore, e spirito alla Cattedra di S. Pietro, come al centro dell'unità; di riconoscere nel Sommo Pontefice Romano quell' autorità, e quelle prerogative, che vi riconosce, e confessa la Chiesa Cattolica: protestano, che la Chiesa stessa in vigore delle promesse di Cristo, non possa mancare giammai, ed esser ella infallibile nelle sue decisioni: protestano in somma di credere su questi punti ciò, che la fede propone, e si crede nella Cattolica Chiesa. Tutti i loro dubbj, o difficoltà non versano sul dogma, o sul diritto, siccom' essi dicono, ma sul fatto: poichè credono, che la Chiesa non abbia per anco parlato a sufficienza sulla materia della Bolla; che non siavi per l'accettazione quella morale unanimità di consenso, che, giusta i loro principj, non per anco dalla Chiesa condannati, è necessaria; e che su tale affare concorrano varie altre circostanze, che gli disobblighino dall' accet-

(a) *Tanto apparisce da tutti gli Scritti degli Opponenti, e l'accordano gl'istessi Monsignori Languet, e Charanci, il primo nel secondo suo* Avvertimento, *e l'altro nella sua* Lettera Pastorale *del* 1740.

cettarla. Essi senza dubbio s'ingannano: ma potrà dirsi frattanto, che neghino le verità, che sono su tal materia di fede? E le neghino di maniera, che vengano perciò ad esser Eretici? Non già certamente: e la dottrina stessa di San Tommaso, riferita di sopra, gli esclude dalla classe degli Eretici. Ripetiamo le parole del Santo Dottore. " Quædam, dice, indirecte pertinent ad fi-
,, dei disciplinam, in quantum scilicet ipsa non
,, proponuntur, ut propter se credenda, sed ex
,, negatione eorum sequitur aliquid contrarium
,, fidei: sicut si negetur Isaac fuisse filium Abra-
,, hæ, sequitur aliquid contrarium fidei, scilicet
,, Sacram Scripturam continere aliquid falsi. Ex
,, talibus autem (N. B.) *non judicatur aliquis*
,, *hæreticus*, nisi adeo PERTINACITER perse-
,, veret, quod ab errore non recedat, *ETIAM*
,, *VISO*, *quid ex hoc sequatur*. Si osservino bene
,, queste ultime parole del Santo. Supponiamo,
,, che la non sommessione alla Bolla negli Opponenti sia tale, che da essa ne risulti *per se aliquid contrarium fidei*. non pertanto non si potranno creder Eretici, quando essi non veggano, *quid ex hoc sequatur*. Or tanto per appunto affermano costantemente di non vedere gli Opponenti, e si protestano, che, se tanto vedessero, sarebbono i primi, e più pronti ad accettare la Bolla. Si dirà, ch'essi prendono abbaglio, e che 'l loro falso giudizio nasce da ignoranza colpevole, che gli costituisce rei dinanzi a Dio di grave peccato. Bene: io l'ammetto, e l'ho già dimostrato nella seconda mia lettera. Ma questo peccato frattanto non sarà mai di Eresia: perche non v'ha quella *pertinacia*, ch' è necessaria, affinche alcuno sia Eretico, secondo la detta dottrina di San Tommaso.

XXII. A maggior luce di ciò rechiamo il Commentario del celebre Francesco Silvio sopra l'artico-

ticolo citato della 2. 2., ove, spiegando la pertinacia, che secondo l'Angelico, e tutti comunemente i Theologi, richiedesi per costituire l'*Eretico*, scrive così: " Non omnis ea malitia, quæ
" sufficit ad mortaliter peccandum, etiam suffi-
" cit *ad pertinaciam* hæretico propriam. Qui enim
" ex ignorantia *etiam mortaliter culpabili*, errat
" in fide, animo tamen paratus credere, quod
" credendum est, si ipsi proponeretur, mortali-
" ter quidem peccat, *non est tamen hæreticus*.
" Pertinacia igitur est, quando aliquis post ma-
" nifestatam sibi sufficienter veritatem fidei, sciens,
" & volens ei repugnat. " E la differenza, che n' assegna, seguendo la dottrina dell'Angelico, tra 'l peccato di eresia, e gli altri, è questa: perchè " cætera peccata non dicuntur ab *electio-*
" *ne*; sed *sola hæresi*, ad cujus propterea perfe-
" ctam rationem non sufficit voluntas quomodo-
" cumque inordinata, sed requiritur *electio*, fidei
" *directe* repugnans. "

XXIII. In effetto, se l'Autore della *Lettera infame*, e gli altri suoi aderenti pretendono di trarre argomento da questa parte per trattare da' Eretici gli Opponenti, quanti, e quanti Eretici dovranno riconoscere, e confessare nel loro partito per le opposizione, che o fecero, o fanno ai Decreti o de' Concilj, o de' Romani Pontefici? Dovranno confessare per Eretico il Venerabile Cardinal Bellarmino, il quale, siccome altrove notai, con altri Theologi si oppose al Decreto del sesto Generale Concilio, pretendendo, che avesse preso errore in questione di fatto (*a*); siccome pre-

(a) *Il Testo del Bellarmino leggesi nel Cap. 4. de Rom. Pontif. Cap. 11. " Quamvis, dice, Ge-
" nerale Concilium legitimum non possit errare in
dog-*

pretendono altresì gli Opponenti di Papa Clemente XI. Eretico il P. Pietro Haloix della Compagnia, il quale sostenne, che 'l quinto Concilio Ecumenico, ricevuto già dalla Chiesa, sia stato un Conciliabolo adunato per istigazione del Demonio dall' Impedar Giustiniano, e che senza ragione condannasse, come perniciose, le dottrine di Origene. Dovranno confessare per Eretici quei Gesuiti, che non sono stati, e non sono men contumaci, e refrattarj degli Opponenti nell' accettare, ed eseguire le Costituzioni Apostoliche proibitive de' riti superstiziosi della Cina, e del Malabar: Eretici quei, che, malgrado tanti Decreti, che condannarono la Morale rilassata, seguono ad insegnarla, e mantenere in piedi quel *nuovo Corpo di Religione*, che loro rimproverava il fu Monsignor Arcivescovo di *Tours*: Eretici quei, che difendono gli errori dei PP. Arduino, e Beruier. E per tacere di molti altri, dovrà dirsi un' Eretico l' Autore dell' *infame Lettera*, il quale a visiera alzata si oppone, e riprova l' *Enciclica* del nostro Santo Padre, ch' è dire un' oracolo, uscito da quella Cattedra, ch' è Maestra di verità, giacchè tali vengono giudicate dagli stessi suoi Teologi le *lettere Enciclice* dei Romani Pontefici, spettanti la conservazione, e i vantaggi della Chiesa. Tanto dovranno essi tutti necessariamente confessare gli Avversarj, quando per un' uguale motivo persistano a volere, e chiamare *Eretici* gli Opponenti. Detestiamo dunque, Carissimo Amico, la temerità dell' ignorante presuntuoso Censore, il quale senza sapere, cosa sia l' *Eresia*, e chi

---

„ *dogmatibus fidei definiendis; tamen errare potest in quaestionibus de facto. Itaque tuto dicere possumus hos Patres, scilicet Concilii, deceptos esse ex falsis rumoribus.*

e chi debba dirsi veramente *Eretico*, si avanzò al grand' eccesso di attaccare, e impugnare la Venerabile *Enciclica*, e rimproverare gli Eminentissimi Cardinali, e 'l sapientissimo nostro Pontefice, perche non risguardarono in essa, nè trattarono gli Opponenti da *Eretici*.

XXIII. Ma prima di chiudere questo paragrafo, mi preme sia fatta da voi una riflessione, che nasce da quanto si è riportato: ed è, che i Molinisti dovrebbono omai tralasciare di valersi della Bolla *Unigenitus* contro le sentenze de' Tomisti, degli Agostiniani, Benedettini, ec., e contro tutti quegli altri, i quali non sostengono sentenze realmente diverse. Imperocchè le Dichiarazioni della Sede Apostolica, replicate più volte, tolgono loro di mano quest'arma, della quale si abusano, e con cui vanno suscitando brighe, e dissensioni tra' Cattolici, di gran pregiudizio alla stessa Santa Sede, e confermano maggiormente i Refrattarj nell'ostinata loro non sommessione alla Bolla. Osservate. Papa Clemente XI. nella Bolla *Pastoralis*, protesta espressamente, di non avere intaccate le sentenze, che s' insegnano comunemente nelle scuole: Innocenzo XII. dopo più esami accuratissimi dichiara le Opere del Noris esenti da ogni taccia di errore, e solleva l'Autore al più alto posto di dignità: Benedetto XIII. riconosce come sana, e cattolica la Dottrina dei *dodeci articoli* difesa dagli Opponenti, e col Breve *Demissas*, e colla Costituzione *Pretiosus* fa un' approvazione speziale delle sentenze di Sant' Agostino, e di San Tommaso sulle materie particolarmente controverse della Predestinazione, e della grazia, dai PP. Domenicani difese: Clemente XII. conferma con altro suo Decreto le approvazioni medesime: e finalmente il Regnante Sommo Ponteice, inerendo alle ordinazioni de' suoi Predecessori, prende con tutto l' impegno la difesa

fesa del detto Cardinal *Noris*, di *Berti*, e *Belleli*, ch' è a dire di tutta la Scuola dell'Ordine Agostiniano, rigetta le oppoſizioni, e censure, che fatte aveano delle loro dottrine due Arcivescovi, e proibisce per tal motivo tra gli altri la Biblioteca, *e Dizionario de' Gianſenisti*. Dopo tante dimostrazioni de' Sommi Pontefici sì sonore, sì chiare, sì irrefragabili, il persistere ancora nell'opporre agli Agostiniani, ai Tomisti, e a tutti quei, che le sentenze loro sostengono, la Bolla *Unigenitus*; il pretendere, che le dottrine loro siano ad essa contrarie, il trattarle perciò da malsane, ed erronee; non è una temerità insopportabile, un manifesto disprezzo dei sentimenti della Sede Apostolica, e de' Romani Pontefici, e, diciamo ancora, un delitto, che si merita un solenne castigo? Non dovrebbero i Molinisti una volta comprendere l'ingiustizia, e l' irregolarità delle loro condotte? Non dovrebbero lasciar di abusarsi di quel venerabile *Decreto*, e di sturbare con esso la pace, che regnerebbe nelle scuole Cattoliche, e nella Chiesa? Sì, Amico mio, tanto far essi dovrebbero. Ma tanto essi faranno? Si può bramarlo: ma non già sperarlo, qualora non vengano a ciò costretti da suprema irrepugnabile Autorità.

§. II.

Osservazioni sul quarto Dubbio, o Quesito della Lettera Infame.

XXIV. SE la crassa, e profonda ignoranza del miserabile Autore dell'*Infame Lettera* comparisce manifesta nei tre suoi Quesiti, che abbiamo esaminati finora; molto più si fa ella manifestamente conoscere nel quarto, ed ultimo, ove prende a censurare le giustissime regole, stabilite dal sapientissimo nostro Pontefice riguardo la notorietà del peccato, ch' è necessaria,

ria, affinchè possano i Sacri Ministri escludere dalla mensa Eucaristica chi pubblicamente vi si accosta per ricevere il Divin Pane. Propone egli il suo dubbio in tal guisa: *utrum Sacramenta ministrari debeant a Missionariis, peccatoribus, qui, licet NON SINT NOTORII peccatores, contra eos tamen gravia militant indicia peccati?* E' chiaro da codesta espresione del Dubbio, che il Censore parla di Peccatori, che non sono tali *notoriamente*, o con *notorietà di diritto*, o con *notorietà*, ovvero *evidenza di fatto*: poichè esclude, generalmente parlando, ogni notorietà, e restringe il Quesito ai meri indicj, o sospicioni, gravi bensì, ma che non arrivano a costituire *notorio* il peccato. Che risponde dunque il nostro bravo Teologo? " Affirmant, dice, Eminentissimi ,, Cardinales in *Littera Encyclica*, perperam in- ,, tellecta S. Thomæ doctrina in 3. p. q. 80., ,, quam extendere non dubitant etiam ad hære- ,, ticos, contra quos graves sunt hæresis suspicio- ,, nes: sed negant passim Doctores, & Theolo- ,, gi, quî deneganda putant Sacramenta peccato- ,, ribus, gravibus, & urgentibus peccatorum indi- ,, ciis laborantibus apud Laymanum in tract. 4. c. ,, 6. ubi citat Ricardum in 4. dist. 9. q. 3. Palu- ,, danum q. 4. art. 1. Concl. 16. Henriquez 2., ,, 6., Suarez disp. 6. sect. 6. " Pretende egli per tanto, che i Cardinali, e 'l Santo Padre, il quale è 'l vero Autore dell'*Enciclica*, abbiano preso errore nello stabilire necessaria la *notorietà* del peccato per escludere i Peccatori dalla partecipazione de' Divini Misterj, che ricercano pubblicamente: che non abbiano perciò ben intesa la dottrina dell' Angelico Dottor San Tommaso: e che bastino per tal' esclusione, a sentimento comune dei Dottori, e Theologi, le sole congetture, o indicj, senza la notorietà del peccato.

XXV. Or questa sua risposta è un contrassegno pal-

palpabile della sua vergognosa ignoranza, onde mostra di non aver punto capita la dottrina di San Tommaso, di non sapere, cosa dicano su questo argomento i Dottori, e i Teologi, e di essere affatto all'oscuro delle pratiche, e regole sempre osservate nella Chiesa Cattolica. Cominciando da San Tommaso, se ben vi rimembra, Carissimo Amico, qualche cosa v'ho detto intorno alla di lui mente nella seconda mia Lettera: ma sarà bene di quì esporvela con maggior chiarezza a confusione del presuntuoso ignorante Censore, che osò di avanzare esser ella stata *perperam intellecta* dagli Eminentissimi Cardinali: mentre non fu realmente nè poco, nè punto intesa da lui medesimo. L'Angelico Dottore nel luogo da lui citato della 3. *parte q.* 80. *ar.* 6. avendo proposto il dubbio: *utrum Sacerdos debeat denegare Corpus Christi peccatori petenti*, risponde con distinzione: " circa peccatores distinguen-
,, dum est. Quidam enim sunt *occulti*: quidam
,, verò *manifesti*, scilicet per evidentiam facti,
,, sicut publici usurarii, aut pubblici raptores,
,, vel etiam per aliquod judicium Ecclesiasticum,
,, vel sæculare. " Quì il Santo distingue due generi di Peccatori, altri *occulti*, altri *manifesti*: e i *manifesti*, a detta sua, quelli sono, che tali appariscono o per evidenza del fatto, come i pubblici Usuraj, i pubblici Ladroni, o quelli, che sono stati così convinti, e sentenziati in qualche giudizio o Ecclesiastico, o Secolare, ai quali nella quest. seguente 82. *art.* 9. *ad* 3. aggiugne que', che anno in giudizio confessato il loro delitto, *per confessionem in jure factam*: Dal che ne segue, che quei peccatori, che non sono *manifesti* in alcuna di queste sorti di Notorietà, siano, e debbano porsi nella classe de' Peccatori *occulti*. Premessa questa distinzione, risolve, che *manifestis peccatoribus non debet, etiam petentibus, Sacra com-*

M *munio*

munio dari : e lo prova coll'Autorità di San Cipriano, già altrove recata. Ma se non v'abbia tale pubblicità, o notorietà del loro peccato, e in conseguenza siano nel numero de' peccatori occulti, risponde assolutamente, non potersi loro negare senza peccato la Sacra Comunione, che dimandano. " *Si vero non sunt manifesti peccato-*
" *res, sed occulti, non potest eis petentibus Sacra*
" *Communio denegari*: E la ragione, che ne as-
" segna, è: cum enim quilibet Christianus ex
" hoc ipso, quod est baptizatus, sit admissus ad
" Dominicam mensam, non potest ei jus suum
" tolli, nisi pro aliqua caussa *manifesta*: unde super illud 1. Corint. 5. *si is, qui frater nominatus inter vos &c.* dicit Glos. August. *: nos a communione quemquam prohibere non possumus, nisi aut sponte confessum, aut in aliquo judicio Ecclesiastico, vel saculari nominatum, atque convictum.* E secondo tal dottrina scioglie le obbiezioni, che si era proposte, dicendo al primo argomento, che *Sacra prohibentur dari canibus, idest peccatoribus MANIFESTIS: sed occulta non possunt PUBLICE puniri, sed sunt Divino Judicio reservanda.* E quindi al secondo: " Quod licèt pejus sit peccatori
" occulto peccare mortaliter, sumendo Corpus
" Christi, quam infamari; tamen Sacerdoti mi-
" nistranti Corpus Christi pejus est peccare mor-
" taliter, infamando injuste peccatorem occul-
" tum, quam quod ille mortaliter peccet: quia
" nullus debet peccatum mortale committere, ut
" alium liberet a peccato. " Può esser più luminosa la mente di San Tommaso, e più contraria ai falsi divisamenti del malavveduto Autore della lettera nel luogo da lui stesso allegato, che pretende sia stato malamente inteso dagli Eminentissimi Cardinali?

XXVI. A maggior sua confusione però oda ancora altri testi dell' Angelico Dottore non meno deci-

decisivi del debito preciso, che anno i Sacri Ministri nel rifiutare ai Peccatori la Sacra Comunione, di non attenersi in questo alle pure congetture, o agl' indicj, comunque si vogliano gravi, ma alla sola o notorietà di diritto, o evidenza del fatto. Nella stessa terza parte *q.* 81. *ar.* 2. parla il Santo della Comunione di Giuda traditore, della cui iniquità chi dirà mai non vi fossero indicj, e sospetti nella mente degli Apostoli? E pure che insegna San Tommaso? Quia
„ Christus nobis debuit esse exemplum justitiæ,
„ non conveniebat ejus magisterio, ut Judam, oc-
„ cultum peccatorem, *sine accusatore, & evidenti*
„ *probatione* ab aliorum communione separaret,
„ ne per hoc daretur exemplum Prælatis Eccle-
„ siæ similia faciendi, & ipse Judas exasperatus
„ inde sumeret occasionem peccandi. „

XXVII. La Dottrina medesima avea prima insegnata nel 4. delle sentenze *q.* 9. *art.* 5. " Di-
„ stinguendum est, scrive ivi pure nel corpo del-
„ la questioncola prima, quia aut peccatum est
„ occultum, aut manifestum. Si est occultum,
„ aut (peccator) exigit (communionem) in oc-
„ culto, aut in manifesto. Si in occulto, debet
„ ei denegare, & monere, ne in publico petat.
„ Si autem *in manifesto* petat, *debet ei dare.* "
E lo conferma con varie ragioni, tra le quali v' ha questa: " Quia, dice, quilibet Christianus ha-
„ bet jus in perceptione Eucharistiæ, nisi illud
„ per peccatum mortale ammittat. Unde, cùm
„ in facie Ecclesiæ NON CONSTET istum am-
„ misisse jus suum, non oportet ei in facie Ec-
„ clesiæ denegare: alias daretur facultas malis
„ Sacerdotibus pro suo libito punire maxima pœ-
„ na quos vellent. " Si rifletta con attenzione a queste ultime parole, le quali c' insinuano i gravi disordini, e inconvenienti, che seguirebbono dal negare la Sacra Comunione a chi pubbli-

camente la chiede su congetture, e meri indicj, benchè gravi apparifcano. E nella risoluzione della *questioncola seconda*, avendo dimandato, se possa negarsi la Comunione per sospezioni, che abbiansi dell'altrui peccato, distingue tre sorte di sospizione, *violenta*, *probabile*, *e presuntuosa*: e e dice, che non solo non si può negare, quando la sospizione sia presuntuosa, com'è evidente: ma nè tampoco, quando sia *probabile*, o fondata su grave motivo: ch'è appunto ciò, che pretende il Censore. Solamente ammette il rifiuto, qualora pubblica, e *violenta* sia la sospizione, cioè, ch'equivalga ad una notizia certa, e sicura: *ad cujus contrarium*, dice, *non admittitur probatio*, *sicut si inveniatur solus cum sola nudus in lecto*, *loco secreto*, *& tempore apto ad commixtionem*: e in questo caso conchiude, *si sit suspicio* (violenta) *procedens* ex fama PUBLICA (cioè, che siavi *publica* diffamazione) " non debet dari neque in oc„ culto, neque in manifesto: si autem sit singu„ laris ipsius Sacerdotis, *sic dari debet* IN PU„ BLICO, *sed non in occulto*. " Se l'Autore in leggere questi testi non si ricopre tutto di rossore, riflettendo alla sua temeraria proposizione, che la Dottrina del Santo sia stata *perperam intellecta* dai Cardinali, e dal Santo Padre; duopo è dire, che sia l'Uomo più sfacciato del Mondo.

XXVIII. Se non che motivo di pari confusione egli ha per l'altra sua proposizione, onde afferma, che *negant passim Doctores*, *& Theologi*, (che sia necessaria la notorietà del peccato per negare in pubblico la Comunione) *Qui denegan̲da putant Sacramenta peccatoribus gravibus*, *& urgentibus peccatorum indiciis laborantibus apud Laymanum*, *&c.* Quì vedete, Amico mio, che il Censore pretende, sia comune tra i Dottori, e Teologi la sentenza, ch'egli vorrebbe promuovere. Ma che sarebbe, se anzi comune tra i Dottori, e Teo-

e Teologi fosse la sentenza contraria? Che sarebbe, se non ne potesse addurre un sol Teologo, che l' abbia in verità sostenuta, com' ei la propone? Noi abbiam già veduto nella terza Lettera, che nè il Laiman, nè il Suarez favoriscono punto la sua pretesa, anzi vi contradicono apertamente. Lo stesso per illazione legittima dovete dire di Ricardo, del Paludano, e dell' Enriquez citati dal Laimano, giacchè questi non gli cita, se non per confermare la sentenza da lui sostenuta. Quanto agli altri Dottori, e Teologi per convincervi della falsità, che scrive il Censore, non vi trascriverò quì i passi di tutti loro, ma di due soli principali, i quali fanno testimonianza autorevole di tutti gli altri. Il primo dunque è il celebre P. Valenza, cui dall' Autore della Lettera non sarà data eccezione. Egli sopra la terza parte di S. Tommaso *disp* 6. *q.* 8. *pun.* 3. primieramente assegna, qual sia il peccatore *notorio* per opposizione all' *occulto*, e seguendo la Dottrina dell' Angelico, *Notorius*, scrive, *peccator in proposito dicitur, cujus crimen est manifestum, aut per sententiam in judicio, aut per publicam in eo confessionem, aut per evidentiam rei talem, ut nulla possit tergiversatione cœlari*. Ita D. Th. *q.* 80. *ar.* 6., *e* 82. *ar.* 9. *ad* 3. Quindi venendo alla questione, se sia necessaria qualcuna di queste notorietà per negare il pane degli Angeli a un peccatore, che pubblicamente il dimanda, così dichiara: " D. Thomas, & OMNES ALII DOCTORES, ut Sotus
,, etiam testatur, absque ulla distinctione vel Ministri, vel temporis defendunt SEMPER esse
,, dandam Eucharistiam OCCULTO peccatori publice eam petenti. " Mettete, carissimo Amico, a confronto quel *Negant PASSIM Doctores, & Theologi* (che richiedasi la *notorietà* del peccato (*licet non sint Notorii peccatores*) col testimonio del Valenza, e del Soto, che *D. Thomas, &*

OMNES alii Doctores, *&c.*; e ne ravviserete la mirabile consonanza.

XXIX. Ma ecco un'altro testimonio non men autorevole del Valenza, e del Soto, cioè dei Padri Salmaticensi. Essi nella 3. *parte trat.* 22. *dist.* 7. *dub.* 5. spiegano parimente quai siano i peccatori *pubblici*, e quali gli occulti: " Peccatores, di„ cono, alii sunt *publici*, alii *occulti*. Et quod „ quis sit peccator *publicus* contingit tripliciter: „ primo, quando de illius peccato *constat in ju„ dicio*, vel per ipsius delinquentis confessionem, „ vel per depositionem testium sufficientium, vel „ per sententiam judicis; & hic dicitur peccator „ *publicus jure*. 2.; quando delictum commissum „ est coram multis, ut nulla tergiversatione ce„ lari queat. 3.: Quando delictum est publicum „ fama, quæ scilicet orta sit ex sufficientibus in„ diciis, notaque communi parti communitatis, „ aut oppidi, in quo peccator habitat. De qui„ bus publicitatis, aut notorietatis modis videri „ possunt Soto, &c., Sanchez, &c., Trullench, „ Prado, & alii. Quando autem (N. B.) nul„ lo ex prædictis modis peccatum innotescit, „ homo, licet reipsa peccaverit, & sit in statu „ peccati, non dicitur peccator *publicus*, *sed oc„ cultus*. „ Ognun vede, che l'Autore dell'infame lettera parlando di peccatori, *che non sono notorj*, non può d'altri favellare, che di *occulti*: perchè quantunque supponga, che sianvi *indic* *gravi* del loro peccato, questi non bastano a costituirgli peccatori *notorj*. Posto ciò, vediamo cosa dicano quegl'illustri Teologi. La tesi, che stabiliscono nel §. 2. è questa: „ Dicendum est, Ministrum licite posse ministrare Sacramenta pec„ catori occulto publice petenti: & consequen„ ter *obligari* ad hujusmodi administrationem. „ Hæc secunda pars assertionis facile constat ex „ prima: quia Minister debet vitare, ubi licite „ po-

„ potest, infamiam proximi, quæ profecto im-
„ immineret, ubi publice accedens ad Sacramen-
„ ta ab illorum participatione arceretur. Ergo si
„ Minister licite potest, debet utique Sacramenta
„ non denegare. Utrumque autem docet D. Tho-
„ mas infra *q.* 80., &c. Et idem *communiter do-*
„ *cent* tam Thomistæ, quam alii Theologi: So-
„ tus in 4. dist. 12. Cajetanus infra q. 80., Nu-
„ gnus diffic. 1. in q. 80. ar. 6. Prado dub. 8.
„ Sylvester V. *Eucharistia* 3. n. 37., Armilla eo-
„ dem V. 22., & 27., Navarrus c. 21. n. 55.,
„ Rodriquez in summa c. 68., Sanchez lib. 3. de
„ Matrim. disp. 26., Suarez disp. 18. sect. 2.,
„ Vasquez infra disp. 209. c. 3., Chamerota de
„ Eucharistia dub. 16., Angles q. 2. ar. 4., Va-
„ lentia T. 4. disp. 6. q. 8. punc. 3., Avversa in
„ præf. sect. 10., Lugo disp. 8. sect. 10. Mascare-
„ nas disp. 3. c. 10. concl. 4., Pitigianus, Posse-
„ vinus, Bartholomæus a S. Angelo, Henriquez,
„ & alii, quos refert, & sequitur Dicastillo disp.
„ 3. dub. 12., n. 275. " E quello, ch' è osser-
vabile, neppure un solo ne citano, che non sia
concorde nel sentimento di questi Teologi.

XXX. Che ne dite ora, Carissimo Amico, della impudenza intollerabile del nostro Censore? *Passim*, afferma egli animosamente, *negant Doctores, & Theologi*, che sia necessaria la notorietà del peccato, per poter negare i Sacramenti a chi gli dimanda pubblicamente. E non solo *passim i Dottori, e Teologi* non lo negano: ma anzi tutti d'accordo l'affermano necessaria, sicchè pecchi in tal caso il Sacro Ministro, negandola. Può esser ella più manifesta la sua temeraria ignoranza? Non basterebbe ciò ad eterna sua confusione? Tuttavia per sempre più confermarvi nell' opinione, che già avrete di lui formata, piacemi ancora di esporvi sotto degli occhi altri documenti su questo soggetto, vie più valevoli a

comprovarla, i quali, da quanto apparisce, sono stati dall'infelice Censore totalmente ignorati. Il sapientissimo nostro Pontefice dopo di aver nella sua venerabile *Enciclica* definiti con finale giudizio tutti i dubbj a lui proposti dalla Sacra Assemblea Generale del Clero Gallicano, soggiugne: *Quod quidem judicium super vigentibus controversiis a nobis interpositum, & Ecclesiasticis regulis nititur, & Conciliorum olim in ipsis Galliarum regionibus habitorum decretis, & gravium ipsius nationis vestræ Theologorum sententiis fulcitur.* Così è in verità: l'autorevole giudizio fatto dal nostro S. Padre sulla proposta controversia si appoggia alle regole, e pratiche sempre mai osservate nella Chiesa Cattolica, alle ordinazioni de' Sinodi, o Concilj, celebrati spezialmente ne'paesi di Francia, e ai sentimenti de' più gravi Teologi di quel Regno: delle quali cose mostra l'ignorante Censore non averne avuta nemmeno una cognizione superficiale: ed io voglio darvene almen qualche saggio a maggior riprova della verità, e a maggior confusione, e scorno di chi ebbe l'ardire di negarla.

XXXI. Cosa dunque in primo luogo ha stabilito la venerabile antichità sul rifiuto de' Sacramenti? Sant'Agostino nel luogo da S. Tommaso accennato, cioè *Serm.* 35. *de pœnit. n.* 20. insegna qual regola universalmente seguita nella Chiesa, che non sia permesso di rifiutare la Sacra Comunione a chichesia, se non abbia confessato egli stesso il suo delitto, o non sia stato nominatamente convinto con sentenza di qualche giudice o Secolare, o Ecclesiastico: *Nemo sibi arbitretur, fratres, propterea se consilium salutifera hujus pœnitentiæ debere contemnere, quia multos foris advertit, & novit ad Sacramenta Altaris accedere, quorum talia crimina non ignorat . . . . . Nos vero a Communione prohibere quemquam non possu-*

possumus, nisi aut sponte confessum, aut in aliquo sive sæculari, sive Ecclesiastico Judicio nominatum, atque convictum. E ne rende questa ragione. *Quis enim sibi utrumque audeat assumere, ut cuiquam ipse sit & accusator, & Judex?* Ragione, che incalza appunto l'Autore dell' *infame Lettera*. Imperocchè, dice il Santo, chi sarà, che abbia l'ardimento di arrogarsi insiememente l'ufficio di accusatore, e di Giudice? Come in fatti si arroga, chi seguendo l'opinione del Censore, sopra meri indicj accusa presso se stesso il suo prossimo di delitto, e innalza al tempo stesso contro di lui un Tribunale, onde lo giudica degno di essere punito coll' esclusione dalla Sacra Mensa. Avvegnacchè in questo testo sembri, che Sant'Agostino non ammetta, se non la *notorietà di diritto* per escludere dalla Comunione i Peccatori; nulladimeno, che a lui anche bastasse la *notorietà*, o *evidenza di fatto*, apparisce da quanto scrive nell'Epist. *cont. Parmenian. n.* 13., ove parla dei delitti in questa seconda maniera *notorj*, così descrivendoli: *quando ita cujusque crimen notum est, & omnibus execrabile apparet, ut vel nullos prorsus, vel non tales habeat defensores, per quos possit schisma contingere.*

XXXII. Prima di Sant'Agostino, San Cipriano, essendo stato interrogato da un Vescovo, come portar si dovesse cogl'Istrioni, che chiedevano la Sacra Comunione; il Santo considerandoli come peccatori notorj, rispose, che dovesse negargliela: *ego puto nec Majestati Divinæ, nec Evangelicæ disciplinæ congruere, ut pudor, & honor Ecclesiæ tam turpi, & infami contagione fœdetur.* E così infatti li considerò nel 314. il Concilio di Arles nel *Can.* 4., ove ordinò per tal motivo, che non dovessero ammettersi alla Sacra Mensa. Non può negarsi, che il peccato di questa sorta di gente sia manifesto, e notorio; poichè ed è manifesto, che una tal professione sia riprovata dalla Chiesa, ed è pur ma-

manifesto, che questi, e quella salendo tutto giorno in teatro, l'esercitino, nella guisa, ch'e manifesto che alcuno faccia la professione o di Mercante, o di Avvocato, o di altro mestiere. Perilchè la Chiesa non negò, e non nega agl'istrioni il Divin Pane, se non perchè li tiene per peccatori *notorj*.

XXXIII. Abbiamo già addotta in altra Lettera la risposta, che diede Papa Alessandro III. ad un Vescovo, il quale lo interrogò, se deferire dovesse alle Appellazioni, fatte da certuni, giudicati pubblici adulteri, e percussori di Chierici; cioè, che ad esse non si doveva badare, quando realmente fossero pubblici: ma si dovesse però porre grand' attenzione per non prendere abbaglio intorno alla loro notorietà: *multa*, disse, *dicuntur notoria, quæ non sunt: providere debes, ne quod dubium est, pro notorio videaris habere*. Sopra di che il Parnormitano fa il seguente commento: *nota*, scrive, *non esse de facili procedendum super aliquo, tamquam notorio: quia multa dicuntur notoria, quæ non sunt: quia notorium non facile comprehenditur sensu corporis, sed judicio boni intellectus: adeoque etiam periti titubant, an, & quando factum dicatur notorium*.

XXXIV. La regola poc'anzi riferita di Sant'Agostino fu rinnovata da Papa Martino V. nel Concilio di Costanza, a motivo degli abusi, introdotti nell'osservanza della medesima. *Ad evitanda scandala*, prescrive, *& multa pericula .... Nemo deinceps a Sacramentorum administratione, vel susceptione, prætextu cujusdam sententiæ, aut censuræ Ecclesiasticæ, teneatur abstinere, nisi sententia, aut censura fuerit illata contra personam ... specialiter, & expresse*.

XXXV. Nel Concilio di Maux dell'anno 845. Can. XI. si stabilisce, che non si possa negare la Comunione arbitrariamente; ma soltanto per un peccato certo, e notorio. *Nemo*, dice, *Episcoporum quemlibet sine certa, & manifesta peccati causa Comunione privet Ecclesiastica, sub anathemate &c.*

XXXVI.

XXXVI. Nel Sinodo di Nimes, celebrato l'anno 1284. *Tract, de Sacram. Euchar.*, si proibisce prima ai Curati di rifiutare la Comunione pubblicamente ai peccatori colpevoli d' un peccato occulto: e soltanto si ordina, che sia negata, quando pubblico, e manifesto sia il peccato: *si peccatum fuerit manifestum, & non est de ipso confessus, vere ante satisfactionem condignam, debet ei manifeste, & publice Communio denegari*. E dichiara, cosa intenda per peccato manifesto: *Manifestum autem intelligimus in hoc casu, quod potest sufficienter, & legitime probari, præcipue si de illo peccato fuerit per sententiam condemnatus, vel sponte confessus in judicio, vel fuerit adeo manifestum, seu notorium per rei evidentiam, quod nulla possit tergiversatione celari*.

XXXVII. Il Sinodo di Langres del 1404. così prescrive: " *si aliquis se offerat* Sacerdoti ad recipiendum Corpus Christi, & Sacerdos sciat illum „ esse excommunicatum .. vel aliud enorme peccatum commisse ... in tali casu Sacerdos loquatur secrete cum prædicto volente recipere Sacramentum ... Quod si ille non vult desistere, tunc Sacerdos illi ministret: quia in publicis negotiis Sacerdos non debet illos excludere, sed in „ privatis non debet secum participare. " Lo statuto di questo Sinodo fu trascritto ne'medesimi termini, e inserito nelle ordinazioni Sinodali, pubblicate l'anno 1538. dal Cardinale di Giury Vescovo di Langres.

XXXVIII. Nel Concilio Provinciale di Roano, tenuto l'anno 1581. *de Sacrif. Missæ n.6.* si stabilisce, che non si voglia permettere a'Sacerdoti di celebrare la Messa, allora quando siano peccatori pubblici, e Notorj: *neminem præterea, qui publice, & notorie criminosus sit, præsertim per sententiam declaratus, Altari administrare permittant*. Questo stesso si ha nel Concilio Provinciale di Bourges dell'anno 1584. *tract. 23. c. 4. A Missæ celebratione prohibeantur Presbyteri .... aut* (a Communione) *Notorii*

pec-

peccatores, si per sententiam declarati sint, vel ita eorum crimina innotescant, ut nulla tergiversatione celari possint. E lo stesso si ordina nei Concilj Provinciali di Bordeaux, e di Tours del 1583.

XXXIX. Nei statuti Sinodali di Orleans dell' anno 1587. leggiamo: " Arceantur præterea a Com-
,, munione, quos *NOTORIE constat in manifesto*,
,, *& publico* esse peccato, ut Usurarii, Meretrices
,, publicæ, nisi emendatioris vitæ signa præsefe-
,, rant certissima: secus autem, si eorum peccatum
,, sit occultum, seque *publice* præsentent, *ad evi-*
,, *tandum scandalum*. Hoc enim casu neganda non
,, est eis Communio, etiamsi constaret Curato eos
,, esse in peccato: & hoc Christi exemplo, qui
,, Judæ, quem sciebat proditorem, Corpus suum,
,, sicut ceteris Apostolis, communicavit. "

XL. Nelle regole Sinodali pubblicate l' anno 1710. da M. di Champflour pag. 197. abbiamo quanto segue: " se il peccatore è occulto, ed egli di-
,, mandi la Santa Comunione in particolare, e
,, segretamenta, convien senza dubbio negarglie-
,, la, quando però non si sapesse il peccato, *che*
,, per mezzo della Confessione. Ma se ei la di-
,, manda *pubblicamente*, comunque grave sia il suo
,, peccato, e qualunque sia la certezza, che se ne
,, abbia, che non sia corretto, non si deve rifiu-
,, targliela pubblicamente, se occulto è il suo pec-
,, cato. " Dai Decreti di questi Concilj chiaro apparisce esser una regola inviolabile della Chiesa di Dio di non negar mai al peccatore la Comunione, che pubblicamente dimanda, quando non sia pubblico, o notorio il suo peccato. Ma questo stesso anche più chiaramente apparirà dalle Istruzioni, che si danno su questo soggetto ne' Rituali, conformemente allo spirito, e volontà della Chiesa. Produciamone alcuni, e da essi vedrete, Amico, che in tutti sempre si esige, come onninamente necessaria, la *notorietà* del peccato per poter ne-

gare ai Peccatori i Sacramenti, senza, che mai si giudichino per tal'effetto bastanti le congetture, e gl indicj, i quali gli lasciano nella Classe degli occulti.

XLI. Nel Rituale Romano all'uso della Chiesa di Chaors, stampato l'anno 1604. si legge: *convinctos, vel confessos de notorio, ac publico crimine, a Dominica Mensa repellat, neque admittat manifestum, nisi de eo peccato satisfactionem exhibuerit.* Questo stesso testo fu trascritto nel Manuale di Coutances del 1609.

XLII. Nel Rituale di Chartres impresso l'anno 1627. per ordine di Monsignor di Estampes parlandosi della Comunione degl' infermi: " cavendum in primis est, ne ad indignos cum alio-,, rum scandalo deferatur, quales sunt publici usu-,, rarii, concubinarii, *notorie* criminosi. " E al ,, modo stesso parlano i Rituali di Beuveais del 1637., di Poitiers del medesimo anno, di Roano del 1640., di Chalons del 1549., di Parigi del 1654. pubblicato per ordine di Monsignor di Gondy.

XLIII. Il Rituale di Tours dell'anno 1616. pag. 96. si spiega in tal forma: " publicos peccato-,, res, vel censuris Ecclesiasticis irretitos ad illud ,, (Sacramentum Eucharistiæ) non admittant, ,, nisi certi de eorum absolutione, vel conversio-,, ne post publicam pœnitentiam peractam. Re-,, pellant etiam occultos peccatores sibi, ut tales, ,, notos, si occulte petunt: *non autem si publice,* ,, propter periculum diffamationis illorum. "

XLIV. Il Rituale di Seez del 1634. si esprime così: " Occultos vero peccatores, si occulte pe-,, tant, & non eos emendatos agnoverit, repellat: ,, non autem, *si publice petant*, & sine scandalo ,, ipsos præterire nequeat. " Simile interamente a questo è il Rituale di Parigi, stampato l'anno 1697. per ordine di Monsignor Cardinal di Noallies.

XLV. Il Rituale di S. Omer del 1641. dice: ,, quod autem ad peccatores occultos attinet, o-

,, pus

„ pus est distinctione. Nam si ita occulte petant,
„ ut possit iis absque ulla infamiæ nota Euchari-
„ stia denegari, utique deneganda est. Si vero pe-
„ tant ita publice, ut sine nota non possint præ-
„ teriri, utique communicandi sunt. "

XLVI. Il Rituale d'Orleans del 1642. avverte in tal foggia: " Se i peccatori, *non essendo pubbli-*
„ *ci, e notorj,* dimandino *pubblicamente* la Comu-
„ nione, in caso, che senza scandalo non si possa
„ loro rifiutarla, devono anche in questo caso di
„ peccato occulto comunicarli. " I Rituali di Alby del 1674., di Aleth del 1667., di Reims del 1677. di Senez del 1678., di Amiens del 1687., e di Nevers del 1689. al modo stesso si dichiarano.

XLVII. Veniamo ad altri Rituali più recenti. Il Rituale di Blois del 1730. prescrive: " riguardo
„ a coloro, *il cui delitto non è pubblico*, se diman-
„ dano la Comunione *in secreto*, e senza testimo-
„ nj, non si devono ammettere, quando però la
„ loro indegnità sia altronde conosciuta, che per via
„ della Confessione, ed abbiasi sicurezza, che non
„ anno fatto penitenza. Ma se essi la dimandas-
„ sero *in pubblico*, non è permesso di negarglie-
„ la. " Simile interamente a questo è il Ritua-
„ le di Rhodez dell'anno 1733., e quello di Eureux del 1741., e quello di Soissons del 1753.

XLVIII. Il Rituale di Meaux di Monsignor Cardinale di Bissy, impresso nel 1734. così si spiega: " si deve rifiutare la Comunione ai peccatori
„ *pubblici, e scandalosi*, allora anche, ch'essi la
„ dimandano pubblicamente, fino che abbiano la-
„ sciati i loro peccati, e riparato lo scandalo,
„ che han cagionato. Qui s'intende per peccatori
„ *pubblici* gli scomunicati, o interdetti denunzia-
„ ti, gli Eretici, o Scismatici notoriamente ri-
„ conosciuti per una pubblica professione, le per-
„ sone infami per lo stato loro, i Commedianti, i
„ Ciur-

„ Ciurmadori, fino che abbiano rinunziato a que-
„ sta professione riprovata, gli Usurarj pubblici,
„ i concubinarj, le femmine dissolute, ed altri
„ peccatori, il cui delitto è veramente notorio,
„ e incontestabile. " Il Rituale di Eureux di
Monsignor di Rechechovart impresso l'anno 1741.
parla dei peccatori, e stabilisce riguardo a loro i
principj medesimi di Monsignor Cardinale di Bisly.

XLIX. Il Rituale di Auxerre del 1730. pubblicato da Monsignor de Caylus, mette per regola generale, che non si debba rifiutare ad alcuna persona la Comunione in pubblico. Eccettua soltanto da questa regola i peccatori, di cui parlano ordinariamente gli altri Rituali, purch'essi siano peccatori notorj, *aliique publice* (peccatores) *publicitate juris*.

L. Il Rituale di Rhodez del 1733. dice altresì, che bisogna ammettere alla Comunione i Fedeli dell'uno, e l'altro sesso, che anno l'uso della ragione ec. se essi non sono peccatori pubblici, e scandalosi: " Conviene, dice, riguardare *come pec-*
„ *catori pubblici, e scandalosi* coloro, che sono sco-
„ municati, e interdetti nominatamente, e tutti
„ i concubinarj, usurarj, maghi, stregoni, bestem-
„ miatori ec., i cui delitti si trovano certi per
„ una *notorietà di fatto, e di diritto*. "

LI. Il Rituale di Bourges, impresso nel 1746. per ordine di Monsignor Cardinale de la Rochefoucault, spiegasi al modo stesso: " si deve rifiu-
„ tare la Comunione ai peccatori pubblici, e scan-
„ dalosi, quando la dimandano pubblicamente. S'
„ intendono per peccatori pubblici gli scomunica-
„ ti, o interdetti, denunziati, gli Eretici, e Scis-
„ matici notorj, le persone infami per lo stato loro,
„ come gl'Istrioni, i Commedianti, finchè abbiano
„ abbandonata la loro professione, gli usurarj pub-
„ blici, i concubinarj, le femmine prostitute, e al-
„ tri peccatori, il cui delitto è notorio in Giudizio.

LII. Il Rituale di Roano, dato in luce l'anno

1739.

1739. da M. di Saulx Tavannes dopo aver detto, che fa di mestieri negare pubblicamente la Comunione a'peccatori *notorj*, aggiugne: " quod quidem ut competenter executioni demandetur, " Ministris Eucharistiæ summa cautione opus est. " Unde si Pastores timeant, ne tales peccatores " impudenter, & proterve ad Sacram Communionem accedant; eos privatim, & remotis testibus " ab infando illo sacrilegio deterrere enitantur. " Quod si, spretis monitionibus, Sacræ Mensæ sistere " se non dubitaverint, iis Eucharistiam denegent, " *qui peccatores sunt publici*, ut ajunt, publicitate " juris. Quantum autem ad eos, qui publice in- " digni sunt *sola publicitate facti*, eos a comunione non excludant inconsulto DD. Archiepiscopo. " Ne'medesimi termini favellano i Rituali di Auranches del 1742., e di Seez del 1744. Da ciò comprenda l'Autore dell'*infame Lettera*, se questi Arcivescovi, e Vescovi credevano mai sufficienti i soli indicj per negare la Comunione, mentre ordinano, che nemmeno negarla si debba, *inconsulto Archiepiscopo*, ai peccatori notorj *sola publicitate facti*.

LIII. Sia l'ultimo il Rituale d'Argentina, promulgato da Monsignor Cardinale di Rohan l'anno 1742., in cui *tit.* 14. *p.* 78. leggesi: " Arcendi sunt " a Comunione *publice indigni*: quales sunt notorie " excommunicati, interdicti, manifesteque infa- " mes, ut Meretrices, concubinarii, fœneratores, " magi, sortilegi, Blasphemi, & alii ejus generis " peccatores, nisi de eorum pœnitentia, & emen- " datione constet, & publico scandalo prius satis- " fecerint. Quod quidem ut competenter execu- " tioni demandetur, summa cautione opus est. " Quapropter in rebus dubiis, & quæ negotium " facessere possent, consulant DD. Episcopum " Eucharistiæ Ministri. "

LIV. Tutti questi e Concilj, e Rituali ci dimostrano, qual sia stato, e sia pure oggi giorno in-

intorno l'argomento, che abbiam per le mani, lo spirito della Chiesa, di cui non ne ha la più leggera notizia lo sciagurato Censore, e con quanta verità abbia detto il nostro Santo Padre, che il suo Giudizio *Ecclesiasticis regulis nititur, & Conciliorum in ipsis Galliarum regionibus habitorum Decretis*. Altro non rimane, se non mostrare eziandio, quanto esso pure *gravium ipsius Nationis Gallicanæ Theologorum sententiis fulciatur*. Dal che ci spediremo con tutta brevità, citando soltanto i nomi di alcuni: cioè Ivone Carnotense Lettera 186., Giovanni Gersone nelle Regole, o Istruzioni, che compose per dirigere i Curati nelle funzioni del lor Ministero: Monsig. Hallier Vescovo di Cavaillon in un documento approvato dal Clero di Francia: M. Rovault nel suo Trattato dei Monitorj *c.* 13. Zipeo nella sua *Analisi juris de sent. ex com. n. 6.* Giovanni Filesac citato dal Ferret *tract. de abus.* P. Juenin. *Resol. Cas. Conf. T.* 3. *C.* 15. 19. 134. P. Contenson *dissert.* 4. *Cap.* 1. Natale Alessandro *Th. Mor. de Sac. R.* I. Continuatore del Tournely *p.* 1. *de Euchar. c.* 6., ed altri. Onde per tanti sodissimi fondamenti di Autorità è più che certo, non essere bastevoli gl'indicj, o congetture, perchè il Sacro Ministro possa lecitamente negare la Sacra Comunione ad un peccatore, che si accosta al Sacro Altare; ma essere necessaria la notorietà del suo peccato o di *diritto*, o almeno di *fatto*.

LV. Ed eccomi, carissimo Amico, al termine della mia fatica intrapresa per compiacere alle vive istanze, che mi faceste. Io non so, se v'abbia data tutta quella soddisfazione, che aspettavate da me nell'appoggiarmi l'incarico di confutare l'*infame*, *sediziosa*, *scismatica lettera*, scritta contro l'*Enciclica Venerabile* del nostro Sommo Pontefice. Ma tuttavia voglio sperare, che per lo meno gradirete il mio buon'animo, e mi donerete un be-

nigno compatimento, se ho mancato di servirvi in miglior forma, conoscendo voi bene la qualità del mio talento, che non può giugnere a fare Opere di gran pregio, e che corrispondano al vostro merito, e alla mia volontà d'incontrare appieno il genio vostro. Potrebbe succedere, di aver voi in qualche luogo osservato, che io mi avanzo forse più del dovere nel trattare aspramente l'Autor della *Lettera*, ed i suoi Aderenti. Ma poteva io per avventura far di meno? Vi confesso, che nel vedere un'Uomo il più ignorante del Mondo insorgere con una temerità senza pari contro d' un *Breve* del nostro sapientissimo Pontefice, del comun Padre, e Pastor de'Fedeli, del Capo visibile della Chiesa: un *Breve* il più giusto, il più saggio, il più conforme alle regole della ragione, e alle dottrine della Teologia: un Breve, ch' è stato ammirato dalle più dotte persone, ricevuto con venerazione, e rispetto da uno de'primi Re della terra, e accolto comunemente con aggradimento, e con plauso da tutti i Vescovi della Francia, cui fu diretto; vi confesso, dissi, che l'indignazione, che suscitossi in me, fu tale, e tanta, che non mi pareva di trovar termini sufficienti per trattarlo nella guisa, che meritava, e detestare abbastanza la portentosa sua temerità. Tuttavia, se in qualche conto travalicati avessi que'confini, che la cristiana moderazione prescrive di usare, anche contro le persone più degne d' ogni vitupero, io qui intendo di disapprovarlo, e rimettermi in ciò al vostro miglior giudizio, dandovi piena libertà di cancellare, e di correggere tutto quello, che a voi dispiaccia, o possa ad altri ragionevolmente dispiacere: e sopra tutto intendo di soggettarmi in ogni cosa ai sentimenti, e correzione della Santa Romana Chiesa, di cui mi professo, e mi glorio di essere umile obbedientissimo figlio. Con che ec.

PAR-

PARTE DEL TESTO DELLA LETTERA DI BENEDETTO XIV.

Citata al nu. XVI. intorno alle Opere del Cardinal Noris.

„ QUid dicendum, quum (Norisiana Opera)
„ Bajanismi, & Jansenismi nota careant, &
„ carere constat post multiplicatum super eis exa-
„ men in hac suprema Inquisitione Romana, cui
„ summi Pontifices pro tempore viventes præsunt,
„ quique mox recensita examina suo calculo ap-
„ probarunt. Quæ mox subdemus, non ex historiis,
„ non ex Authoribus uni, vel alteri parti faventi-
„ bus, sed ex monumentis, quæ ex Archivio Supre-
„ mæ Romanæ Inquisitionis ad nos deferri feci-
„ mus, deprehenduntur. Antequam Norisius histo-
„ riam Pelagianam, & Dissertationem super quinta
„ Synodo typis ederet, rumor insurrexit Bajanis-
„ mi, & Jansenismi: & hinc factum est, ut opus
„ extra urbem edendum, Theologorumque, &
„ extraneorom Revisorum approbatione munitum,
„ ante editionem ad urbem trasmissum fuerit. No-
„ vi idcirco Revisores in urbe fuerunt deputati. Et
„ cum hi nihil mali, aut sanæ doctrinæ adversans in
„ Opere invenissent, Authori datum est, ut jure
„ suo uteretut, compositumque opus typis ederet.

„ Opere edito novæ adversus illud excitatæ
„ sunt controversiæ: & potissimum sub obtentu,
„ quod ei furtive additæ ferebantur nonnullæ pa-
„ ginæ, quæ non erant in Opere MS., quæque
„ idcirco non fuerunt Revisorum oculis subjectæ.

„ Purgavit se ab hac calumnia Norisius: nulla
„ nota ejus Operi inusta fuit, communisque plau-
„ sus nedum perseveravit, sed auctus est. De-
„ gebat Norisius Florentiæ apud Magnum Ætru-
„ riæ Ducem, & Ecclesiasticæ historiæ Cathedram
„ in Universitate Pisana moderabatur, tantique

,, viri fama, quum ad aures Innocentii XII. tunc
,, Ecclesiam Universalem gubernantis devenisset,
,, ipsumque ad Urbem evocasset, ut Officio primi
,, Custodis Bibliothecæ Vaticanæ fungeretur, e-
,, jusque Æmuli bene prævidissent ipsum ad Urbem
,, fuisse vocatum, ut inter Cardinales mox crean-
,, dos adscriberetur, Pontifici Innocentio XII. de-
,, tulerunt, Norisium esse virum doctum, sed ma-
,, læ doctrinæ, & libellis in vulgus sparsis, vete-
,, ribus repetitis accusationibus *Jansenianæ Doctri-*
,, *næ* ipsum insimularunt.

,, Hæsit Innocentius, & ne in Sacrum Cardi-
,, nalium Collegium virum adscriberet malæ, aut
,, dubiæ doctrinæ, octo deputavit Theologos, qui
,, a partium studio abessent, illisque curæ dedit,
,, *ut in Norisii Opera acrius animadverterent*: Theo-
,, logi mandatis ea, qua decet, reverentia stre-
,, nue morem gesserunt: ipsorum sententiæ in
,, Congregatione Supremæ Inquisitionis, suffragan-
,, tibus etiam Cardinalibus eidem adscriptis, per-
,, pensæ sunt: quumque nihil anathemate, vel
,, alia censura dignum in Operibus fuerit adin-
,, ventum, Pontifex Innocentius Theologorum, &
,, Cardinalium sensum facto comprobavit. Consul-
,, torum nempe Inquisitionis Collegio Norisium
,, adscripsit, quodque non fecisset, *si de ejus sana*
,, *doctrina vel minimam habuisset suspicionem*.

,, Æmuli, etsi hoc novo fulmine percussi, no-
,, cendi animum nullatenus deposuerunt. Sed ne
,, Supremæ Inquisitionis judicium, ab ipso Ponti-
,, fice (ut vidimus) comprobatum, directè im-
,, pugnare velle viderentur; nonnullos tantum di-
,, xerunt sibi scrupulos superesse adversus Norisii
,, Doctrinam: quos & sparsis in vulgus libellis edi-
,, derunt: & tunc jussu Pontificis Innocentii quin-
,, que eruditas Dissertationes Norisius elucubravit:
,, Primam, *De uno in Trinitate passo*: secundam,
,, hoc est *Apologiam Monachorum Scythiæ ab Anonimi*
,, *scru-*

„ *scrupulis vindicatam*, tertiam, *de Anonymi scru-*
„ *pulis circa veteres Semipelagianorum sectatores*: quar-
„ tam, quæ continet *Responsionem ad Appendicem*
„ *Authoris scrupulorum*. Quintam denique, cui ti-
„ tulus. *Janseniani erroris calumnia sublata*. Prodie-
„ runt hæ Dissertationes Romæ anno 1695.: iterums
„ quæ typis impressæ inter Opera omnia Cardinali-
„ Norisii editionis Veronensis anni 1732. In his ce-
„ leberrimus Author universis Adversariorum peti-
„ tionibus occurrit, scrupulos injectos exturbat, e
„ vellit, eradicat: & quum juremerito, *plauden-*
„ *tibus omnibus*, uti victor in Cardinalium Colle-
„ gium fuerit ab Innocentio adscriptus, ab eodem
„ Innocentio inter Cardinales quoque Supremæ Ro-
„ manæ Inquisitionis Præsidentes relatus est, & in
„ ea, sicut & in aliis Congregationibus, quibus ad-
„ scriptus fuit, usque ad obitum strenuam, & ma-
„ xime utilem operam navavit.
„ Ex his, quæ fuse tibi, Venerabilis Frater, ex-
„ posuimus, colligere poteris Bajanismi, & Janse-
„ nismi notam Norisio impactam novam non esse,
„ *eam repetitis solemnibus Romanis Judiciis fuisse pe-*
„ *nitus eliminatam*, non licuisse Hispanæ Inquisitio-
„ ni eam iterum in controversiam vocare, multo-
„ que minus intra proscriptos libros Opera Norisia-
„ na recensere, *justissimos esse clamores Ordinis Au-*
„ *gustiniani*, & *aliorum ipsi adhærentium*, nec nos
„ denique, qui necdum memores sumus eximiæ be-
„ nevolentiæ, qua nos, etsi in juvenili ætate con-
„ stitutos, Cardinalis Norisius prosequebatur; sed
„ ulterius vestigiis Pontificum Prædecessorum no-
„ strorum inhærere tenemur, patienter esse laturos
„ injuriam in Expurgatorio Hispano adversus Car-
„ dinalem Norisium ex improviso, & immerito ja-
„ ctatam. Te, Venerabilis Frater, ex corde diligi-
„ mus, nota nobis est tua doctrina, noti tui labo-
„ res pro Ecclesia Dei exantlati. Te merito æstima-
„ mus, enixeque admonemus, & admonendo etiam ro-

" gamus, ut opportuna pares remedia, nec finas dis-
" sidia inter te, & nos exoriri, & inter Inquisitio-
" nes Romanam, & Hispanam. Tu scis in celeber-
" rimis quæstionibus de Prædestinatione, de Gra-
" tia, & de modo conciliandi humanam libertatem
" cum omnipotentia Dei multiplices etiam in scho-
" lis opiniones. Thomistæ traducuntur, uti destru-
" ctores humanæ libertatis, & uti sectatores nedum
" Jansenii, sed etiam Calvini. Sed quum ipsi obje-
" ctis apprime satisfaciant, nec eorum sententia
" fuerit unquam a Sede Apostolica reprobata, in ea
" Thomistæ impune versantur, nec fas est ulli su-
" periori Ecclesiastico in præsenti rerum statu eos a
" sua sententia removere. Augustiniani traducun-
" tur tanquam sectatores Baji, & Jansenii. Repo-
" nunt ipsi se humanæ libertatis fautores esse, & op-
" positiones pro viribus eliminant, quumque eo-
" rum sententia unquam adhuc a Sede Apostolica da-
" mnata non sit; nemo est qui non videat a nullo
" prætendi posse, ut a sua sententia discedant. Se-
" ctatores Molinæ, & Suarezii a suis Adversariis
" proscribuntur, perinde ac si essent Semipelagiani.
" Romani Pontifices de hoc Moliniano sistemate us-
" que adhuc judicium non tulerunt, & idcirco in
" ejus tuitione prosequuntur, & prosequi possunt.
" Uno verbo Episcopi, Inquisitores non notas, quas
" Doctores inter se digladiantes sibi invicem oppo-
" nunt, attendere debent, sed an notæ invicem op-
" positæ sint a Sede Apostolica reprobatæ. Hæc li-
" bertati Scholarum favet, hoc nullum a propositis
" modis conciliandi humanam libertatem cum Di-
" vina Omnipotentia usquam adhuc reprobavit, ec.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem die
3. Julii 1748. Pontificatus nostri Anno VIII.

SAN-

SANCTISSIMI IN CHRISTO PATRIS, ET DOMINI NOSTRI DOM.

BENEDICTI

Divina Providentia PAPÆ XIV.

EPISTOLA ENCYCLICA

Ad S. R. E. Cardinales, Archiepiſcopos, & Epiſcopos Regni Galliarum, in noviſſimis Comitiis Cleri Gallicani congregatos.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Venerabilibus Fratribus noſtris S. R. E. Cardinalibus, Archiep. & Epiſcop. Regni Galliarum, in noviſſimis Comitiis Cleri Gallicani congregatis.

EX omnibus Chriſtiani orbis regionibus, ad quas impoſita imbecillitati noſtræ Paſtoralis cura protenditur, quum multa ſæpe ad nos deferantur, quæ animum noſtrum pro omnium, ſingularumque Eccleſiarum ſtatu ſollicitum, & anxium habeant, vix tamen aliunde nobis majores perturbationis, atque doloris cauſæ acciderunt quam ex graviſſimis controverſiarum & diſſenſionum incommodis, quibus florentiſſimum iſtud Regnum, & catholicam Gallorum nationem aliquot ab hinc annis jactari cognovimus. Ne-

que

ESſendo a Noi giunta da tutte le parti del Mondo Criſtiano, delle quali è ſtata alla debbolezza noſtra commeſſo il Paſtorale Governo, più, e più volte la notizia di molte coſe, le quali tengono l'animo noſtro altamente agitato, e ſollecito pel buon ſtato di tutte, e di ciaſcuna Chieſa in particolare; appena ve n'è ſtata alcun'altra, che ci abbia maggiore perturbazione, e dolore recato, quanto i graviſſimi diſpareri e le controverſie, dalle quali da qualche anno in quà pur trop-

po

que sane destitimus hoc toto perturbationum vestrarum tempore Deum Optimum Maximum enixe rogare, ac interpositis etiam aliorum precibus orare, atque obsecrare, ut ipse, qui Deus pacis est, veram solidamque tranquillitatem turbatis Ecclesiis vestris reddere dignaretur. Sæpe etiam, datis ad carissimum in Christo filium nostrum Ludovicum Galliarum Regem Christianissimum Apostolicis litteris, illius opem, & brachium ad Ecclesiæ pacis tutelam, atque præsidium imploravimus. Iis autem, qui ad nos, & sedem Apostolicam de rebus istis recursum habuerunt, ea semper responsa dedimus, quibus nos promptos paratosque declaravimus pro pace Ecclesiæ Gallicanæ, quam sincera, & constanti dilectione prosequimur, quidquid nobis vitæ superesse posset, libenter impendere; atque omnia, quæ nobis agenda proponerentur, & aggredi, & urgere, dummodo ejusmodi consilia essent, quæ ad revellendum malorum germen apta, & idonea dignoscerentur, & quo-

po conosciamo essere agitato cotesto fioritissimo Regno, e cattolica Nazione di Francia. Non abbiamo in vero in queste turbolenti circostanze mancato di porgere Noi stessi, e di far porgere ad altri ancora umili preghiere a Dio O. M., e di supplicarlo, perchè Esso, ch'è il Dio della pace, degnare si volesse di restituire alle vostre Chiese agitate una vera, e stabile tranquillità. Più volte abbiamo scritto al nostro carissimo Figlio Lodovico Re Cristianissimo di Francia, implorando la di lui mediazione, e potenza per difesa, e sostegno dell' Ecclesiastica Pace. E rispondendo a tutti quei, che a Noi, e all' Apostolica Sede ricorsero per le presenti emergenze, ci siamo sempre espressi di essere pronti, ed apparecchiati in tutto il corso di nostra vita a dare con tutto il piacere la mano a stabilire la Pace della Chiesa Gallicana, che noi sinceramente, e costantemente amiamo; e di più d'intraprendere, ed ultima-

quorum executio cum spe prosperi eventus suscipienda, & ad intentum finem utiliter processura videretur.

mare tutte quelle cose, che proposte ci fossero, purchè i progetti fossero riconosciuti atti, e valevoli ad estirpare la rea semenza de' mali, e la cui esecuzione accompagnata dalla speranza di felice successo tendere potesse al fine bramato.

Gravem, atque diuturnam de rebus vestris sollicitudinem, qua hactenus affecti fuimus, non parum sublevarunt litteræ è Gallicani Cleri Comitiis die 31. Octobris elapsi anni ad nos scriptæ; quas quidem legentes, vestram, venerabiles Fratres, firmitatem, atque constantiam, vestram perspeximus perfectam consensionem in custodiendo veræ, sanæque doctrinæ deposito, & in retinenda, quam semper majores vestri professi sunt erga Apostolicam B. Petri sedem, catholicæ unitatis centrum, observantia, & veneratione. Neque enim ullam inter vos dissensionem vigere comperimus, quoad canonicas regulas & principia, sed scissuras tantummodo esse inter vos in deligendis, statuendisque mediis,

La lettera scrittaci dall' Assemblea del Clero Gallicano sotto il dì 31. Ottobre dell' anno scorso, ci ha non poco sollevato dal grave, e lungo disturbo, che provato abbiamo fin quì per le cose vostre; e in leggendo la quale riconosciuto abbiamo, o venerabili Fratelli, la vostra fermezza, e costanza, la vostra perfetta unione nel conservare illibato il deposito della vera, e sana Dottrina, come pure ad imitazione dei vostri maggiori il rispetto, e la venerazione verso la S. Sede, ch'è il centro della Cattolica unità. Ed in vero abbiamo scoperto non trovarsi tra di voi alcun disparere per ciò, che spetta alle canoniche regole, e principj; ma solamente non con-

diis, quibus utendum necessario est, ut eadem communia principia in usum deducantur. Quod quamvis optandum fuisset longe abesse a conventu vestro, haud tamen mirum videri debet scientibus, id alias inter Sacros antistites, & doctrina, & morum sanctitate conspicuos, in gravissimarum rerum tractatione evenisse. In magnam autem præconceptæ consolationis nostræ accessionem sese obtulit eximia Christianissimi Regis pietas, & religio cum hæreditario ipsius in hanc Apostolicam Sedem obsequio conjuncta, quæ non in recentioribus tantummodo illius litteris, quas die 19. Decembris ejusdem elapsi anni, prædictam Cleri Epistolam huc mittens, ad nos dedit, sed in cæteris quoque omnibus ab eo conscriptis, præclare enituit; in quibus testari possumus, atque debemus nos semper illius regii animi sensus eos plane deprehendisse, qui maxime decebant orthodoxum Principem, & veram in Deum religionem, & sinceram erga Romanam

venire voi nell'elleggere, e fissare i mezzi, dei quali faccia duopo servirsi per mettere in uso gli stessi comuni principj. Quantunque fosse desiderabile, che nella vostra adunanza luogo non avesse cotesto disparere, tuttavolta maraviglia non ci reca, ben consapevoli essere simili dissensioni accadute altre volte tra i Vescovi ragguardevoli per Dottrina, e santità di costumi, in occasione di trattare essi gravissimi affari. Ad accrescere poi in noi la concepita consolazione ha molto contribuito l'eccellente pietà, e religione del Re Cristianissimo, accompagnata dal di lui ereditario ossequio verso questa Apostolica Sede, il quale a maraviglia è spiccato non solo nell'ultima lettera de i 19. di Decembre dell'anno scorso, in cui ci compiegò, e trasmise quella del Clero, ma nell'altre tutte a noi indirizzate; e in queste possiamo, e dobbiamo attestare aver noi apertamente scoperti del di lui regio animo senti-

nam Sedem pietate prædi tum, eumdemque pacis, atque concordiæ in suis regnis restituendæ & conservandę amantissimum.

Tanta est profecto in Ecclesia Dei auctoritas Apostolicæ Constitutionis, quæ incipit Unigenitus, *eademque sibi tam sinceram venerationem, obsequium, & obedientiam ubique vindicat, ut nemo fidelium possit absque salutis æternæ discrimine a debita erga ipsam subjectione sese subducere, aut eidem ullo modo refragari. Hinc porro consequitur, ut in ea, quæ exorta est, controversia, utrum hujusmodi refractariis Sanctissimum Corporis Christi viaticum expetentibus denegari debeat, sine ulla hæsitatione respondendum sit, quoties prædictæ constitutioni publice, & notorie refractarii sint, denegandum eis esse; ex generali nimirum regula, quæ vetat publi-*

timenti tali, quali grandemente convengono a un Principe Cattolico, e pieno di Religione, di pietà, di zelo verso Iddio, e la Sede Romana, come pure amantissimo, che ritorni, e si conservi perpetua nel suo Dominio la pace, e la concordia.

Certamente tale, e tanta è nella Chiesa di Dio l'autorità dell' Apostolica Constituzione *Unigenitus*, ed esige questa da per tutto tale venerazione, ossequio, ed ubbidienza, che nessun Fedele può senza pericolo di sua eterna salute sottrarsi dall' accettarla, e in qualsivoglia maniera contradirla. Quindi ne siegue, che in quella controversia, ch' è insorta, se si debba o no negare a i Refrattarj di questa Constituzione il Santissimo viatico, ch' essi richieggono, non altro devesi francamente rispondere, se non se correre l' obbligo di negarglielo, qualora essi siano pubblicamente, e notoriamente refrattarj alla predetta Costituzione, e ciò in vi-

blicum, atque notorium peccatorem ad Eucharisticæ Communionis participationem admitti, sive eam publice, sive privatim requirat.

Publici autem, atque notorii sunt refractarii, in casu de quo agitur, quicumque per sententiam a Judice competente prolatam rei declarati sunt, eo nomine, quod debitam prædictæ constitutioni unigenitus, *venerationem, obsequium, & obedientiam contumaciter denegaverint; quicumque etiam hujusmodi contumaciæ reos se in judicio confessi sunt; ac præterea illi, qui quamvis nec a judice condemnati, neque reatum suum in judicio confessi fuerint, nihilominus vel eo tempore, quo sacrum ipsum Viaticum suscepturi sunt, propriam inobedientiam, & contumaciam adversus constitutionem* unigenitus *sponte profitentur, vel in anteactæ vitæ decursu aliquid evidenter commisisse noscuntur manifeste oppositum venerationi, obsequio & obedientiæ eidem* con-

vigore della regola generale, che proibisce l'amministrare l'Eucaristica Comunione a qualsisia pubblico, e notorio Peccatore, ancorchè ei pubblicamente, o privatamente la dimandi.

Quei poi sono pubblicamente, e notoriamente refrattarj per rapporto al Caso di cui si tratta, i quali sono tali dichiarati rei per sentenza di Giudice competente, e a motivo d'essere essi ostinati in negare la dovuta venerazione, ossequio, ubbidienza alla predetta Constituzione *Unigenitus*: quelli ancora, che in giudizio abbiano confessata una medesima contumacia; e quelli pure, che sebbene non siano stati dal Giudice condannati; nè abbiano confessata in giudizio la propria reità, nientedimeno in congiuntura di ricevere il Viatico, spontaneamente professano la propria disubbidienza, e contumacia contro la Constituzione *Unigenitus*, o in tempo addietro si sappia aver essi commesso alcuna cosa manifestamente con-

constitutioni debitæ, in eoque facto moraliter perseverare; quod ita vulgo cognitum est, ut publicum scandalum inde exortum non adhuc cessaverit; in his enim casibus eadem omnino adest moralis certitudo, quæ habetur de iis factis, super quibus judex sententiam tulit; vel saltem alia suppetit moralis certitudo prædictæ similis, & æquipollens.

In quo tamen præ oculis habenda est differentia, quæ intercedit inter notorium illud, quo merum aliquod factum deprehenditur, cujus facti reatus in ipsa sola externa actione consistit, ut est notorietas usurarii, aut concubinarii; & aliud notorii genus, quo externa illa facta notari contigerit, quorum reatus ab interna etiam animi dispositione plurimum pendet; de quo quidem notorii genere nunc agitur. Alterum enim illud gravibus sane probationibus evinci debet, *sed*

contraria alla venerazione, ossequio, e ubbidienza dovuta alla stessa Costituzione, e moralmente perseverare nello stesso impegno: il che sia così comunemente noto, che il pubblico Scandalo indi insorto fino allora non sia cessato; imperocche in simili casi corre la stessa certezza morale, che si ha in quei fatti, nei quali il Giudice ha pronunziata sentenza; o almeno si sostituisce un'altra morale certezza simile, ed equivalente alla predetta.

Nel che si dee avvertire la differenza, che passa tra quella notorietà, colla quale vien scoperto qualche mero fatto, il reato del quale nella sola azione esterna consiste, come sarebbe quella di un'usurajo, e di un concubinario; e un'altra specie di notorietà, con la quale accade d'esser messi in vista quei fatti esterni, il reato dei quali ancora assai più dipende dall'interna disposizione dell'animo, e della quale specie di notorietà presentemente si

sed alterum gravioribus, certioribusque argumentis probari oportebit.

Ea vero, quam supra innuimus, certitudo minime adesse dicenda est in aliis casibus, in quibus crimen nititur conjecturis, præsumptionibus, quæ originem suam plerumque debent hominibus, aut malo animo affectis, aut qui præjudicatis opinionibus, vel partium studiis ducuntur; quibus dum fides habetur, satis compertum est tum præteritorum temporum, tum gratis nostræ experientia, quot modis homines errare, & falli, ac in transversum agi contingat.

Quia vero nonnulli animarum Pastores, Ecclesiæque ministri pietate & zelo commendati, hujusmodi conjecturis & præsumptionibus deferentes, dum ad sacrum Viaticum aliquibus ministrandum advocantur animo anxii hærent,

si tratta. Imperocchè il primo provar si dee con argomenti gravi; ma con molto più gravi, e certi provar si dee il secondo.

Non si dee però dire trovarsi negli altri casi quella, che di sopra accennammo, morale certezza, nei quali il delitto sta appoggiato a mere congetture, a presunzioni, e a discorsi vaghi, ed incerti, i quali il più delle volte nascono da uomini di mal talento, e che trasportare si lasciano dai pregiudizj per le loro opinioni, e dallo spirito di partito; ai quali mentre si presta fede, è abbastanza noto per l'esperienza sì de' passati, che de nostri tempi, quanto facilmente accada, che gli uomini errino, s'ingannino, e camminino a rovescio.

Perchè però alcuni Pastori delle anime, e ministri della Chiesa commendabili per la loro pietà, e zelo, appoggiandosi a simili congietture, e presunzioni, allora che sono chiamati ad amministrare a taluni il sacro Via-

rent, verentes, ne id sine propria conscientiæ periculo administrare non possint; certam subnectimus agendi regulam, quam sequantur.

Viatico stanno dubbiosi, e irresoluti sul timore di non lo potere amministrare senz'aggravio della propria coscienza, prescriviamo adesso quella, che seguire debbono, regola certa di operare.

Hoc itaque animadvertere debent, an scilicet ei, qui extremum Viaticum postulat, quum antea ad sacram mensam accederet, Paschali præsertim tempore, a loci illius Parocho, ubi degebat, Eucharistica communio administrata fuerit: si enim hæc illi in vita non fuerit denegata, argumento id erit, aut hominem illum ab omni labe immunem, aut saltem non vere notorium peccatorem reputatum fuisse; indeque sequetur sacrum Viaticum eidem in exitu vitæ publice postulanti denegari non posse, nisi forte postquam olim ad Eucharisticam mensam admissus fuit, & ante id tempus quo postrema Sacramenta requirit, aliquid commisisse noscatur, quo publici, & notorii peccatoris notam, juxta præmissa, contraxerit.

Primieramente adunque debbono avvertire questo, cioè se quegli, che chiede l'estremo Viatico, sia stato ammesso dal proprio Parroco, specialmente nel tempo di Pasqua, alla sacra Comunione; imperocchè se a questi non è stata negata giammai in vita, segno sarà esser ei stato scevro da ogni colpa, o almeno non creduto veramente peccatore notorio; dalche ne seguirà non potersi negare il sacro viatico a costui, che sull'ultimo di sua vita pubblicamente lo richiede, quando però tra l'ultima comunione, e il tempo che addimanda i Sagramenti, non si scoprisse aver egli commesso alcuna cosa, per cui contratta avesse, secondo abbiamo detto, la taccia di pubblico, e notorio peccatore.

Ubi

Quan-

Ubi autem ex hac facti specie certum ipsis non suppetat fundamentum, cui insistere valeant, aliunde vero validæ adversus ægrotum præsumptiones, & indicia gravia, & urgentia militent, ob quæ obortum sibi scrupulum rationabiliter deponere nequeant, in his rerum circumstantiis oportet eos, remotis arbitris, ægrotantem alloqui, eique cum omni lenitate, & mansuetudine, non tanquam disputantes, eumque convincere volentes, ostendere, quæ & qualia sint indicia, quæ suspectum reddunt ipsius vitæ tenorem; rogantes eum, & obsecrantes, ut resipiscat, in eo saltem temporis articulo, a quo æterna ipsius salutis sors pendet, eidemque prӕterea demonstrantes, quod, quamvis ipsi parati sint sanctissimum Corporis Christi Viaticum ei ministrare, ac etiam reipsa illud ei administrent, non ideo tamen tutus ipse erit ante tribunal Christi, sed potius novi, & horrendi criminis reum se constituet, ex quo judicium sibi manducavit & bibit, cæterum se non

alia

Quando poi non apparisca loro per questa sorta di fatti un fondamento certo, cui appoggiarsi possano, e dall' altra parte non spregevoli presunzioni, e gravi, e forti indizj militino contro l' ammalato, pei quali non sia loro possibile deporre ragionevolmente il natogli scrupolo; in sì fatte circostanze fa di mestiere, ch' essi, licenziati prima gli astanti, parlino all' infermo, e a lui mostrino con tutta la maggiore piacevolezza, e mansuetudine, non a guisa di chi vuole disputare, e convincerlo, quali siano, e di qual sorta gli indizj, che sospetto gli rendono il tenore di sua vita; pregandolo, e scongiurandolo a ravvedersi almeno in quella circostanza di tempo, da cui l'eterna sua sorte dipende; dimostrandogli in oltre, che sebbene apparecchiati siano per conferirgli l'estremo Viatico, e ancora di più che glielo amministrino, non per questo però sarà egli sicuro nel Tribunale di Gesù Cristo; ma che an-

si

alia de causa Sacramentum Corporis Christi eidem ministraturos, nisi ut Ecclesiæ jubenti obtemperent, quæ præter eam, quam habet, curam, ut scandala publica antevertat, pro sua etiam pietate ægroti ipsius infamiam præcavere studet, & idcirco eum a sacra mensa non repellit, dum ipsum, licet peccatorem in conspectu Domini reputet, non tamen in proprio Tribunali publicum, atque notorium peccatorem agnoscit.

zi si farà reo d'un nuovo, ed orrendo delitto, dopochè avrà mangiato, e bevuto la sua condanna; del resto si protestino di non gli amministrare il Sagramento del Corpo di Gesù Cristo, se non se per ubbidire alla Chiesa, che così comanda, la quale oltre la premura, che ha di prevenire i pubblici scandali, ancora per la sua pietà procura d'impedire l'infamia dell'ammalato, e perciò non lo discaccia dalla sacra mensa, perchè sebbene lo giudichi peccatore nel cospetto del Signore, non lo riconosce però per tale pubblico, e notorio nel suo Tribunale.

Hanc itaque judicandi, agendique normam oportet vos, venerabiles Fratres, utpote nostro, & Apostolicæ sedis judicio probatam, inferioribus Animarum Pastoribus, cæterisque Presbyteris, per Civitates, & Diœceses vestras Sacramenta legitime administrantibus, sequendam, & observandam proponere. Quod quidem judicium super vigentibus con-

Dovete per tanto voi, o venerabili Fratelli, proporre cotesta norma di giudicare, e di operare, come approvata dal nostro giudizio, e dalla Sede Apostolica, agl'inferiori Pastori, e a tutti i Sacerdoti legittimi ministri de' Sagramenti nelle vostre Città, e Diocesi, perchè la seguano, e l'osservino. Il quale giudizio da noi dato in-

controversiis a nobis interpositum, & Ecclesiasticis regulis nititur, & Conciliorum olim in ipsis Galliarum regionibus habitorum decretis, & gravium ipsius nationis vestræ Theologorum sententiis fulcitur. Ut igitur vobis laudi fuit illustrium Prædecessorum vestrorum exempla sequendo promotas istic controversias, subortaque dubia ad nos, & Apostolicam Sedem deferre, certamque hinc regulam ad revocandam, tuendamque Ecclesiarum vestrarum pacem, exposcere; ita nunc officii vestri partes, vestraque simul apud Deum, & Ecclesiam merita cumulabitis, si suprascriptam agendi methodum, ab iis, ad quos pertinet, in occurrentibus casibus omnino servari curabitis. Quod nos a Fraternitatibus vestris eo fidentius expectamus, nobisque pollicemur, quo magis nobis ipsi conscii sumus nihil diligentiæ, aut studii a nobis prætermissum fuisse, sive in perpendis, ac discutiendis articulis, quos Episcopi in præfatis Cleri comitiis adunati, licet non unanimi sen-

intorno le controversie presenti si appoggia alle regole Ecclesiastiche, a i Decreti de'Concilj, tenuti altre volte in cotesti paesi della Francia, e sostenuto è pure da gravi Teologi della stessa vostra Nazione. Siccome adunque è stata per voi non piccola lode, seguendo gli esempj dei vostri maggiori, le costì nate controversie, e gl' insorti Dubbj deferire a noi, e alla sede Apostolica, dimandando da lei una regola certa per richiamare, e conservare la pace delle Chiese vostre; così adesso vieppiù ademPirete alle parti del vostro ministero, e maggior merito acquisterete innanzi a Dio, e alla Chiesa, se farete di tutto, perchè la prescritta regola si osservi onninamente negli occorrenti casi da quelli, a' quali appartiene l' osservarla. Il che con tanta maggior fiducia lo aspettiamo da voi, e ce lo promettiamo, quanto che siamo certi di non aver ommessa alcuna diligenza, e studio, sia nel consi-

sententia proposuerunt, desumendisque ex ipsa eorum discrepantia notionibus, ad rem penitus percipiendam, rectoque judicio definiendam opportunis, sive in legendis ponderandisque sententiis scripto exaratis a Venerabilibus Fratribus nostris hujus S. R. E. Cardinalibus, quorum hac de re consilia exquisivimus, sive in cæteris omnibus exequendis, atque præstandis, per quæ divini luminis adjutorium, quod interim flagrantissimis votis implorare non prætermisimus, nobis promereri possemus.

siderare, ed esaminare gli articoli, che i Vescovi adunati nei predetti comizj del Clero, sebbene non concordemente, ci proposero, prendendo noi lume, e ricavando dalla stessa loro discrepanza le nozioni opportune, ed atte ad intendere a fondo il punto, e a definirlo con retto giudizio; sia ancora nel leggere, e pesare i voti scritti da i nostri venerandi Fratelli Cardinali di questa S. R. C., i consigli de' quali su di questa materia abbiamo noi richiesti; sia finalmente nell'eseguire, e fare quel di più, che ci potesse meritare l' assistenza del divin lume, che tralasciato non abbiamo giammai d' implorare ardentemente.

Neque vero dubitamus, quin Carissimus quoque in Christo filius noster Rex Christianissimus, postquam susceptum a vobis consilium non solum probavit, sed etiam, ut supra innuimus, suis ad nos datis litteris fovere, & adjuvare non recusavit; pro sua perspecta in Deu, & Ecclesiam religione, ac

Nè dubitiamo, che il Carissimo nostro Figlio, il Re Cristianissimo dopo aver non solamente approvata la risoluzione da voi presa, ma ancora, come abbiamo accennato di sopra, nelle lettere a noi indiritte, non ha mostrata difficoltà alcuna di promuoverla, e spalleggiarla; attesa la sua

ac pietatem validam Fraternitatibus vestris opem prabere studeat, quo tam vobis, quam inferioribus Ecclesia ministris, liberum, & integrum sit ad superius descriptam agendi normam Sacrorum Mysteriorum administrationem moderari. Qua quidem fiducia freti nos hic sermonem minime habendum existimavimus de reliquis Fratrum vestrorum articulis, respicientibus Episcopalia jura circa eorumdem Sacramentorum participationem concedendam, vel denegandam, et varias super hac re obortas controversias; sed potius cum ipso Christianissimo Rege par alias litteras nostras agendum duximus, ut is Sacra Episcopatus jura sua animi magnitudine, ac praestanti virtute tueatur. Quod ipsum & proprio, & majorum suorum more facturum certo confidimus; ut nobilissima Galliarum Ecclesia, illius regio favore nostris, vestrisque studiis obsecundante, suum pristinum decorem retinuisse, & perturbatam ad tempus tranquillitatem cito recuperasse lætentur. In cu-

sua nota religione, e pietà verso Iddio, e la S. Chiesa, averà a cuore di darvi la mano, perchè possiate voi, e gli altri inferiori ministri Ecclesiastici nell' amministrazione dei Sacrosanti Misteri regolarvi a tenore di quanto è stato prescritto. Appoggiati per tanto a questa fiducia non abbiamo giudicato opportuno di trattar qui degli altri articoli, da voi trasmessici, e concernenti i diritti Episcopali intorno al concedersi, o negarsi l'uso de'medesimi Sagramenti, e intorno a varie controversie insorte su questo punto; ma abbiamo giudicato più tosto tenerne proposito in altre lettere col Re Cristianissimo, perch' egli colla grandezza dell'animo suo, e colla eccellente virtù sua difenda i sacri diritti dei Vescovi. Il che certamente speriamo, che sia egli per fare stimolato dalla pratica già da lui tenuta, come pure da quella de'suoi maggiori; affinchè le nobilissime Chiese di Francia, secon- dan-

cujus optatissimi eventus auspicium, Fraternitatibus vestris, cunctisque populis, Pastorali curæ vestræ concreditis, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimur.

dando i nostri voti, e i vostri il di lui regio favore, si rallegrino di aver conservato il loro antico decoro, e la per qualche tempo turbata tranquillità subitamente ricuperata. E per dar principio a questo desiderabilissimo successo con tutto il nostro amore concediamo a voi, e a tutti i popoli alla vostra cura soggetti l' Apostolica Benedizione.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem die decima sexta Octobris MDCCLVI. Pontificatus nostri anno decimo septimo.

Data in Roma a S. Maria Maggiore il di 16. Ottobre 1756. anno 17. del nostro Pontificato.

Condanna, e proibizione della Lettera Scritta contro l' Enciclica riferita, e diretta AGLI AMPLISSIMI CARDINALI ec. confutata nell' Opera presente.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Ad perpetuam rei memoriam.

CUm *ad nonnullos ex Venerabilibus Fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus pervenerint exempla Manuscripta cuiusdam Epistolæ, cui præfixa est directio hujusmodi* : Amplissimis S. R. E. Cardinalibus, & clarissimis Theologis in urbe Præneste congregatis post pacem Ecclesiæ Gallicanæ restitutam, & methodum propediem edituris pro studiis peragendis ab Alumnis Collegii Urbani de Propaganda fide, ad hæreticos profligandos, ad Gentiles, & Atheos in sinum Ecclesiæ reducendos. *Quæque incipit:* hæc sunt dubia, &c., *ac desinit :* & explodendam novitatem : *unumque etiam ex hujusmodi exemplis transmissum fuerit*

ESsendo giunti ad alcuni de Venerabili nostri Fratelli Cardinali della Santa Romana Chiesa gli esemplari manuscritti di certa lettera, colla seguente direzione: *Agli Amplissimi Cardinali della S. R. C., e chiarissimi Teologi radunati nella Città di Palestrina, dopo la pace restituita alla Chiesa Gallicana, ed il metodo da pubblicarsi in breve, riguardo agli studj da farsi dagli Alunni del Collegio Urbano di Propaganda per distruggere gli Eretici, e ridurre nel seno della Chiesa i Gentili, e gli Ateisti :* e la quale comincia : *Questi sono i dubbj ec.*, e finisce con queste parole : *e rigettare la novità* : Ed uno ancora di questi esemplari es-

rit ad dilectum filium nostrum Albericum, ejusdem S. R. E. Cardinalem, Archintum nuncupatum, nostrum in universi status negotiis Secretarium, eo scilicet consilio, ut nostris quoque oculis Epistola ipsa subjiceretur, id, quod factum est. Cumque officii nostri partes sint, pro commissi nobis divinitus Gregis Dominici cura, animarum periculis, atque detrimentis, quæ ex præfatæ Epistolæ lectione, & usu provenire possent, Pastorali solicitudine, quantum cum Domino possumus, occurrere; idcirco nos statim aliquot viros doctos, Theologicæ facultatis professores, nulliusque partis studio addictos elegimus, iisque injunximus, ut de predicta Epistola, deque in ea contentis judicium facerent: qui sane mandatis nostris diligenter obtemperantes, sententiis suis docte, prudenterque conscriptis, unanimiter censuerunt prædictam Epistolam, utpote refertam assertionibus respective falsis, temerariis, scandalosis, multimode injuriosis, contumeliosis, impudentibus,

essendo stato transmesso al nostro Figlio diletto, Alberico Cardinale della stessa S. R. C., nostro segretario in tutti i negozi di stato, a questo fine, che fosse altresì presentato sotto degli occhi nostri: lo che addivenne. Ed essendo debito del nostro officio, per la cura del Gregge Cristiano, a noi da Dio raccomandato, di ovviare con Pastorale sollecitudine, per quanto mai ci è possibile col divino ajuto, ai pericoli, e danni delle anime, che derivar potrebbero dalla lezione, e dall'uso della predetta lettera. Noi pertanto abbiam tosto scelti alcuni uomini dotti, Professori di Teologia, ed alieni da ogni spirito di partito, e ad essi abbiam ordinato di formar giudizio della detta lettera, e delle cose in essa contenute: i quali obbedendo con ogni diligenza ai comandi nostri, con sentenze scritte dottamente, e saggiamente, di unanime consenso giudicarono doversi condannare da noi e proscrivere

bus, captiosis, seditiosis, & schismati faventibus, damnandam a nobis, & proscribendam fore.

Relato Theologorum examini successit aliud, quod nos ipsi pariter commisimus nonnullis Venerabilibus Fratribus nostris prædictæ S. R. E. Cardinalibus, Theologicarum Disciplinarum scientia præstantibus: qui eadem Epistola mature perpensa, consideratisque dictorum Theologorum suffragiis, in eamdem cum ipsis sententiam convenerunt, quæque ab illis adducta, & firmata sunt, suis quoque calculis comprobarunt.

Nos denique ipsi quæcumque in primo, & altero examine discussa fuerant, inspicere, legere, & considerare non prætermisimus; dictæque Epistolæ tenorem cum illius censura studiose comparavimus. Subinde vero nos ipsi rem totam communicavimus cum

re la detta Lettera, siccome ripiena di asserzioni respettivamente false, temerarie, scandalose, per molti capi ingiuriose, contumeliose, impudenti, captiose, sediziose, e favorevoli allo scisma.

Al riferito esame de' Teologi ne succedette un' altro, che noi stessi parimente abbiam commesso ad alcuni Venerabili nostri Fratelli Cardinali della detta S. R. C. eccellenti nella scienza delle discipline Teologiche: i quali avendo considerata maturamente la medesima lettera, e ponderati i voti dei detti Teologi, convennero nel memesimo parere, ed approvarono coi loro stessi voti, quanto era stato addotto, e confermato da quelli.

Finalmente noi medesimi non abbiamo tralasciato di vedere, leggere, e considerare quanto era stato discusso nel primo, e secondo esame, ed abbiamo attentamente confrontato il tenore della detta Lettera colla censura di essa. Quindi noi

cum Venerabilibus Fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus in tota Republica Christiana Generalibus Inquisitoribus adversus hæreticam pravitatem Authoritate Apostolica deputatis, in sacrorum canonum sanctionibus, graviorumque negotiorum tractatione apprime versatis: quibus, quum omnia distincte exposuerimus, quæ tum a nobis gesta sunt, tum a prædictis Theologis, & Cardinalibus in priori, & posteriori Epistolæ examine præ oculis habita fuerunt; his quoque censentibus prædictam Epistolam damnandam, & proscribendam esse; Nos inhærentes hujusmodi Theologorum, & Cardinalium judiciis, atque consiliis, ac etiam motu proprio, & certa scientia nostra, præsentium litterarum tenore sæpe dictamEpistolam tamquam continentem assertiones respective falsas, temerarias, scandalosas, multimode injuriosas, contumeliosas, impudentes, captiosas, seditiosas, & schismati faventes, *Authoritate Apostolica damna-*

noi stessi abbiam comunicato tutto l'affare coi Venerabili Nostri Fratelli Cardinali della S. R. C., Inquisitori Generali in tutta la Cristiana Repubblica contro l'Eretica pravità, deputati con autorità Apostolica, grandemente versati nelle sanzioni dei Sacri Canoni, e nell'amministrazione de' negozj più gravi: ai quali avendo noi esposto il tutto distintamente, sì quello, che da noi fu fatto, sì le altre cose, che dai Teologi, e dai Cardinali erano state riflettute nel primo, e secondo esame della Lettera; questi pure convenendo nel parere, che la Lettera fosse da condannarsi, e proscriversi; Noi, inerendo ai giudicj, e consigli di questi Teologi, e Cardinali, e ancora di moto proprio, e con certa nostra scienza, col tenore delle presenti Lettere, e coll' Autorità Apostolica condanniamo, e riproviamo la Lettera spessefiate mentovata, *come contenente asserzioni re-*

na- *sper-*

namus, & reprobamus, ejusque exempla legi, deſcribi, & retineri prohibemus, mandantes omnibus, & ſingulis Chriſti fidelibus, qui ejuſmodi exempla penes ſe habuerint, ſeu in quorum manus ſubinde pervenerint, Hæreticæ Pravitatis Inquiſitoribus, ſeu eorum Vicariis, ubi adſit S. Officii tribunal, alioquin Epiſcopis, ſeu Ordinariis locorum, tradere, & conſignare teneantur, ſub pœna excomunicationis majoris quoad perſonas ſæculares, quo vero ad Perſonas Eccleſiaſticas, etiam Regulares, hujuſmodi mandato noſtro non obedientes, & contrafacientes, ſub pœna ſuſpenſionis a divinis, ipſo facto, abſque alia declaratione incurrendæs: quarum abſolutionem & reſpective relaxationem, Nobis, & ſucceſſoribus Noſtris Romanis Pontificibus pro tempore exiſtentibus, reſervamus, excepto duntaxat, quoad excommunicationem prædictam, uniuſcuiuſque mortis articulo, quo nimirum Confeſſarius quilibet ab

ſpettivamente falſe, temerarie, Scandaloſe, per molti capi ingiurioſe, contumelioſe, impudenti, captioſe, ſedizioſe, e favorevoli allo Sciſma: e proibiamo di leggere, e deſcrivere, e ritenere gli eſemplari della medeſima, comandando a tutti i fedeli di Criſto, e ad ognuno in particolare, i quali avranno preſſo di ſe queſti eſemplari, o nelle cui mani giugneſſero, di conſegnarli agl' Inquiſitori dell' Eretica pravità, o a i loro Vicarj, ove ſiavi il Tribunale del S. Officio, altrimenti ai Veſcovi, o agli Ordinarj de'luogi, ſotto pena della ſcomunica maggiore, riguardo le perſone Secolari, riguardo poi l' Eccleſiaſtiche, anche Regolari, che non obbediſcano al preſente comando, ſotto pena della ſoſpenſione dalle coſe divine, da incorrerſi collo ſteſſo fatto, ſenza ulteriore dichiarazione: L' aſſoluzione, e reſpettivamente la rilaſſazione delle quali riſerviamo a noi,

ab hujusmodi censura, ut praefertur, incursa absolvere poterit.

Quia vero aequum non est, ut impunitus remaneat Author praedicta damnatae, & proscriptae Epistolae, qui per assertiones, ut supra, reprobatas carpere, atque traducere ausus est rectissimam agendi rationem eorum Cardinalium, quorum Nos consilio, & opera usi sumus, ubi actum fuit de conscribenda Epistola Encyclica, quae prodiit superiore anno 1756. *sub die* 16. *mensis Octobris: idemque contra ipsam Epistolam nostram Encyclicam audendo, Nos etiam, qui eam conscripsimus, malignitatis suae jaculis petere non veretur; idcirco Nos Officio S. Inquisitionis committimus, & injungimus, ut exactissima diligentia adhibita curet Auctorem supradictae damnatae Epistolae, qui adhuc latet, ed-*

noi, e à Nostri Successori Pontefici Romani, eccettuato però, solamente quanto alla predetta scomunica, l' articolo della morte di ognuno, in cui qualunque Confessore potrà assolverlo da tale Censura incorsa, come si è detto.

Ma perchè non è cosa giusta, che rimanga impunito l'Autore della predetta Lettera dannata, e proscritta, il quale con asserzioni, come di sopra, ebbe l' ardimento d' intaccare, e mal trattare la condotta rettissima di operare di quei Cardinali, del cui consiglio, ed opera Noi ci siamo prevaluti, quando trattossi di scrivere la Lettera Enciclica, che si pubblicò l' anno scorso 1756. sotto la data dei 16. del mese di Ottobre: e lo stesso attentando contro della stessa nostra Lettera Enciclica, non ha avuto timore di avventare eziandio contro di noi, che scritta l'abbiamo, le saette della sua malignità; pertanto Noi commettiamo, od ordiniamo all' Officio della S. In-

detegere, & agnoscere: *volentes, ut statim ac collecta fuerint indicia, quæ semiplenam, ut ajunt, probationem constituunt, ad capturam rei ejusmodi indiciis gravati, juxta stylum, & consuetudinem S. Officii, deveniatur, deindeque completo, & concluso processu ad ulteriores pœnas adversus eum procedatur, juxta Sacrorum Canonum, & Constitutionum Apostolicarum Sanctionus: sic exigente justitia publica, quæ perniciosos hujusmodi ausus severiori vindicta coerceri jubet.*

Inquisizione, che procuri colla più esatta diligenza di scoprire, e conoscere l' Autore della sopradetta dannata Lettera, che per anco è occulto, volendo, che tosto che raccolti siano tali indicj, che costituiscono una prova semipiena, siccome si chiama, incontanente procedasi alla cattura del Reo così indiziato, secondo lo stile, e consuetudine del S. Officio, e compiuto quinci, e conchiuso il processo, si passi a punirlo con altre pene, giusta le ordinazioni de'Sacri Canoni, e delle Costituzioni Apostoliche, così esigendo la pubblica giustizia, la quale comanda, che che vengan repressi col più severo castigo sì fatti perniciosi attentati.

Ut autem eadem præsentes Litteræ ad omnium notitiam facilius perducantur, nec quisquam illarum ignorantiam allegare possit, volumus, & authoritate præsentium decernimus, illas ad valvas Basilicæ Principis Apostolorum, ac Cancellariæ Apostolicæ, nec non Curiæ Ge-

Affinchè poi le Lettere presenti pervengano più facilmente alla notizia di tutti, nè alcuno possa allegarne ignoranza, vogliamo, e coll'autorità delle Presenti decretiamo, che desse col mezzo di alcuno de' nostri Cursori, come si costuma, siano pubblicate e i

Generalis in monte citatorio, & in acie Campi Flore de Urbe per aliquem ex curſoribus Noſtris, ut moris eſt, publicari, illarumque exempla ibi affixa relinqui: ſic vero publicatas, omnes & ſingulos, quos concernunt, perinde afficere, ac ſi unicuique illorum perſonaliter notificatæ, & intimatæ fuiſſent; ipſarum autem præſentium Litterarum tranſumptis, ſeu exemplis, etiam impreſſis, manu alicujus Notarii publici ſubſcriptis, & ſigillo Perſonæ in Eccleſiaſtica dignitate conſtitutæ munitis, eamdem prorſus fidem, tam in judicio, quam extra illud, ubique locorum haberi, quæ haberetur eiſdem præſentibus, ſi exhibitæ forent, vel oſtenſæ.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem ſub annulo Piſcatoris die 5. Septembris 1757. Pontificatus noſtri anno 18.

D. Cardinalis Paſſionæus.

e i loro eſemplari affiſſi alle porte della Baſilica del Principe degli Apoſtoli, e della Cancelleria Apoſtolica, e ancora della Curia Generale nel monte citatorio, e in campo fiore di Roma: e in tal guiſa pubblicate, che obblighino tutti, ed ognuno in particolare, come foſſero perſonalmente notificate, ed intimate a ciaſcheduno. I tranſunti poi, o gli Eſemplari delle Lettere preſenti, anche impreſſi, ſottoſcritti per mano di qualche pubblico Notajo, e muniti col Sigillo di qualche perſona coſtituita in dignità Eccleſiaſtica, devono avere la medeſima fede sì in giudizio, che fuori di giudizio, in tutti i luoghi, che ſi avrebbe alle medeſime preſenti, ſe foſſero eſibite, o moſtrate.

Dato in Roma preſſo S. Maria Maggiore ſotto l'anello del Peſcatore, il giorno 5. di Settembre 1757., del noſtro Pontificato 18.

D. Cardinalis Paſſionæus.

F I N I S.

Errori	*Correzioni*
f. 22 l. *6* infinito	infinto
f. 34 l. 8 e fanno	ne fanno
l. *37* eecato	peccato
f. 44 l. 12 Molinisti.	Molinisti?
f. 45 l. 18 colpevoli	colpevole
f. 47 l. 28 e sono	ne sono
f. 49 l. 25 da diò	da ciò
f. *63* l. 14 dichiazione	dichiarazione
f. *64* l. 21 odiososo	odioso
f. 82 2. anno 1575	anno 1757
f. 116 l. 24 a parlale	a parlare.
f. 129 l. *9* stenterò	stenderò
f. 134 Tum igitur	Cum igitur
f. 136 l. 12 dotte	dette
f. 142 l. 28 soggiune	soggiugne
f. 143 l. 35 subjectionem	subjectione
f. 154 l. 30 Che può	Chi può
f. 158 l. *9* operano	operarono
f. 164 l. 20 lopinosi	luminosi
f. 167 l. 1 ribellis	libellis
f. 168 l. *26* sepete	sapete